

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

DIMOSTRAZIONE

De' Diritti e Prerogative

DELLA

Regale Chiesa Metropolitana di Acerenza

Nella Regal Camera di S. Chiara.



BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

IN NAPOLI MDCCLXI.

Digitized by Google

Digitized by Google



Introduzione.

Poichè la Cattedral Chiesa di Acerenza, la quale nella metà dell' XI. secolo fu innalzata a Metropoli, conservò con lustro maggiore gli antichi suoi originali diritti per lunga serie di secoli posteriori; e poichè ne' tempi a noi più vicini gravi e dispendiose liti sofferse colla pur troppo contenziosa Città di Matera, la quale, nata suddita in ragion di Polizia Ecclesiastica, ha preteso non che divenir eguale, che anzi mille e mille volte si è innoltrata a violare le altrui prerogative; (su di che così dalla Suprema Potestà Ecclesiastica, come dalla Civile fu severamente, e più volte, e con replicati atti e decreti ne' limiti suoi ristretta e rifrenata): chi crederebbe, ch' ella qual madre e Metropoli non dovesse sicura goder la sua pace, nè temere di alcuna nuova intrapresa, onde in alcuna parte potesse mai riceverne o lesione, o turbamento? Ma pur ella, quando credea di riposare tranquillamente sotto gli auspicj del

Digitized by Google

più dotto, e pio Arcivescovo, che per al presente la regge e governa; è avvenuto per alcune circostanze, che in tempo appunto d'un sì ragguardevole Prelato alcuni equivoci insurgessero a turbare la quiete del Popolo Acheruntino, il più geloso che mai delle sue antiche originarie prerogative. E quel che fia da maravigliare, si è, che l'odierno Arcivescovo, Pastore il più pacifico, ch' ebbe mai quella Chiesa, non potendo prevedere gli assurdi, che nascevano da alcune pretensioni, nuovamente insorte; abbia, mal grado la sua retta intenzione, tali cose promosse, che la povera Città di Acerenza, el Capitolo di quella Metropoli si è veduto nell' obbligo indispensabile, di far note così al degno suo Pastore, come alla Regal Camera di S. Chiara, ove deesi la nuova controversia esaminare e discutere, quali sieno, e quanto ragionevoli, e come ben fondate le sue prerogative; e che sieno pur quelle sostenute e difese non che da molte decisioni della Curia Romana, *esecutoriate* nel Regno, che da inviolabili, e sagrosanti diplomi dell' Augustissimo Re Cattolico, il quale ultimamente volle da ogni qualunque attentato la Metropoli d' Acerenza colla Sovrana sua provvidenza difendere.

A procedere ordinatamente nella nuova insorta controversia, fia utile consiglio di manifestare in primo luogo, come quella sia surta, e quali novità si pretendono introdurre; per potere in secondo luogo colla debita distinzione il fondamento appalesare delle prerogative Acheruntine, la ragionevolezza delle decisioni di Roma, la giustizia delle Regali provvidenze, e finalmente la novità, e la manifesta lesione, che alle sopraddette Pontificie, e Regali costituzioni vuolsi recare colle nuove tentate pretensioni.

Ori-

Digitized by Google

Origine, e Stato della preſente controverſia.

I. ERa ſcorſo oramai un anno, che la Metropoli di Acerenza, ſotto il novello ragguardevoliſſimo Paſtore Monſignor Filingieri, ſeguitava pacificamente nell'inviolabil poſſeſſo di tutte le ſue prerogative; quando nel meſe di Gennajo dello ſcorſo anno, fuori d' ogni aſpettazione, avvenne, che così la Città di Acerenza, come il degno Arciveſcovo, la prima, perchè credea turbarleſi il ſuo diritto, el ſecondo, perchè ſi punſe di alcune eſpreſſioni, da quella uſate in una per altro riſpettoſa lettera, a lui diretta, porſero ammendue nuova occaſione a trattarſi di bel nuovo degli antichi, e già terminati litigj.

II. Il Suddiacono D. Domenico Paſundi della Terra di Pietragalla, la qual è indubitatamente nella Dioceſi d'Acerenza compreſa, commiſe alcun fallo, di cui dal Vicario Generale di Acerenza, reſidente in quella Città, incaricatane l'informazione a quel Vicario Foraneo; e queſta eſſendoſi preſa, come paſsò alla Curia Acheruntina, ſi vide, che il Vicario Generale, ſenza procedere ad altri atti giudiziarj, e ſenza darſi termine, e ſenza venire alla ſolita monizione, appiè d'un memoriale del Reo, fece il ſeguente decreto: *Dicimus, decernimus, & ſententiamus, quod, facta prius obligatione per ipſum Subdiaconum DOMINICUM PAFUNDI de nullo modo incidendo in ea omnia & ſingula, quæ de ipſo conſtant in actis, ſub pœna carceris formalis per annum integrum, aut exilii a Patria, & Diœceſi per quinquennium, nec non de ſe RECIPIENDO ſive in SEMINARIUM DIŒCESANUM, ſive in alium*

CON-

CONVENTUM CIVITATIS MATERÆ AD RELIGIOSE VIVENDUM, nec inde discedendo sive de die, sive de nocte, pro accessu ad alium locum, sive Terram absque permissu Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Archiepiscopi, vel hujus Curiæ, liberetur; & pro caussa, & caussis in actis suæ inquisitionis deductis, non amplius molestetur. Un tal decreto nuovo ed insolito come pervenne alla notizia de'Popolari di Acerenza, da quello ravvisandosi, che un Cherico Diocesano dovea trasferirsi, come a luogo di carcere, in un Monistero, o nel Seminario di Matera, (luogo situato fuori de' confini della Diocesi Acheruntina, e separato e diviso, in ragion di polizia Ecclesiastica, da tutto il corpo Diocesano; luogo in fine agli Acheruntini sospettosissimo, come quello, in cui la nuova erettavi Cattedrale avea preteso dilatare i suoi limiti giuridizionali, nella sola Città di Matera ristretti, sopra parte della Metropolitana Diocesi Acheruntina): tutte sì fatte cose siccome ad altrui farebbero opinare, che poco prudente almeno fosse stato il decreto del Vicario; così a' poveri Acheruntini, timidi oramai e paurosi per le passate dispendiose liti, dovette quello sembrare non meno dannevole, che pericoloso. Per il che se i gelosi Acheruntini ne avessero fatte le lagnanze col di loro Pastore; dovean certamente meritare alcun discreto compatimento. Scrissero pur essi all'Arcivescovo, e gli mostrarono l'attenzione, verso lui praticata in varie occorrenze: gli fecero presenti gli utili servizj a lui recati: gli mostrarono le antiche piaghe, sofferte per le ingiuste pretensioni de' Materani: che perciò si lusingavano, che tali considerazioni potessero muovere l'animo suo a proteggere quella Chiesa Acheruntina, sua sposa, a cui forniva e titolo, e carattere di Metropolitano: di maniera che a torre da mezzo ogni altro sospetto, che nasceva

Digitized by Google

ſceva dalla petulanza degli oſtinati Materani ; ſi potea compiacere di prendere tali miſure, onde ſiccome l' una e l' altra Poteſtà avean diſtinti i confini giuridizionali dell' una Chieſa e dell' altra ; così egli con equilibrio, conveniente alle circoſtanze, non permetteſſe, che almeno indirettamente ſi deſſe a' Materani alcun pretesto di turbare colla di lor opera, e con alcun fatto mal inteſo, la già diviſa e ſeparata giuridizione (1). Ecco la

(1) Lettera degli Acheruntini.

Illuſtriſsimo, e Reverendiſsimo Sig. Padrone noſtro Collmo -- Il noſtro oſſequio, verſo V. S. Illuſtriſſima lo avrà pienamente conoſciuto non ſolo dalle cordialiſſime eſpreſſioni, da queſti due ſuoi divotiſſimi Ceti fattele nella feliciſſima promozione a queſta Chieſa, conſegrazione, e poſſeſſo; e continuate da tempo in tempo in tutte le occaſioni, ma dagli effetti ancora ; giacchè per l'amore, che le hanno portato, e tuttavia le conſervano, non oſtante la penuria de' tempi correnti, e paſſati, ſi ſono contentati non giammai incomodarla, nè pel biſogno de' poverelli di queſta Città, nè per l'Annona, nè per la rata, che dovrebbe in ogni anno pagare, come pagano gli altri Cittadini, dell'Onciario ; e molto meno hanno preteſo l'impiego a' ripari di queſta Chieſa, del ritratto del Finocchiaro, Difenſa di queſta Univerſità, conceduta all'Arciveſcovo non già *in perpetuum*, ed *in ſolutum*, ma a tempo, e per li ſoli biſogni della lodata ſua Chieſa, come ſi rileva da' pubblici documenti, che dalla ſteſſa Univerſità ſi conſervano : e quello ch' è più, neppure hanno ardito richiedere da V. S. Illuſtriſſima il ſupplimento delle cere del Candeloro, in guiſa che l'anno paſſato ſi contentarono gli Amminiſtratori adempire al Popolo, col comperarle a ſpeſe della Caſſa Univerſale: le quali coſe tutte hanno fatte per godere la grazia, e la protezione di V. S. Illuſtriſſima ; per cui hanno ſerrati gli occhi, allora che hanno veduto, ed inteſo, che per la Dioceſi Acheruntina ſi gira co' Materani, ſenz' Acheruntini, non ſenza diſcapito di queſta ſua Canonica, e della Città tutta : che il danaro della Menſa Acheruntina ſi conſuma tutto in beneficio de' Materani ; e così coi frutti della Menſa Acheruntina ha penſato di ſoccorrere all'Annona di Matera, ſenza mai penſare a' poveri di Acerenza, dalla di cui Menſa riceve tutte le rendite. E quello che più fa conoſcere la coſtanza dell' oſſequio, e dell' amore, che le portano, hanno tollerato, e tuttavia tollerano le irregolarità del Baſile, affittatore del Finocchiaro, il quale or con un fatto, ed or con un altro, non laſcia di pregiudicare la Cittadinanza ne' Juſſi, che ſi ha riſerbati in detto Corpo, come ſopraconceduto, per le quali non han fat-

Digitized by Google

& la sustanza della Lettera degli Acheruntini, la quale si potrà interamente riscontrare nella nota trascritta.

Ma fatto ricorso da V.S. Illustrissima, a sol fine per non inquietarla. Si lusingavano tutti per questi atti di ossequio, e di benevolenza riportarne da V.S. Illustrissima, e da' suoi Ufiziali gratitudine, almeno colla esatta osservanza de' decreti, a favore di questa Chiesa emanati non solo da' Tribunali Papalini, ma ancora dalla Reale Munificenza, con la clausola anche del perpetuo silenzio, com' è ben noto. Quando ecco che in questa mattina 28 dello spirante Gennajo, si è pubblicata in questa sua Curia una sentenza contra il Suddiacono Domenico Pafundi di Pietragalla, con l'obbligo di dover egli stare nel *Convento* de' Padri Riformati di *Matera* di giorno e di notte, per un anno intero; e da ivi non partirsi, senza licenza di V.S. Illustrissima, e della sua Curia: e per colorirne la formalità del Carcere, si è servita della clausola nel decreto *ad religiose vivendum*. Per la detta pubblicazione di decreto, fattosi questo a tutti noto, l'han preso per un riversivo di tirare insensibilmente i Diocesani Acheruntini in Matera, e con sì fatta maniera derogare alle loro ragioni, abolire le cose giudicate, e rompere il perpetuo silenzio: i quali concetti hanno fatta sì cattiva impressione in questo Pubblico, che immantinente hanno risoluto di far pubblico Parlamento, e ricorrere non solo per l' osservanza de' decreti, cose giudicate, e del perpetuo silenzio; ma ancora per lo stabilimento della rata dovuta a' poveri, pel modo da tenersi nella visita della Diocesi, per la contribuzione all' Onciario, per lo supplimento delle cere, per l' effettivo impiego alla Chiesa del ritratto del Finocchiaro, e per la restituzione del Corpo; non intendendo più, che lo godesse la Mensa, ma che andasse in beneficio de' poveri Acheruntini, per sovvenire i quali, hanno somministrata l'elemosina della predica della ventura Quadragesima, in cui non vogliono Predicator forastiero, per questa causa stessa, perchè l' elemosina si è consumata per sussidio de' poveri; tanto che hanno pregata Persona di questa stessa Città, perchè usasse la carità di predicare *gratis*, come già si è esibita, colla condizione del permesso di V.S. Illustrissima. Il Parlamento sarebbe eseguito, ed i ricorsi sarebbero in istrada, se noi con minor passione non avessimo con mente serena riflettuto sopra le rarissime *doti* di V.S. Illustrissima, delle quali l'Altissimo l'ha ornata; e fra le altre sopra la sua *prudenza*, e *zelo*, di cui ha sempre *protestato* per la Giustizia. Quindi confidando sempre più nelle sue gentilissime, e manierosissime *qualità*, abbiamo scritta la presente a V.S. Illustrissima; acciocchè colla intelligenza de' fatti dia riparo al male, con riformare il detto decreto, o sia sentenza: alla fine non mancano Conventi, Monisteri, Luoghi Pii nella vasta Diocesi Acheruntina, dove

posso-

Digitized by Google

III. Ma oh i poveri Acheruntini, che non previdero, quali altre cure, e dispendj dovesse loro arrecare una tal lettera! la quale se non fu presa nel vero suo senso, non fu già colpa dell'animo loro, assai ben formato inverso all' Arcivescovo, a cui, e non già ad alcun altro Superiore, fu unicamente diretta; ma fu bensì colpa di quella gelosa premura e sollecitudine loro, che non si avvidero di quell' espressioni, che offender poteano la dilicatezza di quel Prelato, il quale siccome non ebbe mai in pensiere di violare i diritti altrui; così apprese la infelice lettera, come se fosse minaccevole ed ardita.

IV. Per la qual cosa l'Arcivescovo, il quale alcuna volta si poteva accorgere delle insidie degli ostinati Materani, che lo circondano, contro agli odiati Acheruntini; pensò immantinente far nota la rapportata lettera; e con una sua rappresentanza far anche palese alla Maestà del nostro Sovrano, ch' egli pur ignorando i confini giuri-

dizio-

possono prendere la buona educazione i malcostumati, e non tirargli fuori de' limiti della loro Diocesi, con lor maggiore dispendio, e strapazzo, colla inosservanza de' decreti, muniti col Regal perpetuo silenzio, e col pregiudizio di questa Città, i di cui Cittadini ancora tengono le piaghe fresche insanguinate per gli esorbitanti dispendj, sofferti nelle lunghe, e strepitose liti. Speriamo, che V.S.Illustrissima prenderà in *buona* parte questo nostro ufizio; si farà carica della gelosia di questo Pubblico; e non si *formalizzerà* punto per la espressione, colla quale scriviamo; ma che voglia lasciar contenta questa divota sua Città, non solo con un affettuoso riscontro, ma ancora con una graziosa, e giusta provvidenza; acciocchè placati gli animi, restino vote tutte le premeditate risoluzioni: e con tal aspettativa attendendo l'onore di moltissimi suoi comandamenti, a V. S. Illustris. pieni di venerazione baciamo la sagra Veste; e con tutta la costanza ce le protestiamo per sempre, quali siamo -- Di V. S. Illustris. -- Divotiss. obbligatiss. Serv. veri -- Dottor Biaggiantonio di Gilio Mastrogiurato -- Giuseppe Girardi General Sindaco -- Antonio Alfieri Capoeletto -- Vitantonio di Mauro Eletto -- Pietro Pedone Eletto -- Canio Fierro Eletto.

A Monsignor Filingieri Arcivescovo di Acerenza e Matera.

Laterza.

Digitized by Google

dizionali dell'una Chiesa e dell'altra, gli volea prescritti dalla Maestà Sua; acciocchè in avvenire non dovesse dipendere dal capriccio degli Acheruntini, di cui si dolse per la mal conceputa nella sua mente idea de' loro disegni. E nel tempo medesimo, che volea prescritti i confini, rispose partitamente a tutte le pretensioni, nella lettera comprese; e passando più oltre, nuove cose promosse, che non contenea la lettera, e fra le altre, di aver egli il pieno ed assoluto arbitrio d' introdurre nella Diocesi Acheruntina i Materani Ministri, purchè del titolo di Uditore, Visitatore, e suoi Delegati gli ornasse: come se la Chiesa Metropolitana di Acerenza dovesse riputare gl' *intraprendenti* Materani, forniti di quella integrità e misura, di cui il solo animo dell' Arcivescovo, come a tutti *imparziale*, può essere, com' è in fatti, meritamente adornato. Eccovi anche il tenore della lunga rappresentanza dell' Arcivescovo, la qual eziandio si è da noi nella nota trascritta (1): ed eccovi anche

(1) Rappresentanza dell'Arcivescovo.

Illustrisimo, ed Eccellentisimo Signore, Signore, e Padrone Collmo. Compiego a V.E. colla presente mia divotissima l'annessa lettera, pervenutami in Laterza, ove mi trovava per la Santa Visita, in nome e parte della Università di Acerenza. Questa, a buon linguaggio, altro non contiene, febben *con termini rispettosi*, che un rinfacciamento de' loro benefizj inverso di me; un biasimo della mia imprudente, o almeno parziale condotta; ed una solenne minaccia per l'avvenire. De' due primi conviene, che Io mi discarichi: dell' ultimo farà cura del nostro clementissimo Sovrano, mercè il zelo, e l'autorità dell' E.V., di mettermi al coperto. Ma prima di venire al dettaglio di ciascuna delle cose obbiettatemi, fa di mestieri, che le rappresenti genuinamente, e avanti Dio, com' è passato il fatto, nell' annessa additato, che ha cagionato in loro cotanto risentimento.

Il Suddiacono Domenico Pafundi di Pietragalla accusato di amoreggiamento con una Donna civile dello stesso suo Paese; e costatosi questo nel Processo, fabbricato nella mia Curia di Acerenza; fu condennato a far gli esercizj spirituali tra' Missionarj della Città di Bari; e quindi ritornato, si stimò dal mio Vicario

anche l'origine della presente controversia, la qual è pervenuta in quello stato, da doversi dalla Regal Camera

cario di detta mia Curia, non doversi tosto rimandare nel suo Paese, ma in qualche Convitto Ecclesiastico. Per la scelta di questo luogo nacque tra me, el detto mio Vicario disparere; io non volendo il Cherico in questo mio Seminario Materano, ed il Vicario non volendolo in Acerenza, (ove per altri casi simili sono taluni detenuti sotto l'occhio del Vicario), a motivo della vicinanza tra Acerenza, e Pietragalla, dove furtivamente avrebbe potuto di notte tempo farvi una scorsa: prevalse finalmente il temperamento preso assolutamente dal mentovato Vicario, di farlo quì trattenere tra' Padri Riformati *ad religiosè vivendum*. Ecco il mio grave reato, ecco l'infrazione delle cose giudicate, e de' Supremi ordini del gloriosissimo nostro Principe, ora Monarca delle Spagne, che Dio sempre feliciti: ecco il gran motivo della loro indignazione.

Per cui mi rinfacciano in primo luogo i *tanti Benefizj* da se conferitimi, da' quali non per tanto non intendo *rilevarmene* con una sconoscente *negativa*, ma bensì con una solenne *confessione*, che credo essere tanto più generosa, quanto i benefizj, che da essi mi si esagerano. Sono quegli stessi, che venendo Io in questa Sede, ho trovati; e che al mio Antecessore si erano pur praticati. La Difensa del Finocchiaro fu affittata dal mio Predecessore Monsignor Antinori per duecati mille, quanti essi ora me ne pagano: il Basile è lo stesso affittatore, che lo era nel tempo del lodato Monsignor Antinori: l'Onciario similmente fu allo stesso Predecessore pur condonato: del resto non sono stato mai per questo interpellato; e dovendo pagarlo, il farò volentieri.

Passo or al discarico delle *imputatemi ommissioni* e *mancanze*. Mi s' imputa di non aver supplito alle cere del Candeloro, alla indigenza della Chiesa, e de' Poveri di Acerenza. L'esito delle cere del Candeloro è per primo di poco momento; ma, qualunque sia, non era questo a me noto, nè tra'conti del mio Predecessore lo ritrovo; e nè in questa Chiesa di Matera si costuma, sicchè da questa avessi potuto venire in cognizione della mia obbligazione per quella di Acerenza. Circa poi il supplimento alla Chiesa, dovranno essi dolersi seco loro, se mai non è soccorsa di vantaggio: essi son quei, che spendono su le mie rendite il bisognevole alla Chiesa, senza veruna limitazione, seguendo io in ciò le orme del mio Predecessore, il quale sebbene avesse alla medesima per risarcimento, ornato, ed altro di abbellimento assegnati ducati settecento di più annui, (non so come avesse per altro potuto ciò fare, mentre spesso dolevasi di non aver come vivere); nondimeno aveva il medesimo ducati cinquecento meno di peso, quanti se gli pagano da me

Digitized by Google

ra di Santa Chiara determinare: perciocchè essendosi degnata la Maestà Sua di rimetterle un tal affare per informa-

me di più di pensione, per la rinunzia da lui fatta. In oltre pur sì fatto impiego non fu dal mentovato Prelato intrapreso nel suo ingresso; volle egli un pò respirar prima. Questo respiro, ancorchè mi si convenga, non mi ha impedito con tutto ciò di soccorrere straordinariamente la prefata mia Chiesa di Acerenza, con sotto ducati dugento, rilasciando a di lei benefizio nel passato Maggio molti diritti, ed emolumenti a me spettanti. Al sovvenimento poi de' poveri del Paese, ho contribuito quello stesso, che dal riferito Predecessore erasi loro assegnato: se più non ho dato, ciò è stato per mancanza di richiesta: siccome per mancanza di essa, non ho sovvenuto all' Annona del ridetto Paese, alla quale sebbene per Regal Dispaccio non mi son creduto obbligato, (atteso in esso non si esprimevano i Vescovi, i quali sono sempre *speciali mentione digni*); non ho mancato tuttavia di praticarlo in Matera, ove mi trovava, ed ove maggiore, a mio avviso, era la penuria, con dar fuori dugento ducati del mio, senza veruno interesse, per così animare il resto de' Cittadini, e degli Ecclesiastici. Se simigliante bisogno avessi conosciuto ne' poveri di Acerenza; mi farei sforzato sovvenir loro nella occasione della Pubblica Annona, anche con prendere il danaro a censo. Che poi la limosina, della quale mi accagionano, sia in maggior copia in Matera, che non è in Acerenza; ciò avviene dal riguardo, che debbo avere alla maggior copia de' poveri, atteso il maggior Popolo di qui, che non è in Acerenza; e al riguardo ancora, che debbo avere alla mia Persona nel luogo, ove soggiorno: siccome ne' luoghi, ove per la Santa Visita mi tratteneva, sono state le limosine ivi più abbondanti, e (non senza ripugnanza della mia modestia mi avanzo a dirlo) maggiori talvolta della *Procurazione* spettatami. Finalmente se il povero Arcivescovo di qui dovrà stare con un' esatta misura e bilancia in mano, da misurare, e contrappesare le limosine, e le sovvenzioni, non a suo proprio giudizio e coscienza, ma a talento de' suoi sudditi, misera la sua condizione! Divenuto io Arcivescovo delle due Chiese di Matera, ed Acerenza, unite in una sola, e in un sol corpo; ho creduto, e credo esser nell'obbligo di soccorrere *imparzialmente* tutte le membra, che lo compongono, a tenore del di loro bisogno, e secondo le regole della Cristiana Carità, nella guisa appunto, che l' Appostolo San Paolo, il quale, come Appostolo, avea di tutte le Chiese ugual sollecitudine, sovveniva colle sustanze de' Macedoni, e di Acaja le indigenze de' Cristiani di Corinto, e delle altre Chiese: *Alias Ecclesias expoliavi in ministerium vestrum*, scrisse nella Seconda a' Corinti capit. XI. E pur tuttavia questa è fra le altre l' oggetto

mazione e parere; ed avendo la Regal Camera ſtimato di ſentire la Reverenda Curia del Cappellan Maggiore; già que-

ſto della grande tolleranza, che gli Acheruntini hanno per me.

Ma vie più riluce la ſomma loro tolleranza, in aver ſentito, e veduto, che ſi gira da me per la Viſita della Dioceſi Acheruntina co' ſoli Materani ſenz' Acheruntini. I Materani, co' quali mi ſono accompagnato per la Santa Viſita, ſono ſtati due Preti di Matera, in qualità l' uno di Crocifero, l' altro di Maſtro di Caſa; perſone tutte, ſiccome il reſto della mia Servitù, che niente influiſcono nella giuridizione; e dove in queſta poteva eſſervi alcuna ingerenza, mi ſono valuto affatto degli Acheruntini, dal Curſore fino al Vicario. Viſitatori meco non ho condotti da Matera; anzi, per buona ſorte, neppur il mio Vicario di qui è venuto per un ſol giorno a trovarmi ne' luoghi della Viſita, ancorchè da me invitato. E pure trattandoſi di Viſita, *potev'* avvalermi per Viſitatori di quei dell' India, non che di queſti di Matera: *avrei potuto* conſeguentemente avvalermi del Vicario di qui piuttoſto, che di *Acerenza*, in qualità di Conviſitatore; mentre nella Santa Viſita tutta la Giuridizione è preſſo del Veſcovo, e non del Vicario: *avrei potuto* in oltre tenere preſſo di me un Uditore, ſiccome fino al numero di tre gli ha tenuti il lodato mio Predeceſſore; affine ſtando in Matera, poteſſi unitamente con eſſo meglio badare agli affari della troppo eſteſa Dioceſi Acheruntina, e inſieme a me avvocarlo, ſecondo il biſogno, e le circoſtanze: e nondimeno mi ſono da tutto ciò religioſamente aſtenuto, per non urtare negli animi degli Acheruntini, che ho conoſciuti *ſoverchio dilicati* a queſto teſto. *Avrei potuto* in diverſe occaſioni mandare qualche ſoggetto abile di Matera, ove ſe n' hanno in maggior copia, ed a me noti, per prendere qualche informazione ne' luoghi della Dioceſi di Acerenza, ed indi traſmetterla in quella Curia, ove il di più, fino alla ſentenza, ſarebbe proſeguito. E pur queſto, quantunque foſſe di mio maggior comodo e quiete, atteſo che all' avviſo degl' inconvenienti, ſenza dilazione alcuna, avrei comunicato a voce al Delegato preſente i miei ſentimenti; pur tuttavolta ho fatto per eſſi Acheruntini queſto ſacrifizio.

E perchè V. E. comprenda fin dove la mia ſcrupoloſità in queſto punto è arrivata, ſi degnerà ſapere, come vacata l' Arcipretura di Ferrandina a' nove Luglio del paſſato anno, tempo, in cui per la mutazione dell' aria, non poteva ne' proſſimi meſi paſſati portarmi in Acerenza per lo concorſo alla detta Parrocchial Chieſa; mi privai nondimeno tenerlo in Matera. E poichè a' 9. del paſſato Novembre ſpirava il quadrimeſtre, frettoloſo mi dirizzai ne' principj di detto meſe alla volta di Acerenza attraverſo il gran freddo, e le nevi; ma

non

Digitized by Google

questa ha fatta una lunghissima Relazione, la qual è appunto quella, che dovrà, intese le Parti, esaminare e discutere.

E sic-

non fidandomi poscia montar colassù, arrivato a Genzano, quivi mi fermai, lasciando, che in Acerenza fatto si fosse il concorso; senza la mia presenza, cotanto inculcata da' Sacri Canoni, e dalle Decretali, posponendole tutte al vincolo della pace ed unione cogli Acheruntini. V' è di più. *Ho scanzato* sempre a bella posta, finanche informarmi qual fosse *la differenza passata trà Materani, e gli Acheruntini*; e qual parte in questa vi avesse avuta l'Arcivescovo, (siccome in vero ancor l' *ignoro*), il quale non mai potrebbe restar pregiudicato nelle sue ragioni, nel caso la lite vertita fosse trai soli due Popoli. Non ostante avessi ben capito, e toccato con mani il grave danno, che ne risulta dalla *separazione* delle due Curie in Matera, ed in Acerenza, al buon governo, al mantenimento della Ecclesiastica Disciplina, alla retta, e sollecita Amministrazione di Giustizia, al disbrigo degli affari, e al comodo de' Sudditi, in dover essi, dopo qui portatisi, talora trasferirsi in Acerenza; motivo, per cui gl' interessi anche della Mensa, sono rimasti notabilmente diminuiti, siccome ad occhio si vede, dalla comparazione si voglia fare del fruttato della Curia in quel tempo, ch' era una sola, al tempo d' oggi. E tutto che questi inconvenienti fossero forti stimoli per me, se non a riaccendere la briga, o di fargli presenti alla Maestà del Re (Dio guardi), almeno, come poco anzi ho cennato, di spiar lo stato della controversia; gli ho tuttavia generosamente negletti, temendo che un tempo avrebbemi potuto venir voglia di giustamente litigare: e tutto ciò a fol fine di conservare la pace, e uniti gli animi verso il Pastore. Ma ora che mi avveggo, che la mia esattezza serve a fomentar loro l' orgoglio, e a me impedire affatto l' esercizio della mia Pastoral cura, aspettandomi fra poco di vedermi impedita la chiamata quà de' Preti dell' Acheruntina Diocesi, perchè chiamati fuori del loro Territorio; giacchè il Suddiacono Pafundi di Pietragalla, precettato dalla Curia Acheruntina alla dimora per un anno trà' Padri Riformati di Matera, mia Diocesi, ma perchè fuori Diocesi Acheruntina, ha fatta loro sì grande impressione, che son passati alle minacce, nel caso non si rivochi la sentenza, con attaccarmi anche di violazione a' supremi ordini del Principe, che sempre con inalterabile ossequio ho esattamente venerati. Sono perciò nella dura necessità di ricorrere alla Maestà del Padrone, siccome fo per mezzo della presente a V. E.; affinchè *voglia prescrivermi i limiti dell'esercizio* della mia Pastoral giuridizione, e tassarmi anche la limosina, el sovvenimento alla Chiesa di Acerenza; intendendo con ciò di ricevere la legge dal Principe, e non dal capriccio de' sudditi, persuaso, che il Pastore non viene obbliga-

Digitized by Google

V. E siccome nel tempo medesimo han dovuto gli Acheruntini difendersi dalle nuove mosse dell' Arcivescovo, per con-

bligato a tutto ciò, ch' egli vuole, o debba, ma a ciò, che può, e se gli permette, ove si tratta di Economia, e governo.

E per quello finalmente riguarda le minacce per l' affitto della Difesa del Finocchiaro; punto non mi commoverei, se nella mia Chiesa non vi fossero situati per Real determinazione 1550 ducati annui di pensione, i quali mi furono situati appunto sul piede, chel Finocchiaro rendesse ducati mille. Anzi non istimandosi certo l' assegnamento delle pensioni sul detto piede, si vollero ancor comprendere le *procurazioni* per la Visita, com' è bennoto a Monsignor Cappellano Maggiore; quando queste non riguardansi come rendite, ma contribuzioni al vitto del Vescovo, che ne' luoghi visitati consuma. Perlochè se pensioni cotanto eccessive io non dovessi pagare, altra pena io non avrei, che di aver poco da ripartire a' poveri, e alla Chiesa.

Ma nel caso presente interessar deve più d' ogni altro la Real Persona del nostro Sovrano; perchè sbalzandomi, o levandomi i suddetti Cittadini Acheruntini la Difesa del Finocchiaro, non facciano andar a voto le Reali determinazioni, circa le pensioni. Io di già ammannisco gli autentici documenti delle mie rendite, per mandargli a V.E. ad ogni suo cenno; acciocchè gli faccia presenti alla Maestà del Re, coi quali mostrerò, che tutte le rendite di queste due Chiese ascendano a poco più di ducati 4000, senza però le *procurazioni*, che stanno in luogo di cibari. Toltone dunque il mio mantenimento, molto stretto, per aver anche come soddisfare a' Creditori, pe' necessari contratti debiti nell' ingresso a questa Cattedra, vede ben Ella quanto poco vi rimane a' poveri, ed alla Chiesa, dopo il pagamento delle divisate pensioni. Finisco dunque, pregando l' E.V., che nella dichiarazione mi farà dare dal Re, *circa l' uso, ed esercizio della mia giuridizione in tutti i sopra espressati casi, ed altri simili*; voglia anche farmi mettere al coverto delle violenze, che mai oseranno i Cittadini di Acerenza nell' affitto del Finocchiaro; o almeno di prendersi la paterna cura del ripartimento della mia onesta, ed anche stretta congrua; poichè non cerco locupletarmi da' poveri della Chiesa, e de' Pensionarj su le note fedeli, che a' piedi della Maestà del Re umilierò, ad oggetto che io non sia per ogni leggier sospetto attaccato dalla gelosia, e dal capriccio degli Acheruntini, massime ne' punti d' interesse, da cui per natura sommamente abborrisco. E rassegnandole ogni più distinto ossequio, mi reco a vantaggio ripetermi -- Di V.E. -- Matera 8. Febbrajo 1760. -- *Divotiss. Obbligatiss. Servo vero* -- D. Serafino Arcivescovo di Acerenza -- *Al Signor D. Carlo de Marco Segretario di Stato, e di Giustizia, e dell' Ecclesiastico* -- Napoli.

Digitized by Google

conservar illese le antiche loro prerogative ; e varj sono i capi prodotti da ambe le Parti: così ci conviene, ordinatamente procedendo, tutti quegli esaminare ; acciocchè possa la Real Camera alla Maestà Sua umiliare l'ordinata consulta, sopra tutte le quistioni insorte in un così sublime, e dilicato argomento. E conciossiachè lo scioglimento di sì fatte quistioni dipende dallo stato giuridizionale della Metropoli d'Acerenza, e dal rapporto, che con quella pretende avere la Chiesa Materana, nata suddita e subordinata alla Chiesa Acheruntina: sarebbe egli ben fatto, se in primo luogo d'un tal fondamento si trattasse ; per quindi lo scioglimento proporre di tutte le insorte quistioni.

Divisione della trattura in quattro Capitoli.

VI. Tutto l'argomento comprenderà *quattro capitoli* : nel primo tratteremo dello stato de'confini giuridizionali dell'una Chiesa e dell'altra : nel *secondo* mostreremo quali sieno state le decisioni, e i decreti della Curia Romana, intorno a sì fatti confini : nel *terzo* manifesteremo le sovrane Regali provvidenze dell'Augustissimo Monarca Cattolico, intorno alla inviolabil osservanza de' decreti, e delle decisioni della Curia Romana: e finalmente il *quarto* capitolo conterrà lo scioglimento di ciascheduna delle quistioni, nuovamente promosse ; il quale scioglimento dai tre premessi capitoli, come in conseguenza trarremo: il che ritornerà non solo a chiarezza dell' argomento, che a mostrare l'evidenza della giustizia, che nella presente controversia, dileguati gli equivoci, presi dalla Curia del Cappellan Maggiore, a pro degli Acheruntini concorre,

CA-

Digitized by Google

CAPITOLO I.

Si ragiona dello stato de' CONFINI GIURIDIZIONALI della Cattedral Chiesa di Acerenza, e di quella di Matera.

VII. L'origine della Chiesa Acheruntina si riporta fin a' tempi di San Marcellino Romano Pontefice: perciocchè, mancando più antiche memorie, la serie de' Vescovi Acheruntini incomincia intorno all'anno di nostra Salute 300., ove per primo Vescovo si riconosce *Romano*, a cui succedette *Monocollo*: e per una continuata serie v'ebbero altri Vescovi fino a *Giusto*, che, incominciando da *Romano*, è il decimoquarto, il qual è ben noto, per trovarsi sottoscritto al primo Sinodo Romano, celebrato sotto *Simmaco* nell'anno 499. (1). 300 Origine della Chiesa di Acerenza.

VIII. Non fia maraviglia, se nella Storia della Chiesa Acheruntina s'incontri una laguna di tre secoli e mezzo, ne' quali non è rimasto alcun vestigio de' Vescovi successori di *Giusto*, che finì di vivere nel 500., fino a *Lione*, Secondo di nome, il quale incominciò a governare la Chiesa Acheruntina, intorno all'anno 776: perciocchè, qualunque ne fosse la cagione, Acerenza non è in ciò più infelice delle altre Chiese, a cui, per le tante rivoluzioni e vicende, mancano le disperse memorie. Dee la Città di Acerenza al Santo Vescovo Lione, di cui parliamo, il pregio di avere, per opera di questo suo Pastore, il bel deposito di San Canio, dall'antica Città di Atella trasferito in quella Chiesa; e già un tal Santo, fin da que' tempi fu riputato qual principal Protetto- 776 Stato di quella fino al secolo VIII.

(1) *Ughel. Ital. Sacr. Tomo VII. pag.* 17.

Digitized by Google

tettore della Chiesa, e Diocesi Acheruntina (1).

cerenza compre- nel Ducato Be- eventano.

IX. Già egli è noto, che la Città d' Acerenza era nel corso di quel secolo, di cui trattiamo, nel Ducato Beneventano compresa, il qual Ducato essendo in varj Gastaldati diviso; Acerenza fu quella, che di un tal titolo fu decorata.

(1) La Città di *Acerenza*, chiamata altresì *Acherusia*, *Acheruntia*, o con altri simili scambiamenti, dagli Scrittori della mezza età, è stata mai sempre considerabile. Sin dall' anno 436 di Roma, quando fu presa da Giunio Bubulco, era una Città forte, e ragguardevole: *Nam Acherunto* (sono parole di Livio cap.dodecimo lib.9) *quoque valido Oppido Junius potitus erat*. Nella guerra contra Pirro, si credè dal Consolo Levino, dopo perduta la battaglia sul Siri, di fortificarvisi, per impedire i progressi al nemico. Otto secoli dopo, o sia in tempo dell' Imperador Giustiniano, e nella metà del secolo sesto dell' Era Cristiana, era la Città di Acerenza ugualmente forte, e considerabile come cel fa sapere Procopio (*lib.3 de bell. Goth.*) colle seguenti parole: *Totilas, cum apud Lucanos quoddam præsidium cœpisset, & id munitissimum, in Calabriæ fines proxime situm, quod quidem* Acherunta *incolæ vocant, in eo imposuit custodiam CCC virorum*. Ne' secoli posteriori si contese di molto per questa Città dagl' Imperadori di Oriente co' Principi Longobardi. Nell' VIII, e nel IX secolo, era tuttavia ben fortificata, il che recò gelosia a Carlo Magno, il quale tra le condizioni, colle quali rimandò in Benevento Grimoaldo suo ostaggio, fu questa: *Ut muros Salerni, Acheruntiæ, ac Consiæ funditus everteret*. In tempo de' Longobardi ebbe i suoi *Gastaldi*, i quali erano potentissimi a tal segno, che il famoso *Sicone* Gastaldo di Acerenza nel DCCCXVII avendo ucciso Grimoaldo, divenne Principe di Benevento. Nella metà del secolo IX. essendosi diviso il Principato di Benevento tra Radelchisi, e Siconulfo, il vastissimo Gastaldato Acheruntino fu anche diviso per metà, di cui l' una rimase incorporata col Principato Beneventano, e l' altra fu unita a quello di Salerno. Fu poi la Città di Acerenza presa da' Greci, contro a' quali fu conquistata da' Normanni; e nella divisione, che questi fecero nel 1043 de' luoghi occupati, ebbela Asclitino (*Leo Ostiens. lib. 2 cap. 68*); ma poi nel 1061 Roberto Guiscardo se ne impadronì, secondochè scrisse Lupo Protospata: *Robertus Dux cepit Civitatem Acheruntum*. Appena la Città di Acerenza venne in potere de' Normanni, che fu dalla Sede Apostolica, qual Metropoli Ecclesiastica dichiarata. Nell' anno 1080 fu trovato dall' Arcivescovo Arnoldo il corpo di S. Canio, ivi riposto fin dal Sec. VIII dal Vescovo Lione. Così Lupo Protospata: *Anno* MLXXX *inventum est Corpus Beati Canionis in Acheruntia ab Arnoldo*

Digitized by Google

decorata : e tutta quella Regione , la qual era dal Gastaldo governata, era appunto nel Gastaldato Acherunti-no compresa . Come poco dopo avvenne , chel Ducato Beneventano in Principato si eresse , per la caduta del Regno de' Longobardi ; nondimeno seguitò la Città di Acerenza , in ordine alla Civil polizia , con più splendore nel suo antico sistema : perciocchè il suo Gastaldato comprendeva una larga provincia , che dal Gastaldo , che risedeva in Acerenza , si governava . Avvenne poi nell' anno 851. la famosa divisione del Principato di Benevento tra *Radelchisi* , e *Siconulfo* : ed in una tale separazione varj Gastaldati a Siconulfo si tramandarono , il quale , con nuovo titolo di Principe di Salerno , tutti quegli ottenne in Sovranità : e da quel tempo in poi tra' Longobardi Beneventani si ereffero due Principati; il primo , che ritenne il pristino titolo di Benevento , el secondo , che acquistò nuovo titolo , fin a quella età non ancora usato , di Principato di Salerno .

X. Prima della celebrata divisione si osserva , che diviso il Du-

do Archiepiscopo . Nell' anno poi 1090 sofferì un deplorabile incendio , ma non vi perirono , che soli 25 uomini : Lupo Protospata : *Anno* MXC. *Acheruntia admirandum in modum cremata est a se ipsa* . E Romualdo Saler. : *Eodem anno Acheruntia Civitas cremata est mense Augusti : In tantum enim eodem vastata est igne , ut nulla domus , nullum inveniretur edificium , quod non ab igne consumtum deperierit . Homines etiam viginti quinque eodem incendio mortui sunt* . Dopo l'incendio redificatasi la Città , allora fu , che in tempo dello stesso Arcivescovo Arnoldo si costruisse quella gran Basilica d' ordine Toscano , ch' esiste pur oggi , la quale sembra piuttosto , che sia opera Romana , che de' bassi tempi . Nel 1130 era la Città ristabilita di maniera , che si vuole , che avessela occupata Tancredi , Conte di Conversano ; ma si legge nell' Abate Telesino , che il Re Ruggiero nell' anno 1133 la prese. E per tralasciare altri monumenti , troviamo ne' registri della Camera della Sommaria , che nell'anno 1303 Carlo II. d' Angiò vi tenea per Castellano Bertundo Gazula della Provenza ; dal che ne seguita , che nel XIV. secolo era la Città come forte , custodita da' nostri Sovrani .

Digitized by Google

751 visione del Principato Beneventano, e del Gastaldato Acheruntino.

cato Beneventano in Gastaldati, in quelle Città, dove furono destinati i Gastaldi a risedere, trovavasi per lo più stabilita la residenza de' Vescovi: e quasi le intere Dioceſi, in ordine alla polizia *Eccleſiaſtica*, ſi accomodarono a' Gastaldati. Dal che n' avvenne, che nella celebrata separazione del Principato Beneventano, ſiccome ſi dovè turbar l' ordine de' Gastaldati; così ſembrava doverſi quello ſconvolgere delle *Dioceſi* intere. Or egli è curioſo d' inveſtigare qual ſi fu quel ſiſtema, ch' ebbero in quella diviſione così l'Eccleſiaſtica, che la Civil polizia.

2 Si dia cominciamento dalla Civile. *Radelchiſi*, Principe di Benevento, diſmembrando quel Principato, aſſegnò a *Siconulfo*, Principe di Salerno, quella parte delle regioni, ch' egli chiamò *Gaſtaldati*: e ſiccome ciaſcuna regione, o Gastaldato, dipendea da quella primaria Città, ove il Gastaldo riſedeva, che l' intera regione governaſſe; così nel *Capitolare*, o ſia nel patto di diviſione, ſi denominarono le ſole primarie Città, le quali furono *Taranto*, *Latiniano*, *Caſſano*, *Coſenza*, *Laino*, *Lucania*, *Conſa*, *Montella*, *Rota*, *Salerno*, *Sarno*, *Cimitile*, *Forcolo*, *Capua*, *Tiano*, *e Sora*: cioè dire, non che le Città diviſate, ma eziandio le regioni, o Gastaldati in quelle compreſi. E conciosſiachè il *Gaſtaldato Acheruntino* era il più ampio degli altri; ſi convenne, che metà faceſſe parte del Principato di Salerno, e l' altra metà rimaneſſe nel Principato Beneventano: ed acciocchè ſe ne diviſaſſero i confini, ſi ſoggiugne nel Capitolare così: *Et medius Gaſtaldatus Acheruntinus, qua parte conjunctus eſt cum Latiniano, & Conſia*: cioè dire, che ſiccome il Gastaldato di Latiniano, e quel di Conſa ſi erano interamente aſſegnati al Principato di Salerno; così quella metà di Gastaldato Acheruntino doveſſe appartenere al nuovo Principato, la quale confinaſſe con ambidue i diviſati

ti

Digitized by Google

ti Gastaldati di Latiniano, e di Consa (1).

XI. Quì non occorre di riflettere su l'ampiezza del Gastaldato Acheruntino; perciocchè dalle cose, che farem per dire, si potrà rilevare. Ecco che in ordine della Civil Polizia, il solo Gastaldato Acheruntino soffre divisione: perciocchè siccome tutti gli altri luoghi, e Gastaldati interamente pervennero al Principato Salernitano; così il solo Gastaldato Acheruntino si turbò dal suo antico originario sistema; e la metà ne fu incorporata a Salerno, e l'altra metà si ritenne nel Principato Beneventano. Ora se tal si fu la sorte del Gastaldato Acheruntino, qual novità quivi la nuova Civil polizia introdusse, e qual si fu mai quella della Ecclesiastica Polizia? Forse si formarono di una due Diocesi, e due Vescovadi? In tal guisa potrebbesi argomentare da chiunque ha finora opinato, che fino al dodecimo secolo la Polizia Ecclesiastica prese norma dalla Civile; e per conseguenza da un tal fondamento derivarne la divisione sì del Gastaldato, che della intera Diocesi Acheruntina.

Gastaldato Acheruntino; metà a Salerno, e metà a Benevento:

XII. A manifestare come tali cose addivennero, senza far uso d'altri antichi monumenti, co' quali altra volta mostrammo, non esser pur vera la volgare opinione, che la polizia Ecclesiastica fino al XII. secolo si era regolata colla

Ma non si turbò nella polizia Ecclesiastica.

(1) Ecco le parole del Capitolare *cap. IX. In parte vestra quorum supra Siconulfo Principi, & qui prædicti estis, sint ista Gastaldata, & loca integra cum omnibus habitatoribus suis, exceptis servis, & ancillis, qui nobis, & nostris hominibus pertinent; & si in istis Gastaldatibus, ac locis subscriptis sunt aliqua Castella, ubi vestri homines habitant, ego vos ibi mittam sine irrationabili dilatione Tarantum Latinianum, Cassanum, Cusentia, Luinus, Lucania, Consia, Montella, Rota, Salernum, Sarnum, Cimiterium, Furculum, Capua, Teanus, Sora, & MEDIUS GASTALDATUS & MEDIUS ACERENTINUS, qua parte CONJUNCTUS est cum Latiniano & Consia.*

colla Civile (1): lo ſteſſo Radelchiſi, Principe di Benevento, nel ſuo Capitolare dilegua ogni dubbio, e ſolennemente dichiara: *Che* ſe pur egli divide e dimembra i territorj e Gaſtaldati, e le regioni, non intende di recare alcun pregiudizio all'Eccleſiaſtica Polizia; ma che ciaſcuna Chieſa conſervi tutta la ſua giuridizione, el ſuo *Primato*, ſiccome per l'addietro goduto avea; perchè non riceveſſe alcun turbamento dalla cennata diviſione: anzi di più reca pur egli la ragione, perchè non dee lo ſtato della Chieſa ricevere alcun cambiamento dalle vicende dello Stato Civile; perciocchè così ſi conviene alla *cauſa di Dio*. Eccone le parole: *Ut ſingulæ Eccleſiæ ſuum Primatum habeant integrum, ſicut ſemper habuere in omnibus, quemadmodum DECET CAUSAM DEI*. E ſiccome già di un Principato due ſe ne formavano, e due doveano eſſere i Principi, e due le Corti, le quali ſi compongono di Miniſtri sì Secolari, ch' Eccleſiaſtici; così immediatamente ſoggiugne: *Exceptis Canonicis, Abbatibuſque ad Palatium pertinentibus; nam Abbatum res, quæ ad Palatium pertinent, in cujus diviſione res ipſæ venerint, ille eas habeat, in cujus fuerint parte* (2).

Conſeguenza di

XIII. Ecco adunque, che ſiccome il Gaſtaldato Acheruntino ſi diviſe per metà, in ragion di polizia Civile; così in ordine allo ſtato Eccleſiaſtico ſi rimaſe nell'antico ſiſtema: di maniera che la Città di Acerenza conſervò tutta la eſtenſione de' diritti giuridizionali, in quanto al governo Dioceſano, così in quella parte, che toccò al Principato di Salerno, come in quell'altra, che nel Principato Beneventano reſtò unita e congiunta: e ſe il Gaſtaldo,

(1) Vedi la Scrittura intitolata: *Diſeſa della Originaria eſenzione della Cattedral Chieſa di Averſa*.

(2) Come ſi legge nel Capitolare *cap. IV.*

Digitized by Google

ſtaldo, reſidente in Acerenza, ebbe per metà riſtretti i confini della Civile giuridizione; ciò non oſtante il Veſcovo, anche reſidente in Acerenza, ritenne gli antichi confini e nell' una metà e nell' altra della Dioceſana giuridizione. In ſomma tutto il Gaſtaldato Acheruntino, o ſia tutta quella Provincia, diviſi i Principati, fu diviſa in ragion di dominio Temporale; ma fu rimaſta unita ed incorporata nello ſtato, e nell' ordine Gerarchico. Le quali coſe così eſſendo, ſora utile conſiglio di ravviſarne i confini Dioceſani, ſecondochè ci ſarà permeſſo di poter inveſtigare in quelle nere caligini della barbara Antichità.

XIV. Chi è per poco verſato nella ſcienza de' Concilj, e de' Canoni, non ignora, che le *Dioceſi*, come ſuonano nel ſenſo vulgare, furono tali denominate, per diſegnare tutti que' luoghi, i quali eráno confidati ad un qualche governo. L'ordine della Civil polizia diè quaſi in preſtanza una tal voce alla Repubblica della Chieſa: perciocchè ſiccome, per rettamente governare i Popoli, ſi convenne creare varj Magiſtrati; e ſiccome varie ſono le vicende de' Regni, e degl' Imperi: così le diviſioni dalla volontà, e dall' arbitrio de' Sovrani mai ſempre derivarono. Quindi è, che l' Impero Romano, come ognun sa, molti n' ebbe, quali ſotto Auguſto, quali ſotto Adriano, e quali ſotto a' Succeſſori. Coſtantino il Grande, il quale diè la pace alla Chieſa, nella nuova diviſione de' magiſtrati dell' Impero Romano, reſe ſolenne la voce di *Dioceſi*, la quale poi, col progreſſo del tempo, fu dalla Chieſa adottata: e perciò anche ne' Concilj del V. ſecolo incontraſi menzione delle Dioceſi Eccleſiaſtiche; poichè, come ſi ſpiegano i Canoni, ſi convenne nella Chieſa una tal diſtinzione, a ſimilitudine del Temporale governo; acciocchè altrimenti non

Origine delle Dioceſi, e differenza della polizia Civile dalla Eccleſiaſtica.

ne

Digitized by Google

ne sorgesse confusione e disordine. Ebbe adunque i suoi limiti la Potestà Civile da' Principi, i quali, secondo le rivoluzioni dello Stato, dovean quelli cambiare. Ebbe anche la Potestà Ecclesiastica i suoi confini, ma assai più fermi ed immobili: perciocchè ella doveva essere meno addetta alle vicende dello Stato Civile, perchè così bene si spiegò, fin dal secolo V. Innocenzo I. Sommo Pontefice. *Non vere visum est ad mobilitatem Mundanarum necessitatum Dei Ecclesiam commutari, honoresque, aut divisiones perpeti, quas pro suis CAUSSIS faciendas duxerit Imperator* (1).

XV. Or un tal sistema nella Chiesa tanto più fermo, ed immutabile si reputò; quanto la Chiesa stessa non doveva apparire dalle vicende del Secolo, nell'ordine di polizia mossa o turbata. Quindi è, che inviolabili mai sempre reputati furono i confini delle particolari Chiese, i quali ebbero nella originaria loro divisione; e lo stato loro una volta stabilito, non senza gravissima cognizione di causa, da' Generali Concilj, e da' Principi si è alcuna volta cambiato. Eccoci più da vicino alla nostra Acerenza, la quale fin da Costantino il Grande divenuta Capo nel governo Ecclesiastico di tutta la regione Acheruntina; fu quella sola, come si è di sopra osservato, che nella famosa divisione del Principato Beneventano, dovendo ricevere cambiamento nella polizia Civile, la ritenne immutabilmente nel governo Ecclesiastico.

Pre-

(1) *Appres. Grazian. cap.* 1. *dist.* X. Vedi le Nov. di Giust. 28. 29. e 31., ove si leggono le seguenti espressioni *nil citra Sacerdotium illarum immutando:* ed in quell' altra guisa *rebus quoad Sacerdotium, & jus Metropoliticum in pristina forma manentibus*: perchè scrisse Cujacio nella Novel. 31. *innovatio, quæ fit in Magistratibus, vel provinciis* NON COMPREHENDIT *Ecclesias.* Vedi *Feuret de l'Abus liv.* 11. *cap.* 11., e Pietro de Marca *lib.* 11. *cap.* VIII. *de Concor. Sacerd. & Imper.*

Digitized by Google

12

XVI. Premeſſe adunque queſte prime nozioni; ci richiama appunto l'argomento propoſto ai confini Dioceſani. Eccogli appunto, quali nella metà dell' XI. ſecolo ſi deſcriſſero da un Papa. Aleſsandro II. nell'anno 1067. di noſtra Salute; confermando ad Arnaldo, allor Arciveſcovo di Acerenza, la dignità, conferita al ſuo Predeceſſore, di *Arciveſcovo*; numera tutte le particolari Chieſe, o ſieno Parrocchie, le quali erano a quella Chieſa ſubordinate, con le ſeguenti parole, relative alla Chieſa Acheruntina, di cui ſi tratta: *Igitur quia poſtulaſtis à nobis quatenus concederemus, confirmaremus tibi Archiepiſcopatum prædictæ Acheruntinæ Eccleſiæ cum omnibus Parochiis ſuis Civitatibus quinque, videlicet Venuſio, Montemilone, Potentia, Tulba, Tricarico, Montepeloſo, Gravina, Matera, Olbano, Turri, Turſio, Latiniano, Sancto Quiriaco, Virolo, cum Caſtellis, & Villis, Monaſteriis, ac Plebibus tam Græcis, quam Latinis, exceptis iis, quæ ad dominatum noſtrum jure nobis retinemus, petitioni tuæ libenter annuimus Montem Urrani quoque, & Armentum, quæ largitione fidelium in dominium Sanctæ Acheruntinæ Eccleſiæ recenter tranſierunt, tibi, tuiſque ſucceſſoribus concedimus, & confirmamus. Pallium autem . . . . . ſicut conceſſum eſt Anteceſſoribus tuis, concedimus.* Convien riflettere ſopra i diviſati luoghi; perchè ſi comprenda, fin dove nel 1067. eſtendeaſi la giuridizione della Chieſa Acheruntina (1).

1067 Eſtenſione della Provincia Acheruntina.

3

XVII. Facendoſi centro la Città d' Acerenza; ne ſeguita, che la Città di Venoſa ſia ſituata dalla parte di Settentrione; le Città poi, e i Paeſi, Potenza, Tolve, Sanquirico, Tricarico, Oggiano, Turſi, e Torre di Mare

E ſuoi confini,

 ſieno

(1) *Ughell. tom. 7. pag. 37.* e nel Sommario ſtampato in Roma, eſaminato a provato in Rota *auditis partibus*, e prodotto in Cam Reale *fol. 268.*

Digitized by Google

sieno dalla parte di Mezzogiorno; Montepeloso, Gravina, e Matera all'Oriente; e finalmente l'antica Latiniano faccia fronte dalla parte di Occidente. Quanto sia vasto il territorio compreso da' narrati luoghi, quantunque la bolla non faccia menzione degli altri più piccoli, i quali generalmente si contengono in quelle parole: *Cum Castellis, & Villis, Monasteriis, ac Plebibus;* non è però ignoto a coloro, i quali per poco sieno versati nella cognizione delle nostre regioni: di maniera che si può ben dire, che tutto il territorio Acheruntino, in ragion di *Ecclesiastica* polizia, comprenda assai più di una delle più vaste provincie del Regno, qual oggi è diviso. E certamente la *Ecclesiastica* Provincia Acheruntina comprendea nell'XI secolo, siccome pur oggi comprende, non solo tutt'i principali luoghi, e le Città co' loro distretti, i quali sono racchiusi in quasi tutta la *Civile* Provincia, oggi detta *Basilicata*; ma eziandio occupa parte delle provincie di Otranto, e della Citeriore Calabria. Sicchè da Oriente ad Occidente i confini si estendono da Latiniano fin a Matera, ovvero più in là delle Terre di Laterza, e Genosa, che ne formano l'ultimo termine, che divide la Diocesi Acheruntina da quella di Castellaneta, e di Taranto; e da Settentrione a Mezzogiorno ne fanno gli estremi confini Venosa, e Torre di Mare, così detta, perchè situata nel lido del Golfo di Taranto.

empre uniformi. XVIII. Le quali cose così essendo; si può ravvisare assai chiaramente, come nella famosa divisione del Principato Beneventano, quantunque nella metà del IX secolo fosse nella *Civil* polizia diviso tutto il Gastaldato Acheruntino, di cui parte restò incorporata a quel Principato: pur nondimeno in virtù dell'espresso patto, nella celebrata divisione compreso, la forma della polizia *Ecclesiasti-*

Digitized by Google

ſiaſtica non ſi volle punto turbata: e dalla metà del IX ſecolo fino alla metà dell' XI in tale ſtato perdurando, ſi oſſervano nella menzionata Bolla di Aleſſandro tutt' i luoghi, e le Città deſcritte, le quali ſe nella *Civil* polizia ebbero varia fortuna, perchè altre al Principe di Benevento, altre a' Principi di Salerno furono ſoggette; ciò non oſtante ſi conſervarono nell' ordine Gerarchico ſubordinate, come mai ſempre furono, alla ſola ed antica Cattedra Acheruntina. Adunque convien conchiudere, che tutto il vaſto territorio Acheruntino ſe fu, per le vicende dello Stato, diviſo da' Principi; in ordine alla forma di Eccleſiaſtica Provincia, non fu, ſiccome non è ſtato mai in appreſſo, ſeparato e diviſo.

Matera Terra Dioceſana di Acerenza:

XIX. Dalle coſe finora eſpoſte ſi è rilevato, che la Città di Matera con le altre, in ordine alla Eccleſiaſtica polizia, era, com' è, compreſa nella Provincia Acheruntina; e che quella alla Cattedral Chieſa di Acerenza, come a ſua Madre, abbia preſtato mai ſempre il dovuto oſſequio ed onore. Sono pur troppo chiari gli antichi monumenti, i quali dimoſtrano, che fino al XIII ſecolo ſia ſtata mai ſempre conſiderata la Città di Matera, non che nella Provincia Acheruntina compreſa, ma come Terra Dioceſana, ed a guiſa di tutte le altre non Veſcovili, alla Cattedra d'Acerenza unicamente ſuggetta. Ma chi non dovrà deridere i vaneggiamenti de' Materani, i quali, ricevendo alcun luſtro ne' tempi a noi più vicini, abbian preteſo per lo innanzi radicarne le prerogative nella età più vetuſta della Chieſa, per contendere la ſignoria el dominio alla ſteſſa Chieſa Acheruntina, la quale, come accennammo, fu mai ſempre, ed è ſignora, e l'unica e ſola Metropoli di una delle più vaſte provincie Eccleſiaſtiche, che vi ſieno nel Regno?

XX. Per ſerbare un qualche ordine alle coſe, che ſarem

Digitized by Google

i dimostra cogli tichi monumen-

per dire; prima di passar oltre, non sarà fuor di luogo il riflettere alcun'altra cosa sulle passate pretensioni de' Materani; affinchè restino vie più convinti de' loro vaneggiamenti; e perchè restino una volta disingannati delle preterite non mai godute prerogative; e si chiamino soltanto contenti di quella sorte, che recò loro l'età più recente; e si contengano finalmente tra' limiti, da ambedue le Potestà assai volte prescritti.

XXI. Primieramente convien loro ricordare, che non prima del 1203 possano essi situar l'epoca, d' essere stata quella lor Terra decorata del solo onorifico titolo di Cattedrale: la qual cosa, come, ed in quali circostanze adivenne, si farà palese a suo luogo. Egli è certa cosa ed indubitata, che dal III secolo della Chiesa fino all' epoca divisata, s' incontrano bensì *Vescovi*, ed *Arcivescovi* di Acerenza; s' incontra, che la Terra di Matera sia compresa nel territorio, e nella *giuridizione* Acheruntina, come apparisce dalla bolla di Alessandro II; abbiamo anche la serie de' soli Vescovi, ed Arcivescovi Acheruntini: ma non v' è monumento, a cui si dovesse prestar fede, che favorisse il disegno de' Materani. Noi all' incontro nel tempo medesimo, che risponderemo ad alcune ideali supposizioni de' Materani; dimostreremo, che Matera nel corso di quella età, di cui si ragiona, non fu mai fornita di Cattedra Vescovile; ma fu mai sempre compresa nella Diocesi di Acerenza, e fu mai sempre considerata, come una semplice Terra *Diocesana*.

XXII. Se si è da noi proposto, che fin al principio del XIII secolo non vi fu mai Cattedra in Matera; e che non v' abbia nel corso di quella infelice età alcun monumento, a cui si dovesse prestar fede; non senza avvedutezza fu detto, quantunque i Materani avessero recati a lor fa-

Digitized by Google

favore alcuni vani, e mal inteſi argomenti, tratti da' più vani fondamenti. Certamente lepidiſſimo è quello, che traſſero da' due Concilj Romani, il primo celebrato nel 731; e l'altro nel 988 ove nella ſottoſcrizione di que' Concilj s' incontrano due Veſcovi *Maturani*, che interpetrarono per *Materani*: e così quell'antica Chieſa di *Marturano*, poſta nella Calabria, a lor talento trasferirono a Matera. Doveano pur eſſi avvertire, che i Veſcovi di *Maturano* ſi dicono appunto *Epiſcopi Matburienſes*, *Maturani*, e *Marthurani*: ſicchè i *Veſcovi* ſottoſcritti a que' Concilj, ſono appunto della Chieſa di *Marturano*, e non di *Matera*.

XXIII. Ma gli oſtinati Materani, conciosſiachè non trovarono nella ſerie di tanti ſecoli altri monumenti, quaſi ribellatiſi al Patriarca Romano, ſi rivolſero a Coſtantinopoli, per trarne in tempo di Sciſma alcun vantaggio: e ſi avviſarono, che Policeuto, Patriarca Coſtantinopoletano, aveſſe comandato al Veſcovo di Otranto, di conſagrare tra' Veſcovi quello di Acerenza, ed anche quello di Matera: nè ſi avvidero, che un sì fatto vaneggiamento era fondato insù di una ſemplice *enunciativa* d' un preteſo privilegio di quel Patriarca, già non *genuino* e ſoſpetto di falſità, il qual eſſendo anche vero, nulla avrebbe giovato al diſegno de' Materani, per non eſſere legittimo e *canonico*, nè da alcun altro monumento di quella età confermato, o riconoſciuto come tale dalla Chieſa Romana.

XXIV. Dileguati adunque sì fatti vaneggiamenti con ſodiſſime ragioni, e con invincibili dimoſtrazioni, nella lunga lite agitata in Roma, onde furon convinti delle loro ſtravaganze; e ſi miſe in chiaro, qual ſi fu il vero ſtato originario della Chieſa Metropolitana di Acerenza, e quello della ſuddita Chieſa di Matera: di che più a- Segue lo ſteſſo argomento.

vanti,

vanti, secondo l'opportunità, dovremo altra cosa accennare: stimiam ora non che utile, ma necessario brevemente esporre, qual si fu il corso delle vicende, ch'ebbe la Chiesa Acheruntina, dappoichè fu decorata dell' Arcivescovale dignità, o sia dalla metà dell'XI secolo in avanti.

Vicende della Chiesa Acheruntina dall' XI. secolo in avanti.

XXV. S'è di sopra dimostrato, quanto era vasto il Gastaldato Acheruntino, e quali primarie Città, e minori villaggi comprendea: di maniera che, nella famosa divisione del Principato Beneventano, la Chiesa di Acerenza, come madre riputata delle inferiori Chiese delle altre Città, e degli altri Villaggi del Gastaldato, ritenne, in ordine di *Gerarchia*, il suo Primato. Si dee qui aggiugnere, che dopo una tal divisione, siccome intrapresero i Greci nel IX, e X. secolo sopra il territorio Acheruntino, o sia sopra parte del Gastaldato, che chiameremo *Ecclesiastico*; e quivi fecero alcune conquiste sopra de' Longobardi di Benevento, e di Salerno: così nell' XI secolo, discacciati i Greci da que' luoghi dalla bellicosa Gente de' Normanni; e nella celebre divisione delle conquistate Città, fatta in Melfi nel 1043, toccata in sorte la Città di Acerenza ad Asclitino; e ritornati tutt' i luoghi alla piena, e libera subordinazione della Chiesa Romana: ne avvenne in quelle circostanze, che i Sommi Pontefici stimassero assai bene di conservare gli antichi originarj diritti della Chiesa di Acerenza, ove, come si è avanti veduto, Alessandro II. le volle confermare i diritti non che Diocesani, ma Metropolitici sopra le descritte Terre, e Città, componenti non meno la Diocesi, che tutta la Ecclesiastica Provincia Acheruntina.

XXVI. Dalla rapportata Bolla dimostrasi, componersi la Provincia Ecclesiastica di Acerenza da cinque minori Diocesi,

Digitized by Google

cesi, o sieno da *cinque Vescovadi* suffraganei, i quali erano a que' tempi, e sono pur oggi que' di *Venosa*, di *Potenza*, di *Tursi*, di *Tricarico*, e di *Gravina*: perciocchè designandosi in quella bolla cinque Città confusamente cogli altri luoghi; ne seguita, che vi si compresero non meno le Terre della particolar Diocesi Acheruntina, che le cinque Città *residenziali* delle cinque Cattedre suffraganee, le quali sono le sopraccennate. E per mostrarsi, che colle cinque Città vi dovessero concorrere i respettivi distretti delle cinque minori Diocesi suffraganee, si dichiarò con le seguenti parole della riferita bolla: *Cum omnibus Parochiis suis Civitatibus quinque, videlicet &c.*: dappoicchè egli è ben noto, che a que' tempi il vocabolo *Parochia* si confondea bene spesso con quello di *Diœcesis*; siccome apparisce in tutti gli antichi monumenti (1). 4

XXVII. Tranne le sopraddette cinque Parrocchie, o sieno Diocesi, e le divisate cinque Città Vescovili; tutti gli altri Paesi, dicui nominatamente si fa menzione nella bolla, non si dee dubitare, che sieno nella particolar Diocesi d'Acerenza compresi, considerata quella Chiesa non come Metropoli, ma come Cattedrale. Ed in vero quanti luoghi in quella, oltre le cinque Città Vescovali si veggono denominati indistintamente tra le sopraddette cinque Città Vescovile, come sono le terre di Montemilone, Tolve, Matera, Oggiano, Torre di Mare, Latiniano, Sanquirico, Virolo, ed altri Villaggi; tutti non fanno alcuna parte delle cinque Diocesi suffraganee, ma sono, come s'è detto, nell'Acheruntina particolarmente compresi.

XXVIII. Alessandro II. non distinse nella sua bolla le Diocesi suffraganee da que' luoghi, che si contengono immediata-

(1) Vedi *Du-Cange V. Parochia*, e *V. Diœcesis*.

Digitized by Google

diatamente nella Diocesi di Acerenza, ma gli confuse in maniera, che ancora trassero da ciò un infelice argomento i Materani, ove pensarono essere Matera, qual Città in quella bolla denominata: la qual cosa se potesse stare; ne seguirebbe, che non più dovessero esser cinque le divisate Città Vescovili, ma quante ne contiene quell' indistinto numero di paesi, nella bolla descritto: e ne seguirebbe anche, che le Terre di Montemilone, Tolve, Oggiano, Torre di Mare, Sanquirico, e le altre non meno fossero state Città Vescovili di quel che pretese Matera. Ciò non ostante, trentanove anni dopo la mentovata bolla di Alessandro II., se ne vide data fuori un'altra di Pasquale II. Sommo Pontefice, che confermava le antecedenti, e nella quale con una maravigliosa distinzione si disegnarono le *sole cinque Città*, le respettive cinque Diocesi soffraganee, sopra delle quali la Chiesa d'Acerenza usava il diritto Metropolitico; mostrandosi perciò con assai maggior evidenza, che tutti gli altri luoghi nell'antecedente bolla descritti, componevano non già la Provincia, ma la PARTICOLARE Diocesi Acheruntina: ecco le parole di questa bolla: *Sanctam Acheruntinam Ecclesiam præsentis decreti auctoritate munimus, tibi, tuisque Successoribus confirmantes, quæcumque ad ipsam Metropolitano jure præteritis temporibus, pertinuisse noscuntur, videlicet VENUSIUM, GRAVINAM, TRICARICUM, TURSUM, POTENTIAM; ut tu, tuique legitimi Successores POTESTATEM habeatis canonice, & decretabiliter in EIS Episcopos ordinandi &c., & quæcumque Oppida, Villæ, & Ecclesiæ Parochiales JURE ab eadem Ecclesia POSSIDENTUR &c., FIRMA tibi, tuisque Successoribus, ac illibata permaneant.*

Conferma della bolla di Alessandro II.

XXIX. Questa bolla fu confermata dal Sommo Pontefice Eugenio III.: ed egli usò delle stessissime parole da noi rap-

Digitized by Google

rapportate nella bolla di Paſquale ſecondo. Aleſſandro III. nel 1178 fece un'altra conferma; e nella ſua bolla ſi ripetono le parole medeſime da noi traſcritte. Ed Innocenzo III. nel 1201 fece lo ſteſſo, come ſi legge in una ſua bolla, ſegnata in Anagni nel quarto anno del ſuo Pontificato (1). In tutte le ſopraccennate bolle, in trattandoſi appunto de' diritti Metropolitici ſopra le cinque Chieſe ſuffraganee, ſi numerano le ſeguenti, *Venoſa*, *Gravina*, *Tricarico*, *Turſi*, *e Potenza*: ed in quelle ſi afferma e dichiara, che ne' tempi preteriti, un tal diritto Metropolitico era mai ſempre ſpettato alla Chieſa Acheruntina, con quelle parole: *Tibi, tuiſque Succeſſoribus confirmamus quæcumque ad ipſam Metropolitano JURE PRÆTERITIS temporibus pertinuiſſe noſcuntur, videlicet Venuſium, Gravinam, Tricaricum, Turſum, Potentiam, ut tu &c.* Or ſe una tal dichiarazione, fatta, e replicata in tante bolle, e da tanti Sommi Pontefici, (i quali fiorirono nel corſo del XII. ſecolo, incominciando da Paſquale II. del 1106., e terminando ad Innocenzo III. del 1201.), manifeſtava l'antico dritto Metropolitico d' Acerenza, ch' ebbe appunto ne' tempi preteriti ſopra cinque Città, e Dioceſi; moſtra evidentemente, che ne' tempi appunto d'Aleſſandro II., il quale fiorì dopo la metà dell' undecimo ſecolo, e poco più di trent' anni prima di Paſquale II., le cinque Parrocchie, e Città Veſcovili, nella bolla dello ſteſſo Pontefice Aleſſandro II. menzionate, erano quelle ſole, le quali quantunque indiſtintamente in quella nominate, colle altre Terre della Dioceſi Acheruntina; furono nondimeno eſpreſſe e dichiarate

(1) Tutte le ſopraccennate bolle ſi rapportano dall'Ughellio *Ital. Sacr. tom.* VII. *pag.* 43. 47. 49. 54., e nel Sommario ſtampato in Roma., e prodotto in Camera Reale *fol.* 208.

Digitized by Google

te nelle bolle ſuſſeguenti, come ſi è di ſopra dimoſtrato.

Matera dall' XI. ſecolo fin al XIII. riputata ſempre come Terra della Diocesi Acheruntina.

XXX. Ecco adunque che fino al 1201. Matera non fu mai riguardata con iſpezial titolo di Città, o Parrocchia; ed in conſeguenza di Chieſa ſuffraganea alla Metropoli Acheruntina. Era ella nell' XI. ſecolo luogo oſcuro del pari ch'erano, e lo ſono tuttavia i piccoli Villaggi di Oggiano, Sanquirico, e Torre di Mare: ella componea con queſti Villaggi, e con altre Terre la particolar Parrocchia, o ſia Dioceſi Acheruntina; e qual ſerva e ſuddita era riputata, inſieme con le altre nella Eccleſiaſtica Gerarchia, alla Cattedral d'Acerenza. Tale ſi fu lo ſtato antico; e tale perdurò fino a' principj del XIII. ſecolo, ſiccome con alcuni altri monumenti dimoſtreremo.

Si dimoſtra con un' Epiſtola d'Innocenzo III. dal 1200.

XXXI. Nella fine del dodecimo ſecolo era Arciveſcovo d' Acerenza Rainaldo, il quale nell' anno 1200 finì di vivere; allora quando Innocenzo III. Sommo Pontefice gli dirizzò una ſua lettera, nella quale gli ſignificò, che la Chieſa di San Pietro di Matera, la quale apparteneva alla Menſa Acheruntina, era ſtata illecitamente infeudata da' predeceſſori Arciveſcovi; e per ſentenza fatta con autorità Appoſtolica fu reſtituita alla Menſa Acheruntina: il che ſi ravviſa da una lettera Decretale d'Innocenzo, di cui eccone le parole: *Acheruntino Archiepiſcopo &c. Ad audientiam Apoſtolatus noſtri pervenit, quod cum Eccleſia SANCTI PETRI DE MATERA, quæ ad Menſam dignoſcitur Acheruntinæ Eccleſiæ PERTINERE, a bon. mem. R., e P. Acheruntinæ Eccleſiæ Archiepiſcopis, fuiſſet quibuſdam minus licite INFEUDATA, fel. record. P. ejuſdem Eccleſiæ Archiepiſcopus ad venerabilem fratrem noſtrum Potentin. Epiſcopum ſuper hoc commiſſionis litteras a Sede Apoſtolica impetravit, qui perſonaliter ad locum accedens, Eccleſiam ipſam Menſæ Acheruntinæ RESTITUI SENTENTIALITER judicavit. Nos*

igi-

Digitized by Google

igitur sententiam, ipsa sicut RATIONABILITER lata est, nec legitima appellatione suspensa, ratam habentes & firmam, auctoritate Apostolica confirmamus, & præsentis scripti pagina communimus. Nulli ergo &c. Datum Laterani VI. Idus Augusti (1).

XXXII. Il rapportato documento ad evidenza dimostra, che Matera era qual terra Diocesana riputata, e nella particolar Diocesi d'Acerenza compresa: la qual cosa è sì certa ed indubitata, che in un' altra epistola d' Innocenzo III., diretta allo stesso *Arcivescovo Rainaldo*, vie più si conferma la subordinazione de' Materani alla Cattedra Acheruntina, a cui eran tenuti *IN OBSEQUIUM CATHEDRÆ* pagare e contribuire le decime. Si ponga mente a quest' altro monumento, che vale di molto a dimostrare la condizione de' Materani in quella età (2): eccone le parole: *Cum de latere nostro fueris in Archiepiscopum Acheruntinum assumtus; tamen, quam Acheruntinam Ecclesiam specialiter honore disponimus, in his præsertim, quæ JUSTITIAM sapiunt, & continent æquitatem &c. præterea HOMINES DE MATERA, licet decimas integrè non persolvant, eas tamen, quas solvunt, pro motu voluntatis propriæ dividentes, quamdam partem Ecclesiis, quamdam pauperibus, quamdam suis parrinis impendunt &c. & ut HOMINES DE MATERA eas de cætero aliter dividere, vel distribuere non præsumant; sed ipsas Ecclesiis, quibus debent, sine diminutione persolvant; per censuram Ecclesiasticam, appellatione postposita, compellere valeas, liberam tibi concedimus auctoritate Apostolica, facultatem &c. Datum Laterani VI. Idus Augusti.*

E con altra Epistola del medesimo Innocenzo III.

(1) *Ughell. Ital. Sacr. tom.* VII. *pag.* 52. *e* 53., e nel Sommario stampato in Roma, prodotto in Camera Reale *proces. fol.* 108. *a ter.* ed appresso Balut. ep. 164.

(2) *Appres. Balut. epist. Innoc.* III. *tom.* I. *pag.* 443. *ep.* 165.

Digitized by Google

prima volta che vide in Matera ...tta la Cattedra ...scovile:

XXXIII. L'Arcivescovo *Rainaldo*, a cui sono dirette le menzionate epistole d'Innocenzo III., morì in Acerenza, e fu seppellito nella Cattedral di San Canio nel 1200: di maniera che Ferdinando Ughellio, dopo di aver rapportati alcuni pochi monumenti, che risguardano il Pontificato di costui, conchiude così: *Hæc pauca de Rainaldo, optimo Acheruntino Archiepiscopo habentur; cum vix Archiepiscopali infula decoratus, elatus est ad sepulcrum, & in ipsa DIVI CANIONIS Ecclesia Cathedrali tumultus An.* 1200. (1)

...fu circa il 1203.

XXXIV. A Rainaldo succedette *Andrea*, il quale da Arcidiacono Acheruntino, fu nello stesso anno 1200. eletto Arcivescovo dal Capitolo della Cattedrale di Acerenza, e confermato da Innocenzo III., secondochè afferma lo stesso Ughellio, con le seguenti parole: *Andreas proxime successit Rainaldo ex ACHERUNTINO Archidiacono delectus Archiepiscopus an.* 1200. *a CAPITULO Acheruntino, & ab Innocentio confirmatus* (2). In tempo di questo Arcivescovo videsi la novità, che nella Terra di Matera, fino a quella età mai sempre negletta, si ereffe in *semplice onorificenza* la prima volta la Cattedra Vescovile; ma colla condizione, che non doveffe essere disgiunta dalla Chiesa di Acerenza, sua Madre, come più avanti diremo.

XXXV. Frattanto conviene riflettere, che intorno a que' secoli, di cui trattiamo, e massimamente in tempo d'Innocenzo III., si videro frequenti l'erezioni di nuove Cattedrali, in cui si mostrarono più che facili i Sommi Pontefici, la cui assoluta autorità, principalmente in Italia, era al più sublime grado pervenuta. E tal era l'arbitrio della potestà Pontificia, che si volle fondare nel fa-

(1) *Ughell. Ital. Sacr. tom.* VII. *pag.* 53.

(2) *Ughell. Italia Sac. tom.* VII. *pag.* 53.

Digitized by Google

famoso Canone *omnes Basilicæ*: ed avveniva bene spesso alcun cambiamento in ordine di Gerarchia, senza attenderne l'altrui pregiudizio. La Città di Acerenza dovea certamente temere in quelle circostanze di alcun pregiudizio: ma come una semplice onorifica nota di Cattedrale subordinata, si permise e si concedette a Matera; si credea per avventura minore il pregiudizio, di quel che poi ne' posteriori tempi la petulanza de' Materani produsse.

XXXVI. Volgeva il sesto anno del Pontificato d'Innocenzo III. Sommo Pontefice, ed il terzo anno dell' Arcivescovo Andrea, allor quando la Terra di Matera, che che ne fosse cagione, fu decorata della semplice onorifica nota di Cattedra: di che si produce una bolla Pontificia dell'anno 1203., ove assolutamente si dee fissare l'epoca di una sì fatta onorificenza a pro de'Materani. Le parole della bolla si rapportano dall' Ughellio, e dallo stesso Ughellio chiaramente si espongono. La bolla è diretta ad Andrea Arcivescovo Acheruntino, in tal guisa: *Andreæ Archiepiscopo ACHERUNTINO, ejusque Successoribus, canonice instituendis in perpetuum &c.*: le parole poi della Bolla, secondochè vien rapportata, sono le seguenti: *Fratres Coepiscopos nostros &c. Ad hæc propter evidentem utilitatem, & necessitatem urgentem, de communi fratrum nostrorum consilio, Cathedralem Ecclesiam apud Materam SIC duximus statuendam, ut ea PRIORI CATHEDRÆ UNIATUR, usumque Pallii &c. Datum Prænestæ per manum Joannis VI. Non. Maji an.* 1203. La spozizione della rapportata bolla, che si fa da Ughellio, gioverà trascrivere in una nota (1). Noi all'

(1) *Ughell. tom. 7. Ital. Sacr. pag. 56. Vel ex hoc diplomate* ARGUUNTUR, *qui Materanam Ecclesiam, jamdiu Episcopalem Sedem, in Metropolitanam erectam, & unitam priori Acheruntinæ existimarunt, delusi, ni me deludo, ex eo quod scripserit Innocentius in diplomate:* CATHEDRALEM ECCLESIAM APUD MATERAM SIC DUXIMUS STATUENDAM, UT

all'incontro vi faremo alcune riflessioni, da altri per avventura non ancora fatte.

Motivo di sì fatta elezione.

XXXVII. Primieramente si rifletta, che il Sommo Pontefice Innocenzo III., ove si richiama alla evidente utilità, ed alla necessità urgente di stabilire in Matera una Chiesa Cattedrale, comecchè non manifesti qual mai si fosse la vera cagione, che a ciò fare lo indusse; pur nondimeno si può ben rilevare da un altro monumento dello stesso Sommo Pontefice; ove pochi anni prima manifestò quella gran rivoluzione, che nelle turbolenze del Regno era insorta, nella quale stimò egli di mandar Rainaldo, predecessore di Andrea, a governare la Chiesa Acheruntina. Ed in quella opportunità scrisse una ben lunga lettera a' suffraganei della Chiesa Acheruntina; come si legge presso Baluzio, ed Ughellio, i quali ne rapportano il documento, di cui eccone le parole: *Intelligentes autem necessitatem Ecclesiæ Acheruntinæ, quæ communi cum vicinis Ecclesiis gravatur excidio, & bonæ memoriæ N. quondam Archiepiscopi Acheruntini EXILIUM sola deplorat, redacta in solitudinem, & diminutionem conversa: quæ prius commissos sibi populos tam verbo, quam exemplo minuebat pariter, & monebat; inter ejusdem Regionis Ecclesias INCLITA quodammodo, & præcellens cum non invenisset Consolatorem ex omnibus caris suis, dictum Archiepiscopum,* (ideſt Raynaldum) *... regimini ejus duximus deputandum:* e dopo soggiugne: *Fraternitati vestræ per Apostolica scripta mandamus, atque præcipimus, quatenus ad eum, sicut Patrem, & Pastorem vestrum pium geratis devotionis respectum* (1).

XXXVIII.

UT EA PRIORI CATHEDRAE UNIATUR, *usumque Pallii ec. Sed hic nihil aliud est, nec aliud intelligi potest, quam quod Diœcesana* LEGE *Materæ* ACHERUNTINAE *priori Cathedrali subjecta fuerit, eique tunc primo uniata, & usu Pallii in eâ etiam statutis diebus condecorandus Archiepiscopus.*

(1) *Ughell. Italia Sac. tom.* VII. *pag.* 51.

Digitized by Google

XXXVIII. Le calamità dunque di quella parte della Diocesi di Acerenza, di cui mostra ragionare Innocenzo, le quali affliſſero per qualche tempo non ſolo que' luoghi, ma lo ſteſſo predeceſſore Arciveſcovo, della cui lontananza ed eſilio non oſcuramente ſi parla; ſi vollero per avventura dinotare dal Sommo Pontefice, ſotto quella general forma: *Ob evidentem utilitatem, & neceſſitatem urgentem*. Ma s' egli foſſe così; ne ſarebbe anzi derivato, che la Cattedra di Acerenza ſi foſſe in altro luogo della Dioceſi più decente, o ſe ſi vuole, anche a Matera trasferita. All' incontro non ſi parla nella bolla Innocenziana, che vuolſi mutare il ſiſtema *Gerarchico*, in danno degli Acheruntini: anzi la Città di Acerenza ſi onora col titolo di CATTEDRA, qual è ſtata mai ſempre; ed in rapporto alla nuova *onorifica* Cattedra Materana ſi chiama PRIOR CATHEDRA, o ſia Cattedra *primaria*; per dimoſtrare appunto, che Matera incominciava ad aver l' onore di Cattedrà *poſteriore*, dalla erezione, che appunto egli ne fece nell' anno 1203.

XXXIX. In oltre nel tempo medeſimo, che Matera ebbe l'*onorificenza* di Cattedrale, perchè era povera, nè avea rendite ſufficienti a mantenere il proprio Veſcovo, in quello ſteſſo atto fu SUBBIETTIVAMENTE unita all' antica e principal Cattedra, come il moſtrano quelle parole: *Cathedralem Eccleſiam apud Materam SIC duximus ſtatuendam, ut ea PRIORI CATHEDRÆ uniatur* (1): vale a dire, che con tal legge, e con tali condizioni fu in Matera ſtabilita la Chieſa Cattedrale, che non altrimenti poteſſe da ſe reggere, che colla dipendenza, che naſce dalla *ſubiettiva unione* alla *CATTEDRA PRINCIPALE*: dimanierachè una tal nuova onorificen-

Non ſe le dà, che la ſemplice onorificenza, reſtando unita, e ſuggetta alla Cattedra Acheruntina.

(1) *Ughell. Ital. Sac. tom.* VII. *pag.* 56., e nel *Som. Roman.*

Digitized by Google

cenza, che acquiſtaſſe la Chieſa di Matera, tanto è lontano, che doveſſe alla principal Cattedra Acheruntina recar pregiudizio, che anzi ritornava a maggior decorazione della ſteſſa principal Cattedra, ove in una ſua terra Dioceſana altra Cattedrale ſi erigeſſe, che rimaner doveſſe all' antica Madre *UBBIDIENTE* e *DIVOTA*.

Vantaggi, che da tal onorificenza ritraſſe Matera;

XL. Qual è dunque il vantaggio, che ne traſſe Matera da una sì fatta onorificenza? quell' appunto, che fu negato alle altre Terre Dioceſane, che ſi poteſſe da quel tempo in poi la ſola Matera tra le altre terre Dioceſane diſtinguere con una tal nota, che l'onorificenza aveſſe nella Eccleſiaſtica polizia di Chieſa Cattedrale; e che nelle ſolenni funzioni Pontificali poteſſe l' Arciveſcovo di Acerenza far uſo in quel luogo del Pallio, in virtù di quella onorificenza, che a lei derivò della *ſubiettiva* unione con la Metropolitana Chieſa Acheruntina.

Queſti furono la ſola onorificenza di Cattedrale, e l'uſo, che in eſſa poteva darſi del Pallio ne' giorni ſolenni.

XLI. Oltre a queſta ſemplice onorificenza, non fu a' Materani accordato altro privilegio dal Sommo Pontefice Innocenzo III., ſiccome dalla traſcritta bolla appariſce: ed ognun ſa, che quante volte vuolſi dare nuova forma a una parte, che dal Tutto ſi diſmembra; convienſi quella con eſpreſſi termini dichiarare: ma quante volte ciò non ſiaſi praticato, ma ſoltanto *fictione juris* ſiaſi fatta per onorificenza, come nel caſo noſtro, una fittizia ſeparazione, per farne nell'atto medeſimo l' union della parte al Tutto, a cui era prima aggregata; in tali circoſtanze altro non acquiſta, che quella ſola e ſemplice onorificenza, ch' eſpreſſamente le foſſe accordata: e perciocchè era ella parte della Chieſa Acheruntina, e della ſteſſa condizione, che le altre inferiori Chieſe Dioceſane; fu perciò dichiarata Chieſa Cattedrale; ma nell'atto ſteſſo, chel Sommo Pontefice moſtrava diſmembrarla

dal

Digitized by Google

dal corpo della Diocesi, nuovamente la riunì; nè le assegnò altro diritto, che la semplice *onorificenza* sopra le altre inferiori Chiese della Diocesi, a cui era prima eguale.

XLII. A dimostrare che non altra prerogativa si aggiunse a Matera, che quella di sopra da noi esposta, chiari monumenti s'incontrano nel corso del XIII. secolo, e de' susseguenti, e massimamente ne' tempi vicini alla bolla Innocenziana. Ed in vero nel 1212., cioè nove anni dopo, che vuolsi eretta in Cattedrale *onorifica* la Chiesa di Matera, per mostrare lo stesso Sommo Pontefice Innocenzo III., che non aveale accordata, che la nuda e semplice onorificenza, e con una tal nota aveala *subiettivamente* unita alla Chiesa Acheruntina; scrisse una sua Decretale all' *Arcivescovo Andrea*, intorno alla conferma, e consegrazione del Vescovo di Anglona suo soffraganeo; nè gli aggiunse altro titolo, che dell' incardinazione alla Chiesa di Acerenza, come nella suddetta Decretale si legge (1). V' è di più: nell' anno 1220., diciassette anni dopo la bolla, di cui parliamo, essendo Arcivescovo di Acerenza lo stesso Andrea, a cui fu la bol-

E ciò si dimostra con documenti del XIII. secolo, tempo vicinissimo alla onorifica sua erezione.

F

(1) Nel *cap. Cum olim X. de Cler. Conjug.* si legge così: *Innocentius* III. *ACHERUNTINO ARCHIEPISCOPO* (1212). *Cum olim ad nostram audientiam pervenisset, quod Canonici Anglonen. F. Cantorem Tricaricen sibi elegerant in pastorem: licet tibi de forma electionis canonicæ, ac idoneitate personæ, in aliis constitisset: movit te tamen, quod cum Pater ejus Græcus fuerit, & juxta ritum Græcorum uxorem duxerit, in Minoribus Ordinibus constitutus; Cantorem ipsum ex uxore legitima in Sacerdotio suscepisset. Nos igitur attendentes quod Orientalis Ecclesia votum continentiæ non admisit; quoniam Orientales in Minoribus Ordinibus contrahunt, & in Superioribus utuntur Matrimonio jam contracto: mandamus, quatenus, nisi præter eo, quod inter Latinos Græci hujusmodi conversantur, regionis consuetudo repugnet, si aliud Canonicum non obsistat, ad confirmationem, & consacrationem ejusdem, sine dubitatione procedas.*

Digitized by Google

bolla diretta; in una conferma, ch' egli unitamente col Capitolo Acheruntino fece all'Abate di San Michele di Monteſcaglioſo, de'beni, che ſi poſſedeano da quel Moniſtero, non ſi fece menzione alcuna di Matera, o del Capitolo Materano; ma ſolamente così nel diploma, come nella ſoſcrizione dell' Arciveſcovo Andrea, e de' Canonici, ſi fa parola dell' *Arciveſcovo Acheruntino*, e degli *Acheruntini Canonici*; ſecondochè ciaſcuno può ravviſare dal documento prodotto in Rota, e rapportato da Ughellio, che nella nota ſi traſcrive (1).

ibbiettiva ſua u-
one, per non a-
re nè titolo, nè
apitolo diſtinto.

XLIII. Sicchè ſe nell'anno 1202 ottenne Matera l'onorificenza di Cattedrale, e fu unita alla principal Cattedra Acheruntina; una tal unione eſſer dee del tutto *ſubiettiva*, ove la nuova Chieſa non forniſſe nuovo DISTINTO TITOLO all'Arciveſcovo, com'è ſtato ſempre mai ſolito praticarſi nelle unioni, le quali ſi dicon *æque principales*: e per conſeguenza, ſe non oſtante l'onorificenza, di cui parliamo, non ſi aggiunſe a Matera alcun titolo, nè vi ſi for-

(1) *Ughell. tom. 7. Ital. Sac. pag. 56.* e nel ſuddetto Sommario: *Andreas ec.* ACHERUNTINÆ *Eccleſiæ Miniſter humilis ec. Dilecto ec. Abb. Sancti Michaelis de Montecaveoſo ec. Succeſſoribus ec. Juſtis petentium ec. Attendentes devotionem ec. quæ monaſterium ec. de Montecaveoſo nobis, & Eccleſiæ noſtræ ec. exhibuit ec. cum exhibuit ec. ſupplicantes, ut ec. quas præfatum Monaſterium ſuum, hactenus in Acheruntina Diœceſi tenuit ec. Paterna ec. Dignaremur confirmare ec. ſicut authentico ec. Arnoldi Archiepiſcopi Acheruntini ec. Prædeceſſoris ec. proſpeximus contineri ec. Tandem tuas, & Fratrum ec. Petitiones admittentes ec. de communi Fratrum noſtrorum conſilio ec. præfato Monaſterio ec. concedimus ec. in quibus propriis duximus exprimenda vocabulis ec. Eccleſiæ Sanctæ Mariæ de Montecaveoſo ec. Eccleſiæ Sanctæ Mariæ de Pomario ec. Eccleſiæ Sancti Nicolai de Ogiano ec. ut autem hæc noſtra ec. fieri fecimus ec. noſtra ec. noſtrorumque Canonicorum ſubſcriptione, & ſigilli munimine roboratum ec. actum ec. Anno* 1220.

Ego Andreas ARCHIEPISCOPUS ACHERUNTINUS.

Ego Damianus Archidiaconus ACHERUNTINUS.

Ego Joannes ec. ACHERUNTINUS Canonicus.

Sequuntur deinde cæteri Canonici Acheruntini ſubſcripti.

Digitized by Google

si formò Capitolo distinto da quello di Acerenza; vie maggiormente si conferma quanto sia stata nella origine sua umile la condizione della subordinata Cattedrale di Matera; mentre non che l'Arcivescovo, ma il solo Capitolo *Acheruntino* riteneva le medesime prerogative, che prima avea sopra Matera, come terra Diocesana. Uno era adunque l'Arcivescovo, incardinato al suo titolo di *Acerenza*, che governava la nuova *inferiore Cattedra Materana*: uno il Capitolo incardinato alla Cattedral di Acerenza, e rappresentante la *RAGIONE DIOCESANA*, anche sopra la nnova onorifica Cattedra di Matera, in cui non vi fu in origine radicata alcuna ragione Capitolare, la quale del tutto universalmente si godea dal solo Capitolo Acheruntino.

XLIV. Da' due rapportati monumenti appariſce chiaramente, qual sia stata la condizione della *Cattedralità* di Matera, la quale come nacque, così rimase *SUBBIETTIVAMENTE* unita ed incorporata alla primaria, all' originaria, ed alla dominante Cattedra Acheruntina: e perciò ben si comprendono quelle parole della bolla Innocenziana: *Cathedralem Eccleſiam apud Materam SIC*, (o sia con tal legge e condizione) *duximus ſtatuendam, ut ea PRIORI CATHEDRAE UNIATUR*; dimanierachè, come si è veduto, la nuova erezione di Cattedra in Matera fu semplicemente onorifica, nè aggiunse nuovo titolo, o nuova *incardinazione* all' Arcivescovo, in virtù delle due Cattedrali unite, essendo stata la seconda *ſubiettivamente* unita ed incorporata alla prima.

XLV. I poveri Materani, contraddicenti sì fatti monumenti, ove nel secolo passato il celebre Ferdinando Ughellio compilava la sua *Italia Sacra*, ed in tempo, che ardeva fierissima la lite in Roma tra gli Acheruntini, ed i Materani; proccurarono con un artificio di fornire l'Opera

Si smentisce un documento apogrifo de' Materani sul preteso titolo distinto.

Digitized by Google

di quel dotto Autore di una pretesa *cartola* di Concessione, che si fece apparire segnata nel 1229., ove leggeasi la seguente sottoscrizione: *Ego Andreas Acheruntinus & Materanus Archiepiscopus*; per dinotare appunto, che a que' tempi vicini alla bolla Innocenziana, la *Cattedralità* di Matera aggiunse il secondo titolo a quell' Arcivescovo Andrea, a cui, come si è di sopra osservato, fu la predetta bolla d' Innocenzo III. dirizzata. Ferdinando Ughellio, il quale ben si avvide della novità, e contraddizione, che derivava dalla nuova *cartola*, rimessagli da' Materani, ai due sopraccennati monumenti del 1112., e del 1220., ne' quali lo stesso *Andrea* fece uso del *solo titolo* di Arcivescovo Acheruntino, nè a quello mai aggiunse l' altro di Materano, volle con fedeltà dimostrare a' posteri, qual conto s'abbia a tenere della sopraccennata carta, ove soggiunse le seguenti notabilissime parole: *Ch' egli* di quel documento de' Materani non vide l'Originale, e nè anche un' autentica copia, ma che così informe gli fu rimesso da D. Francesco de Blasiis, Arciprete di Matera: *AUTOGRAPHUM DOCUMENTI NON VIDI, NEC AUTHENTICUM EXEMPLAR; hanc tamen mihi per suas litteras INSINUAVIT egregius senex V.J.Doctor D.Franciscus de Blasiis, Materanæ Ecclesiæ Archipresbyter* (1).

XLVI. La insinuazione, che procurò di fare questo buon Vecchio, Arciprete di Matera, a Ferdinando Ughellio, non potè impedire, che quell' ottimo Scrittore, (il quale in altro luogo dell' opera sua avea fatta menzione della lite, ch' eravi tra gli Acheruntini, e Materani sul proposto argomento), non si facesse scrupolo di dichiarare, che quella si era un' *informe cortola*, la quale

(1) *Ughell: Italia Sacr. tom.* VII. *pag.* 57.

Digitized by Google

le certamente, lasciò per modestia di soggiugnere, ch' era da' Materani foggiata, appunto in quelle circostanze, che ne ardeva il litigio ne' Tribunali di Roma. Ma siccome la divisata *cartola* viene smentita da se medesima, come sfornita di ogni autenticazione; così quantunque avesse alcuna esteriore apparenza di forma legale; non potrebbe non dichiararsi spuria e sospetta: perciocchè non solo i due sopraccennati monumenti ci confermano in una tale sentenza, ma anche tutti gli altri susseguenti all'apografa carta Materana, che vuolsi segnata nel 1229. Avvegnachè un anno dopo, ovvero nel 1230. in una Decretale di Gregorio IX. si fa menzione di un' accusa fatta di Simonia, e di altri delitti all' Arcivescovo Acheruntino; e nella Decretale non si vede designato coll' altro preteso titolo di Arcivescovo *Materano* (1). Oltre alla rapportata Decretale ve n' ha un' altra dello stesso Sommo Pontefice Gregorio IX., segnata nell' anno 1236. contra lo stesso Arcivescovo Andrea, per li delitti da lui commessi: e nella Decretale suddetta altro titolo non gli si dà, che'l solo d'Arcivescovo *ACHERUNTINO*, e non *Materano* (2).

XLVII. Ecco che, dall' anno 1200., che incominciò l'Arcivescovo Andrea a governare la Chiesa di Acerenza fino al 1236., quando ne fu privato per li suoi delitti; siccome adivenne, che Matera, Terra Diocesana, accrebbe

Semplice onorificenza di Matera, e titolo, che somministrò agli Arcivescovi la sola Chiesa Acheruntina.

(1) Nel *Cap. cum clamor X. de test. Gregor. IX. Cum clamor validus contra ACHERUNTINEN. Episcopum super simonia, & aliis criminibus ascendisset, Melfiten. & Ruben. Episcopis dedimus in mandatis, ut super his diligenter veritatem inquirerent.*

(2) Nel *Cap. In tantum X. de Colluf. deteg.* si legge così: *Gregorius IX. Baren. Archiepiscopo, & Fratri Josepho Monacho Florentino (an. 1236.): In tantum clamor, qui ascendit contra ACHERUNTINUM ARCHIEPISCOPUM invalescit, quod dissimulare ipsum ulterius sine scandalo non valemus, nec sine periculo tolerare.*

Digitized by Google

be di onorificenza per la bolla d' Innocenzo III. dell' anno 1203. ; così pubblici documenti, come sono l' epistole Decretali de' Sommi Pontefici, dimostrano qual si fu la vera originaria condizione del solo grado d' onorificenza della Chiesa di Matera, rimasta in tutti gli altri diritti Diocesani subordinata alla Chiesa Acheruntina sua madre : di maniera che nell' anno 1212. lo stesso Innocenzo III. riconobbe Andrea qual SOLO Arcivescovo Acheruntino, rappresentante l'unico e *SOLO* titolo della Cattedrale di Acerenza: videsi Andrea unitamente col *SOLO* Capitolo Acheruntino nel 1220. confermare all' Abate di Montescaglioso i beni di quel Monistero; sottoscriversi col titolo della sua unica Chiesa *ACHERUNTINA*: videsi Gregorio IX. così nell' anno 1230., come nel 1236. con le sue Decretali riconoscere lo stesso Andrea Arcivescovo *ACHERUNTINO*, e non *Materano* : e tutti sì fatti autentici monumenti smentiscono quella infelice carta, informe, e priva d' ogni legalità (come tale da Ferdinando Ughellio riconosciuta), che nell'anno 1229. si fosse Andrea in quella sottoscritto, come Arcivescovo Acheruntino, e Materano.

due secoli immediati, dopo l'erezione niun Arcivescovo prese il titolo da Matera.

XLVIII Se ci è finora riuscito di dimostrare con sì chiari ed illustri monumenti di quella età, che l' Arcivescovo ritenne il *solo* titolo della Chiesa Acheruntina, e come tale riconosciuto dalla Sede Apostolica, e dallo stesso Sommo Pontefice Innocenzo III.; dopo di aver egli conceduta a Matera l' onorificenza di Cattedrale, ma in maniera subordinata, che niun diritto separato e distinto a lei si acquistasse, e nè anche *l' onorifico titolo*, in pregiudizio della sola e primaria Cattedra Acheruntina: possiamo francamente affermare, che tale si fu l'originario sistema di quella Chiesa, che da quanti monumenti ci avanzano, non con altro titolo fu mai decorato l'Arcive-

sco-

Digitized by Google

scovo, che con quello di *ACHERUNTINO*, senza farsi mai parola del titolo della subordinata Cattedra Materana. Così in un Diploma del 1302. si legge: *Nos Frater Gentilis &c. Administrator Ecclesiæ ACHERUNTINÆ* (1): e così nel secolo XIV. e nel secolo XV., come nell'anno 1408. leggesi: *Nicolaus Archiepiscopus ACHERUNTINUS*. Nè per lo

(1) *Ugel. Ital. Sacr. tom. 7. pag. 66.*, e 67. e nel Summario stampato in Roma, e prodotto in Camera Regale: *Nos Fr. Gentilis &c. administratur Ecclesiæ Acheruntinæ &c. notum facimus &c. quod in* NOSTRÆ *matricis Ecclesiæ Acheruntinæ privilegiis antiquis habeatur, qualiter in die Assumtionis Virginis &c. in cujus reverentiam Ecclesia Matrix &c. est fundata &c. Episcopi suffraganei ipsius Ecclesiæ, nec non inferiores aliæ dignitates ipsam Ecclesiam debeant* VISITARE *&c. quidam vero Archiepiscopus devotus Sancti Canionis commutavit dictam visitationem de die Assumptionis &c. in diem Sancti Canionis &c. dictis suffraganeis, & Prælatis acceptantibus &c.. Nos vero &c. præsentibus Dominis Episcopis suffraganeis Gravinen, Potentinen, Venusinen, Anglonen, & Tricaricen &c., ac de consensu &c. Abbatum nostræ Acheruntinæ Ecclesiæ* SUBJECTORUM *&c.; Nec non Archidiaconi, Capituli nostræ Ecclesiæ Acheruntinæ &c. visitationem prædictam de die Beati Canionis &c. in diem Nativitatis Virginis Mariæ commutamus &c. omnibus prædictis laudantibus. Datum apud Acheruntiam &c. ann. 1302. Pontificatus Bonifacii Papæ VIII. anno ejus nono. Nos Marcus &c. Episcopus Anglonen: Nos Jacobus &c. Episcopus Gravinen. Nos Guido Episcopus Venusinus. Nos Frater Leo Abbas Monasterii de Monte Caveoso. Nos Frater Petrus Abbas Monasterii &c. de Ogiano &c.*

Idem pag. 70., e nello stesso Sommario Romano. *Nicolaus &c. Archiepiscopus* ACHERUNTINUS *dilectis &c. Clericis, Universitati, & hominibus Terræ Latertiæ nostræ Acheruntinæ Diœcesis &c. Nuper pro parte vestra &c. qualiter in erectione fabricæ &c. Ecclesiæ Matricis S. Laurentii &c. Viros idoneos &c. procuratores creare &c. quapropter &c. de fide N. N. &c. ipsos procuratores, quos elegistis &c. auctoritate nostra confirmamus &c. Datum Milionici Acheruntinæ Diœcesis 17. Martii 1408.*

Idem pag. 70., e 71. e nello stesso Sommario Romano. *Nicolaus* ACHERUNTINUS *Archiepiscopus. Magnæ devotionis &c., quæ Nicolaus &c. de Latertia nostræ Acheruntinæ Diœcesis. Ad nos, & nostram Acheruntinam gesta Ecclesiam exhibita, siquidem &c. quamdam Ecclesiam sub vocabulo Sancti Nicolai &c. fundavit & dotavit, quapropter &c., ut dictæ fundationi robur* NOSTRÆ AUCTORITATIS *addere dignaremur; nos igitur præsentium tenore conferimus &c. Datum Milionici nostræ Acheruntinæ Diœcesis &c. 1408.*

Digitized by Google

lo corso di due, e più secoli, da che Matera ottenne l' onorificenza di Cattedrale, s' incontra vestigio, che alcun Arcivescovo di Acerenza, incominciando da *Andrea*, e terminando a *Manfredi*, che fiorì in tempo di Eugenio IV., avesse mai preso il titolo d' Arcivescovo Materano: e nè anche s' incontra vestigio, che alcuno de' Sommi Pontefici, incominciando dallo stesso Innocenzo III., che volle il primo decorare Matera della onorificenza di Cattedrale fino ad Eugenio IV., eletto Pontefice nell'anno 1430., si vedesse mai nel corso di una sì lunga età, che forniste Matera agli Arcivescovi Acheruntini anche il titolo della sua Chiesa; onde mostrasse, che non fosse stata *soggetta*, come in realtà si fu, l'unione, ma che fosse stata in ragione eguale all' Acheruntina Chiesa congiunta.

in quella età
tto in Matera
olo separato.

XLIX. Prima però d'esaminare quel che adivenne in tempo di Eugenio IV., e prima di lasciare le memorie de' secoli precedenti a quel Pontificato; fia utile cosa avvertire, che non ostante la erezione della Chiesa Materana in Cattedrale, fatta, come osservammo, da Innocenzo III. nel 1203., con condizione, ch' ella rimanesse perpetuamente unita alla principal Cattedra Acheruntina; non si eresse in Matera Capitolo separato e distinto da quello di Acerenza, onde *formal Cattedra* si componesse, rappresentante la ragione Diocesana, distinta dalla Diocesi Acheruntina; ma, come in fatti fu, non si accrebbe a Matera altra prerogativa, che l'onorificenza di una mera Cattedra materiale, e *NON FORMALE*, l' unica e sola Cattedra formale rappresentandosi dall' *unico e solo* Capitolo Acheruntino. Ed in fatti ci attestano le antiche memorie, prima che avessero luogo le riservè Apostoliche, ch' era libera al Capitolo la elezione de' proprj Vescovi; trovasi, che il solo Capitolo Acheruntino,

resi-

Digitized by Google

reſidente in Acerenza, ed incardinato appunto a quella Cattedrale, aveſſe *eletto*, *o poſtulato* l' Arciveſcovo, in eſcluſione perpetua di alcun Materano.

L. La qual coſa maravigliosamente dimoſtra quel che ſi è aſſai volte da noi affermato, non eſſer altro la condizione della *Cattedralità* di Matera, che meramente onorifica; e che l'unione di quella, fatta nell' atto della erezione, alla principal Cattedra Acheruntina, ſia di *ſuggezione*, e non d' uguaglianza: di maniera che la Cattedral di Acerenza riteneſſe ſopra la Chieſa di Matera tutta l'antica, ed originaria giuriſdizione Dioceſana; e che il ſolo Capitolo reſidente in Acerenza componeſſe il Clero *EMINENTE* di tutta la Dioceſi, e come tale *ſede vacante* ne ſuppliſſe le veci. Ed in fatti abbiamo de' monumenti, ch' eſiſtono nell' archivio del Vaticano, che così nel 1277. fu dal ſolo Capitolo Acheruntino *ELETTO* Pietro di Archia, confermato da Niccola III. Sommo Pontefice (1), come fu nell' anno 1308. *POSTULATO* dal ſolo Capitolo Acheruntino Roberto, e confermato da Clemente V. Sommo Pontefice (2). Che ſe poi eſercitavaſi dal ſolo Capitolo d' Acerenza la facoltà di eleggere, e *poſtulare* l'Arciveſcovo ſucceſſore; egli è indubitato argomento, che tutti gli altri inferiori rami della giuriſdizione Capitolare così ſopra Matera, come ſopra la rimanente Dioceſi, ſi eſercitaſſero dal ſolo Capitolo Acheruntino.

Il ſolo Capitolo Acheruntino eſercitò tutta la giuridizione Capitolare.

LI. Le quali coſe così eſſendo; è tempo oramai di accennare alcuna coſa ſu di quel che adivenne nel Pontificato di Eugenio IV., eſſendo Arciveſcovo d'Acerenza Manfredi, nelle famoſe conteſe della ſucceſſione di queſto Regno, tra Al-

L'Arciveſcovo Manfredi odiato: i Materani con queſta occaſione intrudono un Veſcovo nella loro Chieſa.

(1) *Ugll. Ital. Sac. Tom. VII. pag.* 65.

(2) *Ugll. Ital. Sac. Tom. VII. pag.* 68.

Digitized by Google

Alfonso d'Aragona, e Renato di Angiò. Dappoichè Manfredi prese il partito di Renato, e' fu assai malveduto da Alfonso; di maniera che fu in pericolo d'aver l'esilio dal Regno. In tali circostanze Giovanni Antonio Ursino, Principe di Taranto, e Conte di Matera, tra le gravi molestie, che recò all'odiato Arcivescovo, una sì fu quella, che coll'ajuto e patrocinio suo si ribellarono i Materani dal proprio Pastore; e un tale Masio, Frate Francescano, elessero Vescovo, ed intrusero nella Chiesa di Matera.

1439 è cacciata l'Intruso con bolla di Eugenio IV.

LII. Un attentato sì grave come a notizia pervenne di Eugenio IV. Sommo Pontefice, commise al Vescovo di Tricarico, che avesse cacciato via l'Intruso da quella Chiesa, e tutte le novità annullasse: sono degne di memoria le parole della bolla di Eugenio, segnate in Firenze nell'anno 1439., dalla quale tutte le cose da noi di sopra rapportate mirabilmente si confermano: *Pastoralis officii &c. Referente Manfredo, Archiepiscopo Acheruntino, ad audientiam nostram pervenit, quod nonnulli tam Laici, quam Clerici de Terra Materæ SUAE Diœcesis, propria temerirate Ecclesiæ Acheruntinæ in spiritualibus, ad quam ipsi tenentur OBEDIENTIAM, subtrahentes, ut Terram ipsam in CIVITATEM erigere possent, quendam Masium Ordinis Fratrum Minorum, in dicta Terra in Episcopum, immo Idolum elegerunt, quin potius profanarunt; & eidem Terræ Materæ quatuor alia Castra de DIOECESI ACHERUNTINA pro EJUS DIOECESI adjungentes, in contemptum Sedis Apostolicæ ec. Igitur committimus, ut singula omnia irrita & inania ..... ad pristinum reducas. Datum Florentiæ* 1439. (1)

LIII. Dalle trascritte parole fra le altre cose evidentemente

(1) *Ugell. Ital. Sac. tom. 7. pag. 72.* e nel citato Sommario Romano *pag. 211.*

Digitized by Google

te si scorge, che Matera era appunto Terra Diocesana, e ch'ella si era terra, e non Città, siccome il mostrano quelle parole: *Nonnulli tam Laici, quam Clerici de Terra Materæ suæ Diœcesis*, (o sia della Diocesi dell'Arcivescovo Acheruntino, a cui quel *suæ Diœcesis* si riporta): e quelle altre: *ut Terram ipsam in CIVITATEM erigere possent*; per dimostrarsi appunto, ch' ella si era una terra Diocesana, e non Città *RESIDENZIALE VESCOVILE*, tranne quella sola onorifica nota d'una mera Cattedra *MATERIALE*, come si volle decorare da Innocenzo III? e finalmente quelle altre parole: *Eidem Terræ Materæ QUATUOR ALIA CASTRA de Diœcesi Acheruntina pro EJUS DIOECESI adjungentes, in contemptum Sedis Apostolicæ*, dinotano ad evidenza, non solo che Matera pretese erigersi la prima volta a Cattedra *FORMALE*, e così sottrarsi dall' ubbidienza dell' unica formal Cattedra Acheruntina; ma che anche la prima volta pretese usurparsi quattro luoghi della Diocesi d'Acerenza, per formare colla terra Materana un' altra nuova e distinta Diocesi dall' Acheruntina: ed un tal disegno fu fatto per que' luoghi appunto, che nella Temporalità erano sottoposti alla giuridizione del potentissimo Principe di Taranto. Si dolse con ragione il Sommo Pontefice, chel sottrarsi così la Terra di Matera, come i quattro luoghi dalla giuridizione della Chiesa Acheruntina *in Spiritualibus*, erasi fatto *in contemptum Sedis Apostolicæ*, a cui, secondo la Disciplina Ecclesiastica, s'appartiene unire, o dividere le Diocesi per ciocchè riguarda la cura *PASTORALE*, el Sagro Ministero.

Dalla quale vie più si dimostra, che Matera in quella età era ancora terra Diocesana colla sola onorificenza di Cattedrale.

LIV. Dappoichè in quell'anno 1439., di cui trattiamo, si provvide dal Sommo Pontefice all'accaduto disordine; fia da maravigliare, come adivenne, che nell'anno seguente 1440. lo stesso Eugenio IV. commise l'amministra-

Si manifesta la cagione, per cui nel 1440 la sola amministrazione di Matera fu commessa

Digitized by Google

altri, e non all' rciveſcovo Ache- ntino.

ſtrazione della Chieſa Materana a Pietro Veſcovo di Motola: ma quante volte ſi rifletta alle circoſtanze di que' tempi, ſi ſcorgerà, che conveniva ciò fare, come *provviſionalmente* ſi fece, pel pubblico bene della Chieſa: perciocchè eſſendo Manfredi, Arciveſcovo di Acerenza, odiato dal Principe di Taranto; e mal ſofferendo coſtui, che reggeſſe le Chieſe del ſuo Dominio l'odiato Manfredi, ne fece iſtanza al Papa, il quale, per evitare i diſordini, che ne ſarebbero derivati, ſtimò non già dividere, o dismembrare la Terra di Matera, ed alcuni altri luoghi dall' unica Dioceſi Acheruntina; ma ſoltanto permettere, in grazia del Principe di Taranto, che il Veſcovo di Motola, il qual era Vicario Generale del Cardinale Urſino, Arciveſcovo di Taranto, e ſommamente grato ed accetto al ſuddetto Principe, amminiſtraſſe le Chieſe delle Terre ſottopoſte alla Contea di Matera, quantunque foſſero della Dioceſi Acheruntina (1).

i nuovo nel 1444 orna Matera ad eſ- re governata dall' rciveſcovo Ache- ntino.

LV. Ma non potendo il ſolo Veſcovo di Motola governare tanti luoghi, coſtituì nella Chieſa di Matera, per amminiſtratore quel Fra Maſio, ch' era Confeſſore del Principe Urſini, e che nell' anno antecedente ſi era intruſo nella Chieſa Materana. Non più di quattro anni ebbe luogo una sì fatta novità; perciocchè ſi vide nel 1444., appena morto Manfredi, il qual era il ſuggetto malveduto agli Urſini, che lo ſteſſo Sommo Pontefice Eugenio: *Eodem die, eodemque anno*, al dir dell' Ughellio, *Manfredo ſucceſſorem dedit Marinum; iterumq. PERPETUA UNIONE Acheruntinam, Materanamque Eccleſiam conjunxit, & Maſio Materanæ Eccleſiæ ADMINISTRATIONEM ADEMIT*. Da ciò ſi raccoglie, che fu ſoltanto *provviſionale* la *deputazione* dell' Amminiſtra-

(1) *Ughel. Ital. Sac. tom. 7. pag. 73. e 74.*

Digitized by Google

ſtratore de' luoghi della Contea di Matera, durante la vita dell' odiato Manfredi. Ed in vero chiaramente il dimoſtra lo ſteſſo Sommo Pontefice nella ſua bolla, ove nel tempo medeſimo, che trasferì Marino dalla Chieſa di Fondi a quella d'Acerenza, rivocò apertamente l'amminiſtrazione a Maſio, colle ſeguenti parole: *Cumque nos alias dilectum filium Maſium de Hydrunto Ordinis Minorum, Adminiſtratorem Eccleſiæ Materanen. per alias noſtras litteras duxerimus deputandum; nos certis ſuadentibus rationibus DEPUTATIONEM IPSAM REVOCAMUS. Datum Romæ apud Sanctum Petrum An. Incarnationis* 1444. *pridie Non. Septemb. Pontificatus noſtri. anno XIV.* (1)

LVI. Ecco adunque la cagione, onde *provviſionalmente* ſi vide la Contea di Matera per lo corſo di quattro anni darſi nella Eccleſiaſtica Polizia in amminiſtrazione ad altri, come abbiamo veduto; e ſi vide la prima volta per uno ſpazio sì breve ſepararſi *provviſionalmente*, come ſi è detto, dalla principal Chieſa Cattedrale. Queſto avvenimento altro vantaggio non recò a' Materani, ſe non che la denominazione della lor Chieſa, la quale, come ſi è dimoſtrato, per lunga ſerie di anni non preſtò mai nè nome, nè titolo agli Arciveſcovi Acheruntini. Un tal vantaggio loro pervenne non già per alcun autentico atto di *conceſſione*, o *privilegio*, ma per una certa neceſſaria diſtinzione di voci, di cui ſi dovè far uſo nella bolla Eugeniana: perciocchè avendo determina-

Neceſſità, per la quale convenne denominarſi l' Arciveſcovo Acheruntino, anche Materano.

(1) *Ughell. tom. 7. pag. 97.*, e nel medeſimo Sommario *fol.* 212. Ecco le parole di Ughellio. *Viſum tamen eſt Eugenio in* GRATIAM *Joannis Antonii Urſini, loci Comitis, cui* INVISUS *erat Manfredus, Materanam Eccleſiam ab Acheruntina ex Apoſtolico beneplacito divellere, eidemque non proprium Paſtorem, ſed* ADMINISTRATOREM *dare, qui eam Eccleſiam, terraſque omnes tunc Comitatui obnoxias, Acheruntinæ tamen Diœceſis, tranquilitati bene regeret; ex pluribus unum delegit Eugenius Petrum Motulanum Epiſcopum, virum impigrum, & Urſino* GRATUM.

minato il Pontefice, che per la morte di Manfredi non avesse più luogo l'amministrazione di Masio su la Contea Materana; e conferendo nel tempo medesimo la Chiesa d'Acerenza a *Marino*; fu di bisogno, che si facesse menzione di Matera, la quale, tolto di mezzo il *provvisionale* impedimento, venne col fatto ad incorporarsi, come v'era per legge Diocesana, alla unica formal Cattedra Acheruntina: e perciò truovasi denominato nella bolla di Eugenio la prima volta *Archiepiscopus Acheruntinus & MATERANENSIS*.

cambia una tal ominazione; ed he per un puro idente si dà agli ivescovi il titoli Vescovi Maani.

LVII. Questa denominazione, la quale la prima volta s'accrebbe a' Materani per un puro accidente, fu cagione d'essere divenuti con processo di tempo intraprenditori, come a suo luogo diremo. Frattanto si ponga mente alle cose, che ne seguirono. Morto l'Arcivescovo *Marino*, il qual erasi il primo denominato *Archiepiscopus Acheruntinus, & MATERANENSIS*; fu da Sisto IV. Sommo Pontefice conferita la Chiesa di Acerenza ad Errico Lunguardo nel 1471.: e siccome suole adivenire, che nella spedizione delle bolle esempio si trae dall'immediato Predecessore, il qual essendo stato la prima volta, come si è detto, denominato *Archiepiscopus Acheruntinus, & MATERANENSIS*; così senz'attendere alcun esame delle preterite cose nella bolla, ch'egli fece ad Errico, suppose, chel predecessore Marino fosse stato Arcivescovo Acheruntino, e Vescovo Materano: e come tale anche dinominò il successore Errico, con quelle parole: *Venerabilem Fratrem Henricum per obitum Marini Archiepiscopi ACHERUNTINI, & EPISCOPI MATERANI in Archiepiscopum Acheruntinum, & Episcopum Materanum præficimus* (1). Ecco la prima volta vedersi Matera

(1) *Idem Ugell. pag.* 83. e. nel Sommario Romano *pag.* 213.

Digitized by Google

tera decorata del titolo di Vescovo, che non ebbe mai, dopochè acquistò l'onorificenza di Cattedrale, perchè all'unica e sola Cattedra Acheruntina perpetuamente subordinata e congiunta. Ecco come un puro accidente, senza formal privilegio o concessione, fornì Matera del titolo Vescovile; il qual titolo potè per avventura far comprendere, che vi fosse in Matera una formal Cattedra, rappresentata da un Capitolo, di cui non v' ha memoria, nè vestigio, fin a che il Clero della Contea Materana, per mezzo d'uno Scisma, intrapreſe intrudere Masio nel governo Spirituale di quella Contea, colla protezione del Principe di Taranto; per cui si dovè prendere da Eugenio IV. Sommo Pontefice quel temperamento, che nel tempo medesimo nulla recasse di pregiudizio alla formal Cattedra Acheruntina, e servisse alle circostanze de' tempi, le quali non che nel Regno, ma nella Chiesa universale, per la fazione dell' Antipapa Felice V., erano calamitose al vero Pontefice Romano: perciò conveniva usar discreta misura co' Prepotenti, tra' quali erano a que' tempi gli Ursini.

LVIII. All' incontro i Materani, i quali erano mai sempre solleciti, per arrogarsi le preminenze d' una vera Cattedra formale, malcontenti d' essere Errico Arcivescovo denominato Vescovo Materano, con un esposto surrettizio, e con far presente a Sisto IV., che l' Arcivescovo traeva tutto il mantenimento da Matera, e ch' Eugenio suo predecessore avea denominato nella sua bolla *Archiepiscopus ACHERUNTINUS & MATERANUS*, procurarono di carpire da quel Pontefice un Breve, ove si dicesse, che quante volte dovesse l' Arcivescovo far residenza in Acerenza, si denominasse Arcivescovo ACHERUNTINO e *Materano*; e quando facesse residenza in Matera, si denominasse Arcivescovo MA-

Non ne fon contenti i Materani; fanno nuova forza, per acquistar quello di Arcivescovo.

MATERANO, ed *Acheruntino* (1). Si risentirono gli Acheruntini d' una sì fatta novità; ed essendo ricorsi a Lione X. Sommo Pontefice; questi con sua bolla, segnata a dì undici Novembre 1518. determinò, che l' Arcivescovo d' Acerenza non si denominasse con un tal titolo, ma con quello di VESCOVO Materano, a tenore di ciocchè Sisto IV. avea prima dell' esposto surrettizio de' Materani, determinato: ed in oltre stabilì, che le due Chiese fossero governate separatamente; da che ne avvenne, che gli Arcivescovi, oltre il Vicario Acheruntino, cominciarono a creare un altro Ufiziale, o Vicario, che governasse la sola Città di Matera (2). Nuova forza

(1) Ecco le parole del Breve, rapportate da Ughellio *pag.* 85, E nel Romano Sommario *pag.* 213. *Capituli, Cleri, & populi prædictorum in hac parte supplicationibus inclinati, auctoritate Apostolica tenore præsentium statuimus, & ordinamus, quod de cætero perpetuis futuris temporibus modernus, & qui pro tempore erit Acheruntinus, & Materanus Archiepiscopus, quoties in Acheruntina Ecclesia, sive ejus diœcesi residentiam fecerit, se* ACHERUNTINEN. *& Materanen. Archiepiscopum, quando vero in Materanen. seu ejus Diœcesi ipsum residere contingerit,* MATERANEN. *& Acheruntinen. Archiepiscopum, se nominare, & in suis litteris appellare teneatur, & debeat.*

(2) *Idem Ughel. pag.* 87. 88. e 89. e nel Romano Sommario *pag.* 213. *a t. Dilecto filio Andreæ Matthæo, electo Acheruntino, & Materanensi, Leo Papa X. Dilecte fili salutem, & Apostolicam benedictionem &c. Nos de persona tua eisdem Ecclesiis de fratrum nostrorum consilio Apostolica auctoritate providimus, præficiendo te illis &c. ac attendentes &c. ipsamque Ecclesiam Materanensem, licet, ut præfertur, unitam,* NON *tamen* METROPOLITICAM *inde censeri, nec ipsarum unitarum Ecclesiarum Præsulem in Acheruntina se* MATERANENSEM *Archiepiscopum, aut* VICE VERSA *in Materanensi Civitate, seu diœcesi residendo, se Materanensem & Acheruntinum Archiepiscopum, neque diœcesanos Acheruntinos extra Civitatem, & diœcesim Acheruntinam, & ad Civitatem, & Diœcesim Materanensem hujusmodi* VOCARI; *sed* SEPARATIM *jurisdictionem in eisdem Civitate, & diœcesi exercere debere &c. volumus, & decernimus, ne de cætero alias quam in Archiepiscopum* ACHERUNTINUM, *&* EPISCOPUM *Materanensem nominare, appellare, seu inscribere, aut jurisdictionem, vel superioritatem &c. nisi separatim, nisi præterquam in his, quæ mero jure Metropolitico pertinent &c. decernentes irri-*

Digitized by Google

za usarono i Materani, mentre allegarono il SOLITO della dinominazione di Arcivescovo ACHERUNTINO, e MATERANO: il che se con un' altra bolla di Lione X. del 1519. fu fatto; volleſi non pertanto cautelare gli Acheruntini, ov'espressamente si riservò nella bolla, colla seguente clausola: *Sine tamen PRÆJUDICIO volentium agere super subreptione litterarum Sixti prædecessoris hujusmodi; INTERIM, donec aliud declaratum non fuerit &c.* (1) Con questo *INTERIM* trionfarono i Materani, e vie più per la poca vigilanza, o impotenza degli Acheruntini, o per altra cagione seguitarono a possedere per via di SOLITO una sì bella prerogativa, in pregiudizio della Chiesa Acheruntina. Ed ecco onde surse, che Matera, fornita da Innocenzo III. d' una semplice onorificenza di Cattedra MATERIALE, e non FORMALE; e di poi fino al 1440. riconosciuta da' Sommi Pontefici qual Terra Diocesana, e come priva di Cattedra FORMALE, ovvero di Capitolo, e considerata mai sempre unita ed incorporata alla principal Cattedra Acheruntina: si vide per alcuni accidenti, e senza formal privilegio ornarsi del titolo Vescovile, ed anche Arcivescovale; e si vide anche in conseguenza eretta in formal Cattedra, con Capitolo distinto dal Capitolo Acheruntino.

LIX. Essendo in tale stato le cose, e con quell' *INTERIM* di sopra denotato, fondandosi vie più i Materani sul *solito*; e col fatto per la distinta forma, ch' ebbero le due Chiese per l'esercizio della giuridizione, formatasi una Chiesa distinta dall' altra: s' innoltrarono essi a pretendere

S'innoltrano i Materani a pretendere l' esercizio della giuridizione sopra i Soffragani della Diocesi Acheruntina.

irritum, & inane, si secus super iis a quocumque &c. contingerit attentari, non obstantibus &c. Datum Romæ apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die 11. *Novembris* 1518: *Pontificatus nostri anno* VI.

(1) Lo stesso *Ughel.* nella *pag.* 91. 92. 93. e nel Sommario Romano, *pag.* 214.

Digitized by Google

dere col *titolo* Arcivescovale anche l' esercizio della giuridizione sopra i soffraganei della Provincia Acheruntina. Ed in fatti il Vicario di Matera volendo estendere la sua giuridizione sopra la Chiesa di Tricarico, fu incontanente un passo sì irregolare sospeso dall' Arcivescovo di quel tempo Michele Saraceni, il quale con formal sentenza del 1542, pronunziò: *Jurisdictionem Vicarii Ecclesiæ Materanæ EXTRA CIVITATEM PRÆDICTAM MATERÆ, EJUSQUE TERRITORIUM, seu DISTRICTUM NON SE EXTENDI; atque cætera omnia loca ad jurisdictionem VICARII ACHERUNTINI pertinere.* (1)

conchiude in quanto si è in riguardo lato dell' una a e dell'altra.

LX. Ecco brevemente descritto lo stato delle due Chiese, così per ciocchè riguarda l'originario dritto della Chiesa Acheruntina, come per ciocchè riguarda l'epoca della intrusione della Chiesa di Matera, la quale col SOLITO, e coll'INTERIM le occupate prerogative sostenne, le quali, come da' monumenti appariſce, si ridussero nella divisata forma di riputarsi Matera qual Città Arcive-

(1) Nello stesso Sommario Romano presso gli atti di detta Regal Camera *fol.* 214, & 215., ove si legge la sentenza del tenor seguente: *Visis litteris Monitorialibus &c. ex Curia nostra Vicarii Civitatis Materæ exortis & emanatis contra Vicarium Tricaricensis, Diœcesis nostræ suffraganeum &c. reductis in nostri memoriam reducendis &c. maxime quia notorium est ex commissione dicti Vicarii Materæ, jurisdictionem sibi commissam extra Civitatem prædictam Materæ, ejusque territorium, & districtum* non extendi *&c. cognita demum* manifesta dicti Vicarii Materani in dictum Vicarium Tricaricensem incompetentia &c. *per has præsentes nostras, quas definitivi decreti vices habere volumus &c., dictas inhibitoriales litteras &c. actaque inde facta, & quæ fieri exinde possent* ex tali vitioso fundamento, tanquam ab incompetente Judice expeditas &c., *revocamus, cassamus, irritamus, et annullamus ec.* nobis, & Vicario nostro Generali Acheruntino, competentibus judicibus, *jurisdictionem reservantes ec.: ita pronunciamus, dicimus &c. Joannes Michael Saracenus Archiepiscopus Acheruntinus &c. die 4. mensis Novembris* 1742.

Digitized by Google

29

civeſcovale, che foſſe governata ſeparatamente dalla Chieſa Acheruntina; e che il Vicario Materano, ovvero l'Ufiziale dell'Arciveſcovo, riſedente in Matera, non poteſſe oltrepaſſare i limiti della ſola Città, del territorio o diſtretto Materano, nell'eſercizio di ſua giuridizione. E dappoichè ſiam ormai pervenuti alla metà del XVI. ſecolo, e paſſando più oltre, dobbiamo delle DEGISIONI di Roma debitamente ragionare; ſtimiamo ben fatto di chiudere il preſente capitolo, nel quale l'origine, le vicende, e finalmente lo ſtato della Chieſa Acheruntina, come quella che ne' paſſati tempi è ſtata una delle più ragguardevoli del Regno; ſi è convenevolmente eſpoſto; la qual notizia, unita alle più recenti, gioverà ſenza fallo, per poterſi agevolmente diffinire cogli antichi eſſempli, e co' recenti i nuovi dubbj inſorti intorno ad un sì grave argomento.

CAPITOLO II.

Si ragiona delle controverſie inſorte intorno a' confini giuridizionali, e dell'eſercizio della giuridizione, e di altre prerogative della Chieſa di Acerenza, rapportandoſi le deciſioni, i decreti, ed altre reſoluzioni della Curia Romana ſul propoſto argomento.

Diſegno del ſecondo capitolo, in cui ſi dimoſtra lo ſtato ne' due ultimi ſecoli della Chieſa Acheruntina, e le con-

I. SE finora dalla rapportata ſerie di tutte le antiche memorie, ſi è ad evidenza dimoſtrato qual ſi fu la originarja condizione, e quale lo ſtato, per lo corſo de' ſecoli ſoſtenuto, della principal Cattedra Acheruntina, e quale *l'abortiva* intruſione della *inferior* Cattedra Materana:

Digitized by Google

ntroverſie nello
ſſo tempo moſſe
Materani.

rana: ci riuſcirà più agevole diſcovrire, nel corſo di queſti ultimi due ſecoli, qual ſia l'ultimo ſtato, che tra le nuove controverſie, moſſe da' Materani contra l' antico ſiſtema, ebbe con ſaviſſime riſoluzioni e decreti della Curia Romana, per ſua meta inviolabile e fine.

II. Si vide nel precedente capitolo, e ſi dinotò l'epoca della intruſione de' Materani nell' eſercizio di giuridizione, che privativamente alla ſola principal Cattedra Acheruntina s' apparteneva ſopra tutta la Dioceſi, e maſſimamente ſopra la ſteſſa inferior Cattedra Materana: ſi vide, che quindi nacque la diſtinzione delle due Chieſe, in quanto all'eſercizio di giuriſdizione; e che un attentato del Clero Materano, col favore del Principe di Taranto, diè cominciamento ad una tal ſeparazione, la quale, favorita dalle circoſtanze de'tempi, convenne tollerarſi fino a quel ſegno, che l'Arciveſcovo di Acerenza Michele Saraceno col riferito decreto del 1542. fu aſtretto a permettere a pro de' Materani, per la quiete e tranquillità della Chieſa Acheruntina.

III. Ma ſe queſto Arciveſcovo aveſſe preveduti i nuovi intraprendimenti, che ne' tempi avvenire ſi doveano muovere dai Materani ſu le prerogative della Chieſa Acheruntina; avrebbe ſenza alcun fallo preſi quegli eſpedienti, che la giuſtizia rigoroſamente richiedea, di far anzi dichiarare come nulla, ed abortiva la ſteſſa diviſione dell' eſercizio della giuriſdizione della Chieſa di Matera: e l'avrebbe anzi reintegrata nel ſuo antico ſiſtema, di rimanere incorporata alla giuriſdizione Dioceſana della principal Cattedra Acheruntina. Avea queſto Prelato tutt' i mezzi a potervi riuſcire, come colui che per li ſuoi meriti fu innalzato all' ampliſſima dignità del Cardinalato; intervenne alla celebrazione del Santo Concilio Tridentino, e fra gli altri oltre modo ſi diſtin-

ſe

Digitized by Google

se ne' servizj, ch' egli fece alla Corte di Roma.

IV. Avendo il Cardinal Saraceno, di cui parliamo, rassegnata nell'anno 1556. la Chiesa di Acerenza in favore di Sigismondo suo nipote; e pubblicatosi il Concilio Tridentino otto anni dopo, o sia nel 1564., ove si stabilì: *Che* i Capitoli delle Cattedrali dovessero *sede vacante* eleggere e destinare il Vicario Capitolare: avvenne la prima volta nell' anno 1585., che vacata la Sede Acheruntina per morte di Sigismondo, il quale per accidente trovavasi in Matera, quando cessò di vivere; si vide, che il vero Capitolo Acheruntino prescelse a tal carica Andrea Fiorenza, Arcidiacono di quella Chiesa; e *l'abortivo* Capitolo di Matera costituì un altro Vicario, il quale fu Lucantonio Giacuzzi: ma l'Acheruntino prevalse, secondochè ci fa sapere Ferdinando Ughellio nella sua Italia Sacra. Quindi surfero tali e sì gravi controversie, che quelle agitandosi nella Curia Romana, sul fondamento de' passati pregiudizj recati alla Chiesa Acheruntina; par che i Materani alcun vantaggio ne riportassero: ed, o perchè gli Acheruntini, sicuri di lor ragione, come bene spesso suole adivenire, fossero negligenti, o perchè in quelle prime mosse non fu la causa maturamente discussa avvenne, che trattatasi nel 1566. nella Rota Romana, ove propostosi il dubbio: *An constaret Materam habere Diœcesim distinctam & separatam ab Ecclesia, & Diœcesi Acheruntina*, fu risposto affermativamente; e quindi *standum esse in decisis*: ed un anno dopo s' innoltrarono i Materani a pretendere oltre di Matera, altri luoghi convicini, onde la loro Diocesi si componesse; e per supina negligenza degli Acheruntini, nel 1591. videsi distendere fino al Mare la nuova Diocesi di Matera: imperciocchè con questa ultima decisione acquistarono nientemeno i Materani, che la giu-

Per la morte di Si
gismondo nel 1585
anche Matera eleg
ge il suo Vicario
Capitolare; preva
le l'eletto dagli A
cheruntini; e quin
di insorgono nuo
ve controversie;
riportano i Mate
rani favorevole de
cisione per l' eser
cizio di giuridizio
ne sopra i diece luo
ghi.

6

giuridizione ſopra diece luoghi della Dioceſi Acheruntina, i quali ſono i ſeguenti, Monteſcaglioſo, Ginoſa, Miglionico, Laterza, Bernalda, Torre di Mare, Piſticci, Pomarico, Oggiano, ovvero Ferrandina, e Grottole.

novamente nel
o. ne vengono
uſi.

V. Ma ſarà forſe curioſo ognuno d'inveſtigare, ſe Matera in quelle prime moſſe allegò nella Rota Romana giuridicamente alcun titolo, o poſſeſſo, ſopra l'eſercizio di giuriſdizione ne' ſopraddetti diece luoghi. Non v'ha certamente memoria, che ſia di ciò a noi pervenuta: egli nondimeno è coſa indubitata, come moſtreremo fra poco, che nè titolo, nè poſſeſſo potè favorire l'intraprendimento de' Materani; ma la ſola aſſerzione di coſtoro, el colore di titolo, e di poſſeſſo, onde covrirono i loro attentati: ed all' incontro la traſcuranza degli Acheruntini fu cagione di una tal novità. Perchè queſti ultimi ſi moſſero finalmente a produrre le loro ragioni, ad eſibire autentici documenti, ed a manifeſtare la verità così ſul punto del poſſeſſo, che ſopra del titolo: e compilatiſi due gran proceſſi, il primo *Remiſſoriale*, el ſecondo *Compulſoriale*, con queſti mezzi giuridici dileguateſi le tenebre, e manifeſtata la giuſtizia; videſi pochi anni dopo a' ventiquattro Gennajo del 1600. pubblicata ſul Poſſeſſorio una ſolenniſſima deciſione Rotale, ſecondochè ſi potrà leggere nella nota traſcritta (1).

Ebbeſi

(1) *Deciſio Rotalis Acheruntinæ Juriſdictionis, die 24. Januarii 1600. R. P. D. Mellino.* Domini, cum præſuppoſito, quod jura ſint in forma probanti, reſolverunt conſtare de *quaſi poſſeſſione* Eccleſiæ Acheruntinæ, in his decem locis, de quibus agitur, videlicet Milionico, Montecaveoſo, Genuſio, Latertia, Bernalda, Turrimaris, Piſtitio, Pomarico, Ogiano, ſeu Ferrandina, & Griptulis, uti de Diœceſi Acheruntina, & ei dandum eſſe *Mandatum de manutenendo*.

Conſtat enim ex depoſitionibus teſtium, quod *Vicarii Acheruntini*, deputati ab Archiepiſcopis in Diœceſi Acheruntina, exercuerunt in his locis *actus juriſdictionales*, con-

VI. Ebbesi per vero dalla Rota Romana, ch' erano già i dritti degli Acheruntini *in forma probante*; e che perciò fu risoluto e deciso: Che già costava *de QUASI POSSESSIONE Ecclesiæ Acheruntinæ in his DECEM LOCIS, de quibus agitur, videlicet Milionico, Montecaveoso, Genusio, Latertia, Bernaldà, Turri Maris, Pistitio, Pomarico, Ogiano, seu Ferrandina, & Griptulis, ut de Diœcesi Acheruntina*: e che perciò si dovesse a favor loro spedire il *MANDATO de MANUTENENDO*. Quindi si fanno palesi i motivi della decisione Rotale; perciocchè costava in primo luogo dalle deposizioni de' testimonj,

Costa del quasi possesso della giurisdizione della Chiesa Acheruntina; si spedisce il mandato *de manutenendo*; e si dichiarono i motivi d'una sì fatta decisione.

condamnando, absolvendo, & faciendo omnes alios actus, ad officium Vicariatus spectantes; & quod Vicarii in Diœcesi Materana non se ingesserunt in his locis.

Secundo, dantur diversi actus *collationis, Beneficiorum, Ordinum*, & *Concessionis* Ecclesiarum, facti per Archiepiscopos in istis locis uti de *Diœcesi Acheruntina*.

Tertio, concurrunt plures *deputationes* Vicariorum factæ a *Capitulo* Acheruntino, Sede Archiepiscopali vacante, quæ fuerunt *intimatæ* in his locis, & habuerunt effectum; nam Vicarii, deputati a Capitulo in his locis, *constituerunt* alios Vicarios Foraneos; concesserunt *dimissorias* personis istorum locorum, & earum vigore fuerunt eis dati ordines. Item concesserunt litteras *monitoriales* de rebus deperditis, & *condamnaverunt*, & *absolverunt* personas *istorum* locorum.

Quarto, eadem quasi possessio probatur, quia Abbates, Archipresbyteri, & Cantores istorum locorum *comparuerunt*, uti de Diœcesi Acheruntina, in dicta Civitate in die S. Canionis; & si non veniebant, *mulctabantur*; & pariter, uti de Diœcesi Acheruntina, *solverunt* simul cum Capitulo Acheruntino subsidium *Caritativum* Archiepiscopis.

Quinto concurrunt quamplures *enunciativæ* antiquissimæ etiam Summorum Pontificum, in quibus ista loca enunciantur esse de *Diœcesi Acheruntina*, quæ etiam administrantur ex publica voce & fama, & ex aliis variis & diversis actibus, & ex statu *antiquo* ante erectionem Materæ in Cathedralem. Ex quibus visa est Dominis res satis *clara*, & *sine difficultate*.

Non obstat, quod non constat de scientia istorum actuum, & patientia Capituli, & Universitatis Materæ, sine qua non acquiritur quasi possessio; quia hoc fundamentum procederet, si probaretur quasi possessio *anterior* dicti Capituli, & Universitatis; in hoc enim

nj, che i Vicarj Acheruntini, deputati dagli Arcivescovi nella Diocesi Acheruntina, esercitarono ne' sopraddetti diece luoghi atti giuridizionali, con condannare, assolvere, e fare tutti gli altri atti pertinenti all' ufizio del Vicariato: e che all' incontro costava, che i Vicarj costituiti nella Diocesi Materana, non mai ne' sopraddetti luoghi s'ingerirono. Quì si rifletta, ch' essendosi prima i Materani con attentati divisi dalla giurisdizione della Chiesa Acheruntina; ed avendo poi, per le circostanze dinotate nell'antecedente capitolo, *provvisionalmente* ottenuta colla bolla di Lione X. con quell' *INTERIM*, come si è di sopra osservato, la facoltà di poter essere separatamente governati da un proprio Vicario, che risedesse in Matera: non si estese più oltre questa lor prerogativa, che nella *sola Città*, *territorio*, o *distretto Materano*, nè mai vi si compresero altri luoghi della Diocesi: di maniera che da Lione X. fino alla decisione Rotale del *1690.*, seguitò la Chiesa di Acerenza nel suo pacifico possesso della giurisdizione Diocesana, tranne la sola Città di Matera.

VII. Seguono poi gli altri motivi della decisione Rotale. E certamente costava in *secondo* luogo, che gli Arcivescovi conferirono benefizj, ordini, e concedettero le Chie-

uono gli altri tivi.

enim casu, quia ageretur de ejus præjudicio, respectu quasi possessionis *anterioris*; necessaria esset probatio scientiæ, & patientiæ: sed cum non ostendatur ejus quasi possessio *anterior*, *non requiritur* ista probatio scientiæ, & patientiæ, sed sufficit probare solam *quasi possessionem* ad effectum mandati de manutenendo.

Non obstant enunciativæ; quæ in contrarium afferuntur, & *vicinitas* locorum, quæ fuit habita in consideratione coram bon. mem. Gypsio; quia enunciativæ, & tot actus successivi, & continuati per spatium tanti temporis, qui de novo deducuntur ad favorem Capituli Acheruntini, longe *præponderantur* solis enunciativis, & præsumtioni; quæ resultat ex vicinitate locorum.

Digitized by Google

32.

Chiese in que' luoghi, come specialmente appartenenti alla Diocesi Acheruntina. In *terzo luogo* costava, che *Sede vacante* avea liberamente il Capitolo Acheruntino fatte più deputazioni di *Vicarj*, intimate ne' sopraddetti luoghi, le quali ebbero la loro esecuzione: perciocchè i Vicarj deputati dal Capitolo vi costituirono altri Vicarj Foranei; spedirono le Dimissorie alle persone di que' luoghi, in virtù delle quali furon ordinate; ed esercitarono tutti gli altri atti giuridizionali, col condennare, ed assolvere, e con ispedire lettere *Monitoriali*. Costava in *quarto luogo* il *quasi possesso*; perciocchè gli Abati, gli Arcipresi, ed i Cantori de' detti diece luoghi comparvero, come di Diocesi Acheruntina, nella Città di Accrenza nel giorno di San Canio, a prestar l'ubbidienza a quella Cattedra; e se non comparivano, erano *multati*: come pure perchè i Cleri de' detti diece luoghi, come di Diocesi Acheruntina, pagarono insieme col Capitolo Acheruntino il *sussidio caritativo* agli Arcivescovi. Costava in *quinto luogo* il quasi possesso della giuridizione ne' detti diece luoghi, a favore della Chiesa Acheruntina, per le molte antichissime *enunciative* de' Sommi Pontefici, nelle quali i detti luoghi si enunciano essere della Diocesi Acheruntina, le quali enunciative venivano anche sostenute dalla pubblica fama e voce, e da altri varj e diversi atti, e dall'antico stato, avanti la erezione di Matera in Cattedrale: dimanierachè conchiusero que' Giudici: *Ex quibus visa est Dominis res* SATIS CLARA, *&* SINE DIFFICULTATE.

VIII. A' sopraccennati motivi seguita la decisione Rotale a dileguare le due opposizioni, che si faceano per parte del Capitolo, e dell' Università di Matera: la prima era, che non costava *de scientia ipsorum actuum, & patientia Capituli, & Universitatis Materanæ, sine qua non* acqui-

Opposizioni de Materani, che no prevalsero.

Digitized by Google

acquiritur quasi possessio: e la seconda si rivolgeva sopra alcune *enunciative*, e sopra la vicinità de' diece luoghi, di cui si tratta; la qual cosa ebbesi in considerazione nella decisione del 1597., fatta *coram Gypsio*. L' una opposizione e l'altra fu rigettata: la prima sul fondamento, che allora avrebbe luogo, se si fosse provato il *quasi possesso* anteriore al suddetto Capitolo, ed alla Università di Matera; perciocchè in un tal caso, avendosi a trattare del suo pregiudizio, in riguardo al *quasi possesso* anteriore; necessaria sarebbe la pruova della SCIENZA, e PAZIENZA: ma conciossiachè non si dimostri il *quasi possesso anteriore* a pro de' Materani; una tal pruova di *scienza*, e *pazienza* non si richiede, ma basta soltanto provare il quasi possesso, per ispedirsi il mandato di *manutenzione*. In quanto poi alla seconda obbiezione si dichiarò, che all' *enunciative*, che si recavano da' Materani, ed alla presunzione, che risulta dalla vicinità de' luoghi, ch' ebbesi prima in considerazione, di gran lunga preponderano tutti gli atti successivi, e continuati per lo spazio di sì lungo tempo.

fanno alcune ioni sopra il tto mandato.

IX. Per la qual cosa sopra di tali pruove e fondamenti, con tutta la distinzione dichiarati nella decisione Rotale, si spedì il mandato di *manutenzione* a pro della Chiesa d' Acerenza, sopra tutti i diece luoghi, che pretendevano occupare i Materani; non contenti di aver essi la Città di Matera col suo distretto, sottratta dall' ubbidienza della principal Cattedra Acheruntina. Chi sarà curioso di leggere il tenore di un tal Mandato, potrà riscontrarlo qui sotto (1). Ma si ponga mente alle seguenti

(1) *Mandatum de manutenendo*. Potentissimo, ac Catholico Principi & Domino, Domino Philippo ab Austria, Divina favente Clementia Hispaniarum, Portugalliæ, Neapolis, utriusque Siciliæ citra, & ultra Pharum, ac Indiarum felicis. Regi, Austriæ, Mediolanen.

Digitized by Google

33

ti parole del mandato ſuddetto, con le quali ſi dichiarò: *Archiepiſcopatum, Eccleſiam, Capitulum, Clerum, nec non Vicariatum Generalem Acheruntinum manuteneri in* POSSESSIONE, *ſeu quaſi* EXERCENDI JURISDICTIONEM, *& quoſcumque alios actus fieri SOLITOS per Archiepiſco-*

I 2

nen. Duci, aliorumque Regnorum, Archiducatuum, Comitatuum, & Dominiorum veſtrorum felicis proſperitatis augmentum; nec non Reverendiſs., ac Reverendiſs. in Chriſto Patribus & Dominis, Dominis Dei, & Apoſtolicæ Sedis gratia Conſanen. Archiepiſc., & Montiſpeloſii, ac Gravinei Epiſcopis, eorumque & cujuslibet ipſorum in ſpiritualibus, & temporalibus Vicariis, ſeu Officialibus Generalibus, Curiæque Cauſarum Cameræ Apoſtolicæ Generali Auditori, ejuſque Viceauditori, ſeu Locumtenenti, univerſiſque & ſingulis DD. Abbatibus, Prioribus, Præpoſitis, Decanis, Archidiaconis, Scholaſticis, Archipresbyteris, Cantoribus, Cuſtodibus, Theſaurariis, Succentoribus, Sacriſtis, & tam Cathedralium, quam Collegiatarum Canonicis, Parochialiumque Eccleſiarum Rectoribus, &c. Necnon Servientibus, Scribis, & Officialibus, cæteriſque D. perſonis quibuſcumque, Juriſdictionem Spiritualem, Temporalem, & Ordinariam per ſe, vel alium, ſeu alios, mediate, vel immediate, ubicumque pro tempore exercentibus, ubicumque conſtitutis, & eorum cuilibet in ſolidum, & præſertim Reverendiſs. Dominis Canonicis, & Capitulo, ac Magnificis Univerſitati, & Hominibus Civitatis *Materanæ* ex adverſo Principalibus, omnibuſque aliis & ſingulis, quorum intereſt, intererit, aut intereſſe poterit quomodolibet in futurum, quibuſcumque nominibus cenſeantur, & quacumque præfulgeant dignitate, IOANNES GARZIAS MELLINUS Juris utriuſque Doctor, Sanctiſs. D. N. Papæ Cappell., & ipſius Sac. Palatii Apoſtolici Cauſſarum Auditor, Judexque Commiſſarius Cauſæ, & cauſis, ac Partibus infraſcriptis in locum bon. mem. R. P. Domini Petri Franciſci Gypſii, dum viveret, Coadjutoris noſtri, & hujuſmodi cauſæ Judicis, ſpecialiter ſubrogatus, ſalutem in Domino, & præſentibus fidem indubiam adhibere, ac in commiſſis diligentiam, noſtriſque hujuſmodi, immo verius Apoſtolicis firmiter obedire mandatis. NOVERITIS, quod alias Sanctiſs. in Chriſto Pater & Dominus D. Clemens Papa VIII. quandam Commiſſionis cedulam præfatæ bon. mem. R. P. D. Petro Francisco Gypſio præſentari fecit tenoris ſequentis, videlicet:

BEATISSIME PATER. Exponitur humiliter Sanctitati Veſtræ, pro parte devotorum illius Oratorum Univerſitatis, & hominum Civitatis Acheruntinæ, necnon Capitali, Canonicorum, & Cleri Cathe-

piſcopos, *Epiſcopos*, *Eccleſias*, *Capitula*, *Clerum*, & *Vicarios tam ſede plena*, *quam* VACANTE, IN LOCIS, ET PERSONIS EORUM DIOECESIS, *videlicet in omnibus & ſingulis infraſcriptis locis*, *Milionico*, *Montecaveoſo*, *Genuſio*, *Latertia*, *Bernalda*, *Turrimaris*, *Piſtitio*,

thedralis Eccleſiæ illius, quod licet Curia Metropolitana Acheruntina fuerit, & ſit in *pacifica poſſeſſione* Juriſdictionis omnium Terrarum, & locorum, quæ Archiepiſcopatui Acheruntino, & Materano ſunt ſubjecta, in actis cauſſæ & cauſſarum hujuſmodi ſpecificanda, & a tanto tempore, quod *memoria hominum non eſt in contrarium*, ex conceſſionibus & diſpoſitionibus diverſorum Summorum Pontificum, prout ex diverſis Bullis Apoſtolicis, & publicis documentis conſtat; nihilominus Capitulum, Canonici, & Clerus Civitatis Materanæ *prætendentes*, quod juriſdictio nonnullarum Terrarum, & locorum ex prædictis, ad Curiam Materanam pertineant, de & ſuper illis Oratores præfatos, neſcitur quo jure jactarunt, & jactant velle moleſtare, & forſan moleſtare cœperunt. Et quia, Pater Sancte, Oratorum ſummopere intereſt, ab hujuſmodi moleſtiis quanto citius via juris liberari; ſupplicant humiliter S.V. Oratores præfati, quatenus dignetur cauſam, & cauſas *jactationis*, & jactationum hujuſmodi, ac quam, & quas Oratores præmiſſorum occaſione habent, & movent, habereque, & movere volunt, & intendunt contra dictos Adverſarios, omneſque alios, uni ex Sacri Palatii Apoſtolici Auditoribus committere, & mandare ſummarie audiendas, cognoſcendas, decidendas, ſineque debito, prout juris fuerit, terminandas, cum poteſtate citandi, & ſub cenſuris Eccleſiaſticis, & aliis pœnis inhibendi quos, quibus, & quoties opus fuerit, aliiſque facultatibus neceſſariis, & opportunis. Præmiſſis Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis ſtylo Palatii, cæteriſque contrariis non obſtantibus, quibuſcumque ſtatum &c. pro expreſſis habentibus &c. Quæ quidem commiſſio duas in pede habebat Signaturas, quarum prior talis erat, videlicet: De mandato D.N. Papæ audiat Magiſt. Petrus Franciſcus, citet, inhibeat etiam ſub cenſuris, ut petitur, & juſtitiam faciat: poſterior vero talis erat, videlicet: Placet D. N. Papæ Jo: Baptiſta Cardin. Caſtruccius. Cujus quidem Commiſſionis vigore, per præfatum bon. mem. Petrum Franciſcum Gypſium, Coadjutorem noſtrum, & coram eo, & ſubſequenter per nos in locum dicti qu. Petri Franciſci, propter ejus obitum ſubrogatos, ac coram nobis in cauſa, & cauſis prædictis, & inter Partes, in præinſerta Commiſſione contentas, ſeu verius earum legitimos Procuratores ad

quam-

Digitized by Google

ſtitio, Pomarico, Ogiano, ſeu Ferrandina, & Griptulis, tamquam in locis, & perſonis de DIOECESI EJUSDEM ECCLESIÆ ACHERUNTINÆ; *illaque loca, & perſonas dictorum locorum* NOMINANDI *in omnibus & quibuſcumque actibus pro locis, & perſonis* DE DIOECESI ACHE-

quamplures actus Judiciales, citra tamen cauſæ concluſionem, rite & legitime proceſſo. Tandem vero ad Reverendi, & Excellentis viri D. Lælii Potentiæ J. U. D. in Romana Curia Cauſſarum, necnon Reverendorum DD. Canonicorum, & Capituli, ac Magnificæ Univerſitatis, & hominum Civitatis Acheruntinæ principalium Procuratoris inſtantiam, Reverendum, & Excellentem D. Antonium Perſium J. U. Doctorem in Romana Curia etiam Cauſarum, ac Reverendorum DD. Canonicorum, & Capituli, ac Magnificæ Univerſitatis, & hominum Civitatis Materanæ, ex adverſo principalium Procuratorem, ad videndum mandari, *Archiepiſcopatum*, Eccleſiam, Capitulum, Clerum, & Vicariatum Generalem Acheruntinum, *manuteneri in poſſeſſione*, ſeu quaſi *exercendi Juriſdictionem, & quoſcumque alios actus fieri ſolitos per Epiſcopos, Eccleſiam, Capitulum, Clerum, & Vicarios* TAM SEDE PLENA, QUAM VACANTE in locis, & perſonis eorum Dioceſis, videlicet, in omnibus infraſcriptis locis, *Milionico, Montecaveoſo, Genuſio, Latertiæ, Bernalda, Turrimaris, Piſtitio, Pomarico, Ogiano, ſeu Ferrandina, & Griptulis*, tamquam in locis, & perſonis de Dioeceſi ejuſdem Eccleſiæ *Acheruntinæ*, illaque, & illas nominandi pro locis, & perſonis de Dioeceſi ejuſdem Eccleſiæ Acheruntinæ, in omnibus & quibuſcumque actibus, *Mandatumque de Manutenendo*, ac aliud quodcumque deſuper neceſſarium, & opportunum decerni, & relaxari; vel dicendum, & cauſam, ſi quam haberet, rationabilem, quare præmiſſa fieri non debeant, allegandum, citari mandavimus, & fecimus ad certum peremtorium terminum competentem, videlicet ad diem & horam infraſcriptos. Quibus advenientibus, comparuit in judicio legitime coram nobis Reverendus, & Excellens D. Lælius Potentia Procurator antedictus; & Archiepiſcopatum, Eccleſiam, Clerum, ac Vicariatum Generalem Acheruntinum in poſſeſſione, ſeu quaſi exercendi Juriſdictionem, ut præfertur, manuteneri, ac quodcumque mandatum deſuper neceſſarium, & opportunum decerni, & relaxari per nos inſtanter poſtulavit. Nos tunc Joannes Garzias Mellinus, Auditor ſubrogatus præfatus, attendentes poſtulationem hujuſmodi fore *juſtam*, & rationi conſonam, CAUSA ETIAM PRIUS IN ROTA PROPOSITA, IBIQUE MATURE DISCUSSA, RESOLUTOQUE IN

CHERUNTINA, MANUTENENDUM *duximus, prout manutenemus; hujuſmodi noſtrum Mandatum de Manutenendo deſuper neceſſarium & opportunum, per præſentes decernendo, concedendo, & relaxando:* poi ſi ſoggiugne: INHIBEMUS *præterea vobis omnibus & ſingulis ſupra nominatis,*

IN EADEM ROTA: JURA PRO PARTE DICTORUM REVERENDORUM DOMINORUM CANONICORUM, ET CAPITULI, AC UNIVERSITATIS, ET HOMINUM CIVITATIS ACHERUNTINÆ PRINCIPALIUM EXHIBITA, ESSE IN FORMA PROBANTI; de Dominorum Coauditorum noſtrorum conſilio & aſſenſu, ordine pariter & mandato, (proteſtatis, & allegatis per prædictum Reverendum Dominum Antonium Perſium, exadverſo Procuratorem *non obſtantibus*;) *Archiepiſcopatum, Eccleſiam, Capitulum, Clerum, nec non Vicariatum Generalem Acheruntinum in poſſeſſione, ſeu quaſi exercendi Juriſdictionem, & quoſcumque actus fieri ſolitos per Archiepiſcopos, Epiſcopos, Eccleſias, Capitula, Clerum, & Vicarios,* TAM SEDE PLENA, QUAM VACANTE, *in locis, & perſonis eorum Diœceſis, videlicet in omnibus & ſingulis infraſcriptis locis Milionico, Monte Caveoſo, Genuſio, Latertia, Bernalda, Turrimaris, Piſtitio, Pomarico, Ogiano, ſeu Ferrandina, & Griptulis, tamquam in locis de Diœceſi ejuſdem* Eccleſiæ Acheruntinæ, *illaque loca, & perſonas dictorum locorum nominandi in omnibus, & quibuſcumque actibus pro locis, & perſonis* de Diœceſi Acheruntina, manutenendum *duximus, prout manutenemus, hujuſmodi noſtrum* Mandatum de manutenendo *deſuper neceſſarium, & opportunum* per præſentes decernendo, concedendo, & relaxando. IDEIRCO Auctoritate Apoſtolica nobis commiſſa, & qua fungimur in hac parte, omnia & ſingula præmiſſa, ac infraſcripta vobis omnibus & ſingulis ſupra nominatis, & veſtrum cuilibet, quibus hujuſmodi noſtrum mandatum dirigitur, & *præſertim* Reverendis DD. Canonicis, & Capitulo, necnon Magnificæ Univerſitati, & hominibus Civitatis *Materanæ*, ex adverſo Principalibus, omnibuſque aliis & ſingulis, quorum intereſt, intererit, aut intereſſe poterit quomodolibet in futurum, intimamus, inſinuamus, & notificamus, ac ad veſtram, & cujuslibet veſtrum notitiam deducimus, & deduci volumus per præſentes; & nihilominus vos omnes & ſingulos, & veſtrum quemlibet in ſolidum, tenore præſentium requirimus, & monemus, primo, ſecundo, tertio & peremtorie vobis, & veſtrum cuilibet, in virtute Sanctæ Obedientiæ, & ſub Excommunicationis pœna, quam in vos, & veſtrum quemlibet, Canonica monitione præmiſſa, ſi ea, quæ vobis

Digitized by Google

35

natis, & generaliter quibuscumque aliis, cujuscumque status, gradus, ordinis, vel conditionis existant, & PRÆSERTIM *Reverendissimis Dominis Canonicis, & Capitulo, necnon Magnificæ Universitati, & hominibus* CIVITATIS MATERANÆ, *ex adverso Principalibus, omnibusque*

bis in hac parte committimus & mandamus, neglexeritis, seu distuleritis contumaciter adimplere, ferimus in his scriptis, stricte præcipiendo mandamus: *Quatenus* statim visis, & receptis præsentibus, & postquam pro parte dictorum Reverendorum Dominorum Canonicorum, & Capituli, ac Universitatis, & Hominum Civitatis Acheruntinæ Principalium, super hoc, vigore præsentium fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus, ita tamen, quod in his exequendis unus vestrum alterum non expectet, nec unus pro alio, seu per alium se excuset; præfatos Archiepiscopatum, Ecclesiam, Capitulum, Clerum, & Vicariatum Generalem Acheruntinum in *possessione*, seu quasi *exercendi jurisdictionem*, ut prænarratur, auctoritate nostra, imo verius Apostolica præfata *manuteneatis, manutentosque defendatis*, & ab aliis, quantum in vobis fuerit, manuteneri, tueri, atque defendi faciatis, prout nos manutenemus, & defendimus, præsentium per tenorem. INHIBEMUS præterea vobis omnibus & singulis supranominatis, & generaliter quibuscumque aliis cujuscumque status, gradus, ordinis, vel conditionis existant, & *præsertim* Reverendissimis Dominis Canonicis, & Capitulo, necnon Magnificæ Universitati, & Hominibus Civitatis *Materanæ*, exadverso principalibus, omnibusque aliis & singulis, quorum interest, intererit, aut interesse poterit quomodolibet in futurum, quibuscumque nominibus censeantur, & quacumque præfulgeant dignitate: Ne *visis* præsentibus sub Excommunicationis, Suspensionis, & Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, etiam duorum millium ducatorum auri de Camera, arbitrio nostro applicandorum, pœnis, super *omnibus & singulis* præmissis; eisdem Reverendissimis Dominis Canonicis, & Capitulo, ac Universitati, & Hominibus Civitatis Acheruntinæ Principalibus, vel eorum legitimo Procuratori, aliquod *impedimentum præstetis*, præsent, seu præstet; ac impedientibus ipsos Reverendos Dominos Canonicos, & Capitulum, nec non Universitatem, & homines Civitatis Acheruntinæ Principales, seu eorum Procuratores super præmissis in aliquo detis, dent, vel det auxilium, consilium, vel favorem, publice, vel occulte, directe, vel indirecte, quovis quæsito colore, vel ingenio. QUOD SI FORTE, vos Potentissime, & Catho-

6

buſque aliis & ſingulis, quorum intereſt . . . : Ne viſis præſentibus ſub Excommunicationis, Suſpenſionis, & Interdicti, aliiſque Eccleſiaſticis ſententiis, cenſuris, etiam duorum millium ducatorum auri de Camera, arbitrio noſtro applicandorum, pœnis . . . eiſdem Reverendiſſimis Dominis

tholice Princeps & Rex, antedictæ executor juſtitiæ, præſentis noſtri *Mandati*, imo verius Apoſtolici tranſgreſſor, contradictor, vel neglector fueritis, (quod tamen veſtræ Regalis celſitudinis perfulgidæ, jamdudum per totum Orbem divulgatæ obedientia ſuſpicari non ſinit,) procul dubio juſti Judicis officium offenderitis, & præmium alias pro executione juſtitiæ, vobis a Domino Deo paratum, nihilominus amitteritis: licet vos hujuſmodi noſtris ſententiis ligari nolumus, ob reverentiam veſtræ Regalis celſitudinis, non immerito deferentes; intuitu tamen juſtitiæ, & ob Sanctæ Sedis Apoſtolicæ, & præfati S. D. N. Papæ reverentiam, eamdem veſtram Regalem celſitudinem, ad præfatam executionem efficaciter adimplendam, in Domino exhortamur, ET GENERALITER dicti Subdelegati noſtri omnia & ſingula nobis in hac parte commiſſa, plenarie exequantur. IN CÆTERIS autem, quæ eiſdem Reverendiſſimis Dominis Canonicis, & Capitulo, necnon Magnificæ Communitati, & Hominibus Civitatis Atheruntinæ Principalibus nocere poſſent ſuper præmiſſis in aliquo, vel obeſſe, ipſis, & quibuſcumque aliis poteſtatem omnimodam denegamus. Et ſi contingat nos ſuper præmiſſis in aliquo procedere, (de quo nobis poteſtatem plenariam reſervamus;) non intendimus propterea commiſſionem noſtram hujuſmodi in aliquo revocare, niſi de revocatione ipſa in litteris noſtris ſpecialem, & expreſſam fecerimus mentionem. ABSOLUTIONEM vero omnium & ſingulorum, qui præfatas noſtras ſententias, cenſuras, & pœnas, aut earum aliquam incurrerint, ſeu incurrerit, quoquo modo nobis, vel Superiori noſtro tantummodo reſervamus. IN QUORUM omnium & ſingulorum fidem, & teſtimonium præmiſſorum, præſens publicum *Mandatum de manutenendo* exinde fieri, & per Notarium publicum, noſtrumque, & hujuſmodi cauſæ coram nobis Scribam infraſcriptum, ſubſcribi, & publicari mandavimus, ſigillique noſtri, quo in talibus utimur, juſſimus & fecimus appenſione communiri. Datum Romæ apud Sanctum Petrum in Palatio Cauſarum Apoſtolico, in quo jura reddi ſolent, nobis inibi mane hora, audientiæ cauſarum ſolita ad jura reddendum, & cauſas Partium audiendum, in loco noſtro ſolito, pro Tribunali ſedentibus, ſub anno a Nativitate Domini Noſtri Jeſu Chriſti 1600.

In-

Digitized by Google

nis Canonicis, & Capitulo, ac Universitati, & hominibus Civitatis Acheruntinæ Principalibus.... aliquid IMPEDIMENTUM præstetis; e quel che segue.

X. Dopo questa solennissima decisione della Rota Romana, fatta con piena cognizione di causa, inteſi il Capitolo e l'Universitá di Matera, convinti costoro dalle pruove e ragioni, e dalla giustizia troppo manifesta, che favoriva la causa degli Acheruntini; presero il partito di acquetarsi al Mandato di *manutenzione*, e non senza grande avvedutezza: imperciocchè videro e conobbero, che se più oltre fosse andata la faccenda, ove già le cose si fossero vie più palesate; ne sarebbe necessariamente seguito, che manifestatasi la intrusione, e disubbidienza de' Materani nella erezione del formal Capitolo, e nell'essersi sottratti dalla suggezione della Cattedra Acheruntina, siccome l'ultima decisione del 1597. fu rivocata; così le altre due del 1595. avrebbero incontrata la stessa sorte nel progresso di un tale giudizio. Tacquero i Materani pel corso di sessantacinque anni; nè mai in una sì lunga età ne' Tribunali di Roma alcuna cosa intrapresero: tanto si fu fatale a' Materani la descritta decisione. Conveniva adunque farne perdere la memoria: quando ecco si offerse loro opportunità a nuove cose intraprendere.

Convinti i Materani dalla giustizia di una tal decisione, per sessanta anni tacquero in giudizio.

Indictione decimatertia, die vero Lunæ 15. mensis Maji, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & D. N. Domini CLEMENTIS Divina Providentia Papæ Octavi, anno ejus nono. Præsentibus ibidem providis, & discretis viris Domino Marco Tullio Januario, & Horatio de Acconciolis, publicis Sacri Palatii Apostolici Causarum Notariis, Scribisque nostris testibus ad præmissa omnia & singula vocatis, atque rogatis.

Et Ego Joannes Piers Gandavensis Diœcesis, publicus Apostolica auctoritate, necnon Sacri Palatii Apostolici Causarum, Causæque hujusmodi Notarius, præsens publicum Instrumentum subscripsi, signavi, & publicavi rogatus.

Digitized by Google

itroversie insor-
iel Capitolo di
:era per la ele-
ie del Vicario
itolare: vi si
ita un Vicario
ostolico, il qua-
tendendo la sua
isdizione sopra
ece luoghi det-
basso, vien ri-
ito dalla S. Con-
azione.

XI. Era in quell'anno vacata la Sede per morte dell'Arcivescovo Gio: Battista Spinola, il Capitolo della Cattedral di Acerenza elesse il suo Vicario Capitolare, che regger dovesse tutta la Diocesi Acheruntina; el Capitolo della Chiesa di Matera, per le discordie tra' Capitolari insorte, non avendo eletto l'altro Vicario Capitolare, che governasse la sola Città di Matera: avvenne, che fu in quella Città deputato *sede vacante* un Vicario Appostolico. Appena questi prese il possesso, che, come si dee presupporre, ad insinuazione de' Materani incominciò ad intraprendere sopra i diece luoghi della Diocesi di Acerenza, i quali si dicono di BASSO, pretesi mai sempre da' Materani, per ingrandire la propria Diocesi. Ma come sì fatti intraprendimenti si fecero manifesti alla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari; così immediatamente con lettera segnata a' ventiquattro Luglio di quell' anno 1665., diretta al Vicario Appostolico, di Matera, fu dalla predetta Sagra Congregazione al medesimo prescritto, che le cose ritornassero *ad pristinum*, lasciandogli quella facoltà, che gli fu limitata nella *deputazione* di Vicario Appostolico al governo di quella Chiesa; affinchè permettesse al Vicario di Acerenza di poter liberamente esercitare la giuridizione ne' luoghi della Diocesi, che dicono di BASSO: e che perciò non gli fosse lecito estendere la sua giuridizione, in pregiudizio della Chiesa Acheruntina (1).

06. Pretensio-
ll'Arcivescovo
caccio; risolu-
favorevole,
ie riporta dal-
Congregazio-
la quale poi,
gli Acherun-
subitamente
ocata nell'an-
707.

XII. Seguitò la Chiesa di Acerenza nel pacifico possesso delle sue prorogative fino al 1706., allora quando si mosse l'Arcivescovo Brancaccio a pretendere, come pretese

(1) La lettera della Sagra Congregazione si legge negli atti della Camera Reale *fol.* 150. nel Sommario stampato in Roma, prodotto in detta Real Camera *fol.* 259.

Digitized by Google

teſe di ottenere dalla Sagra Congregazione de' Veſcovi e Regolari quel che ſegue, proponendo quivi il ſeguente dubbio: *An Canonici, & Clerici DELINQUENTES Civitatis, & Diœceſis Acheruntinæ, DEBEANT CONVENIRI coram illo VICARIO GENERALI, vel potius conveniri poſſint in CIVITATE MATERÆ, & TRANSPORTARI ad carceres dictæ Civitatis*. Seppe su le prime moſſe l' Arciveſcovo sì bene favorire la ſua cauſa, che ne riportò la ſeguente riſoluzione: *NEGATIVE quoad primam partem, AFFIRMATIVE quoad ſecundam*. Ma ſiccome la Sagra Congregazione non ebbe preſenti tutte le antiche deciſioni a pro della Chieſa Acheruntina; così nell' anno ſeguente 1707., inteſi gli Acheruntini, nacque nuova reſoluzione, dalla quale fu la prima moderata in cotal guiſa, cioè *in deciſis juxta mentem*: e ſpiegando la mente qual ſi era, ſi ſoggiunſe: *Et mens eſt, quod reſcribatur Archiepiſcopo, ut DEPUTET VICARIUM GENERALEM IN ACHERUNTIA cum facultatibus ſibi bene viſis*.

XIII. Frattanto i Materani col più fino argomento procurarono di fare da tempo in tempo alcuni atti clandeſtini ſopra i diece diviſati luoghi; e proccurarono d'ammaſſar documenti, per quindi opportunamente aggroppargli inſieme, e ſituarſi col *quaſi poſſeſſo* l'eſercizio di giuriſdizione, ſopra de' medeſimi diece luoghi. Tale fu l' accortezza adoperata in ciò da' Materani, che nel corſo di trenta anni non ſe ne avvidero gli Acheruntini; quando finalmente avvertiti, comparvero di nuovo al Tribunale della Rota Romana: gli ſteſſi Materani, conoſcendo di non poter ſoſtenere il preteſo lor poſſeſſo, vi rinunziarono coll'eſpreſſo mandato di proccura, el ratificarono, precedenti le concluſioni di quelle due Comunità Eccleſiaſtica e Laica, per contendere ſul PETITORIO

Rinunzia de' Materani ſul poſſeſſori e ſecondo mandato Rotale ſpedito a favore degli Acheruntini.

soltanto (1); ed agli otto Febbrajo del 1732. si dichiararono come attentati tutti i clandestini atti giuridizionali de'

(1) *Mandatum Procuræ Reverendiss. Capituli Ecclesiæ Cathedralis Materanensis ad* renunciandum, *Judicio possessorio Jurisdictionis super decem locis* Diœcesis Acheruntinæ, *pro executione* mandati *de manutenendo Rotalis*, *& ad* reficiendum expensas *Reverendissimo Capitulo Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ* -- In Dei Nomine Amen. Die 15. Mensis Augusti 1732. In Civitate Materæ &c. -- Cunctis ubique pateat &c. qualiter nos infrascripti Deputati Reverendissimi Capituli hujus Metropolitanæ Ecclesiæ Materanensis, non valentes ad infrascripta vacare &c.: fisi igitur de fide, prudentia, doctrina, & morum probitate D. Francisci Marascelli Mariani, ipsum quidem, licet absentem &c., sponte &c. facimus, constituimus &c. nostrum, ac dicti Reverendissimi Capituli Procuratorem &c. cum omni &c. ac procuratorio nomine &c. pro parte nostrorum Constituentium nominibus &c. ac vigore facultatis nobis Capitulariter traditæ, ut ex fide ordinarii Cancellarii dicti Reverendissimi Capituli, per nos infrascripto Notario exhibita, ad finem ipsam conservandi in ejus actis, & præsentem Procurationem adstipulandi &c. comparendum in Officio Sacræ Rotæ Romanæ &c. ibique, & penes acta Causæ, ibi vertentis inter dictum Reverendissimum Capitulum, & Clerum Cathedralis Ecclesiæ Acheruntinæ &c. *renunciandum possessorium* Jurisdictionis dicti Capituli Materanensis, super decem Oppidis, seu locis dictis *de Basso*, pro executione mandati de manutenendo, expediti ad favorem Ecclesiæ Acheruntinæ ab anno 1600. coram R. P. D. Millino; & nomine dicti Reverendissimi Capituli Materanensis se *obligandum reficere* omnes & quascumque *expensas* erogatas per dictos Acheruntinos in dicta Causa, prout de Jure, & quatenus de jure &c. dantes & concedentes dicto nostro Procuratori omnimodam facultatem, promittentes habere ratum &c. Et in fidem &c. -- Canonicus *Joseph Dominicus Corretti* constituo ut supra -- Ego *D. Franciscus* Canonicus *de Robertis* Deputatus constituo ut supra -- Ego *Dominus Thomas Nigli* Deputatus constituo ut supra -- Ego D. *Joseph lo Beato* Deputatus -- *Sequuntur Testes* -- *Sequitur legalitas, & registratio in Archivio Urbano* -- Attesto io qui sottoscritto ordinario Cancelliere di questo Reverendissimo Capitolo Metropolitano di Matera, a chi la presente spetterà vedere &c. etiam cum Juramento, &c. come avendo perquisiti i libri de' voti, che si conservano nella Metropolitana Chiesa, ove si annotano tutte le Conclusioni Capitolari, ritrovo in una di esse, legittimamente ad sonum Campanæ fatta a' dì 13. Maggio 1731. fol. 173., & seq., come fra le altre facoltà,

Digitized by Google

de' Materani, come fatti contra l' espresso mandato di *manutenzione* del 1600. : perchè fu spedito il secondo man-

coltà, che si dà a' Sign. Deputati Canonico *D. Giuseppe Domenico Corretti*, Canonico *D. Carmine Festa*, ed in luogo di questo al Signor Canonico *D. Francesco de Robertis*, D. *Tommaso Nigli*, e D. *Giuseppe lo Beato*, eletti da detto Reverendissimo Capitolo per le pendenze e liti insorte tra il medesimo, ed il Reverendissimo Capitolo della Metropolitana d' Acerenza, per la Diocesi di Basso &c. vi è quella di *renunziare*, e far procura di *rinunziare* al *possessorio* di detta Diocesi di Basso, e di *rifare* le *spese* a detto Capitolo d' Acerenza quatenus &c. in nome e parte del suddetto Capitolo di Matera, a cui così piace, e di proseguire il giudizio in *petitorio* &c. Onde per verità ho scritto, e sottoscritto la presente &c. Matera 13. Agosto 1732. -- Io D. Maurizio Traetta Ordinario Cancelliere attesto, e faccio fede come sopra -- *Sequitur legalitas in forma*.

Aliud simile Mandatum Procuræ Universitatis Materæ. Die 14. mensis Augusti 1732. Materæ &c. Omnibus innotescat, qualiter nos infrascripti Sindicus, & Electi de Regimine hujus Civitatis Materæ &c. non valentes ad infrascripta vacare, & personaliter adesse &c. : fisi igitur de fide, prudentia, & morum probitate D. Francisci Marafeelli Mariani, ipsum quidem, licet absentem, tanquam præsentem &c. sponte &c. facimus, constituimus, & creamus nostrum, ac dictæ Universitatis, & pro ea nostrorum Constituentium nomine &c. comparendum in Officio Sacræ Rotæ Romanæ, aliisque Tribunalibus &c., ibique & penes acta &c. pro causa ibi verten. inter Universitatem prædictam, Reverendissimum Capitulum hujus Metropolitanæ Ecclesiæ, & Reverendissimum Capitulum & Clerum Cathedralis Ecclesiæ Acheruntinæ, prout ex actis &c. *renunciandum possessorio* jurisdictionis dicti Capituli Materanen., super *decem* Oppidis, seu Locis dictis de *Basso* &c. pro executione mandati de manutenendo, expediti ad *favarem* Ecclesiæ Acheruntinæ ab anno 1600. coram Reverendissimo P. Millino; & nomine dictæ Universitatis, una simul cum Ecclesia Materanen. se obligandum *reficere omnes* & quascumque *expensas*, erogatas per dictos Acheruntinos in dicta causa, prout de jure, & quatenus de jure &c.; & successive insistendum super *petitorio* &c.; promittentes omne totum, & quicquid &c. habere ratum &c. Et proinde juravimus &c. Unde, ut huic Procurationi plenaria adhibeatur fides, præsentem fieri fecimus nostris propriis manibus subscriptam, ac solito sigillo Universitatis prædictæ munitam.

Ego *D. Eusebius de Duce* Sindicus constituo ut supra -- Ego U.J.D. *Marcellus Caldoni* Electus constituo

Digitized by Google

mandato Rotale, nel quale si contengono fra le altre cose le seguenti: *CIRCUMSCRIBI OMNES & singulos actus quomodolibet, & quovis tempore gestos per dictum Ca-*

stituo ut supra -- Ego U. J. D. *Joseph Vitus Contuzzi* Electus constituo, ut supra -- Io *Domenico Antonio Donno* Eletto constituo ut supra. -- *Seguitur legalitas, & registratio in Archivio Urbano.*

Renunciatio facta per Procuratorem ad tenorem, & formam dictorum Mandatorum. -- Pro Reverendissimo Capitulo, & Canonicis Cathedralis Ecclesiæ Materanen. contra Reverendissimum Capitulum Cathedralis Ecclesiæ Acheruntinæ. In mei &c. D. Franciscus *Marascellus* Marianus Procurator, prout docuit &c. sponte &c. utendo facultatibus sibi attributis &c. *cessit*, & *renunciavit* liti & causæ in Sacræ Rotæ Auditorio, coram Illustrissimo, & Reverendissimo D. Aldrovando Decano, pendenti inter Reverendissimum Capitulum & Canonicos Ecclesiæ Materanen., & Capitulum & Canonicos Ecclesiæ Acheruntinæ &c. de & super *possessorio* Judicio Jurisdictionis super decem Oppidis, seu Locis nuncupatis de *Basso* &c., & respective super executione *mandati* de *manutenendo*, expediti favore ejusdem Capituli Acheruntini usque de anno 1600. &c., coram bon. mem. R. P. Millino, ad formam decisionis editæ coram Reverendissimo P. D. Aldrovando Decano, sub die 8. Februarii 1732. ad quem &c. non solum &c.; promisitque, seque obligavit &c. *reficere* Parti adversæ &c. omnes *expensas* in hujusmodi causa factas &c. Et ad hujusmodi effectum deposuit penes me julium unum pro arrha &c., obligans se &c. quia sic &c.

Nova renunciatio, & seu ratificatio antedictæ renunciationis facta tam nomine ejusdem Capituli, quam nomine Magn. Universitatis Materæ. Pro Reverendissimo Capitulo Materanen., & litis &c. contra Reverendissimum Capitulum Ecclesiæ Acheruntinæ, In Officio *D. Franciscus Marascellus Marianus* Procurator, prout docuit per bina Instrumenta mandatorum Procuræ, facta tam a Reverendissimo Capitulo Ecclesiæ Cathedralis Materanen., quam ab Illustrissima Civitate, Dominis Sindico & Electis dictæ Civitatis in ipsius personam, in Archivio Urbano exhibita, in publicam formam tenoris &c. produxit resolutionem Capitularem alias factam, ad effectum *renunciandi* Judicio possessorio, de quo agitur, in publicam formam tenoris &c. ea utendo, *ratificavit*, & approbavit renunciationem & cessionem liti, & causæ alias factæ, prout in actis mei &c. ad quam &c. in omnibus & per omnia ad formam dictorum mandatorum &c. non solum &c, sed omni &c.

Digitized by Google

Capitulum, Clerum, & Vicarios Generales MATERANENSES, ac alios quoſcumque CONTRA FORMAM ET TENOREM dicti Mandati de Manutenendo, & in præjudicium JURISDICTIONIS dicti Archiepiſcopatus, Eccleſiæ, Capituli, Cleri, & Vicariatus Generalis ACHERUNTINI in PRÆDICTIS LOCIS, eorumdemque perſonis, necnon videndum denuo INHIBERI omnibus & quibuſcumque cujuscumque ſtatus, gradus, & conditionis, & PRÆSERTIM Archiepiſcopatui, & Vicariatui Generali MATERANENSI, ac illius Capitulo, & Clero, & Magnificæ Univerſitati ejuſdem Civitatis, NE AUDEANT denominare prædicta loca, illorumque perſonas DE DIOECESI MATERANENSI, nec in eiſdem ALIQUEM ACTUM JURISDICTIONIS quomodolibet EXERCERE; eiſdemque dictorum locorum perſonis etiam INHIBERI, ne de memorata Diœceſi Materanenſi in aliquo actu ſive judiciali, ſive extrajudiciali ſe NOMINENT; & ne alterius juriſdictionem, ſuperioritatem, quam dictæ ECCLESIÆ ACHERUNTINÆ, illiuſque Archiepiſcopatus, & Vicariatus agnoſcant, ac eidem Eccleſiæ DEBITUM præſtent OBSEQUIUM (1).

Ecco-

(1) *Decretum relaxatum & expeditum a Sacra Rota contra Reverendiſſimum Capitulum Materanen, demandans* purgationem *attentatorum commiſſorum in ſpretum Mandati de manutenendo, cum nova ſtrictiſſima inhibitione.* Pompejus Aldrovandus Patriarcha Hieroſolymitanus, Sanctiſſimi Domini Noſtri Papæ Prælatus Domeſticus, Sacri Palatii Apoſtolici Cauſarum, & Sacræ Rotæ Auditor Decanus, Cauſæque infraſcriptæ Judex Commiſſarius, Apoſtolica auctoritate ſpecialiter electus. Univerſis & ſingulis hoc præſens publicum Decreti Inſtrumentum viſuris, lecturis, pariterque audituris, notum facimus, & atteſtamur, qualiter ſub infraſcripta die, pro parte, & ad inſtantiam Reverendiſſimi Capituli, & Cleri Eccleſiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, & litis Conſortium Principalium, citato perſonaliter coram nobis, & de mandato noſtro, D. Franciſco Maruſcello Mariano, Procuratore in Romana Curia Reverendiſſimi Capituli, Cleri, & Magnificæ Communitatis, & hominum Civitatis Materæ Adverſariorum, ad videndum in exe-

Digitized by Google

Pretensione dell' Arcivescovo Maridа, in pregiuo degli Achetini, e Risolune del 1733. delS. Congregazio-

XIII. Eccovi che col secondo mandato Rotale, *esecutoriato* nel Regno, e confermato in grado di reclamazione dall' abolito Collateral Consiglio, fu mantenuta nel quasi possesso la Chiesa Acheruntina, ed inibita nuovamente quella di Matera ad esercitare atti giuridizionali sopra i pretesi diece luoghi. Dopo il celebrato mandato Rotale, solennemente esecutoriato, come si è detto, nel Regno, appena scorse un anno, che l'Arcivescovo Mariconda procurò, forse per aderire a' disegni de' Materani, di ricorrere

executionem cessionis, & renunciationis liti in actis factæ &c. ac rei *judicatæ* exinde secutæ, nec non juxta formam resolutionis, & decisionis Sacræ Rotæ, in hujusmodi causæ editæ, coram Reverendissimo P.D. Aldrovando, sub die 8. Februarii proxime præteriti, ad quam &c., mandari *purgari attentata* commissa per Capitulum, Canonicos, & Vicarium Generalem Materanen., & alios quoscumque in spretum mandati de manutenendo, relaxati & expediti per Sacram Rotam, coram bon. mem. R. P. D. Joanne Garzia Millino, die decimaquinta Maji 1600., favore Archiepiscopatus, Ecclesiæ, Capituli, Cleri, & Vicariatus Generalis Acheruntini in possessione, seu quasi exercendi Jurisdictionem, & quoslibet alios actus fieri solitos per Archiepiscopos, Ecclesiam, Capitulum, Clerum, ac Vicarios Acheruntinos, TAM SEDE PLENA, QUAM VACANTE in locis, & personis eorum Diœcesis, videlicet in omnibus infrascriptis locis — *Milionico*, *Monte Caveoso*, *Genusio*, *Laterzia*, *Bernalda*, *Turrimaris*, *Pistitio*, *Pomarico*, *Ogiano*, *seu Ferrandina*, *& Griptulis*, tanquam in locis, & personis de Diœcesi ejusdem *Ecclesiæ Acheruntinæ*, illaque, & illas nominandi pro locis, & personis *de Diœcesi* ejusdem Ecclesiæ *Acheruntinæ*, in omnibus & quibuscumque actibus; & loco purgationis *circumscribi* omnes & singulos actus quomodolibet, & quovis tempore gestos per dictum Capitulum, Clerum, & Vicarios Generales *Materanenses*, ac alios quoscumque, contra formam & tenorem dicti mandati de manutenendo, & in *præjudicium jurisdictionis* dicti Archiepiscopatus, Ecclesiæ, Capituli, Cleri, & Vicariatus Generalis Acheruntini, in prædictis locis, eorumdemque personis: NEC NON VIDENDUM DENUO INHIBERI omnibus & quibuscumque cujusvis status, gradus, & conditionis, & præsertim Archiepiscopatui, & Vicariatui Generali Materanen., ac illius Capitulo, & Clero, & Magnificæ Universitati ejusdem Civitatis, ne audeant denominare prædictos locos, illorumque personas *de Diœcesi Materanen.*, nec in eisdem *aliquem actum jurisdictionis* quo-

Digitized by Google

rere alla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, esponendo, ch' egli facendo dimora in Matera, voleva da quel luogo governare l' una e l' altra Diocesi per mezzo del suo Vicario Generale; e ne ottenne a' tre Aprile del 1733. la seguente risoluzione: *Orator utatur* JURE SUO: cioè ch'egli dovea far uso di quella facoltà prescrittagli da' Sacri Canoni, e dalle cose giudicate (1).

L Ma

quomodolibet exercere; EISDEMQUE DICTORUM LOCORUM PERSONIS, ETIAM INHIBERI, ne de memorata Diœcesi Materanensi in aliquo actu sive Judiciali, sive extrajudiciali se *nominent*, & ne alterius Jurisdictionem, Superioritatem, quam *dictæ Ecclesiæ Acheruntinæ*, illiusque Archiepiscopatus, & Vicariatus agnoscant, ac eidem Ecclesiæ debitum præstent *obsequium*; NECNON ETIAM ad videndum taxari, & moderari expensas in partibus, in prædicta causa factas, illasque taxatas, & moderatas *solvendum*, alias contra ipsos decerni & relaxari mandatum executivum, & decretum quodcumque desuper necessarium, & opportunum fieri & interponi audiendum ad eamdem infra diem: qua adveniente die, comparuit in judicio legitime coram nobis Rever. & Excellens Dom. *Petrus Franciscus Tamburinus*, supradicti Reverendissimi Capituli, & Cleri Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, & litis consortium Principalium, in Romana Curia Procurator legitimus; ac debita cum instantia petiit, & per nos obtinuit, juxta omnia & singula suprapetita ad formam decisionis, & resolutionis Sacræ Rotæ, QUÆ OMNIA ET SINGULA supradicta vobis omnibus & singulis supranominatis intimamus, insinuamus, notificamus, & ad vestram, & cujuslibet vestrum notitiam deducimus, deducique volumus, & mandamus per præsentes; ne de præmissis *ignorantiam* aliquam allegare ullo unquam tempore valeatis. In quorum fidem &c. Datum Romæ in Palatio Apostolico, & in Ædibus Sacræ Rotæ sub anno a Nativitate D. N. J. 1732. Indictione 10. Die vero 3. Octobris, Pontificatus autem S. D. N. Clementis Divina Providentia Papæ XII. anno ejus tertio.

Et quia Ego Ludovicus Pinus, Sacri Palatii Apostolici Causarum, & Sacræ Rotæ Notarius, administrator Officii D. Philippi Cucumos, Apostolica auctoritate deputatus, de præmissis rogatus fui, ideo præsens publicum Instrumentum decreti definitivi subscripsi, & publicavi rogatus &c. — Loco ✠ Signi d. Notarii. — Loco ✠ sigilli Reverendiss. Aldrovandi Decani.

(1) Negli atti, che sono in Camera Reale *fol. 93. a 96.*

Digitized by Google

eſcritto dell' Udi- r del Papa, e tem- ramento che ſe i dà dalla S. Con- egazione a pro gli Acheruntini.

XIV. Ma l'Arciveſcovo interpetrando altrimenti la menzionata reſoluzione; e volendo trarre profitto da ogni qualunque opportunità, che poteſſe giovare la cauſa de' Materani, ricorſe dall' Uditore del Papa, a cui eſponendo la diverſità delle controverſie inſorte tra l'una e l'altra Chieſa, ne riportò il ſeguente Reſcritto: *Quoad tranſportationem ſubditorum Diœceſis Acheruntinæ ad Civitatem Materæ, & retentionem Tribunalis REMISIT cauſam ad SACRAM CONGREGATIONEM Epiſcoporum & Regularium; & in reliquis AD ROTAM* (1). E non oſtante che i poveri Acheruntini foſſero nuovamente ricorſi dall' Uditore del Papa per l'avvocazione della cauſa dalla Congregazione alla Rota; nulla profittarono per la prima volta, ma alla ſeconda petizione riportarono a' tre Giugno dello ſteſſo anno la ſeguente moderazione: *Quoad modum eligendi Vicarium, & quoad electionem Examinatorum REMISIT cauſſam ad SACRAM CONGREGATIONEM Epiſcoporum & Regularium, & in reliquis remiſit cauſſam ad ROTAM.* Gravatiſi i Materani (2), e l'Arciveſcovo d'un tal decreto, fu confermato colle ſeguenti parole: *Ex tunc Illuſtriſſimus Dominus quoad facultates, & modum eligendi Vicarium, & quoad electionem Examinatorum remiſit cauſſam ad SACRAM CONGREGATIONEM Epiſcoporum & Regularium, & in reliquis remiſit cauſam ad ROTAM* (3).

itoli inſuſſiſtenti odotti da' Mate- ni ſopra il Peti- rio; e ſolenne de- ſione Rotale del 732. a pro del drit- degli Acheruntini.

XV. Ma eccovi nuovamente i Materani con invincibil coraggio, già quaſi ſicuri del titolo, ad intraprendere, a proſeguire, a terminare la cauſa nel giudizio *petitorio*. Nella compilazione d'un tal giudizio ſi produſſero varie ſcritture e documenti per parte degli Acheruntini, ed alcuni ne produſſero i Materani così inſuſſiſtenti, e nulla con-

(1) Ne' medeſimi atti *fol.* 97.
(2) Negli ſteſſi atti *fol.* 204. *ſino a* 221.
(3) *Fol.* 206. *ſino a* 208. de' ſopraccennati atti.

Digitized by Google

confacenti all'affare, che non si esitò nè poco, nè punto a dichiararsi solennemente dalla stessa Rota Romana, come avvenne a' 7. Febbrajo 1735: CONSTARE DE BONO JURE ECCLESIÆ ACHERUNTINÆ. Ed in vero chi crederebbe, che i Materani allegassero la *centenaria* per titolo, che comprendeva l'età successiva al mandato del 1600. fino al 1732., ov'essi alla stessa centenaria rinunziarono, e fu spedito il secondo mandato Rotale, poco avanti rapportato, senz'avvedersi d'essersi *circoscritti* e dichiarati meri attentati tutti gli atti occulti e clandestini, fatti nel corso della sopraddetta età?

XVI. La decisione sul *petitorio* della Rota Romana *coram Peralta* contiene con un' ammirabile distinzione e chiarezza tutti i motivi allegati da ambe le Parti, e che riguardavano così l'antico, come il recente stato delle due Chiese: e per conseguenza vennesi a confermare quanto si è da noi esposto nel precedente capitolo, ove rapportandosi la serie de' passati avvenimenti, i vaneggiamenti de' Materani si dileguarono, come in fatti colla presente decisione fu chiaramente determinato; la quale avendo anche presenti gli ultimi tempi, ne' quali incominciarono l'*intrapreso* de' Materani oltre la Città, ed il distretto, che si sottraffero, come osservammo, per alcuni accidenti dall' ubbidienza della Cattedra principale: venne finalmente a situare lo stato delle due Chiese, di maniera che si lasciasse Matera nell' esercizio di giurisdizione ne' soli confini della Città e del suo distretto, nel quale contengonsi due luoghi, che sono Timmaro, e Picciano; e che oltre a questi luoghi, tutti gli altri confinanti a Matera si rimanessero, come sono stati mai sempre, sottoposti alla privativa giurisdizione della Chiesa Acheruntina, senza chè mai Matera alcun atto esercitasse, o potesse esercitare in tutti gli altri luoghi, per non le-

Si situa lo stato dell' una Chiesa e dell' altra: e se ne prescrivono i confini.

Digitized by Google

dere gli altrui diritti, e le altrui prerogative. La decisione Romana sul *Petitorio*, comecchè sia alquanto lunga; converrà nondimeno conservarla nella memoria de' posteri, e vie più d' averla presente la Real Camera di Santa Chiara; perciò si potrà leggere nella nota trascritta (1). Oltre alla decisione Rotale sul *petitorio*

(1) *R. P. D. Peralta -- Acheruntina sive Materanen. Jurisdictionis super bono Jure -- Lunæ 7. Februarii* 1735. -- 1. Civitas Acheruntina, in Lucania posita, quæ ab Historicis vetustate undique insignis, ac religione admodum præclara celebratur, suæ gloriæ, suæque dignitatis fere æmulam habuit Civitatem Materanam, in Apulia Peucetia sitam, nobilitate æque illustrem: sed, ut est humanarum rerum vicissitudo, eadem Acheruntina Civitas, jam Lucaniæ Provinciæ *caput*, & populi frequentia, ac divitiis nimium referta, cœpit ex publicis Italiæ calamitatibus paullatim decrescere; in *nihilo* tamen immutato *Ecclesiasticæ* dignitatis decore, Archiepiscopalem, & Metropoliticam Sedem suæ Cathedralis Ecclesiæ semper venerata est. Altera quidem Civitas Materæ majori in dies decorata honore, & in Provinciæ caput, pro Regio jure finitimis populis reddendo, selecta, promeruit etiam a Summo Romano Pontifice, ut ejus Ecclesia in Cathedralem, & Episcopalem erecta, *unita* esset Sedi Archiepiscopali *Acheruntinæ*, utque idem utriusque præesset Antistes, qui tam Acheruntinus, quam Materanus nuncuparetur Archiepiscopus.

2 Hujusmodi decorata honore, cœpit inde *adversus* Acheruntinam Ecclesiam de Jurisdictione *contendere* super quibusdam locis, quæ suæ Diœcesi addicenda authumabat; sed in judicium res delata fuit, in quo *nondum* compulsatis juribus, *factisque* probationibus ab Acheruntinis, tres prodierunt decisiones coram bon. mem. Giptio, in quarum prima *die* 29. *Aprilis* 1596. rescripserat nostrum Tribunal: *Constare Materam habere Diœcesim distinctam, & separatam ab Ecclesia, & Diœcesi Acheruntina*: in altera vero sub die 14. Martii 1597. *perstitum fuit in decisis*, sub emissa declaratione: *Et quantum se extendat dicta Diœcesis, esset particulariter videndum*; quæ decisiones habentur impressæ in *Mantiss. ad Ornat. Card. de Luca de jurisdict. discur.* 11., *&* 12.: In postrema denique *sub die* 4. *Junii ejusdem anni* 1597. resolutum extitit: *Esse de Diœcesi Materæ decem oppida, quæ nuncupantur Mons Cavosus, Genosa, Latertia, Bernaldum, Turris Maris, Pistitium, Ogianum, alias Ferrandina, Pomaricum, Milionicum, & Griptulis,*

Digitized by Google

tulis, & hæc est impressa *decis.* 797. *part.* 4. *divers.*

3 Juribus exinde *compulsatis*, aliisque superadditis documentis, fatius duxerunt iidem Acheruntini super possessorio litem instaurare; propositaque post triennium causa, nempe *die* 24. *Januarii* 1600. coram clar. memor. Card Millino, prodiit Rescriptum: *Constare de quasi possessione Ecclesiæ Acheruntinæ in his decem locis uti de Diœcesi*; *ut in decisione impressa coram eodem* 204.: atque rejecta postmodum exceptione illegalitatis documentorum, expeditum fuit *Mandatum de manutenendo* sub die 15. Maji ejusdem anni, quod legitime executum, acceptatumque dignoscitur.

4 Re ita in judicio composita, & supra centum annos observata, iterum insurrexere Materanenses, Jurisdictionem in hisce locis *usurpantes*. Verum Acheruntini exceptione rei judicatæ Rotalis pro tuenda possessione, in qua supra *hominum memoriam* reperiebantur, obtinuerunt elapsis annis in Sacra Rota, prævia *Decisione edita* 8. *Februarii* 1732. *coram Eminentissimo Cardinale Aldrovando*, alterum *Mandatum* de manutenendo, *purgatis* attentatis per viam *nullitatis*, & denegatis Materanensibus novis Compulsorialibus litteris.

5 Quamquam per duplex Mandatum Rotale, acceptatum a Materanensibus cum litis *renunciatione*, & expensarum *refectione*, absolutum fuerit possessorium Judicium; attamen alterum placuit in petitorio instaurare, super quo geminum subscripsi dubium: primum nempe adversus ultimam Decisionem bon. mem. Giptii, ut illam revidendi potestas fieret, de quo in contemporanea Decisione: & alterum: *An, & de cujus bono Jure constet*: super quo interrogavi DD., qui responsum dedere: CONSTARE DE BONO JURE ECCLESIÆ ACHERUNTINÆ.

6 E latebris antiquitatis Collitigantium quisque suum decerpserat jus: Materani quidem edocebant, eorum Ecclesiam vetustissimo tempore Cathedralem extitisse sub proprio Antistite, qui anno 731. & 988. in Conciliis Romæ habitis interfuit, ut ex *Labè tom. 9. fol.* 654., *&* 773., & qui in relatione Luitprandi, inter cæteros Apuliæ Episcopos recensitus, legitur penes *Card. Baron. Annal. tom.* 1. *ann. 968. fol.* 808. *litt. E.*: quippe etiam ab Alexandro II., regnante anno 1061., declaratus fuit suffraganeus Acheruntini Archiepiscopi: & postquam anno 1065. concesserat Monachis Cassinensibus Ecclesiam, sitam in Montecaveoso de sua Diœcesi cum facultate habendi Parochiam; & anno 1078. alteram confirmaverat donationem, ab Unfrido Normando iisdem Patribus factam: tandem sub Innocentio III. anno 1203. ejus Cathedralis Ecclesia *unita* fuit Ecclesiæ Acheruntinæ; atque hanc unionem *pluries* Summi Pontifices confirmarunt, qui pariter jusserunt Acheruntinum, & Materanum æque appellari debere Archiepiscopum cum prælatione nominis alterutrius Ecclesiæ, in qua tunc temporis degeret. Ex qua per-

Digitized by Google

pervetusta Ecclesiæ Materanæ Cathedralitate facili negotio desumebant, distinctam quoque habuisse Diœcesim in finitimis adjacentibus locis, quæ per dictam unionem, æque principalem, de Diœcesi Materana esse non desierunt.

7 Acheruntini vero edocebant, Divum *Marcellinum* Pontificem Acheruntiam in *Episcopatum*; *Nicolaum* vero II. in Sedem *Archiepiscopalem*, & Metropoliticam erexisse; ac subinde confirmasse *Alexandrum*, & *Paschalem* itidem II., *Eugenium*, & *Innocentium* pariter III., in quorum constitutionibus quinque Ecclesiæ Episcopales suffraganeæ recensentur *præter Materam*, quæ potius inter *cætera* Oppida Diœcesis connumeratur; quæque etiam per sententiam Episcopi Potentini, confirmatam anno 1202. ab Innocentio III., declarata fuit *pertinere* ad Mensam *Acheruntinam*. Hinc ostendere conabantur, Materam fuisse oppidum Diœcesis Acheruntinæ, atque ab Innocentio III. subsequenti anno 1203., eo *tunc prius* fuisse in Cathedralem sine ulla locorum designatione erectam, & successive *unitam* Ecclesiæ Aeheruntinæ; *nullumque* antea habuisse Antistitem, dum qui se inscripserat in Conciliis Romæ habitis, est alter Episcopus Ecclesiæ *Maturanæ*; qui vero legitur in relatione *Luitprandi*, est *simplex enunciativa*, profluens a privilegio concesso a Pollicuucto Patriarcha Constantinopolitano, Hydruntino Episcopo, jussu & auctoritate impii Nicephoris Phocæ alterius ex Imperatoribus Iconoclastis. Instrumentum vero concessionis 1065. nullam *legalitatis* speciem præfert ob *defectum* annotationis diei Pontificatus & indictionis, & ob *nimiam* subscriptionis suspicionem. Alterum denique 1078., præter hasce exceptiones, est *ambiguum*, ex quo de Episcopo Materano expresse non loquitur, sed non sine falsitatis exceptione inscriptam tantum habet capitalem litteram *M.*, coma intersecatam, nempe *annuente Benedicto de Civitate M.*: quæ frustra ad *Materam* unice designandam detorquetur. Cæteræ tandem Pontificum expressiones non *egrediuntur* enunciativam dignitatis, ac nominis Archiepiscopi. Ex quo proinde desumebant, Materanam Ecclesiam non antea in Cathedralem fuisse erectam, quam anno 1203. ab Innocentio III. in ejus constitutione; & cum nulla legatur facta dictorum locorum dismembratio, ac descriptio; nequeunt ista tamquam de Diœcesi Materæ declarari, ut effuso calamo differit *Ughell. Ital. Sacra tom. 7. pag. 81. cum plur. seq.*

8 Attamen vetustioribus hisce titulis prætermissis, quorum vim & veritatem explorare in tanta rerum antiquitate, & monumentorum incertitudine periculosum esse adjudicarunt DD., sed ad rectam causæ definitionem *exuberasse* ipsis visa fuit antiquissima *immemorabilis* observantia, qua constitit decem controversa loca semper *fuisse*, & esse de Diœcesi Acheruntina, quæ in ipsis omnes & quoscumque actus ordinariæ Juris-

Digitized by Google

risdictionis exercuit. Isthæc longæva *plurium saeculorum* possessio stat loco tituli; & quidem, ut in axioma abiit, *melioris* de Mundo, cujus est dubias interpretari Apostolicas, & Principum constitutiones, & novas præsumere cæterarum omnium revocatorias; Sicque etiam est efficax ad probandam pertinentiam locorum ad propriam possidentis Diœcesim, *Innocent. in cap. veniens de verbor. signif. Felin. in cap. cum a nobis de præscript.*, *Pignatell. de consult. Canon. 26. num. 18. tom. 2. De Ponte de fin. regund. cap. 77. num. 3.*, *Rosa consult. 30., num. 10., & 11.*, *Rota decis. 99. num. 15. coram Molin.; & in Salisburgen. Juris Metropolitici apud Prosper. de Territor. separat. dec. 4. num. 22.*, *& in Marsicana, seu Nullius super bono jure 7. Junii 1700. §. posita coram bon. mem. Muto, & in Juvenacep. Jurisdictionis 28. Martii 1732. §. Sive 14. coram R. P. D. meo Millino.*

9. Hujusmodi profecto *immemorabilis* possessio *omni probationum genere plene demonstratur*. Quandoquidem ab anno usque 1598. confectus fuit Processus *Compulsorialis*, & *Remissorialis*, qui dignoscitur admissus *in dec. 204. coram Card. Millino*, & expresse approbatus in Mandato Rotali desuper expedito anno 1600. Inibi enim viginti testes omnes grandævi cum vulgatis requisitis *Glossa in cap. 1. verb. memoria de rescript. in 6.*, formiter deposuerunt: *Quod semper*, & ab immemorabili tempore, ut a majoribus audiverunt, ipsique agnoverunt, eadem decem Oppida habita fuisse de *Diœcesi Acheruntina*, quæ Episcopalem exercuit Jurisdictionem, dum Ecclesiæ Materæ potestas Civitatem, propriumque non ægre dicebatur Territorium. Nihil proinde dubii est, quin ex istis justificata dicatur *immemorabilis*, *Rota decis. 99. num. 3. par. 15. recent. dec. 330. num. 7. par. 16. decis. 145. num. 3. coram Lancetta*, *& dec. 22.*, *Laseconda num. 11. tit. de Offic. Judic. ordinar. coram clar.me Falconerio*.

10. *Plurimaque* leguntur *publica documenta*, & acta ibidem relata, *tum* præsertim Mandatum procuræ solemniter exaratum anno 1585. ab Hominibus, & Clero dictorum decem locorum, qui adversus Materanenses Procuratorem constituerunt, ut judicio ubique sisteret, ne unquam a subjectione & obedientia Ecclesiæ, & Diœcesis Acheruntinæ, in qua ab immemorabili *permanserant*, retraherentur: *tum* sollemnis *confessio* usque de anno 1556. emissa a Procuratore deputato ab ipsis *Materanensibus*, occasione petendi exemtionem a solutione *decimarum* coram Reverendissimo Nuncio Neapolitano, quod dicta loca decem de Diœcesi Acheruntina essent: *tum* denique *antiqua sententia* anni 1542., in judicatum prolapsa, qua ad coercendam Vicarii Materani Jurisdictionem, ut juste petebant Acheruntini, Michael Saracenus, tunc temporis Archiepiscopus pronunciavit. *Jurisdictionem* Vicarii Ecclesiæ Materanæ extra Civitatem prædictam Materæ, ejusque Territorium & districtum

non

non ſe *extendi* ; atque cætera omnia loca ad Juriſdictionem Vicarii Acheruntini *pertinere* . Ex quibus patet *indecorum* eſſe propriam velle confeſſionem oppugnare , *cap. per tuas de probat.* , *Rot. coram Buratt. dec.* 578. *num.* 4. , *coram Carrill. deciſ.* 126. *num.* 4. *&* 5. , *coram Priolo deciſ.* 338. *a num.* 4. *ad* 7. , *& in recent. dec.* 483. *num.* 6. *part.* 14. , & antiquam rejicere ſententiam , quæ ad probandum Eccleſiæ ſtatum optime deſervit , ut ad rem bene *Rota in Juvenacen. Juriſdictionis* 28. *Martii* 1733. §. *Sed eſto* 8. , *& in confirmatoria* 16. *Martii* 1733. §. *Operæ pretium coram R. P. D. meo Millino* .

11. Idque etiam evincit *conſtans* facti probatio , *quod perpetuo ab Archiepiſcopis Sede plena , & a Capitulo Sede vacante duo deputati fuerunt Vicarii Generales , & reſpective Capitulares , alter pro Eccleſia Materana Juriſdictionem habens intra illius Territorium , & alter pro Eccleſia Acheruntina, qui Juriſdictionem exercuit in omnibus* hiſce locis controverſis, *quorum Clero , & Eccleſia fuit* intimata *ipſius deputatio ; quique ſubinde Foraneos Vicarios ibidem conſtituit; & perſonis eorundem locorum* Dimiſſorias *conceſſit ; pro rebus vero deperditis Monitoriales litteras ſubſignavit ; qui demum obedientiam in quaque re ſemper exegit , vel perſonas condamnando , vel alias etiam abſolvendo* . Quæ omnia undique reſonant in univocam demonſtrationem exiſtentiæ in Diœceſi , & pertinentiæ ad Diœceſim, *Argumento cap.* 1. *de Religioſ. dom. Rota dec.* 10. *num.* 18. *coram Zarat. deciſ.* 130. *num.* 12. *par.* 8. *Rec. deciſ.* 304. *num.* 28. *par.* 11. *dec.* 819. *num.* 20. *coram Molin.*

12. Accedit pariter *longa ſeries Viſitationum* in iiſdem locis tamquam de Diœceſi factarum , quæ pertinentiam ad Diœceſim recte probant *Rota deciſ.* 583. *coram Buratt.* , *& in Juvenacen. Juriſdictionis* 28. *Martii* 1632. §. 11. *coram R. P. meo Millino* . Eadem vero loca ſemper , & ab immemorabili tempore Capitulo Acheruntino, vel Miniſtris ab ipſo ſpecialiter deputatis *perſolverunt* ſpolia pro Rev. Camera , & *ſubſidium caritativum* eidem Eccleſiæ nomine Cathedratici præſtarunt , quod utrumque oſtendit *omnimodam* ſubjectionem Diœceſanam , *Text. in cap. omnis in fin. de Cenſibus Rota dec.* 179. *num.* 18. , *& dec.* 223. *num.* 17. *coram Otthobon.* , *& deciſ.* 17. *num.* 17. *poſt Proſper. de Territor. ſeparato* . Quia quicquid ſolvitur nomine , vel loco Cathedratici , in ſignum *ſubjectionis* , ſeu Cathedræ ſolvitur , ut in *cap. cum quærente* , *ibique Abbas* , *& cæteri Scribentes do Offic. Ordinar. Card. de Luca de Juriſdiction. diſc.* 38 *num.* 2. , *Rota deciſ.* 578. *num.* 10. *coram Buratto* .

13. In antiquiſſimis quoque omnibus Synodis celebratis in feſtivitate Divi Canionis , Patroni Eccleſiæ & Civitatis Acheruntinæ , ac in aliis extraordinariis , Sacerdotes & Clerus eorumdem locorum . ſemper *interfuerunt* tamquam de illius Diœceſi ; & ubi ipſorum aliquis non acceſſerat , *mulctatus* fuit . Sacrum vero Chriſma perpetuo acceperunt ab Acheruntina

Digitized by Google

77

na Ecclesia : in iisdem quoque locis tamquam de Diœcesi constat de publicatione Jubilæi ; de expletis collationibus Beneficiorum, & ordinum, & de concessione Ecclesiarum, atque earundem erectionibus, & suppressionibus factis cum censura Capituli Acheruntini : ex quibus Diœcesanam subjectionem convinci probant, ut de interventu Synodis, *Rota dec. num.* 20. *tit. de Offic. ordinar. coram clar. mem. Card. Falconerio, ubi concordan.*, & promiscue de aliis actibus, *Rota decis.* 434. *num.* 13. *coram Gregor. decis.* 21. *num.* 2. *par.* 7. *dec.* 770. *num.* 37. *coram Molines, et in Juvenacen.* 28. *Martii* §. *Quam multis* 11.

14. Sollemnis denique Festivitas DIVI CANIONIS, cujus venerabile corpus Leo Episcopus in octavo seculo ab Atella transtulit, & in Cathedrali Acheruntina posuit, atque in Patronum totius Diœcesis elegit, prodigiis & miraculis clarum, ac signanter duplici pennni miraculo BACULI SE MOVENTIS, ET LIQUOREM, SEU MANNAM EFFUNDENTIS, ut probat *Ughel. Italia Sacra Tom.* 7. *pag.* 1. *litt. B., et seqq.*; sollemnis, inquam, festivitas DIVI CANIONIS supra memoriam Hominum celebratur de præcepto cum octava in tota Diœcesi, ac præcipue in his controversis Locis, non autem Materæ, in qua, & in ipsius Territorio dumtaxat celebratur festivitas Sancti Eustachii ipsius Civitatis Patroni. Hoc pariter optime deferunt ad probandam Cathedralitatem, & subjectionem, cum festivitas Protectoris & Patroni Ecclesiæ Cathedralis de præcepto cum octava a tota Diœcesi, eidem Cathedræ subjecta, concelebrari debeat, *Gavant. Thesaur. Sacror. Rit. Comment. in Rubric. Breviar. sect.* 8. *cap.* 5. *num.* 5. *tit.* 2., *Guiett. Hortolog. sacr. lib. primo cap.* 1. *quæst.* 9.

15. Hisce proinde documentis, & undequaque firmissimis probationibus jure meritoque RES SATIS CLARA, ET SINE DIFFICULTATE APPARUIT SACRO NOSTRO TRIBUNALI ANNO 1600., dum *non obstantibus præcedentibus decisionibus bon. mem. Giptii*, rescriptum fuit *coram clar. mem. Cardinali Millino* favore Ecclesiæ Acheruntinæ, ut in *decis.* 204., ad quam cohærenter fuit relaxatum *Mandatum* de *manutenendo* legitime executum, quod & hactenus promeruit *confirmari* ab altero Mandato, *prævia decisione* 8. *Februarii* 1732. concesso *ab Eminentissimo Domino Aldrovando*, quod acceptarunt Materanenses CUM RENUNCIATIONE LITIS, ET EXPENSARUM REFECTIONE. Proptereaque jam duplex adest res judicata Rotalis, *centenarium* tempus constituens, & anteriorem *immemorabilem* possessionem confirmans, itaut satis profecto esset ut dicta antiquissima possessio bene probata diceretur præsidio ejusdem rei judicatæ, quæ facit probationem *probatam*, & Jus *firmum* atque inconcussum constituit, ad *Textum in cap. Cum inter de Re Judicat.*, *leg. Lex Judicata ff. de reg. Jur.*, *Dec. cons.*

Digitized by Google

445. *num.* 25., *Rota decis.* 929. *num.* 14. *coram Molines.*

16. Quin adversus hæc valide excipi valeat, quod præfata documenta jam non amplius in actis reperiuntur, neque pro legalibus approbata fuerunt *in citata decis.* 204. *coram bon. mem. Millino*, quæ tantum prodiit cum præsuppositio, quod Jura essent in forma probanti, ut ibidem in principio legitur? Et quicquid etiam eo in Judicio, & altero coram Eminentissimo Domino Aldrovando super simplici possessorio definitum dignoscitur, pro nihilo haberi debet super negotio principali, ac super hodierno judicio petitorio, quod titulum unice respicit, & nudum Possessionis factum penitus repellit, *Posth. de Manut. observat.* 6. *num.* 36., 37., *Rotæ decis.* 102. *n.* 7. *part.* 5. *Recent.*

17. Documentorum enim existentia, & quidem Processus Remissorialis, & Compulsorialis, nullo ex capite inficiari valet, quin *coram ela. me. Cardinali Millino* fuerit exhibitus. Acheruntini quidem fidelibus Dominorum oculis subjecere antiquum Summarium, Romæ impressum 1599. pro illius causæ propositione coram laudato Cardinali Millino, cujus brevis, sed elegans decisio *omne* validum probationis genus ex eodem Summario delibavit. Licet ergo hujusmodi documenta, & processus in Archivio Rotali non amplius reperiantur, sed vix datum est invenire articulos ab Acheruntinis, & interrogatoria a Materanis tunc temporis, anno nempe 1597. exhibita, super quibus dicti Testes formiter examinati fuerunt; attamen deperditio isthæc verti *nequit* in damnum Ecclesiæ Acheruntinæ, quæ eo in Judicio *victrix* fuit, sed omnis præsumtio militat *contra* Materanos, quibus interest acta non reperiri, ad *Text. in leg.* 2. §. *Divus ff. de Jure Fisci*, *Castrens. cons.* 66. *in fine lib.* 2., *Odd. cons.* 20. *num.* 29. . *Rot. decis.* 183. *num.* 7., *&* 10. *coram Cerro decis.* 298. *num.* 24., *& decis.* 329. *num.* 14. *coram Caprara decis.* 3. *num.* 6. *de Subbast. coram clar. me. Falconerio*. Et cum post editam decisionem anno 1600., & relatum Mandatum de manutenendo tamdiu siluere, ab omni culpa non longe procul absunt, ut ubi hujusmodi acta ab ipsis surrepta id noluit, ipsorum tamen negligentia deperdita fuisse fatendum erit, ut in simili dixit *Rota in Romana Pecuniaria* 8. *Februarii* 1734. §. *Excusatio autem coram Me*.

18 Ita eorundem documentorum illegalitas non est exprobanda, quousque processus non exhibetur. Cæterum illegalitatem non probat expressio emissa *in citata decis.* 204. *coram Millino*, ibi . . . *Cum præsuppositio, quod Jura essent in forma probanti* . . , tum quod verba ista perneccesse non important rejectionem, sed potius approbationem, ut edocet *Rota decis.* 729. *num.* 7. *coram Dunozett.*; tum quod expresse legitur in Mandato Rotali Cardinalis Millini, in Sacra Aula originaliter exhibito, ibi . . . . : *Resolutoque in eadem Ro-*

Digitized by Google

ta Jura pro parte Civitatis Acheruntinæ exhibita esse in forma probanti...; tum demum, quod superaccessit decisio Eminentissimi Domini Cardinalis Aldrovandi, quæ *approbans* documentorum legalitatem, novas *denegavit* Compulsoriales Materanis, qui postquam decisionem hanc acceptarunt, integrum ipsis non est, quominus de illegalitate iterum excipierent.

19. Quo demum attinet ad dissitam naturam Judicii petitorii, de quo præsens est quæstio, & judicii possessorii, in quo tot actus gesti fuerunt, plana est responsio: Quod utcumque simplex Possessio nihil influat in definitione boni Juris favore Actoris; attamen cum ex hisce recensitis actibus probata dignoscatur plusquam *centenaria*, & *immemorabilis* possessio, hæc in quolibet judicio submministrat *meliorem* & aptiorem titulum, quo ad causæ proprietatis definitionem rectius deveniri posset: vetustissima enim possessio *vim legis* obtinet, ut eleganter inquit *Ulpianus in leg. 1. fin. ff. de Aqu. pluv. arcen.*, ibi: *Si tamen lex Agri non inveniatur*, Vetustatem vim legis *tenere*, *et Paulus in l. In summa 2. citat. tit.*

20. Eoque minus est admittenda altera exceptio, quod hujusmodi immemorabilis possessio collisa remaneat ex contrariis actibus, quibus adhæsit *decisio 797. part. 4. diverf. coram Giptio*: quandoquidem singulo quoque actu a DD. sedulo expenso, nullus apparuit tanti roboris & efficaciæ esse: sententia enim Imperialis lata anno 1373. inter Cives Tarentinos, & Castellanetenses super pertinentia Terræ Latertiæ, utcumque enunciet Terram Latertiæ positam & ædificatam esse intus territorium Materæ; attamen nec probatur *effectum* habuisse, *nec satis esset*, ut quod dimanat a Laicali Potestate super Territorii Secularis pertinentia *influere* possit ad probandos fines Territorii Spiritualis, & Diœcesani, ut ad rem *Rota decis. 1. num. 17. et decis. 3. num. 9. de Offic. Ordinarii coram clar. me. Card. Falconerio*.

21. Litteræ vero Eugenii IV., quibus mandat Vassallis dictorum Locorum, ut obedientiam præstarent Fratri Madio Subdelegato ab Episcopo Motulanen. pro administratione Ecclesiæ Materæ; præterquam nullam præseferunt legalis Scripturæ speciem, minusque in publico Bullarum Regestro reperiuntur, quinimmo idem Eugenius in aliis litteris contemporanee enarravit: *Eadem* controversa Loca de *Diœcesi Acheruntina esse*, adhuc sunt *irrelevantes*, quia processerunt non in casu definiendi limites Diœcesis Acheruntinæ, & Materanæ, sed ut miserrima temporum expostulavit necessitas, in casu *nudæ*, & *temporariæ* administrationis Ecclesiæ Materanæ cum octo tantum ex dictis decem controversis Locis. Cumque postmodum per novam Antistitis electionem jam *cessaverit* temporariæ administrationis causa; statim rediit Jurisdictio ad cujusque respective Ecclesias, quarum jura, & Dioce-

Digitized by Google

cesis limites immota semper manserunt, *Clement. Si Summus de Sententia excommunic., ibique Glossa, et Fagnan. in cap. Quod a Prædecessore num.* 122. *de Scismaticis, Rota decis.* 119. *num* 11. *part.* 19. *Rec., et in Nullius, seu Fulden. Jurisdictionis* 20. *Junii* 1710. *coram bo. me. Ansaldo.*

22. *Irrelevans* quoque dignoscitur Decretum Archiepiscopi Palmerii, factum anno 1483. ad supplicationem Materanorum, ut cogeret ad interessendum in Festivitate S. Eustachii, Protectoris Materæ, Presbyteros utriusque Diœcesis, vel saltem Presbyteros Diœcesis Materæ, in quo enunciantur Loca controversa. Etenim hæc est *simplex* enunciativa emissa citra quæstionem limitum Diœcesis, & contra Acheruntinos absentes, & in actu, quem *inobservatum* esse condoluit ipsamet Universitas Materæ usque de anno 1588.; atque ideo perspicuum fit hujusmodi enunciativas, ad Partium supplicationem emissas contra absentes, *nullum Jus* tribuere posse, ad *Textum in Clementin. Fui de Sentent. excummunic.*, *Gratian. discep.* 893. *num.* 24., *Rota penes Prosper. de Territ. seperat. decis.* 18. *num.* 41. *coram Caprara decis.* 610. *num.* 4. *coram clar. me. Falconerio decis.* 24. *num.* 16. *de Offic. Ordin.*

23. *Pari* laborant *irrelevantia* tum solutio Decimarum facta anno 1524. a dictis controversis locis in manibus Exactoris deputati a Capitulo Materano, tum alia Visitatio Ecclesiæ Materanæ de anno 1576. pro consequendo Jubilæo. Sunt enim actus *singulares*, atque expleti insciis & ignorantibus Acheruntinis. Ad hominem vero retorquetur distributio Olei Sancti ab anno 1585., & successive facta ab Ecclesia Materæ. Quia tunc temporis Archiepiscopus Saracenus, Materæ degens, ante consecrationem protestatus fuit hac de causa nullum oriri debere Ecclesiæ Acheruntinæ *præjudicium*: quo factum est, ut tam dicto anno 1585., quam successivo tempore, ubi contingit Olea Sancta consecrari ab Archiepiscopo Materæ commoranti, per *turnum* acciperentur ab altero ex Locis controversis, & asportarentur ad Ecclesiam Acheruntinam, a *qua* subinde Parochi dictorum decem Locorum recipiebant.

24. Pro *nihilo* etiam habitæ sunt aliæ enunciativæ, tum illa emissa *in decis.* 109. *penes Farinacc.*, quod Oppidum *Latertia*, alterum ex dictis controversis Locis, esset positum in Diœcesi Materana; quia id contingit ex quo jam paulo ante prodita erat postrema *decisio coram bo. me. Giptio* favore Capituli Materani: tum aliæ enunciativæ Eugenii IV., Leonis X., aliorumque Summorum Pontificum, qui inscripserunt: *Dilectis Filiis, Populo Civitatis, et Diœcesis Materanensis*, perinde ac si Diœcesis nomen, a Civitate sejunctum, ad alia Oppida omnino prætendi debet. Etenim Materana Ecclesia vere suam habet Diœcesim constitutam in toto ejus amplo Territorio, in quo continentur etiam duo Castra, videlicet *Timmarum*, *& Pic-*

Digitized by Google

torio se ne pubblicò nel tempo medesimo un' altra secondo

& Piccianum : sicque abunde verificantur præfatæ enunciativæ. Licet cæteroquin non paucæ adsunt finitimæ Civitates in eadem Provincia Apuliæ, quæ Diœcesim restrictam habent ad proprium Territorium, ut enumerat *Ughell. Italia Sacra Tom. 7. pag.* 151., *et seqq.*, *et pag.* 930., *et* 1147.. *et seqq.*

25. *Inutiliter* quoque oppositum est: *Præfata* decem loca longe abesse supra triginta & quinquaginta milliaria ab Ecclesia Acheruntina, atque majorem habere cohærentiam & affinitatem cum Ecclesia Materana, cui profecto subesse æquum est. *Prompta* enim occurrit responsio: Vicinitatem simplicem constituere præsumtionem, & locum habere posse in dubio, nequaquam vero in *concursu immemorabilis* possessionis Ecclesiæ Acheruntinæ, quæ alterius Jurisdictionem majori vicinatu subnixam penitus repellit, ut per *Text. in cap. Cum Causam de probat.* hisce fere terminis respondit *Rota in Juvenacen. jurisdictionis* 28. *Martii* 1732. §. *Minime attenta* 11. *coram R. P. D. meo Millino*. In *nihilo* etiam obstante quod in medio, nempe inter Civitatem Acheruntinam, & dicta loca, posita fuerit Diœcesis Montis Pelosii; sive quia id *sæpe* contigisse videtur *aliis* Ecclesiis, & Metropolitanis antiquissimis, per amplam habentibus Diœcesim, ut pluribus confirmari posset exemplis: sive *demum* quia eadem Civitas Montis Pilosi, ante ipsius erectionem in Cathedralem, erat itidem Acheruntinæ Ecclesiæ Terra Diœcesana, & quæ una cum dictis decem locis constituebat rectam, & continuam lineam Territorialem, cujus proinde intersecatio inducta per novam erectionem in Cathedralem potius confirmat *pertinentiam* eorumdem decem locorum.

26. *Nullo* tandem numero in sensu Dominorum habiti sunt *ceteri contrarii* actus, & relationes Episcoporum ad Sacram Congregationem Concilii, quia singulares deteguntur, & *aliis* longe *validioribus collidi* videntur, atque per decisionem Eminentissimi Domini Cardinalis Aldrovandi, jam acceptatam, *circumscripti* declarantur; & *demum* quia hujusmodi Episcoporum relationes simpliciter enarrant Acheruntinam Diœcesim divisam esse in Superiorem, & Inferiorem, & in ista, quoad aliqua Oppida, Materanenses prætensionem habere, nihil ceteroquin super omnimoda eorumdem pertinentia ad Diœcesim Materanam sententiam proferunt. Quamobrem hujusce generis probationes *inefficaces* sunt ad irrogandum præjudicium Ecclesiæ Metropolitanæ, dum statutum est: Summo Romano Pontifici id *specialiter* esse *reservatum*, ad bene firmata *in citata Juvenacen. Jurisdictionis* 28. *Martii* 1732. §. *ultimo*, *& penultimo coram R. P. D. meo Millino*. -- Et ita utraque &c.

Digitized by Google

do lo ſtile della Curia Romana, colla quale volleſi rivocare di nuovo la deciſione fatta *coram Giptio* nel 1597. (1).

tato, e confini lle due Chieſe, ſcritti da tante iſioni.

XVII. Abbiamo adunque a pro della Chieſa di Acerenza e titolo e poſſeſſo, dichiarato e cuſtodito con le più ſolenni deciſioni della Rota Romana, che mai altra conſimile cauſa ſiaſi in quel ragguardevole Tribunale agitata, e deciſa: abbiamo già deſcritto lo ſtato dell' una Chieſa e dell'altra: ne abbiamo diſegnati i confini, cui non fia mai lecito violare ed infrangere: ed abbiamo finalmente determinato, che la Cattedra di Matera, ſiccome per via di fatto ſi ſottraſſe dall' ubbidienza della principal Cattedra Acheruntina; e ſiccome fu per le circoſtanze de' tempi tollerato un tal paſſo irregolare, e ſopra di una tale tolleranza videſi ſtabilito con progreſ-

ſo

(1) *Eadem ſuper Deciſione bon.mem. Giptii -- Lunæ 7. Februarii* 1735. Ne quid impedimenti eſſet, quominus juxta Sacri noſtri Tribunalis ſtylum extra peculiare dubium, *revocari* poſſet antiqua Deciſio coram bon. mem. Giptio edita in hac cauſa *die* 4. *Junii* 1797, licet per errorem inſcripta *anno* 1594. *in part.* 4. *diverſor. deciſ.* 794. hoc aliud ſubſcripſi dubium: *An ſit ſtandum, vel recedendum ab ultimo loco Deciſis coram bon.mem. Giptio*: exemplum ſecutus Deciſionis editæ *die* 8. *Junii* 1733. *coram Eminentiſſimo Domino Card. Cincio, in Romana Fideicommiſſi de Stephanis ſuper deciſione Pamphilii*, eoque Domini propoſito ſecundum ea, quæ in contemporanea deciſione lato calamo expenſa ſunt, reſcriptum eſt: *Pro receſſu a Deciſis*: Non enim e conſpectu immemorabilis poſſeſſionis Eccleſiæ Acheruntinæ ſuper decem locis, de quibus agitur, *ſubſiſtere* poteſt, favore Eccleſiæ Matheranæ, vel *ſimplex vicinitatis præſumtio* in dubio tantum admittenda, vel *expreſſio* in antiquis Inſtrumentis, & Apoſtolicis Litteris emiſſa; quia *nullam* legalitatis ſpeciem habent, & legitimæ probationis carent fulcimento, ac *prorſus irrelevantes* deteguntur, ut jam prius adverſus eandem deciſionem bon.mem. Giptii obſervatum eſt *in deciſ.* 204. *in fine coram clar.mem. Cardinale Millino*, & late reſponſum eſt in contemporanea mea Deciſione, ad quam DD. remiſſive ſeſe habuerunt -- Et ita utraque &c.

Digitized by Google

ſo di tempo il titolo d' independenza ; così ove intrapreſe ſopra le altre Terre, e gli altri luoghi della Chieſa Acheruntina ſua madre, ſi dovette ne' ſuoi limiti ricondurre; e convenne darſi freno agli *ulteriori* inconvenienti, come la provvida Curia Romana ſtimò dover fare, con preſcrivere i limiti, i confini, e ſeguentemente lo ſtato dell' una Chieſa e dell' altra.

XVIII. Ma quali ſaranno que' mezzi, onde in proceſſo di tempo l' una Chieſa non intraprendeſſe nell' altra? Si dovrà forſe invigilare ſopra gli Acheruntini, come coloro che aveſſero alcuna volta turbata la Chieſa Materana, con avervi preteſo, come ſenza fallo l' avrebbero potuto, richiamandoſi agli antichi diritti, l' eſercizio di giuridizione d' una Città, già prima Terra Dioceſana, e poi ſottrattaſi per via di attentati, nè con altro titolo e difeſa, che di tolleranza? Non ſi è veduto nel corſo di tanti ſecoli, che gli Acheruntini aveſſero mai ciò preteſo. All' incontro non ſi ſaprebbe con quali termini eſprimere la petulanza de' Materani, i quali tutta la lor cura e vigilanza collocarono mai ſempre in raccogliere opportunamente alcun vantaggio dalle favorevoli circoſtanze, che non mancano a coloro, i quali invigilano ad occupare l' altrui; ed a trarre profitto da ogni qualunque leggieriſſima occaſione, che in apparenza poteſſe loro giovare. Convien dunque ripetere e dire, quali ſaranno que' mezzi a poter conſervare all' una Chieſa ed all' altra la ſua pace e quiete? La prima è contenta del ſuo, l' altra intraprende. Coloro, i quali hanno d' ambedue il governo, poſſono ripararvi ſoltanto, ove non forniſcono a colei ch' intraprende alcun preteſto, ed alcuna circoſtanza, che poteſſe in alcun modo turbare la tranquillità dell' altra, la quale è ragionevolmente timida e pauroſa, come l' han renduta le paſſate calamità; ed

E mezzi da conſervargli in avvenire. Nuove intrapreſe de' Materani, ed altro mandato Rotale del 1750.

in

in conſeguenza geloſiſſima d'ogni ſua ragione. Ed in vero tanto vie più eſſerne dee ſollecita, quanto non fu ſicura ne' paſſati tempi, nè fu tranquilla ne' noſtri. Crederebbe ognuno, che dopo tante, e sì ſolenni deciſioni e decreti sì nel *Poſſeſſorio*, che nel *Petitorio*, aveſſe da godere la ſua pace, proccuratasi con tanti diſpendj, e ſudori. E pure non fu così: ſcorſero appena tre luſtri dall'ultima deciſione ſul *Petitorio*, che videſi nuovamente in campo a nuove coſe intraprendere la pur troppo rea audacia de' Materani. Ed in vero, chi il crederebbe? nel corſo di quindici anni, dopo il ſecondo mandato Rotale, e la ſolenne deciſione, di cui ſi è innanzi ragionato, ſeguitarono i Materani le lor occulte e clandeſtine intrapreſe ſulla Dioceſi Acheruntina. Giunſe sì oltre la loro oſtinazione e la contumacia, che nel 1750. vi ſi dovè dar riparo con un altro mandato Rotale (1):

e con-

(1) *Aliud Mandatum Sacræ Rotæ Romanæ de anno* 1750. -- Petrus Franciſcus Buſſi J. U. D., Sanctiſſimi D. N. Papæ Cappellanus, ac ipſius Sacri Palatii Apoſtolici Cauſarum & Sacræ Romanæ Rotæ Auditor, & in cauſa & cauſis, ac Partibus infraſcriptus Judex Commiſſarius, ſubrogatus in locum Eminentiſſimi Aldrovandi, alias Sacræ Rotæ Auditoris, & præſentis cauſæ Judicis Commiſſarii, Apoſtolica auctoritate electus & deputatus. Univerſis & ſingulis RR. DD. Abbatibus, Prioribus, Præpoſitis, Decanis, Archidiaconis, Archipreſbyteris, Canonicis, Rectoribus, Curatis, Cappellanis, aliiſque Presbyteris, Clericis, Notariis, & Tabellionibus publicis quibuſcumque, illique, vel illis, ad quem, vel ad quos præſentes noſtræ litteræ pervenerint, ſeu præſentabuntur, ſalutem in Domino, & noſtris hujuſmodi, immo verius Apoſtolicis firmiter obedire mandatis. Noveritis nuper fuiſſe coram nobis comparitum pro parte & ad inſtantiam Reverendiſſimi Capituli, & Cleri Eccleſiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, ac Illuſtriſs. Univerſitatis ejuſdem Civitatis principalium &c. expoſitum, qualiter alias de anno 1600 ad ipſius favorem expeditæ fuerunt coram R. P. D. Millino Seniore, tunc Sac. Rotæ Auditore, litteræ Executoriales, & reſpective *Mandatum* de *manutenendo* in poſſeſſione, ſeu quaſi exercendi Juriſdictionem, & *quoſcumque alios*

Digitized by Google

è conciossiachè vi furono alcune altre cose, che si dichiararono dalla Rota Romana a pro degli Acheruntini; non sarà fuor di luogo darne un breve ragguaglio.

XIX. Primieramente si dice, che la Curia, el Vicario Generale della Chiesa di Matera non avendo voluto ubbidire a' precedenti mandati, ed essendo proceduto ad alcuni atti nella Diocesi Acheruntina, e massimamente ne' sopraddetti diece luoghi colla denominazione di Vicario, e della Curia Materana; erano perciò incorsi nelle pene, e censure contenute ne' predetti Mandati: e che oltre a ciò essendo anche venuto a notizia della Rota Romana, che l'Arcivescovo per la sua infermità intendeva deputare per la visita della Diocesi Acheruntina, e specialmente de' diece luoghi, il Vicario Generale Materano, ed a costui in occasione della sua assenza abbandonar

Si spiega quel ch
si contiene nel suo
detto mandato: pe
ne, nelle quali in
corsero i Matera
ni: e nuove pre
tensioni dell' Arci
vescovo, alle qua
li si accorre.

6

N

alios actus fieri solitos per Reverendissimos Archiepiscopos, Ecclesiam, Capitulum, Clerum, & Vicarios Generales Acheruntinos TAM SEDE PLENA, QUAM VACANTE, in locis, & personis eorum Diœcesis, & signanter in & super omnibus infrascriptis locis, nempe *Milionico*, *Montecaveoso*, *Genusio*, *Latertia*, *Bernalda*, *Turrimaris*, *Pistitio*, *Ogiano*, *seu Ferrandina*, *& Griptulis*, tamquam in locis, & personis de Diœcesi ejusdem Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ; illaque, & illos nominandi pro locis, & personis de Diœcesi ejusdem Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, in omnibus & quibuscumque actibus, ac insuper fuisse alias, & sub die tertia Octobris 2732. coram Eminentissimo Cardinale Aldrovando, tunc Sacræ Rotæ Decano expeditum Mandatum, seu Instrumentum Decreti pro purgatione attentatorum, pro circumscriptione omnium & singulorum actuum, quomodolibet, & quovis tempore gestorum per Reverendissimum Capitulum, Clerum, & Vicarios Generales, & Curiam Materanen., & alios quoscumque contra formam, & tenorem dicti *Mandati de manutenendo*, ac in præjudicium Jurisdictionis dictorum Archiepiscopatus, Ecclesiæ, Capituli, Cleri, & Vicariatus Generalis, & Curiæ Acheruntinæ, in Diœcesi ejusdem, & signanter in præfatis decem locis, eorum locorum personis, & cum inhibitione prætenso Archiepiscopatui, & Vicariatui Generali, & Curiæ Materanensi, ne au-

donar il governo di tutta la Diocesi Acheruntina, in grave pregiudizio della giurisdizione, e de' diritti della Chiesa Metropolitana di Acerenza, di quell' Arcivescovato, del Vicariato Generale, della Curia, del Capitolo, e del Clero Acheruntino, contra la forma de' precedenti Mandati, e delle Decisioni passate in cosa giudicata, chiestovi il conveniente riparo, fu risoluto in primo luogo: *Quatenus . . . citetis, & citari faciatis, & procuretis ipsum Reverendissimum Capitulum, & Clerum Materanum, necnon Procuratorem Fiscalem, aliosque quoscumque Officiales prætensi Archiepiscopatus, Vicariatus, & Curiæ Ecclesiæ Materanensis, ex adverso Principales, omnesque*

auderent denominare prædicta loca, ut supra descripta, illorumque personas de *Diœcesi Materanensi*; nec in illis, aut aliis ejusdem Diœcesis Acheruntinæ aliquem actum *Jurisdictionis exercere*; eorumdemque dictorum locorum personis, ne pariter auderent aliam Jurisdictionem, & Superioritatem, quam præfatæ Ecclesiæ Acheruntinæ, illiusque Archiepiscopatus, & Vicariatus Generalis agnoscere, prout latius in litteris desuper expeditis, ad quas &c. Cum vero Reverendissimus Vicarius Generalis, & Curia Ecclesiæ Materanensis præcitatis litteris, mandatis, & inhibitionibus, eisdem legitime præsentatis & notificatis cum effectu, parere & obedire detractaverunt, ac ad aliquos actus in dicta Diœcesi, locis, & personis, & signanter cum *denominatione* Vicarii, & & Curiæ *Materanensis contra* formam dictarum litterarum desuper expeditarum, suis loco, & tempore justificentur, *nulliter* & attentate processerint, ideoque pœnas, & censuras, in eisdem litteris, & mandatis contentas, incurrerint; nec non nuper ad notitiam Dominorum Exponentium devenerit, quod Illustrissimus hodiernus Archiepiscopus, *gravi morbo* correptus, intendat deputare pro Sacra Visitatione Diœcesis Acheruntinæ, & signanter nominatorum decem locorum, eundem Dominum Vicarium Generalem Materanen.; eique insuper, occasione suæ absentiæ a Diœcesi, committere gubernium totius ejusdem Diœcesis Acheruntinæ, & præsertim decem locorum, in *grave præjudicium* Jurisdictionis, & Jurium dictæ Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, ejusque Archiepiscopatus, Vicariatus Generalis, Curiæ, Capituli, & Cleri Acheruntini *contra* formam prædictarum litterarum, & mandatorum, & decre-

49

que alios & ſingulos in executione præſentium nominandos, & cognominandos perſonaliter, ſi eorum perſonas commode habere poteritis, alioquin in Majori Eccleſia Materana, & hoſpitio eorum ſolitæ habitationis, ſi tutus vobis patuerit acceſſus, prout nos ex parte Sanctiſſimi Domini Noſtri Papæ eoſdem CITAMUS *per præſentes, quatenus, trigeſima die ab executione Præſentium, compareant Romæ in judicio legitime coram nobis per ſeſe, vel per Procuratores*

ſuos

cretorum in rem judicatam tranſactorum; propterea inſtitutum fuit penes nos, uti ſubrogatus in locum dicti Eminentiſſimi Aldrovandi, quatenus dignaremur de opportuno juris remedio eiſdem inſtantibus providere; præſentes litteras *citatoriales*, & *inhibitoriales* extra Romanam Curiam, & ad Partes relaxare: nos igitur inſtantiæ hujuſmodi tamquam juſte annuentes, Apoſtolica auctoritate nobis commiſſa, qua fungimur in hac parte, vobis omnibus & ſingulis ſupradictis, & veſtrum cuilibet in ſolidum committimus, & virtute Sanctæ Obedientiæ, & ſub mille ducatorum auri de Camera locis Piis applicandis, & in Juris ſubſidium, Excommunicationis, aliiſque ſub ſententiis, cenſuris, & pœnis, ſtricte accipiendis, mandamus: *Quatenus* ſtatim viſis, receptiſque præſentibus, & poſtquam tenore præſentium pro parte, & ad inſtantiam ſupradictorum Reverendiſſimi Capituli, & Canonicorum Metropolitanæ Eccleſiæ Acheruntinæ, ac Illuſtriſs. Univerſitatis dictæ Civitatis, fueritis requiſiti, ſeu alter veſtrum fuerit requiſitus, citetis & citari faciatis, & procuretis ipſum Reverendiſſimum Capitulum, & Clerum Materanum, necnon Procuratorem Fiſcalem, alioſque quoſcumque Officiales prætenſi Archiepiſcopatus, Vicariatus, & Curiæ Eccleſiæ Materanenſis, exadverſo Principales, omneſque alios & ſingulos in executione præſentium nominandos, & cognominandos perſonaliter, ſi eorum perſonas commode habere poteritis, alioquin in Majori Eccleſia Materana, & hoſpitio eorum ſolitæ habitationis, ſi tutus vobis patuerit acceſſus, prout nos ex parte Sanctiſſimi D. N. Papæ eoſdem citamus per præſentes: *Quatenus*, trigeſima die ab executione præſentium, compareant Romæ in judicio legitime coram nobis per ſeſe, vel per Procuratores ſuos legitimos AD VIDENDUM PURGARI ATTENTATA in ſpretum litterarum Executorialium, & mandati de manutendo, decretorumque Rotalium, ut præmittitur, expeditorum, eorumdemque Prætenſorum, & notificatorum commiſſa, poſt eorumdem præſentationem & notificationem, & pro effectu purgationis illorum CIRCUMSCRIBI, CASSARI, ET ABOLERI OM-

6

Jnos legitimos, ad videndum PURGARI ATTENTATA IN SPRETUM litterarum Executorialium, & Mandati de Manutenendo, decretorumque Rotalium, ut præmittitur, expeditorum, ejuſdemque Prætenſorum, & Notificatorum commiſſa, poſt eorundem præſentationem, & notificationem; & pro effectu purgationis illorum CIRCUMSCRIBI, CASSARI, & ABOLERI OMNES & QUOSCUMQUE ACTUS CONTRARIOS DESUPER GESTOS; & ad dicen-

OMNES ET QUOSCUMQUE ACTUS CONTRARIOS DESUPER GESTOS; & ad dicendam, & allegandam cauſam, quare non debeant ſeipſos incidiſſe in pœnas, cenſuras, & ſententias in eiſdem litteris, & mandatis latius contentas, deducendum eorum jura, ſi quæ &c. Certificantes eoſdem ſic citatos, quod ſi in termino præfixo non comparuerint; nos nihilominus ad præfati Comparentis inſtantiam, ſervatis quatuor terminis ad docendum de *paritione*, aliiſque de jure & ſtylo ſervandis, per Audientiam Publicarum Litterarum Contradictarum SS. D. N. Papæ, ut *moris* eſt, contra Contumaces procedemus in cauſa hujuſmodi ad ſententiam declaratoriam, aliaque juris, & facti remedia graviora, dictorum Citatorum contumacia, vel abſentia non obſtantibus: INHIBEMUS INSUPER AUCTORITATE APOSTOLICA PRÆDICTO PRÆTENSO ARCHIEPISCOPATUI, VICARIATUI GENERALI, CURIÆ MATERANENSI, illiuſque Officialibus adverſum, ac aliis quibuſcumque in executione præſentium nominandis & cognominandis, ne ſub antedictis pœnis, & cenſuris AUDEANT, SEU PRÆSUMANT QUEMCUMQUE ACTUM JURISDICTIONALEM EXERCERE IN DICTA DIŒCESI ACHERUNTINA; & *ſignanter* in dictis decem locis, nec in illa, & illis Sacram Viſitationem, ſeu gubernium ſub denominatione Vicarii, & Curiæ *Materanæ peragere*, nec aliquid aliud *innovare*, ſeu denuo attentare in hujuſmodi cauſſa, ſub pœnis attentatorum, & cenſurarum, in præjudicium ſupradicti Reverendiſſimi Capituli, & Canonicorum Eccleſiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, illiuſque Archiepiſcopatus, & Vicariatus Generalis, & Curiæ, ac Illuſtriſſimæ Univerſitatis principalium, & in Juriſdictionis noſtræ, immo verius Sanctæ Sedis Apoſtolicæ vilipendium, & contemptum, quovis ſub prætextu, cauſa, vel quæſito colore; SED OMNES ET SINGULI ACTUS JURISDICTIONALES TAM JUDICIALES, QUAM EXTRAJUDICIALES, IN DICTA DIŒCESI ACHERUNTINA FIERI TANTUM DEBEANT A VICARIO, ET CURIA ACHERUNTINA, EJUSQUE OFFICIALIBUS SUB EXPRESSA DENOMINATIO-

Digitized by Google

60

dicendam, & allegandam cauſſam, quare non debeant ſeipſos incidiſſe in pœnas, cenſuras, & ſententias in iiſdem litteris, & mandatis latius contentas, deducendum eorum jura, ſi quæ &c. Certificantes eoſdem ſic citatos, quod ſi in termino præfixo non comparuerint, nos nihilominus ad præfati Comparentis inſtantiam, ſervatis quatuor terminis ad docendum de paritione, aliiſque de jure, & ſtylo ſervandis per Audientiam Publicarum Litterarum Contradictarum SS. D. N. Papæ, ut moris eſt, contra Contumaces procedemus in cauſſa hujuſmodi ad ſententiam declaratoriam, aliaque juris, & facti remedia graviora, dictorum Citatorum contumacia, vel abſentia non obſtantibus.

6

XX. In ſecondo luogo ſi venne con chiari termini a dichiarare: Che non foſſe lecito al preteſo Arciveſcovato, e Vicariato Generale della Curia Materana, ed agli Ufiziali di quella, eſercitare qualſiſia atto giuridizionale nella Dioceſi Acheruntina, e maſſimamente ne' diece luoghi controverſi, Proibizioni fatte ai medeſimi.

TIONE, INTITULATIONE, ET SUBSCRIPTIONE VICARIATUS, ET CURIÆ ACHERUNTINÆ, ET NON ALIAS &c. ad formam dictorum mandatorum, ſub eiſdem pœnis, & cenſuris; quod ſi ſecus factum fuerit, totum revocare, & in priſtinum ſtatum reducere curabimus, juſtitia mediante; abſolutione vero in præmiſſis Nobis, vel Superiori noſtro tantummodo reſervata. In quorum fidem has præſentes fieri, & per Notarium noſtrum infraſcriptum ſcribi, & publicari mandavimus, ſigillo ſolito & conſueto communiri. Datum Romæ ex Palatio noſtræ ſolitæ reſidentiæ ſub anno a ſalutifera Nativitate D.N.J.C. 1750. die vero 13. menſis Februarii, Pontificatus autem SS. in Chriſto Patris, & D. N. D. Benedicti Divina Providentia Papæ XIV. anno ejus decimo, præſentibus Dominis Vincentio Civellio, & Benedicto Amicis Connotariis teſtibus &c. Adeſt ſigillum impreſſum in forma. Et quia Dominus Petrus Sparagana, Sacri Palatii Apoſtolici cauſarum, & Sacræ Romanæ Rotæ Notarius, de præmiſſis rogatus fuit, ideo præſens publicum Citationis cum inhibitione inſtrumentum, pro eodem D. Sparagana, ego Cyprianus Blondus Connotarius ſubſcripſi, & ſignavi, & publicavi rogatus in fidem &c. adeſt ſignum &c.

Digitized by Google

verfi; aggiugnendoſi, che non foſſe lecito al preteſo Arcivescovato, ed a' ſuoi Ufiziali far la Santa Viſita nella predetta Dioceſi, o governarla colla denominazione di Vicario, e Curia Materana, nè d'innovare alcun' altra coſa, colle ſeguenti parole: *INHIBEMUS INSUPER AUCTORITATE APOSTOLICA PRÆDICTO PRÆTENSO ARCHIEPISCOPATUI, VICARIATUI GENERALI, CURIÆ MATERANENSI, illiuſque Officialibus, ac aliis quibuſcumque in executione præſentium nominandis, & cognominandis, ne ſub antedictis pœnis, & cenſuris AUDEANT, SEU PRÆSUMANT QUEMCUMQUE ACTUM JURISDICTIONALEM EXERCERE IN DICTA DIOECESI ACHERUNTINA, & ſignanter IN DICTIS DECEM LOCIS, nec in illa, & in illis SACRAM VISITATIONEM, ſeu gubernium ſub denominatione Vicarii, & Curiæ MATERANÆ peragere, nec aliquid aliud innovare, ſeu DENUO ATTENTARE in hujuſmodi cauſa ſub pœnis attentatorum.* Dopo sì ſolenne inibizione ſegue la dichiarazione: *Sed omnes & ſingulos actus juriſdictionales tam judiciales, quam extrajudiciales in dicta Dioeceſi Acheruntina fieri tantum debeant a Vicario, & Curia Acheruntina, ejuſque Officialibus, ſub expreſſa denominatione, intitulatione, & ſubſcriptione Vicariatus, & Curiæ Acheruntinæ, & non alias.*

ne altre coſe, ſi rilevano da to terzo man-, a pro degli eruntini.

XXI. Ecco il tenore del terzo *Mandato Rotale*, col quale in eſecuzione de' precedenti si vollero preſcrivere i limiti giuriſdizionali di una Chieſa e dell' altra: e da quello fra le altre coſe ſi rileva quanto ſi è da noi nel precedente capitolo dimoſtrato: cioè che la ſola Chieſa di Acerenza, e la ſola Dioceſi Acheruntina ſi è riconoſciuta dalla Curia Romana colla qualità di Chieſa ARCIVESCOVALE, e con quella di ARCHIDIOCESI: che all'incontro la Chieſa di Matera non è decorata

Digitized by Google

rata d'un tal titolo, ove denominandosi la Cattedra di Matera, si fa mai sempre uso dell'aggiunto di PRETESO Arcivescovato. Si rileva in oltre, chel *preteso Arcivescovato* di Matera, e suo Vicariato Generale, non abbia punto che fare col *vero Arcivescovato*, e Vicariato Acheruntino: e che perciò niuno Ufiziale della Curia Materana può mai esercitare alcun atto giuridizionale sopra la Diocesi Acheruntina, e spezialmente delegarsi la Santa Visita, ed il governo a costoro; di maniera che tutto si va a risolvere, che il solo Vicario Generale di Acerenza, e gli Ufiziali di quella Curia, e niun altro possa esercitare tutti gli atti giudiziali, ed estragiudiziali, fra' quali è compresa la delegazione della Visita, a cui è relativa la inibizione fatta all'Arcivescovo: che l'Arcivescovo, senza violare le preminenze della Chiesa Acheruntina, la giuridizione di quella, e le decisioni della Rota Romana, non può in conto veruno investire la Curia Materana, il Vicario, ed i suoi Ufiziali di alcuna facoltà, onde alcun atto giurisdizionale esercitasse nella Diocesi Acheruntina, qual sarebbe la *Visita*, e cose somiglianti: e perciò dovendo l'Arcivescovo per mezzo de' suoi Ufiziali governare le due Chiese distinte fra loro; fa bisogno, ch'egli, per non confondere le giuridizioni dell'una e dell'altra, non comunichi a' Ministri ed Ufiziali dell'una, alcun atto giuridizionale ai Ministri dell'altra; acciocchè non si confondano gli atti giuridizionali, e non si rechi pregiudizio così all'una Chiesa, che all'altra.

XXII. Converrà di nuovo ragionare di quest'ultimo *mandato* Rotale nel seguente capitolo, ove dovremo far palesi i fierissimi attacchi, che contro a quelli fecero i Materani quì in Napoli nella spedizione del Regio *Exequatur*

Altre due resoluzioni fatte in Roma.

tur. Frattanto, per non interrompere l'ordine de' tempi, egli è acconcio di riferire due altre *Risoluzioni*, fatte in Roma l'anno 1751., e nel 1753.: la prima comprende una sentenza della Camera Appostolica a favor della Chiesa Metropolitana Acheruntina; e la seconda è una Resoluzione della Congregazione de' Vescovi e Regolari.

motivi di esse. XXIII. Nella Camera Appostolica si trattò così il punto della erezione della Chiesa Materana in Cattedra, e l'unione di questa alla principal Cattedra Acheruntina, come il punto della *manutenzione* nel quieto e pacifico possesso di tutte le preminenze, e massimamente di quella d'esercitar privativamente la giurisdizione, e tutti i diritti Metropolitici nella Diocesi, ed intera Provincia Acheruntina così *Sede plena*, come *vacante*; ed altresì il punto della prenominazione degli Arcivescovi della principal Chiesa Metropolitana di Acerenza, in tutte le sottoscrizioni, ed atti giudiziali, da farsi dentro e fuori la Diocesi. Ecco la sentenza sopra i tre punti divisati: *Sententiamus, Bullam præfatam Sanctæ Memoriæ Innocentii III. editam die X. Idus Maji 1203., præferentem erectionem, TUM PRIMO factam, Ecclesiæ Materanæ in Cathedram, ac simplicem illius unionem prælaudatæ priori Cathedræ Acheruntinæ, ABSQUE ULLA dictarum præeminentiarum, & jurium METROPOLITICORUM COMMUNICATIONE, fuisse & esse observandam, & exequendam, prout observari & exequi volumus, & mandamus: EANDEM Ecclesiam Metropolitanam Acheruntinam, ejusque Reverendissimum Capitulum, & Canonicos, & Clerum fuisse & esse MANUTENENDOS in QUIETA & pacifica POSSESSIONE, seu quasi libere & PRIVATIVE fruendi omnibus*

bus præeminentiis, necnon PRIVATIVE pariter exercendi tam Sede plena, quam vacante JURISDICTIONEM, & jura omnia Metropolitica, per dictam Ecclesiam Acheruntinam tam ANTE, quam POST unionem prædictam exercere SOLITA, vigore litterarum Apostolicarum. E finalmente si dichiarò sul punto della prenominazione: Che gli Arcivescovi Acheruntini *pro tempore in omnibus subscriptionibus, & actibus tam judicialibus, quam extrajudicialibus, faciendis tam in Civitate, Diœcesi, & Provincia Acheruntina, quam extra, PRÆFERENDUM, ac PRÆPONENDUM semper fore & esse titulum ECCLESIÆ ACHERUNTINÆ PRIORIS CATHEDRÆ titulo Ecclesiæ Materanæ, eidem priori Cathedræ SIMPLICITER tantum unitæ.* Furono quindi dichiarate nulle ed irrite l'eccezioni opposte da' Materani: fu loro imposto *perpetuo silenzio:* e furono condennati alle spese, siccome apparisce dalla sentenza, che interamente nella nota trascriviamo (1).

O Le

(1) SENTENTIA A. C. *favore Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ super privativa Jurisdictione Metropolitica.* Flavius Chisius causarum Curiæ Cameræ Apostolicæ Generalis Auditor, Romanæque Curiæ Judex Ordinarius, a SS. Dom. nostro Papa specialiter electus & deputatus, necnon sententiarum quoque, & censurarum tam in eadem Romana Curia, quam extra eam latarum, ac litterarum Apostolicarum quarumcumque Universalis, & merus Executor. Noverint universi & singuli hoc præsens publicum sententiæ instrumentum visuri, lecturi, legique pariter audituri, quod introducta coram nobis, seu potius R. P. D. Balthasarre Cincio, nostro in Civilibus Locumtenenti, & per acta infrascripti Notarii, lite & causa pro parte & ad instantiam infrascriptæ Venerabilis Ecclesiæ Metropolitanæ Civitatis Acheruntinæ, ejusque Rmi Capituli, Canonicorum, & Cleri Principalium, contra & adversus Venerabilem Ecclesiam, & Rmum Capitulum, ac RR. Canonicos Civitatis Materæ, ex adverso principales, de & super observatione & executione litterarum Apostolicarum S. M. Innocentii III. editarum VII. Idus Maji anni 1207., seu &c. super erectione Ecclesiæ Materanæ in Cathedram, ejusque unione priori Cathedræ Acheruntinæ, ac super manutentione in quieta & pacifica possessio-

Conſeguenze, ſi traggono le rapportate role: ſi confer- alla Chieſa heruntina l'e- cizio di tutta giuridizione, e medeſimi dirit- Metropolitici, ebbe mai ſem-

XXIV. Le rifleſſioni, che naſcono dalle traſcritte parole, ſono uniformi all'antico ſtato, da noi chiaramente eſpoſto nel precedente capitolo. Si è da noi dimoſtrato, che la Chieſa di Matera era prima compreſa nella Dioceſi Acheruntina: e che non prima del 1203. fu da Innocen-

ſeſſione, ſeu quaſi juriſdictione *libere* & *privative* fruendi omnibus præeminentiis, necnon ſimiliter *privative* exercendi Juriſdictionem & jura omnia Metropolitica in Archidiœceſi, & tota Provincia Acheruntina, tam *ſede plena*, quam *vacante*, necnon ſuper *prænominatione* per Reverendiſſimos Archiepiſcopos *pro tempore* adhibenda, & ſumenda a *priori* Eccleſia Metropolitana *Acheruntina*, in omnibus ſubſcriptionibus & actibus tam judicialibus, per dictos Reverendiſſimos Archiepiſcopos faciendis tam in Civitate, Diœceſi, & Provincia Acheruntina, quam extra, rebuſque aliis, &c. citato hic in Curia D. *Cajetano Fiſcer*, illorum Procuratore ad omnes & ſingulos actus, per SS. D. Noſtri PP. Curſores ſer., ut moris eſt: dictus R. P. D. Cincius Locumtenens noſter præfatus, viſis juribus in actis productis, & ad cauſſam ſacientibus, ac ſervatis omnibus de *Jure* & de ſtilo Curiæ ſervari ſolitis; tandem die infraſcripta ſuam tulit & promulgavit ſententiam definitivam, tenoris ſequentis: *Chriſti* nomine invocato P. T. S., & ſolum Deum præ oculis habentes, per hanc noſtram definitivam ſententiam, quam de Juriſperitorum conſilio in his ſcriptis ferimus in cauſſa & cauſſis,

quæ primo, & in prima, ſeu alia veriori coram nobis verſæ fuerunt & vertuntur inſtantiæ inter Venerabilem Eccleſiam Metropolitanam Civitatis Acheruntinæ, ejuſque Reverendiſſimum Capitulum, Canonicos, & Clerum, actores ex una, & Ven. Eccleſiam, ac Reverendiſſimum Capitulum & Canonicos Civitatis Materæ, reos conventos Partibus ex altera, de & ſuper executione & obſervatione litterarum Apoſtolicarum S. M. Innocentii III. editarum VII. Idus Maji 1203., ſeu &c. ſuper *erectione* Eccleſiæ Materanæ in Cathedram, ejuſque *unione* priori Cathedræ Acheruntinæ, ac reſpective ſuper *manutentione* in quieta & pacifica poſſeſſione, ſeu quaſi *libere*, & *privative* fruendi omnibus præeminentiis, necnon ſimiliter privative *exercendi* Juriſdictionem, & Jura omnia Metropolitica in Archidiœceſi, & tota Provincia Acheruntina, tam Sede plena, quam *vacante*, necnon ſuper *prænominatione* per Reverendiſs. Archiepiſcopos pro tempore adhibenda, ſeu ſumenda a priore Eccleſia Metropolitana Acheruntina in omnibus ſubſcriptionibus, & actibus tam judicialibus, quam extrajudicialibus, per dictos Archiepiſcopos faciendis tam in Civitate, Diœceſi & Provincia Ache-

run-

Digitized by Google

59

cenzo III. eretta in Cattedra; e così appunto si dichiara dalla Camera Appostolica, ove si disse: *Che* la erezione in Cattedra fu fatta la prima volta nel 1203.: si è da noi dimostrato, che questa erezione in Cattedra si ridusse ad una *semplice onorificenza*; perciocchè

runtina, quam extra, rebusque aliis in actis caussæ & caussarum hujusmodi latius deductis: *Dicimus, pronunciamus, decernimus, & definitive sententiamus*, Bullam præfatam S. M. Innocentii III. edit. die VII. Idus Maji 1203., seu &c. præferentem erectionem, tunc primo factam, Ecclesiæ Materanæ in Cathedram, ac simplicem illius unionem prælaudatæ priori Cathedræ Acheruntinæ absque *ulla dictarum præeminentiarum, & Jurium Metropoliticorum* communicatione, *fuisse & esse observandam & exequendam, prout observari & exequi volumus & mandamus*: eamdemque V. Ecclesiam Metropolitanam Acheruntinam, ejusque Reverendissimum Capitulum, & Canonicos, & Clerum fuisse & esse *manutenendos* in quieta & pacifica possessione, seu quasi *libere & privative* fruendi omnibus præeminentiis, *necnon privative pariter exercendi* TAM SEDE PLENA, QUAM VACANTE JURISDICTIONEM, *& jura omnia* Metropolitica per dictam Ecclesiam Acheruntinam tam ante, quam post unionem prædictam, *exerceri solita*, vigore litterarum Apostolicarum præcedentium Pontificum, signanter SS. M. M. Alexandri II., Paschalis II., Eugenii III., & Innocentii III.; & *Manda-*

tum de manutenendo, & aliud quodcumque desuper necessarium & opportunum favore dictæ V. Ecclesiæ Acheruntinæ, ejusque Reverendissimi Capituli & Canonicorum *decernendum*, & *relaxandum* fore & esse, prout decernimus, & relaxamus; exceptionemque prætensæ Communicationis, earundem præeminentiarum, Jurisdictionis, & Jurium Metropoliticorum, omnesque alias per dictam V. Ecclesiam Materanam, ejusque Capitulum & Canonicos oppositas, atque jactatas non *obstitisse*, neque *obstare*, sed tanquam *irritas*, & *insubsistentes* rejiciendas fore & esse, prout rejicimus: eidemque V. Ecclesiæ Materanæ, ejusque Capitulo & Canonicis de *& super præmissis perpetuum silentium imponimus, ac imponi volumus & mandamus*; *Partem victamque Victrici in* expensis *condemnamus*, quarum taxationem nobis, vel cui de jure in posterum reservamus, & ita dicimus, pronunciamus, decernimus, declaramus, & definitive sententiamus, non solum præmisso, sed & omni alio meliori modo &c. Item per caput omnino diversum & separatum, Christi nomine repetito, dicimus, pronunciamus, decernimus, declaramus, & *definitive* sententiamus: Per Reveren-

Digitized by Google

chè nell'atto della erezione fu unita *perpetuamente* alla principal Cattedra Acheruntina; e che perciò non le furono comunicati que' dritti, che privativamente appartenevano alla Chiesa Metropolitana. Quindi si dichiarò dalla Camera Appostolica, che una tal semplice unione, fatta

verendissimos Archiepiscopos Acheruntinos pro tempore, in omnibus subscriptionibus &, actibus tam judicialibus, quam extrajudicialibus faciendis tam in Civitate, Diœcesi & Provincia Acheruntina, quam extra, *præferendum, ac præponendum semper fore & esse titulum* Ecclesiæ Acheruntinæ prioris *Cathedræ, titulo Ecclesiæ* Materanæ, *eidem priori Cathedræ* simpliciter *tantum unitæ*; *exceptionemque* prætensæ *alternativæ* prænominationis dictarum Ecclesiarum, omnesque alias per dictam V. Ecclesiam, & Capitulum Materanum oppositas, seu jactatas, tamquam *nullas, irritas*, & irrelevantes non *obstitisse, neque obstare*, sed rejiciendas fore & esse, prout rejicimus, deque & super præmissis, eidem Ecclesiæ Materanæ, ejusque Capitulo *perpetuum silentium imponimus, idemque in expensis condemnamus*, quarum taxationem nobis, vel cui de jure in posterum reservamus: & ita dicimus, pronunciamus, decernimus, declaramus, & definitive sententiamus, non solum præmisso, sed & omni alio meliori modo &c. Ita pronunciavi Ego B. *Cincius A. C. Locumtenens*. Quam quidem præinsertam sententiam, & omnia & singula præmissa, vobis omnibus & singulis prædictis intimamus, insinuamus, notificamus, & ad notitiam deducimus, deducique volumus & mandamus per præsentes, ne de præmissis ullo unquam tempore ignorantiam aliquam præsumere possitis, seu allegare valeatis, ac insuper in executione præinsertæ sententiæ, universis & singulis Illustris. & Reverendis. DD. Archiepiscopis, & Episcopis locorum Ordinariis, eorumque Vicar. Generalibus, aliisque Judicibus Ecclesiasticis, & Justitiæ Ministris, quocumque nomine nuncupatis, committimus, & virtute Sanctæ Obedientiæ stricte præcipiendo mandamus: Quatenus statim visis & receptis Præsentibus, & postquam Præsentium vigore fueritis requisiti, ex parte nostra, immo verius Apostolica auctoritate sub suspensionis a Divinis, interdicti ab ingressu Ecclesiæ, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis debeatis, & quilibet ipsorum, ad quem spectat &c., debeat prænarratam Bullam S. M. Innocentii III. editam VII. Idus Maji 1203., seu &c., præseferentem erectionem, tunc primo factam, Ecclesiæ Materanæ in Cathedram, ac *simplicem* illius unionem prædictæ priori Cathedræ Acheruntinæ absque *ulla* dictarum præeminentiarum, & Jurium Metro-

54

fatta senz' alcuna comunicazione delle preminenze, e de' diritti Metropolitici, dovesse inviolabilmente osservarsi: e che in conseguenza dovesse la principal Chiesa Acheruntina mantenersi nel POSSESSO di tutte le preminenze, e con ispezialità *di privativamente esercitare tam Sede plena, quam vacante, JURISDICTIONEM, & jura omnia Metropolitica, per dictam Ecclesiam Acheruntinam tam ante, quam post unionem prædictam exerceri soli-*

tropoliticorum *communicatione* observasse, attendisse, adimplevisse, suæque debitæ *totali* & integræ executioni demandasse, observarique, attendi, adimpleri, & executioni demandari, ac suos plenarios effectus sortiri fecisse; necnon præfatam V. Ecclesiam Metropolitanam Civitatis Acheruntinæ, ejusque Reverendissimum Capitulum, & RR. Canonicos, & Clerum instantes, aliosque omnes dictam Ecclesiam Acheruntinam repræsentantes, sive ejus jurisdictionem quomodolibet habentes, in quieta & pacifica possessione, seu *quasi Jurisdictione libere* fruendi omnibus præeminentiis, necnon *privative* pariter exercendi, tam sede *plena*, quam vacante Jurisdictionem, ac jura omnia Metropolitica, per dictam Ecclesiam Acheruntinam tam ante, quam post unionem prædictam exerceri *solita*, vigore litterarum Apostolicarum præcedentium Pontificum, signanter SS. M. M. Alexandri II. Paschalis II. Eugenii III., & Innocentii III. libere manutenuisse, defendisse, & conservasse, manutenerique, defendi, & conservari fecisse: & ulterius Illustrissimis & Reverendissimis DD. *Archiepiscopis* pro tempore Acheruntinis pariter committimus, & ut supra mandamus: Ut in omnibus *subscriptionibus*, & actibus tam Judicialibus, quam extrajudicialibus, faciendis tam in Civitate, Diœcesi, & Provincia Acheruntina, quam extra, titulum Ecclesiæ Acheruntinæ, prioris Cathedræ, titulo Ecclesiæ Materanæ, eidem priori Cathedræ *simpliciter* tantum unitæ *præferant*, & *præponant*; & hoc sine præjudicio *expensarum* præsentis Instrumenti, sententiæ cum Mandato de *exequendo* & *manutenendo*, ac citationum, aliarumque expensarum factarum, & faciendarum, & suo loco & tempore taxandarum, & liquidandarum taliter &c. In quorum fidem &c. Datum Romæ ex Magna Curia Innocentiana hac die 14. Maji 1751. B. Cincius Locumtenens -- Clemens Jacobutius Caussarum Curiæ Cameræ Apostolicæ Notarius. Adest Sigillum -- Instrumentum sententiæ cum mandato de exequendo & manutenendo.

6

Digitized by Google

solita : cioè dire , ch' ebbesi dalla Camera Appostolica come certa cosa ed indubitata, che prima dell' erezione ed unione già fatta nel 1203, tutta la giuridizione, e tutti i diritti Metropolitici così *sede plena* , che *vacante* , si erano esercitati dalla Chiesa Acheruntina , la quale fu già della dignità Arcivescovale decorata fin dall' undecimo secolo da Alessandro II., e confermata da' successori Pontefici .

Lettera del 1751. della Sacra Congregazione : fine, che diede a sì fatte contese Benedetto XIV.

XXV. Ma seguitando l'ordine de' tempi, è da saperssi, che i Materani al 1. Dicembre del 1751 fecero spedire dalla S. Congregazione una lettera diretta all'Arcivescovo, a cui si commetteva, che distintamente avesse riferito quanto occorreva sull'esposto fatto da' predetti Materani: e frattanto che non s'*innovasse* cosa alcuna contra la forma delle *cose giudicate*, e delle risoluzioni di detta Sacra Congregazione . All' incontro nel 1752 il Sommo Pontefice Benedetto XIV. , per ovviare alle ostinate contese, che per avvenire forse potrebbero nascere, avvocando a se tutte le cause , e tutte le controversie pendenti , e per altre cagioni a lui note , *de Apostolica potestatis plenitudine* approvò e confermò tutti gli atti , e decreti fatti dalla Sacra *Rota*, accettati dalle Parti , e la sentenza finalmente dell'Uditor Cenci, Luogotenente del Tribunale dell' A. C. , favorevole agli Acheruntini nel diritto Metropolitico , imponendo *perpetuo silenzio*.

XXVI. Ma i Materani a' ventuno Marzo del 1752, con decreto profferito dall'Uditore del Papa, *facto verbo cum Sanctissimo*, ottennero *riportarsi* la riferita Bolla: ed in seguela di detta *riportazione* si rimetteva la causa e cause *ad Judices suos respective*, e negli stessi termini e nello stato, in cui si trovavano prima della spedizione di detta Bolla.

Ultima Risoluzione della Sacra Congregazione.

XXVII. Veniamo finalmente all' ultima resoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari , la quale fu fatta in occasione , che gli Arcivescovi d' Acerenza

za aveano per l' addietro carpiti alcuni Reſcritti, intorno all' eſercizio della giuridizione della Chieſa Acheruntina, i quali, interpretati a modo loro, venivano indirettamente a ledere i dritti degli Acheruntini, e delle coſe giudicate. Per la qual coſa propoſtoſi il dubbio per parte del Capitolo di Acerenza, e dell' Arciveſcovo Franceſco Lanfreſchi: *An ſit ſtandum, vel recedendum a deciſis; ita ut Vicarius Generalis deputatus, & pro tempore deputandus in Acheruntia, debeat privative procedere in omnibus cauſſis Civitatis, & Diœceſis Acheruntinæ in caſu &c.*, fu dichiarato: *Prævio receſſu a deciſis affirmative, juxta declarationem ab Eminentiſſimo Ponente explicandam.*

XXVIII. La dichiarazione fu chieſta dall'Arciveſcovo, il quale volea ſalva la giuridizione, ch' egli da per ſe voleva eſercitare, o per mezzo de' ſuoi Delegati nelle due Chieſe. E concioſſiachè una tal dimanda, così aſſolutamente fatta, avrebbe potuto interamente confondere le due giuridizioni; e ſul preteſto che l' Arciveſcovo volea ſalva la giuridizione per ſe, e pe' ſuoi Delegati, avrebbe in tal guiſa le cauſe tutte degli Acheruntini tirate in Matera, e fattele quivi determinare da' Materani, come ſuoi *Delegati*: ſi provvide dalla Sacra Congregazione a sì fatti inconvenienti, colla ſeguente dichiarazione: *Declaratio autem eſt: Videlicet ſalva juriſdictione Archiepiſcopi RARO, & IN ARDUIS NEGOTIIS exercenda per ſe ipſum, etiam in cauſſis alterius Diœceſis, & Civitatis ad formam Reſolutionis, in ſimili Cauſſa editæ a Sacra Congregatione Concilii anno 1624. in Civitate Caſtellanæ, ſeu Hortanæ; quo tamen caſu teneantur Partes unius, alteriuſve Diœceſis accedere ad locum, ubi Archiepiſcopus ſtatuerit juriſdictionem exercere. Quo vero ad delegationem ab ipſo faciendam, hujuſmodi* DELEGATIO FIAT IN IPSA

E dichiarazione, che ne fece la medeſima Sacra Congregazione.

Digitized by Google

IPSA CIVITATE, & DIŒCESI ACHERUNTINA, *tam in cauſſis & negotiis ad eamdem Civitatem, & Diœceſim ſpectantibus, quam in omnibus cauſſis, & negotiis* Metropoliticis : *ſin autem agatur de cauſſis & negotiis Materanæ Civitatis, & Diœceſis ; Delegatio fiat in EADEM CIVITATE, & Diœceſi Materanenſi, cum facultatibus Archiepiſcopo bene viſis. Romæ XXIII. Februarii 1763.*

Per la giuridizione diſtinta, che compete alla Chieſa di Acerenza.

XXX. Dalle quali parole ſi raccoglie, che l'Arciveſcovo non poſſa, ſe non che di *RADO*, e negli *ARDUI* affari eſercitare da per ſe ſteſſo la ſua giuridizione, anche nelle cauſe dell'altra Dioceſi e Città, ſecondo la forma della Riſoluzione fatta dalla Congregazione del Concilio dell'anno 1624. *in Civitate Caſtellanæ, ſeu Horanæ* : nel qual caſo ſieno tenute le Parti dell'una e dell'altra Dioceſi portarſi in quel luogo, ove l'Arciveſcovo da per ſe, e non già per mezzo d'altri ſtabiliſca di eſercitare la ſua giuridizione. In quanto poi all'eſercizio della giuridizione per mezzo de' ſuoi Delegati, ſi dichiarò eſpreſſamente : Che non già le Parti dell'una e dell'altra Dioceſi ſi doveſſero portare a quel luogo, ove il Delegato voglia eſercitare la commeſſagli giuridizione ; ma che una tal delegazione ſi faccia *in ipſa Civitate & Diœceſi Acheruntina*, così nelle cauſe e negozj appartenenti alla Città e Dioceſi, come in tutte le cauſe Metropolitiche : e che lo ſteſſo ſiſtema aveſſe luogo intorno alle cauſe della Città e Dioceſi Materana (1) ; di maniera che ſe non ſia lecito turbare i Ma-

(1) *Reſolutio Sacræ Congregationis Epiſcoporum & Regularium cum declaratione ſuper Privativa Juriſdictione Vicarii Generalis Acheruntini in Civitate, totaque ejus Archidiœceſi* — In Cauſſa Acheruntina vertente inter Reverendiſſimum Franciſcum Lanfreſchi Archiepiſcopum Civitatis Acheruntinæ ex una, & Capitulum & Ca-

Digitized by Google

Materani, e richiamargli nella Città e Diocesi Acheruntina; così con *più ragione* non si conviene turbare gli Acheruntini, i quali hanno maggiori e più *eminenti* prerogative, e trargli oltre ai confini della loro Città e Diocesi: o, quel che sarebbe il massimo inconveniente, fargli giudicare da' Materani, co' quali per tanti secoli si è conteso mai sempre, e si contende: e così rendere vani, incerti, ed equivoci i *dritti* della originaria, e principal Cattedra: violare in sostanza per vie indirette le *Decisioni* della Curia Romana: e rendere in tal guisa, con sì fatti pretesti e colori, comunicabili le preminenze della principal Cattedra alla inferior Cattedra

P Ma-

& Canonicos Metropolitanæ Ecclesiæ ejusdem Cathedralis ex altera, Partibus propositum fuit infrascriptum Dubium, videlicet:

An sit standum, vel recedendum a decisis: itaut Vicarius Generalis deputatus, & pro tempore deputandus in Acheruntia debeat privativè procedere in omnibus caussis Civitatis & Diœcesis Acheruntinæ, in casu &c.

Sacra Congregatio Eminentissimorum & Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium, negotiis & consultationibus Episcoporum & Regularium proposita, referente Eminentissimo Millino Ponente, Partibus auditis, ac re mature perpensa, decrevit ac declaravit: *Prævio recessu a Decisis, affirmative* juxta declarationem ab Eminentissimo Ponente explicandam.

Declaratio autem est, videlicet: *Salva jurisdictione Archiepiscopi* raro, *et in arduis negotiis exercenda per* se ipsum, etiam in Caussis alterius Diœcesis & Civitatis ad formam resolutionis in simili caussa editæ a Sacra Congregatione Concilii anno 1624. *in Civitate Castellanæ, seu Hortane;* quo tamen casu teneantur Partes unius, alteriusve Diœcesis accedere ad locum, ubi Archiepiscopus statuerit jurisdictionem exercere. Quo vero ad Delegationem ab ipso faciendam; hujusmodi delegatio fiat in ipsa Civitate & Diœcesi Acheruntina tam in caussis & negotiis ad eamdem Civitatem, & Diœcesim spectantibus, quam in omnibus caussis & negotiis Metropoliticis: sin autem agatur de caussis & negotiis Materanæ Civitatis & Diœcesis, delegatio fiat in eadem Civitate & Diœcesi Materanensi, cum facultatibus Archiepiscopo bene visis. Romæ 23. Februarii 1753. — *C. A. Cardinalis Cavalchini* — Joseph Maria Archiep. Damascenus Sec. Loco ✠ Sigilli.

Digitized by Google

Materana, la quale per solenne sentenza della Camera Appostolica, fu dichiarata non avere alcuna comunione giuridica co' dritti, e con le preminenze della Chiesa Acheruntina. Ed una tal risoluzione della S. Congregazione, munita di Regio *exequatur*, fu notificata a Monsignor Lanfreschi, allora Arcivescovo, il quale con suo decreto l'osservò (1), ed in seguela la pose in esecuzione,

(1) Retroscriptum decretum Sacræ Congregationis Episcoporum & Regularium, nobis *intimatum*, & *præsentatum* pro parte & ad instantiam Reverendissimi Capituli nostræ Metropolitanæ Ecclesiæ Acheruntinæ, fuit per nos *receptum* omni, qua decet, reverentia, & pro illius observantia fuit provisum; Quod observetur juxta illius seriem, continentiam & tenorem; itaut Vicarius Generalis deputatus, & pro tempore deputandus in Acheruntia, *privative* exerceat Jurisdictionem in omnibus caussis Civitatis & Diœcesis Acheruntinæ, ac Metropoliticis; & sic in posterum observetur, prout observari volumus & mandamus, *servata* forma dictæ *Resolutionis* Sacræ Congregationis, & ita &c. Datum Neapoli die vigesimaquarta mensis Augusti 1753.

Franciscus Archiepiscopus.
Augustinus Giannone Pro-secr.
Loco Sigilli.

S. R. M. -- Il Capitolo della Metropolitana di Acerenza supplicando espone a V. M., come da Roma ha ottenuti gli annessi Decreti nella causa, che si è agitata, con quell'Arcivescovo; supplica V. M. per lo Regio *exequatur*, ut Deus &c.

S. R. M. --- Ho veduto un decreto della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari de' 23. del passato Febbrajo, nella lite agitata tra D. Francesco Lanfreschi, Arcivescovo di Acerenza, col Capitolo e coi Canonici della stessa Metropolitana, nella quale fu proposto il seguente dubbio: Se *debba*, o no rivocarsi l'antecedente decisione, in maniera che il Vicario Generale deputato, & *pro tempore* deputando in Acerenza, debba *privativamente* procedere in tutte le cause della Città e Diocesi d' Acerenza: e la detta Sacra Congregazione, avendo maturamente considerato l'affare, intese le Parti, a relazione del Cardinale Millino Ponente, ha dichiarato: *Pravio recessu a decisis affirmative*, giusta la dichiarazione spieganda dal Ponente. E la dichiarazione è: Salva la giuridizione dell' Arcivescovo, di *rado*, e negli affari ardui da esercitarsi per *se ipsum* dallo stesso, anche nelle cause dell'altra Città e Diocesi, giusta la risoluzione in simigliante causa fatta dalla Sacra Congregazione del Concilio

Digitized by Google

ne, come appare dagli atti presentati nella Reverenda Curia del Cappellano Maggiore; e fedelmente la eseguì il successore Monsignore Antinori, e sta presentemente nella sua osservanza.

XXXI. Le quali cose così essendo; egli è tempo oramai di chiudere il presente Capitolo colla narrazione da noi fatta Conchiusione

cilio nell'anno 1624., per la Città di Castellana, o sia Ortona; nel qual caso sieno le Parti dell'una e dell'altra Diocesi tenute andare al luogo, dove l'Arcivescovo stabilirà esercitare la giuridizione. E riguardo alla Delegazione dal medesimo facienda, che tal Delegazione si faccia nella Città e Diocesi di Acerenza, così nelle cause e negozj della stessa Città e Diocesi, come in quelle Metropolitiche; ma trattandosi di affari e cause della Città e Diocesi di Matera, la delegazione in essa si faccia colle facoltà, che parranno all'Arcivescovo. Di più ho riconosciuto un decreto del Tribunale dell'A. C. de' 2. dello scorso Maggio, nel quale si esprime, essere stato ad istanza del Capitolo suddetto notificato il Procuratore dell'Arcivescovo su la dimanda, che il detto Capitolo ha fatta, di doversi in esecuzione della sentenza, dal detto Tribunale fatta sulla esecuzione della riferita *Risoluzione* della Sacra Congregazione, passata in cosa giudicata, tassarsi le spese fatte: sopra de' quali si è supplicata V. M. pel Regio *exequatur*. Pertanto debbo rappresentare a V. M., come sebbene in questa Curia si trovasse presentata *Embara* in nome della Città di Matera; pure non ha la medesima stimato sentire il Procuratore, a motivo che nel biglietto della Regal Camera di S. Chiara de' 13. del passato Giugno, col quale si partecipò a questa Curia la Sovrana Regal deliberazione presa su le controversie tra le due Chiese di Acerenza, e Matera, espressamente si prescrive: Che si partecipi la medesima Regal Deliberazione per intelligenza di detta Curia, *paraque con esto se quieten todos los impedimentos*: e perciò, precedente il parere del Regio Consigliero D. Onofrio Scassa, mio Ordinario Consultore, son di voto, che possa V. M. degnarsi concedere su' detti decreti il Regio *exequatur*: E questo &c. Napoli 18. Luglio 1753.

Di V. M. Umiliss. Vass. e Cappell. Niccolò di Rosa Vescovo di Pozzuoli: Onofrio Scassa: Francesco Albarelli -- Exequatur *servata forma retroscriptæ Relationis* -- *Castagnola* -- *Fraggianni* -- *Porcinari*. *Provisum per Regalem Cameram Sanctæ Claræ Neapoli 24. Julii 1753. Illustris Marchio Danza Præses S. R. C. tempore subscriptionis impeditus* -- *Illustris Aula Præfectus Gaeta non interfuit* -- *Citus*.

Digitized by Google

fatta di tutte le *Risoluzioni* della Curia Romana, già passate in cosa giudicata, e già terminate nell' anno 1753, dalle quali si appalesano i veri confini dell' una Chiesa e dell' altra; le prerogative, onde la Chiesa Acheruntina su la Materana s' innalza; e le misure si determinano, le quali non possono gli Arcivescovi, senza violare i sopra descritti confini, in alcun modo rompere: i quali confini non si possono altrimente sostenere, che nel solo esercizio distinto e separato di tutti gli atti giudiziali, ed estragiudiziali, che converrà farsi nelle due Chiese, e Diocesi, dalle rispettive Curie, Vicarj, ed altri ufiziali; in guisa che l'una non possa mischiarsi e confondersi coll'altra: e che finalmente lo stesso Arcivescovo, che le due Chiese e Diocesi regge e governa, sia cauto a non turbare la giuridizione dell'una con quella dell'altra: e che volendo egli far uso da per se d'alcun atto giuridico; ciò di *rado*, e negli *ardui* affari possa egli solo praticare, ove converrà, che nel luogo dell' una voglia chiamare le persone dell'altra; con sì fatta condizione, che volendo egli procedere per mezzo di Delegazione, non possa altrimenti ciò fare, che senza confondere i confini giuridizionali, delegando le persone in quella Città e Diocesi, a cui le cause si appartengono.

XXXII. Ecco lo stato delle due Chiese, che con piena cognizione di causa fu dichiarato, e stabilito dalla Curia Romana; e che, ciò non ostante, il vedremo di nuovo combattuto in questa Capitale, ove finalmente per Sovrana provvidenza dell'Augustissimo Re Cattolico ottenne la perfetta sua esecuzione, siccome nel seguente Capitolo dimostreremo.

CA-

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Si ragiona delle controverſie moſſe in Napoli da' Materani, intorno alla eſecuzione del terzo *mandato Rotale*, e delle altre reſoluzioni della Curia Romana, e delle Regali economiche provvidenze in tale opportunità.

I. SE finora il Capitolo, e'l Clero di Matera ſi è moſtrato *intraprendente* ne' Tribunali della Curia Romana, ove in tutti gli attacchi rimaſe mai ſempre perditore, e fu eziandio alle *ſpeſe delle liti* condannato: e ſe non oſtante la propenſione, che alcuni paſſati Arciveſcovi ebbero per la Chieſa di Matera, in pregiudizio dell' Acheruntina, per cui anche gravi liti ſoſtennero nella Curia Romana; videſi mai ſempre in tutte le circoſtanze sì poco favorevoli, riſplendere la giuſtizia della perſeguitata Chieſa Acheruntina: ciò adivenne non da altra cagione, ſe non che da quella che troppo chiara e notoria, aſſai evidente e luminoſa ſi manifeſtò la ragione, che ſi apparteneva alla berſagliata Chieſa di Acerenza: e dall' altra parte ſi reſe aſſai manifeſta e paleſe l'ingiuſtizia delle contrarie pretenſioni, comecchè avvalorate foſſero dalla protezione di alcuni Arciveſcovi, poco per altro informati de' dritti e delle preminenze dell' una Chieſa e dell' altra.

II. Ma ſe i Materani non ſi avvilirono nè poco nè punto nelle ingiuſte liti intrapreſe, e con ſommo impegno ſoſtenute nella Curia Romana, non oſtante la fatal perdita di tutte le loro pretenſioni; mentre nè l' *ingiuſtizia* del litigio, nè la *perdita* di quelle, nè la *condanna*

Altre ſtrepitoſe liti moſſe da' Materani in queſta Capitale.

Digitized by Google

alle ſpeſe gli reſero mai avvertiti, nè poterono lor riſvegliare la coſcienza del proprio dovere: non altronde ciò ha potuto derivare, che dalla oſtinazione de' cuori, la quale non riconoſce ragione. Vedremo perciò, che ſienſi eſſi innoltrati a nuove coſe intraprendere in queſta Capitale, ove un'altra ſtrepitoſiſſima lite acceſero, col diſegno di poter tutto ſuperare, dopo che avean tutto perduto.

Eſecuzione data n Regno al prino mandato Roale ſenz' alcuna iuridica oppoſizione: ed al ſeondo, ed al terzo, per eſſerſi oppoſti i Materani, n grado di reclanazione.

III. Nel capitolo precedente ſi rapportarono i tre *mandati Rotali*, per la *manutenzione* della Chieſa di Acerenza nel quaſi poſſeſſo dell' eſercizio della ſua giuridizione nella intera ſua *Dioceſi*, e ſpecialmente ne' diece luoghi, ſopra de' quali avea preteſo la Chieſa Materana intraprendere con atti occulti e clandeſtini. Il primo *mandato Rotale* fu fatto nell'anno 1600., il quale ſiccome non ebbe alcuna giuridica oppoſizione; così ottenne la ſua Regal oſſervanza, nè fu mai giuridicamente contraddetto per lo corſo di più di 130. anni, quanti dal 1600. ſino al 1732. ne ſcorſero: nel qual tempo avvertiti gli Acheruntini di alcune clandeſtine ſorpreſe della Curia Materana ſopra i luoghi nella Dioceſi Acheruntina compreſi; ottennero il *ſecondo mandato Rotale* nel 1732., a cui interpoſto il Regio *Exequatur*, e propoſtaſi per parte de' Materani la *reclamazione*, con varj ricorſi dell' una e dell'altra Parte fu dal Collateral Conſiglio, inteſe le Parti, confermato il decreto dell' *Exequatur*. Il terzo *mandato Rotale*, per le nuove occulte intrapreſe de' Materani, fu ſpedito a Febbrajo del 1750., a cui fu data l' eſecuzione nel Regno a' ventotto Febbrajo dello ſteſſo anno, anche in grado di *reclamazione*, dalla Regal Camera di Santa Chiara, la quale prima di pubblicarlo ne umiliò la notizia a Sua Maeſtà, per attendere i Sovrani oracoli.

Frattan-

Digitized by Google

IV. Frattanto si vide in campo un altro ricorso dell' Università di Matera, il quale fu di Regal ordine rimesso alla Camera Regale, ove ardirono i Materani di esporre, che restaurata la Chiesa Acheruntina dalla Materana (il che è tanto lontano, quanto è la verità dalla menzogna,) abbia di poi da tempo in tempo recate delle inquietudini. Ma quali queste si furono? eccole, nel medesimo ricorso si palesano: cioè che la Chiesa Acheruntina nel 1600. aveva ottenuto dalla Rota Romana un *Mandato*, ch' essi chiamano *pregiudiziale* così a' diritti Regali, come agl'interessi della Metropolitana di Matera: e che quantunque un tal mandato non avesse avuto mai *effetto* per l'opposizione degli Arcivescovi *pro tempore*; pur nondimeno eragli dato il Regio *exequatur*, *senza sentirsi alcuno*.

V. Chi porrà mente alla serie de' fatti, da noi di sopra rapportati, dovrà senza fallo maravigliarsi, come abbiasi cotanto ardire, esponendosi al Re sì fatte cose non vere. Ma più avanti andò l'audacia de' Materani, non ostante che rimase convinta dalla verità de' fatti, i quali ebbe presenti così la Curia del Cappellan Maggiore, come la Camera di Santa Chiara, la quale fattane rappresentanza a Sua Maestà, con Regal dispaccio del 1751. si prescrisse: *Che* si fosse eseguito il decreto della detta Regal Camera interposto sul terzo mandato Rotale. E siccome erasi preteso richiamare la causa dalla Rota Romana alla Congregazione de' Vescovi e Regolari, ove con decreto della *Segnatura* di Giustizia fu deciso: *Che* riguardo alla facoltà, ed al modo di eleggere il Vicario, e riguardo ancora alla elezione degli Esaminatori, la causa spettava alla Congregazione de' Vescovi e Regolari, ed intorno il di più dovea procedere la Sacra Rota; anche

Regal dispaccio, col quale ordinandosi di eseguirsi il decreto della Regal Camera pel Regio *Exequatur* del terzo mandato Rotale, si dà esecuzione ad un altro decreto della Segnatura di Giustizia.

Digitized by Google

che un tal decreto della *Segnatura* di *Giuſtizia* collo ſteſſo Regal diſpaccio a' ventotto Luglio del 1751. ottenne il *Regio Exequatur*.

VI. Or in mezzo a tante oppoſizioni non meno del Capitolo e Clero, che della Univerſità di Matera, e finanche dell' Arciveſcovo di Acerenza; e dopo tante diſcuſſioni e decreti; e finalmente dopo l' eſecuzione data al *terzo mandato Rotale*, precedente rappreſentanza della Regal Camera, el Sovrano Regal diſpaccio de' diciotto Luglio del 1751., eſſendoſi il ſuddetto *Mandato Rotale* notificato nel dì quattordici Agoſto dello ſteſſo anno così alla *Città*, ed al *Capitolo* di Matera, come a quel Vicario Generale, al Fiſcale, ed al Cancelliere di quella Curia (e così purgatiſi gli attentati, commeſſi in pregiudizio degli Acheruntini:) videſi eſattamente da quel tempo in poi il libero eſercizio della giuridizione preſſo la Chieſa Acheruntina così per la *Dioceſi*, come per la *Provincia*: anzi il Vicario Generale di Acerenza avendo partecipato a' Veſcovi ſuffraganei il *terzo mandato Rotale*, già *eſecutoriato* nel Regno; fu con piacere de' Veſcovi ſuffraganei, come dalle lettere di coſtoro, riconoſciuta la lor Metropoli in Acerenza (1).

VII. Eſſendo in tale ſtato le coſe; ſtimò la Maeſtà del Re Cattolico, per mezzo d'un eſpediente *economico*, di ſtabilire in maniera i confini giuridizionali delle due Chieſe, che non ſi poteſſe temere alcun' alterazione. Ed in fatti il Cappellan Maggiore d'ordine di Sua Maeſtà nel dì venticinque Dicembre di quello ſteſſo anno 1751. ſcriſſe lettere a *D. Niccola Forte*, Vicario di Oria, facendolo inteſo, che Sua Maeſtà pel buon governo delle

ſpediente economico del Re attolico: ſi ſtaliſcono vie più confini giuridionali, e da lui edeſimo ſi elegono due Vicarj, no per Acerenza, l' altro per latera.

(1) *Proceſ. in Cam. Real. fol.* 154. *ſino a* 168.

Digitized by Google

60

le due Chiese di Acerenza, e Matera avea determinato: Che due fossero le Curie, due le giuridizioni *separate*, e due i Vicarj Generali; de' quali *D. Giuseppe Giannelli*, Vicario allora della Cava, era stato destinato per Matera, ed esso *D. Niccola Forte* per Acerenza, e sua vasta Diocesi, con la tassa dell' onorario, e coll' ordine di dover partire subito per Acerenza (1).

Pretendono i Materani l' ampliazione della patente del lor Vicario; e si ordina con altro Real dispaccio non aver luogo.

VIII. Ma quanto sia stata intollerabile la petulanza de' Materani, si può agevolmente argomentare da ciocchè ne seguì: poichè, non ostante una solenne Sovrana determinazione, pretesero, che la *Patente* del Vicario Materano, ristretta ne' confini della sola Città, e del territorio di Matera; si ampliasse negli altri luoghi e paesi convicini. Ma la Maestà Sua con dispaccio de' diciannove Febbrajo del 1752. ordinò: *Non aver luogo l' ampliazione della Patente di quel Vicario Generale D. Giuseppe Giannelli; onde che'l medesimo non debba ASSOLUTAMENTE ingerirsi nelle cause de' luoghi della Diocesi Acheruntina, chiamati volgarmente di Sopra, e di Basso, i quali si trovano enunciati ne' Mandati Rotali, spediti dalla Corte di Roma, muniti di Regio* exequatur: *e che con effetto, e prontamente si fossero rimessi tutti gli atti e scritture appartenenti ai diece luoghi della Diocesi di Acerenza, ed alle Curie Vescovili suffraganee della medesima Metropoli, colle debite solite cautele, SENZA DARSI LUOGO AD ALTRI RICORSI su tal particolare*. Perciocchè avendo alcuni Arcivescovi, in notabile pregiudizio della Metropolitana Chiesa di Acerenza, confuso in Matera l' archivio delle due distinte Diocesi; erasi ordinato *annotarsi* tutte le scritture appartenenti alla Diocesi Acheruntina, e trasportar-

(1) *Processo in Camera Reale fol.* 152. *a* 153.

sportarsi in Acerenza. Si dovea prontamente eseguire un tal Sovrano ordine ; ma pure i Materani trovavano il modo d'impedirlo. Presentarono in nome dell'Università, e del Capitolo istanza a quel Vicario Generale, a cui era commessa l' esecuzione , esponendogli d' essersi umiliato ricorso a Sua Maestà, intorno alla residenza della Curia , ed intorno alla permanenza dell' archivio in Matera; e che un tal ricorso era stato rimesso alla Camera Reale : che perciò doveasi sospendere l' *Inventario* delle scritture già incominciato. Il Vicario Generale di Matera fattane relazione a Sua Maestà, fu rimessa alla stessa Camera Reale per l' *informo* con suo parere. Si videro nel tempo stesso nuovi ricorsi de' Materani, ne' quali esposero gl' inconvenienti , che seco portava il trasportamento della Curia , e dell' archivio in Acerenza, per rapporto al comodo di quella vasta Diocesi : e che quantunque avessero gli Acheruntini ottenuta dal Sommo Pontefice bolla , che *imponeva* la suddetta traslazione, ed avessero riportato Regal dispaccio in conferma della menzionata Bolla; erasi nondimeno quella dallo stesso Sommo Pontefice rivocata , con lasciarsi le cose nello stato primiero. Il più delle cose, che in questi ricorsi si esposero , fu lontano dal vero , come dalla rapportata serie de' fatti si potrà rilevare. Trattatasi nella Regal Camera la sopraddetta dipendenza, con sua rappresentanza degli undici Agosto del 1752. fu di sentimento: *Potersi* ordinare alla Regia Udienza di Matera , che senza alcun ritardo, compito l' *inventario* delle scritture appartenenti alla Diocesi di Acerenza , subito le *rimettesse* in detta Città di Acerenza in mano di quel Vicario Generale , affine di farne quell'uso che apparteneva agli affari della *Diocesi Acheruntina*.

A que-

Digitized by Google

IX. A questa rappresentanza della Camera Reale, S. Maestà Cattolica con dispaccio de' ventisei del predetto mese di Agosto, rispose: *Che* voleva, che da essa Real Camera, facendosi fare dalla Curia del Cappellan Maggiore la relazione sopra alcuni nuovi Rescritti di Roma, si fosse nuovamente esaminata la predetta pendenza, intese le Parti, non solamente per quel che toccava l'*Exequatur* degli ultimi Romani Rescritti, ma anche per quel che apparteneva a tutti gli altri punti controversi: ed indi avesse fatta su l'assunto distinta nuova *consulta*, di maniera che fosse stata l' ultima e perentoria; proponendosi tanto i *finali* espedienti, che si potessero prendere, per porsi *totale silenzio* a somiglianti contese; sempre che quelli la Camera Reale avesse stimato essere necessarj, e che si potessero sperare dal Papa; affinchè poi, per mezzo del suo Regio Ministro in Roma, si potessero passare con Sua Santità gli opportuni ufizj.

Altra Sovrana determinazione: che la Real Camera, precedente relazione della Curia del Cappellano Maggiore, proponesse i finali espedienti, per porsi perpetuo silenzio ad ogni contesa.

X. La Curia del Cappellan Maggiore fece l' ordinata relazione, nella quale espose: *Che si era* presentata in quella Curia per parte del Capitolo d'Acerenza una bolla, di *moto proprio* spedita dal Sommo Pontefice, nella quale esprimendosi la serie della lunga lite agitata per secoli tra l'Università, el Capitolo d'Acerenza, e Matera così sulla Giuridizione Metropolitica, come sopra de' diece luoghi della Diocesi; e che essendosi, specialmente sul dritto de' sopraccennati diece luoghi da' Tribunali di Roma, mai sempre da tempo in tempo deciso a favore degli Acheruntini: il Papa, per ovviare alle ostinate contese, che per l' avvenire forse potrebbero nascere, avvocando a se tutte le cause e le controversie pendenti, e per altre cagioni a lui note, *de Apostolicæ potestatis plenitudine*, approvava e confermava tutti gli atti e decreti fatti dalla Sacra Rota, accettati dalle Parti, e

Tenore della relazione del Cappellano Maggiore.

la

la sentenza finalmente dell'Uditor Cenci, Luogotenente del Tribunale dell' A. C., favorevole agli Acheruntini, sul dritto Metropolitico, imponendovi *perpetuo silenzio*.

eguita la rela- one.

XI. In oltre riferì la Curia: Che su di tale bolla, sebben opposta si fosse l'Universitù di Matera, pure dalla predetta Curia a' 7 Marzo del 1752 fu formata relazione affermativa. Soggiunse poi: Che la bolla del Papa non mutava lo stato delle cose: perciocchè i Vicarj erano stati sempre due in riguardo alla giuridizione, anche due per rispetto ai luoghi, dove si è esercitata: e che quanto la predetta Bolla disponeva, era stato con dispaccio comandato da S. M.: e che essendo essa Curia sicura, che in esecuzione de' Regali ordini si erano *destinati* due Vicarj, l'uno in Acerenza, e l'altro in Matera, di cui S.M. dichiarò non aver luogo l'*ampliazione* della patente: e che il medesimo non dovesse assolutamente ingerirsi nelle cause di tutti i luoghi di quella Diocesi, volgarmente chiamati di *Sopra*, e di *Basso*, i quali si trovavano *enunciati* ne' *Mandati* spediti dalla Corte di Roma, muniti di Regio *exequatur*: e che in oltre il Vicario di Matera con *effetto* e *prontamente* rimessi avesse tutti gli atti, e le scritture *appartenenti* a' detti luoghi della Diocesi d' Acerenza, ed alle Curie suffraganee della medesima Metropoli, *senza darsi luogo ad altro ricorso* su tal particolare: in somma essendo la detta Bolla in tutto *uniforme* così al senso, come alla lettera de' *Regali comandi*; poteva la Maestà Sua concedere sulla medesima il Regio *exequatur*, anche sul motivo di vedersi una volta *terminate* le discordie, che con tanto dispendio tra due Chiese Regali per lo corso di più secoli si erano ostinatamente sostenute e fomentate.

XII. Ma nell' atto che avea già la Curia del Cappellano Mag-

Digitized by Google

Maggiore formata la sua relazione nella maniera di sopra divisata; ecco che i Materani, avendo umiliato a S. M. nuovo ricorso con una pianta della situazione della Diocesi; e con suppliche delle Università, e de' Capitoli di otto luoghi detti di *Basso*; ed ordinatosi dalla M. S., che, intese le Parti, detta Curia l' informasse con suo parere: perciò essa Rev. Curia stimò soggiugnere in piedi della esposta relazione de' 9 Marzo: Che dopo aver intese nuovamente le Parti avrebbe umiliata altra relazione, specialmente sul punto dedotto nel memoriale de' Proccuratori di Matera, *se per* la situazione de' luoghi, e pel comodo de' Popoli espediente fosse di accordare alla detta bolla il Regio *exequatur*.

E rimesso alla medesima Curia un nuovo ricorso de' Materani.

XIII. Essendosi quindi con altro Real dispaccio de' 26. Agosto del predetto anno 1752 ordinato ad essa Reverenda Curia: Che colla brevità possibile avesse fatta relazione alla Regal Camera sopra degli ultimi Rescritti di Roma, ottenuti da' Materani nella controversia con quei di Acerenza; affinchè la Regal Camera avesse potuto eseguire quel che le stava ordinato sull' assunto: la *Reverenda* Curia con sua relazione fece presente: Che dovevano eseguirsi i Rescritti da' Materani ottenuti, com' era il decreto profferito dall' Uditore del Papa a' 21. Marzo del passato anno 1752, col quale *facto verbo cum Sanctissimo* fu prescritto di *riportarsi* la riferita bolla, *creduta* surrettiziamente estorta; ed in seguela di tal *riportazione* si *rimetteva* la causa e le cause *ad Judices suos respective*, e negli *stessi* termini e nello stato, in cui si ritrovavano *prima* della spedizione della predetta bolla. L'altro Rescritto era *la lettera* della Sagra Congregazione de' 10. Dicembre del 1751, sulla quale, sebbene si fosse prima di detta bolla presentata, non aveva essa Curia stimato formare relazione alcuna, perchè intesa

Suo parere, che doveansi eseguire gli ultimi Rescritti ottenuti da' Materani.

degli ordini Regali. Eravi a questa lettera della Congregazione (sopra la quale, come s' è detto, non si stimò dalla Curia formare relazione alcuna, per non opporsi a' Regali ordini,) eravi annesso un ricorso della Comunità, e del Clero di Matera, nel quale lungamente esponendosi la varia fortuna incontrata da più secoli nella Sacra Rota su le controversie, di cui trattiamo, e massimamente intorno alla pertinenza de' luoghi di *Basso*: e discendendo poi a spiegare, che grandissima confusione avrebbe partorita la mossa dell' archivio dalla Città di Matera, anzi direttamente avrebbe offesi i diritti de' futuri Arcivescovi, che non doveano essere in ciò pregiudicati dall' Arcivescovo odierno, anche riflettendosi alle liti pendenti cogli stessi Acheruntini: dimandarono perciò la predetta Comunità, el Clero di Matera, che si ordinasse al detto Arcivescovo a non far *amovere* detto Archivio, e di non dare passi *irretratabili*; ma avendo egli motivi in contrario, gli avesse dedotti nella Sacra Congregazione: e con detta lettera si commetteva ancora all' Arcivescovo, che distintamente avesse riferito alla Sacra Congregazione quanto occorreva su l'esposto; e frattanto che nulla s' *innovasse* contra la forma delle cose giudicate, e delle resoluzioni di detta Sacra Congregazione.

XIV. La Reverenda Curia, avendo inteso gli Avvocati sul punto della Bolla, e della *riportazione* fattane, stimò determinare d'accordo delle Parti, che avrebbe la Curia a S. M. umiliato il suo parere, che in ogni *futuro* tempo non si fosse impartito il Regio *exequatur* sopra di detta bolla già riportata: ma qualora per l'avvenire gli Acheruntini avessero supplicata S. M. di farvi impartire il suo Regal beneplacito; si dovesse a supplica de' Materani anche quello nel medesimo tempo impartire al decreto della *riportazione*.

Dopo

Digitized by Google

XV. Dopo sì fatta contesa, la quale fu così determinata di consenso delle Parti, si venne all' altra, che risguardava la riferita lettera della Sacra Congregazione. Per parte de' Materani si dicea, che siccome la traslazione dell' archivio ad altro non potea riferirsi, che alla suddetta Bolla, alla quale appoggiato si era il Ministro, che su di ciò fatta avea rappresentanza alla M. S.; e che a tenore della medesima S. M. si era degnata comandare il suddetto trasporto: così essendo la stessa bolla stata già rivocata, cessar doveva anche l' effetto di quella, che appunto era l'ordinato trasporto dell'archivio. All'incontro dagli Acheruntini si rispondea, che il trasporto dell' archivio era *effetto de' Mandati Rotali*, già muniti di Regio *exequatur*, obolendosi ne' predetti mandati tutti gli atti fatti da' Materani, come attentati, e specialmente sopra i diece luoghi della Diocesi di *Bassa*. Oltre agli esposti motivi, altre moltissime cose si allegarono da ambe le Parti: e ciascuno de' Contendenti rivolgendo il senso della riferita lettera della Sacra Congregazione, secondo la propria pretensione, non incontrò la Curia alcun riparo di darle esecuzione, ed essere di parere: Che potea S. M. degnarsi concedere a detta lettera il Regio *exequatur*; tanto più che trattandosi di fissare la residenza dell' Arcivescovo, e della Curia, e della facoltà e del modo di eleggere il Vicario, o i Vicarj, come già due n' erano stati eletti, e dalle copie delle patenti de' Vicarj, esibite in detta Curia, appariva essersi fatta la riferita elezione per ordine di S. M.: stimava esser punto di seria riflessione, e da risolversi inteso l'Arcivescovo, che allora non trovavasi in istato di spiegare con sano discernimento i suoi sentimenti.

Motivi, che si produssero da ambe le Parti per la traslazione dell' Archivio in Matera.

XVI. In vista d'una sì fatta relazione della Reverenda Curia, essendosi pienamente esaminata nella Real Camera la

Parere della Camera Reale, che sen-

enza ritardo si
rasportassero le
critture in Ace-
enza, e s'impo-
esse alle conte-
e un perpetuo si-
enzio.

la controversia nel dì 7. Maggio 1753., con sua lunga, e ben fondata consulta si rappresentò a S. M. lo stato della controversia, e fu conchiuso: *Che potea* degnarsi ordinare, che si fosse data pronta l'esecuzione al *mandato Rotale*, munito di *Regio exequatur*, anche in grado di *reclamazione*; pel di cui effetto poteva anche ordinare all' Udienza di Matera, che, in esecuzione d' altro suo venerato dispaccio antecedente, facesse sentire al Vicario Generale di quella Città, che SENZA RITARDO alcuno da quell' archivio fossero trasportate in Acerenza le scritture appartenenti alla giuridizione del Vicario d'Acerenza: e nel medesimo tempo che l'Udienza facesse sentire a quel Capitolo e Clero, che *prontamente ubbidissero* a' decreti di Roma, muniti di *Regio exequatur*; essendo la sua Regal volontà, che s'imponesse PERPETUO SILENZIO alle antiche controversie, già decise in Roma tra la Chiesa di Matera, e quella d'Acerenza: perchè in altro caso la sua Sovrana deliberazione avrebbe presi *quegli espedienti*, che fossero più PROPRJ contra de' *Renitenti e Refrattarj*.

XVII. Era le altre cose, che dalla Regal Gamera si considerarono, una fu, che *dimentica* la Curia del Cappellan Maggiore di quanto avea prima riferito nell' ultima parte della stessa relazione, dicea di non incontrare alcun OSTACOLO, acciocchè si DESSE il *Regio exequatur* a detta *lettera*; conchiudendo poi: Che trattandosi di *fissare* la residenza dell'Arcivescovo, e della Curia, e della facoltà, e del modo di eleggere il Vicario, o i Vicarj, come già erano stati eletti; stimava esser punto di *sentirsi l'Arcivescovo*, il quale non era in istato allora di spiegare con sano discernimento i suoi sentimenti.

Con suo Real
ispaccio de' 9.
Giu-

XVIII. La Maestà del Re Cattolico con suo Real dispaccio del dì 9. Giugno 1753. si compiacque uniformarsi al

pa-

Digitized by Google

parere della Real Camera, a cui diresse i suoi Sovrani ordini del tenore che sono nella nota trascritti (1). E nel tempo medesimo con altro Regal dispaccio, diretto alla Udienza Provinciale, manifestò la M. S. la sua Regale deliberazione, e si degnò interporre ad ogni controversia perpetuo silenzio. Tutte son auree sì le parole, che l'espressioni del diploma Reale, le quali stimiamo ben fatto di trascrivere anche in una nota (2); acciocchè si fac-

Giugno 1753. vi si uniforma il Re.

(1) Soddisfatto il Re della distinta, e *ben fondata* Consulta della Real Camera di S. Chiara in data de' 7. Maggio prossimo passato intorno alle antiche differenze tra le due Chiese d'Acerenza, e Matera, derivate dalle *insussistenti* pretensioni del Capitolo Materano in voler estendere la giurisdizione di detta lor Chiesa sopra dieci Terre della Diocesi, detta di *Basso*, *appartenenti* all' Ecclesiastica giurisdizione di *Acerenza*; ed in voler conservare l'intero archivio delle scritture, sotto pretesto di farsi colà residenza dal comune Arcivescovo, non ostanti le Decisioni in contrario de' Tribunali di Roma, ed in particolare il *mandato* della Rota Romana, passato in cosa *giudicata*, e *munito* di Regio *Exequatur*, *confermato* anche in grado di reclamazione: S. M. si è compiaciuta perciò d' uniformarsi interamente a detta consulta, con averne dati già gli ordini corrispondenti all'Udienza di Matera: e mi ha imposto in seguela di prevenirlo a V. S. per intelligenza d'essa Real Camera, e perchè dalla medesima si dia corso al decreto sull'espressato Mandato Rotale, come sopra *roborato*. Palazzo 9. Giugno 1753. *Il Marchese Brancone*.

Illustrifs. Signore -- Per mettere fine alle liti, da lunghissimo tempo agitate tra il Capitolo della Metropolitana Chiesa di Acerenza, e l'altro della Cattedrale di Matera; e piaciuto al Re di esaminare *maturamente* i punti delle loro controversie. Ed essendosi trovate da S. M. del tutto *insussistenti* le pretensioni de' Capitolari Materani, in voler estendere con mal fondati motivi la giurisdizione della loro Chiesa sopra diece terre della Diocesi, detta volgarmente di Basso, *appartenenti* alla Ecclesiastica giurisdizione di Acerenza; e conservare l'intero archivio delle scritture, sotto pretesto di farsi colà residenza dal comun Arcivescovo, *obbliando* così gli stretti limiti, alla detta lor Cattedrale circoscritti, e *contravvenendo* alle bolle Pontificie, ed alle antiche, e recenti decisioni de' Tribunali di Roma, fatte con piena cognizione di causa: perciò la M. S., avendo quelle presenti, ed in particolare il Man-

facciano presenti non che a' Giudici, ma agli stessi Avversarj; onde debbono ben costoro trarre sicura norma de' loro doveri.

Distribuzione dell'olio Santo, e nuovi disturbi, che produsse.

XIX. Con questa solennissima Sovrana determinazione fu per qualche tempo tutta la Diocesi Acheruntina in una perfetta pace e quiete; se non che nell' anno 1755. sursè un nuovo accidente, che diè motivo a nuovi disturbi. Perciocchè dovendosi distribuire l'Olio Santo alle Par-

Mandato della Ruota Romana, passato in cosa *giudicata*, munito di Regio *Exequatur*, confermato anche in grado di *reclamazione*, con cui si prescrisse di doversi purgare gli attentati per parte di essi Materani, e di mantenersi il Vicario di Acerenza *tam sede plena, quam vacante* nell' esercizio della giuridizione de' suddetti diece luoghi controvertiti, descritti con nomi di Miglionico, Montescaglioso, Genosa, Laterza, Bernalda, Torre di Mare, Pisticcio, Pomarico, Ferrandina, e Grottole; e nella intelligenza altresì de' susseguenti decreti di Roma, dalle Parti ottenuti, e di quanto dalle medesime, e dalle Università interessate è stato al suo Sovrano *intendimento umiliato*: ha risoluto: Che si dia *pronta* esecuzione al sopraddetto Mandato Rotale, roborato come sopra: e che a questo effetto V. S. Illustrissima con cotesta Udienza, in esecuzione di altro antecedente Real dispaccio, faccia sentire a cotesto Vicario Generale, che S. M. vuole, che *senza ritardo* alcuno dall' Archivio della Curia di Matera sieno trasportate in Acerenza le scritture spettanti alla giuridizione del Vicario Generale della stessa Città di Acerenza; con far parimente intendere a cotesto Capitolo e Clero, che prontamente ubbidiscano a' decreti di Roma, muniti di Regio *exequatur*, essendo la sua Real Mente, che s' imponga un *totale perpetuo silenzio* alle antiche differenze, già decise in Roma fra le mentovate due Chiese: poichè altrimenti Sua Maestà prenderà quegli espedienti, che saranno più proprj *contra de renitenti* e *refrattarj*. Questa è la determinazione del Re: Io di suo ordine la partecipo a V. S. Illustrissima, ed a cotesta Udienza, perchè così si eseguа. Napoli 9. Giugno 1753. — *Il Marchese Brancone — Signor Preside, ed Udienza di Matera.*

Illustris. Señor — Haviendose propuesto en la Regal Camera de S. Clara el dia 7. del prossimo passado mes de Mayo las antiguas diferencias vertientes entre las dos Yglesias de Acerenza, y Matera, derivadas de las *insussistentes* pretenziones del Capitulo Materano en querer *ampliar* la Jurisdicion de

Parrocchie della Diocesi Acheruntina, e volendosi ciò praticare dall' Arcivescovo in Matera; ne avvenne, che la Città, ed il Capitolo Acheruntino, gelosi delle loro prerogative, stimarono di farlo presente al prudentissimo lor Prelato Monsignor Antinori, il quale fattane rappresentanza a S. M., e rimesso l'affare alla Regal Camera

de su Yglesia sobre diez Tierras de la Diocesis, llamada de Basso, *perteneciente* a la Ecclesiastica Jurisdicion de Acerenza, y de querer conservar el entero archivio de las escripturas, vaso *pretexto* de hazer allì residencia el comun Arzobispo, sin *embargo* de las decisiones en contrario de los Tribunales de Roma, y en particular el *Mandato* de la Rueda Romana, passado en cosa *judicada*, y munido de Regio *Exequatur*, confirmado a un en grado de reclamacion, y humiliandose el parecer por la misma Camera Real a S. M. que se podia dignar de ordenar, que se dè *pronta* execucion al enunciado *Mandato Rotale* corroborado de Regio *Exequatur* a un en grado de reclamacion por el qual efecto, que se ordenasse a la Audiencia de Matera, que en execucion de otro Real orden antecedente haga sentir el Vicario General de aquella Ciudad, que sin *retardo* alguno de aquel archivo sean *transferidas* en Acerenza las escripturas *pertenecientes* al Vicario de Acerenza, y que contemporaneamente la misma Audiencia haga sentir, a aquel Cavildo, y Clero, que prontamente obedescan a los decretos de Roma, munidos del Regio *Exequatur*, siendo su *Real Voluntad*, que se imponga *perpetuo silenzio* a las antiquas controversias, yà decididas en Roma entre aquellas Yglesias, pues en caso contrario se tomaran por S. M. aquellos *expedientes*, que seran mas propios de la Soberana deliveracion, contra de los *renitentes*, y *refractarios*, a cuyo dictamen S. M. se ha dignado de participar a la narrada Real Camera con viglietè de 9. del corrente por la Secretaria de Estado tocante a lo Ecclesiastico, que se ha uniformado, y dado los ordenes correspondientes a la Audiencia de Matera; y que la misma Real Camera dè curso al decreto sobre el menzionado Mandato Rotale. De cuyo acuerdo passo la noticia a V. S. Illustrissima por sù intelligencia, y de la Curia, paraquè con esto se quiten todos los impedimentos. Dios guarde a V.S. Illustrissima muchos años como deseo. De Casa a' 17. de Junio 1753. -- Illustrissimo Señor B.l.M. de V. S. Illustrissima su mayor Servidor *D. Francesco Rapolla* -- All' Illustrissimo Señor *Obispo de Puzol* interino Capelan Mayor del Reyno.

Digitized by Google

mera di Santa Chiara, fu precedente consulta di essa Real Camera risoluto. La Real Camera saviamente considerò, che a mantenere bene i confini giuridizionali dell' una e dell' altra Chiesa, siccome il Prelato avea la facoltà di consacrare l'olio nell'una, o nell'altra delle due Cattedrali unite; così essendo la distribuzione dell' olio, da farsi alle Chiese inferiori, un atto giurisdizionale, il quale deriva dall' autorità della principal Chiesa della Diocesi, non poteasi altrimenti fare una tale distribuzione, se non che dalle proprie Cattedrali, con distribuirsi dalla Cattedral di Matera alla sola Città Materana, ed al suo distretto, e dalla Metropoli Acheruntina alle Parrocchie, ed agli Esenti della sua Diocesi, ed alle sue Chiese suffraganee nel caso chè ne avessero di bisogno.

XX. Ecco il fine di tanti strepitosi litigj: ecco manifestato il sistema giuridizionale delle due Chiese: ecco dichiarati que' confini, i quali oltrepassandosi, ogni buon ordine si sconvolge e si turba. Tutte le narrate decisioni della Curia Romana, e le tante provvidenze Sovrane furon dirette alla conservazione de' respettivi diritti delle due Chiese, e concorsero a situarvi la tranquillità ed il riposo. Vedremo nel capo seguente, se i nuovi regolamenti, che si propongono dall' odierno Arcivescovo, non bene informato de' passati avvenimenti, possano, o no disconvenire a quell' inalterabile sistema, col quale dovrà quelle sue Chiese costantemente governare.

CA-

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Si ragiona sul nuovo ricorso dell' odierno Arcivescovo: e dimostrandosi la insussistenza di tutte le sue pretensioni, si giustificano le ben fondate dimande della Città, e del Capitolo Acheruntino.

Disegno di questo IV. capitolo, nel quale si esaminano le nuove pretensioni dell' odierno Arcivescovo.

I. Dopo di avere ne' precedenti capitoli luminosamente dimostrato qual debba essere l'immutabil sistema de' confini giuridizionali delle due Chiese; (la qual cosa è stata non che utile, ma necessaria pel presente conflitto, nel quale entravi l'Arcivescovo, de'fatti non appieno informato:) è tempo oramai di esaminare diligentemente e discutere ciascheduna delle nuove pretensioni; acciocchè, dimostrandosi esser quelle apertamente opposte a tutte le antecedenti resoluzioni così della Curia Romana, che dell' Augustissimo Monarca Cattolico; ed in tal guisa togliendosi via ogni equivoco, e dileguandosi e la presente, ed ogni futura intrapresa; ritorni il tutto alla tranquillità delle due Chiese, al pubblico bene delle respettive Diocesi, ed al decoro del ragguardevole Prelato, che le governa.

II. Siccome varj sono i punti, che si vogliono nuovamente disputare; così fa mestiere discutergli un per uno ne'seguenti paragrafi; acciocchè se i limiti giuridizionali furono per lo innanzi alla presente causa con tante savie deliberazioni prescritti, avvegnachè si veggan quelli già rotti e confusi, possan supplire a rimettergli sì l'Ordine, che la Ragione.

Digitized by Google

§. I.

Si dimostra, chel Comune di Acerenza ebbe ragionevol motivo a dolersi coll'Arcivescovo intorno all'affare del Suddiacono Pafundi.

Sentenza contra del Suddiacono Pafundi, che fu origine della presente controversia.

III. L'Origine della presente briga si fu, come accennammo in sul principio (1), che il Suddiacono *D. Domenico Pafundi* della Terra di *Pietragalla*, Diocesi di Acerenza, siccome commise alcun fallo contra l'Onestà; così ne fu punito dal Vicario Generale residente in Acerenza, il quale senza istanza della Parte offesa, e senza procedere ad altri atti giudiziarj, e senza dar termine, o venire alla solita monizione; in vista del solo *informativo*, ed a piè d'un semplice memoriale del Reo, venne ad una formale sentenza col *dicimus, decernimus, & sententiamus*; acciocchè, obbligatosi prima il *Pafundi* di non incorrere in que' falli, che di lui costavano negli atti: *Sub pœna carceris formalis per annum integrum, aut EXILII a Patria, vel Diœcesi per quinquennium*: ed in oltre obbligandosi: *De se recipiendo sive in Seminarium DIŒCESANUM, sive in alium CONVENTUM CIVITATIS MATERÆ AD RELIGIOSE VIVENDUM, nec inde discedendo sive de die, sive de nocte pro accessu ad alium locum, sive terram, absque permissu Illustris. & Rev. D. Archiepiscopi, vel hujus Curiæ, liberetur, & pro causa & causis in actis deductis non amplius molestetur.*

Sufficienti motivi, ch'ebbe il Comune di Acerenza di dolersi per una sua lettera, scritta all'Arcivescovo, di sì fatta sentenza.

IV. Chi rivolgerà nella sua mente le passate acerrime controversie tra gli Acheruntini, ed i Materani, in leggendo il soprannotato decreto, vi ravviserà certamente una manifesta lesione a' confini giuridizionali della Diocesi Ache-

(1) Vedi *pag. V.*

Digitized by Google

Acheruntina. Perchè non fia maraviglia, se i *Reggimentarj* di quella Città, ragionevolmente gelosi per le preterite disavventure, si mossero non già a ricorrere ad alcun altro Superiore, ma di farne doglianza col Prelato di quella Chiesa: e riferendogli il decreto di quel Vicario Generale, dissero: *Che un tal decreto da quel Pubblico si reputava come un riverso di tirare insensibilmente i Diocesani Acheruntini in Matera: e con sì fatta maniera derogare alle loro ragioni; abolire le cose giudicate; e rompere il perpetuo silenzio.* E di poi soggiunsero: *Ch' essi, confidando sempre più nelle sue gentilissime e manierosissime* qualità, *aveano scritta la presente; acciocchè con la intelligenza de' fatti desse riparo al male, con* riformare *il detto decreto, o sia sentenza: che alla fine non mancavano Conventi, Monisteri, luoghi pii nella vasta Diocesi Acheruntina, dove possono prendere la buona educazione i malcostumati; e non tirargli fuori de' limiti della loro Diocesi, con lor maggiore dispendio e strapazzo, colla inosservanza de' decreti muniti col REGALE PERPETUO SILENZIO.* Finalmente conchiusero la lettera colle seguenti parole: *Speriamo, che V. S. Illustris. prenderà in buona parte questo nostro ufizio; si farà carica della gelosia di questo Pubblico; e non si FORMALIZZERÀ punto per la espressione, colla quale scriviamo: ma chè voglia lasciar contenta questa divota sua Città non solo con un AFFETTUOSO RISCONTRO, ma ancora con una GRAZIOSA, E GIUSTA provvidenza.*

V. Questa lettera, la quale fu presentata a quel Prelato in *Laterza*, ove trovavasi col Vicario in Santa Visita, non ebbe il merito di riportarne non solo quel chiesto *affettuoso riscontro*, ma nè anche la chiesta *graziosa, e giusta provvidenza*. All' incontro sembrò a quel degno Prelato così impropria ed alterata, ch' egli con una sua rap-

Sinistro giudizio, che forma d' una tal lettera quell' Arcivescovo, e rappresentanza, che ne fa al Re N. S.

rappresentanza la rimise nella Real Segreteria del Dispaccio Ecclesiastico: e nella rappresentanza, di sopra (1) interamente trascritta, venne a formare un tal giudizio della infelice lettera, come quella che *a buon linguaggio altro non contenesse, sebben con termini* rispettosi, *che un rinfacciamento de' loro benefizj inverso di lui; un biasimo della sua imprudente, o almeno parziale condotta; ed una solenne MINACCIA per l'avvenire*. Per la qual cosa stimò ben fatto discaricarsene col Re Nostro Signore: ed in primo luogo incominciò dal fatto del Suddiacono *Pafundi*, ch'egli volle rappresentare al Re Nostro Sign. *genuinamente, ed avanti Dio, com' era passato*. Perchè incomincia così: *Il Suddiacono Domenico Pafundi di Pietragalla accusato di amoreggiamento con una donna civile dello stesso suo Paese, e costatosi questo nel Processo, fabbricato nella mia Curia di Acerenza; fu condannato a far gli esercizj spirituali tra' Missionarj della Città di Bari: e quindi ritornato, si stimò dal mio Vicario di detta mia Curia, non doversi tosto rimandare nel suo Paese, ma in qualche Convitto Ecclesiastico. Per la scelta di questo luogo nacque tra me, el detto mio Vicario DISPARERE: Io non volendo il Cherico in questo mio Seminario Materano, ed il Vicario non volendolo in Acerenza, (ove per ALTRI CASI SIMILI sono taluni detenuti sotto l'occhio del Vicario,) a motivo della vicinanza tra Acerenza, e Pietragalla, dove furtivamente avrebbe potuto di notte tempo farvi una scorsa. PREVALSE finalmente il temperamento assolutamente preso dal mentovato Vicario di farlo QUI trattenere tra' Padri Riformati ad religiose vivendum.*

VI.

(1) *Pag.* 10.

VI. Ecco discoverto il fatto, come intervenne tra l'Arcivescovo, ed il suo Vicario Generale, allora quando agli Acheruntini non era altra cosa palese, fuori del decreto pubblicato pel Suddiacono *Pafundi*. Nel conflitto, che nacque tra l'Arcivescovo, el Vicario intorno alla scelta del luogo, ove dopo gli esercizj spirituali si dovea far trattenere il *Pafundi ad religiose vivendum*, quantunque il prudente Arcivescovo non era punto inclinato a mandarlo *nel Seminario Materano*, o sia fuori de'confini della Diocesi Acheruntina, forse sul motivo d'una debita precauzione à pro de' diritti giurisdizionali della sua Metropoli di Acerenza: pur nondimeno quel suo Vicario, non ostante che *per altri casi simili sono taluni detenuti sotto l'occhio dello stesso Vicario, fè prevalere il temperamento da lui preso, a motivo della vicinanza tra Acerenza, e Pietragalla, dove il Pafundi avrebbe potuto furtivamente di notte tempo farvi una scorsa.*

All' opportuna scelta dell' Arcivescovo intorno al luogo, ove dovea trattenersi il Pafundi *ad religiose vivendum*, si fa prevalere quella del suo Vicario pregiudiciale a' dritti degli Acheruntini.

VII. Ma con buona pace del Vicario, se pur egli era prudente, come l'Arcivescovo; e se pur egli era informato de' passati acerrimi conflitti delle due Chiese, non avrebbe per un così debol motivo *assolutamente* preteso, chel *Pafundi* fosse condannato *ad religiose vivendum* in un *Convitto Ecclesiastico*, o sia come *in un carcere*, fuori la propria Diocesi, e propriamente nella Città di Matera, ove il Vicario Acheruntino non può esercitare alcun'altra giuridizione: di maniera che ne possa derivare quell' inconveniente, che in mancanza dell'Arcivescovo, il Vicario Materano, o il Capitolo *Sede vacante*, ritenga in prigione un suddito Acheruntino: e quella Chiesa di Matera, già *subjettivamente* unita alla Metropoli di Acerenza, vedersi di bel nuovo intraprendere sopra le prerogative dell' altra: la qual cosa se non portì seco confusione e disordine, ne sia pur giudice la spe-

Inconvenienti, che seguono dalla scelta impropria, e dalla sentenza di quel Vicario

Digitized by Google

sperienza de' preteriti avvenimenti.

Primieramente si viene a confondere la Diocesi Acheruntina con quella di Matera, riputandosi il Seminario di Matera Diocesano in riguardo agli Acheruntini.

VIII. In oltre egli è da presupporre, che'l ragguardevole Prelato, fuori del rapportato conflitto, ch' ebbe col suo Vicario, non lesse la *formola* della sentenza da costui difesa: perciocchè come avrebbe potuto egli soffrire, che l' incauto suo Ufiziale *comminasse* la carcerazione per un anno, e l' *esilio* al *Pasundi* dalla Patria, e dalla Diocesi per cinque anni, se questi non si portasse *AD SEMINARIUM DIOECESANUM, sive in alium Conventum Civitatis MATERÆ ad religiose vivendum?* Chi non vede l' aperta confusione, che si fa dell' una Diocesi e dell' altra, nel mentre fulminandosi la pena dell' *esilio* dalla Patria, e Diocesi Acheruntina, s' obbliga appunto il Reo ad uscire dalla propria Diocesi, per girne, secondo la sentenza del Vicario, non fuori Diocesi, ma nel Seminario *Materano*, ch'egli chiama Seminario *Diocesano*, e ch' egli di poi spiega così: *Sive in alium Conventum Civitatis Materæ ad religiose vivendum?* Da che ne seguita, che con una formale sentenza si reputa il Seminario Materano, ed ogni altro Convento della Città di Matera, come un luogo, che non già fosse fuori la Diocesi Acheruntina, ma *dentro* i suoi medesimi confini: di maniera che ne risulterebbe il pregiudizio non solo della confusione delle due Diocesi, già divise e distinte, ma che Matera intraprendesse superiorità e preminenza sulla Metropoli Acheruntina.

Secondariamente condandandosi un suddito Acheruntino, come in luogo di carcere, fuori i limiti della sua Diocesi, e contravvenendo al mandato, dovreb-

IX. Il buon Vicario non vide con quella espressione le conseguenze, che ne può ritrarre l' altrui ambizione, nè conobbe, ch' egli, non intendendo di *esiliare* il *Pasundi* dalla Patria, e dalla Diocesi, se non in grado di contravvenzione, venne *effettivamente* a punirlo coll' *esilio* dalla Patria appunto, e dalla propria Diocesi, con obbligarlo a portarsi, come in luogo di carcere, nel Semi-

Digitized by Google

minario Materano, o in altro Convento della Città di Matera, senza nè anche avvertire, che siccome l'Arcivescovo nella sua rappresentanza chiamò il Seminario *Materano*, e non *Diocesano*; così egli i limiti delle due Diocesi turbò e confuse, ove condannò un suddito Acheruntino, come in prigione, fuori Diocesi, come se non uscisse da' confini Diocesani, ov'egli col decreto l'obbligò: *De se recipiendo in Seminarium DIOECESANUM, sive in alium Conventum Civitatis Materæ;* e senza anche riflettere il buon Vicario Acheruntino; che rompendosi il mandato dal *Pafundi* in Matera, in tal caso come avrebbe potuto procedere la Curia Acheruntina, la quale, se non ha più giuridizione in Matera, perde la nativa sua giuridizione ed autorità sopra i sudditi suoi? Sicchè non avendosi voluto *esiliare* il *Pafundi* dalla Diocesi Acheruntina, ma soltanto, come in prigione, custodirsi nel Seminario, o in qualche Monistero Materano, dove il Giudice, che a tal pena il condanna, non può esercitare più alcuna giuridizione; vale lo stesso che spogliare la Curia Acheruntina, già distinta dalla Materana, della propria giuridizione, con aperto pericolo di rivestirne l'altrui.

vrebbe procedere non la Curia Acheruntina, ma la Materana.

X. Le quali cose così essendo; siccome sopra d'un tal affare, come si è altrove accennato, si è stimato dalla Real Camera sentirsi la Curia del Cappellan Maggiore; fa mestieri di esaminare ciocchè questa ne ha detto, affinchè la Regal Camera vegga, se stia bene e possa reggere il suo sentimento.

Si esamina la relazione, che su tal decreto ha fatta la Curia del Cappellan Maggiore.

XI. Dopo di avere la *Reverenda* Curia esposti que' fatti, che si rilevavano dalle passate controversie, viene particolarmente a dar giudizio sopra ciascheduna delle nuove dispute: ed incomincia appunto dal decreto contra il Suddiacono *Pafundi*, le cui parole sono: *Avendo intanto questa Curia seriamente riflettuto al decreto profferito dal-*

Considerazioni della Reverenda Curia su tal particolare.

Digitized by Google

dalla Curia Arcivescovile di Acerenza, contra il Suddiacono Domenico Pasundi, che ha data occasione alla presente contesa; riflettuto ancora così alla lettera scritta da' Reggimentarj di Acerenza a quell' Arcivescovo, come alla rappresentanza da questi fatta; e finalmente riflettuto a tutto ciocchè ha rapportato ai punti di sopra riferiti: trova, che il decreto contra il Pasundi fu profferito in Acerenza da quella Curia Arcivescovile, la quale pria stimò condannare il suddetto Suddiacono a fare gli esercizj spirituali tra' Missionarj di Bari; e poscia la Curia stessa lo destinò in un CONVENTO DI MATERA AD RELIGIOSE VIVENDUM: trova ancora, che avendo i Deputati del Capitolo di Acerenza richiesto quel Vicario Generale per la SPIEGAZIONE della sua mente sopra detto decreto, pel sospetto che in progresso di tempo potesse partorire effetti pregiudiciali alla giuridizione della Chiesa, ed allo stato fermato: quel Vicario rispose: Che il decreto stesso non avea BISOGNO DI DICHIARAZIONE, stante che dal medesimo costava dovere il detto Suddiacono dimorare o nel Seminario Diocesano, o in qualche Convento della medesima Città ad religiose vivendum, sotto l'occhio e la direzione dell'Arcivescovo, fintanto che non avesse ottenuta licenza di portarsi alla Patria, o in altro luogo.

E suo giudizio, che sia uniforme una tal sentenza alle decisioni di Roma, ed a' Reali comandi; e che non sia di pregiudizio alle preminenze della Chiesa Acheruntina.

XII. Dopo di aver premesse le descritte parole; è tempo di ascoltare il giudizio della Reverenda Curia, intorno ad un sì fatto procedimento. Crederebbe ognuno, che non sarà diverso da quello che da noi si è fatto, in esponendo la formola del menzionato decreto. Ma la faccenda andò altrimenti: perciocchè la stessa *Reverenda* Curia non vide, nè conobbe il grave pregiudizio, che si è recato alle preminenze della Chiesa Acheruntina. E che sia così, si rifletta alle seguenti parole: *Esposti tali*

Digitized by Google

tali fatti, conosco, che con detto decreto non si è punto operato contro alle decisioni di Roma, e molto meno ai venerati comandi della Maestà Cattolica: imperciocchè quelli prescrivono, e questi ordinano, che DUE sieno le Diocesi, l'una dall' altra DISTINTA: in ciascheduna di esse sia costituito il Vicario, senza che l'uno possa INGERIRSI nella giuridizione dell' altro: ed inoltre che all' Acheruntino spettasse la giuridizione non solamente sopra i ventiquattro luoghi della Diocesi, ma eziandio la Metropolitica. E quindi essendo il Suddiacono Pafundi di Pietragalla (Terra, ch' è sita nella Diocesi di Acerenza;) ed essendosi la causa fatta, ed il decreto interposto nella Curia di Acerenza; si è a SECONDA delle Decisioni di Roma, e de' Reali comandi operato, senza per ombra *declinarne.*

XIII. Or non si sa comprendere, come la *Reverenda* Curia nel tempo stesso che manifesta il fondamento, e lo stato delle due Chiese a tenore delle decisioni di Roma, e de' venerati comandi della Maestà Cattolica, cioè dire, che *DUE SIENO le Diocesi, l'una dall' altra distinta, di maniera che la Materana non abbia, o possa avere alcun diritto sopra l' Acheruntina*, soggiunga: Che col decreto interposto nell'affare del Suddiacono *Pafundi* siasi *a seconda delle decisioni di Roma, e de' Regali comandi operato, senza PER OMBRA DECLINARNE*. Ma la *Reverenda* Curia par, che riguardasse soltanto l'*Autore* del decreto, qual si fu il Vicario di Acerenza, senza riflettere alla sostanza del decreto medesimo: perciocchè gli Acheruntini di questo appunto si dolsero. Ed invero si può più dubitare, che Matera sia una Diocesi distinta da quella di Acerenza? Ne ha per avventura dubitato la *Reverenda* Curia del Cappellan Maggiore? E come poi questa non si avvide, che l'Ufiziale dell'Arcivescovo in Acerenza col suo decreto non solo mostrò dubitarne, che anzi

Vi si risponde, che non sia il suo giudizio uniforme a' motivi, su di cui si fonda.

xi i limiti ne turbò e confuse? Imperciocchè non intese egli con quel decreto *esiliare* il *Pafundi* dalla propria Diocesi Acheruntina; ma venne soltanto alla *comminazione* della pena dell'*esilio* dalla Patria, e dalla Diocesi, quante volte non si fosse obbligato di recarsi personalmente in un Convitto della Città di Matera. La qual cosa vale lo stesso che riputare Matera non già come una Diocesi distinta dall'Acheruntina, ma di due, già distinte e separate, con un solenne decreto, contraddicenti le decisioni di Roma, ed i venerati comandi della Maestà Cattolica, una sola formarne e ricomporre. Anzi non solo nella sostanza della cosa ciò si mostra aver fatto, che nella formola, e nelle parole: conciossiachè abbia l'incauto Uffiziale dell'Arcivescovo denominato il Seminario Materano, come se appartenesse alla Diocesi Acheruntina, chiamandolo *SEMINARIUM DIOECESANUM*: quando ognun sa, che sono sì dilicate le materie giuridizionali, che taluno può *per ombra declinarne* o con equivoca, o con mal conceputa espressione.

XIV. Se adunque si dolsero gli Acheruntini, n'ebbero ogni ragione: ma se dispiacque all'Arcivescovo il loro ufizioso risentimento; ciò adivenne, perciocchè non pose mente alla sostanza del decreto del suo Vicario, il quale poteva onestamente riformare ciocchè non volle: e se pur questi si scusava di non poterlo correggere, potea dichiarare la sua mente, quante volte non intendea pregiudicare agli Acheruntini.

Altre riflessioni della Reverenda Curia.

XV. Ma ritorniamo alle altre riflessioni della Reverenda Curia, la quale rispondendo al motivo, ch'ebbero gli Acheruntini, di dolersi coll'Arcivescovo; perciocchè riputarono la nullità del decreto, fatto già con tante altre irregolarità, come un *riversivo di tirare insensibilmente i Dio-*

Digitized by Google

Diocesani Acheruntini in Matera, disse così: *Non sa vedere questa Curia, come possa comprendersi esser questo un* riversivo *per tirare i Diocesani Acheruntini in Matera, come que' Reggimentarj hanno in detta lettera scritto. Se ciò fosse vero, potrebbero i detti Reggimentarj pur dire, che avendo quel Vicario Generale mandato il Pasundi tra' Missionarj di Bari, QUESTO sia un riversivo, per tirare i Diocesani Acheruntini in Bari.*

XVI. Questa conseguenza non sembra nè punto nè poco propria, nè concludente. Imperciocchè, salvo sempre il dovuto rispetto alla *Reverenda* Curia, non si sa vedere, come voglia addursi per esempio l'antecedente risoluzione, economicamente presa, col mandare il *Pasundi* a fare gli esercizj spirituali nella Città di *Bari*, ove, e non già in alcun luogo della Diocesi Acheruntina, si trovano i Padri della Missione: nel qual caso non si ravvisa dovervi poter essere alcuna lesione, o turbamento di confini Diocesani: perciocchè nè la Città di Bari ha *preteso* mai alcun dritto su la Diocesi Acheruntina: nè come tale si è *dichiarata* con alcun decreto del Vicario Generale: nè si è in quella *destinato* il *Pasundi*, come a luogo di carcere, *ad religiose vivendum*: nè il Pasundi in Bari si dovè trattenere ad altro fine, che di ricever soltanto tra que' Padri della Missione gli spirituali esercizj, per aver quindi la libertà di far ritorno nella propria Diocesi, ove un tal salutevole rimedio non potea praticarsi per mancanza de' suddetti Padri della Missione. E finalmente, siccome questo si fu un *rimedio*, e non già come una pena formale, in cui si ha il vero attuale esercizio di una giuridizione contenziosa; così gli Acheruntini non se ne dolsero, del pari che i Materani non si sarebbero doluti per la medesima cagione: perciocchè, oltre alle già fatte riflessioni, non vi è da temere, che

Le sue ragioni non proprie in difesa del suddetto decreto.

la Curia di Bari possa intraprendere sulla Metropolitana di Acerenza, come la Materana vi ha sempre intrapreso.

XVII. Ma a che fa d'uopo di ragionare sul recato esempio, allora quando l'un caso è sì diverso e lontano da quell'altro di cui trattiamo, quanto si possa mai immaginare? Ed invero che han che fare gli esercizj spirituali in Bari colla prigione per un anno in Matera? Ognun sa, che la Città di Bari non ha che fare colle due Diocesi Acheruntina, e Materana: all'incontro la Materana ha mai sempre attentato sopra l'Acheruntina. Il dirsi in un solenne decreto, che il Seminario Materano sia il *Diocesano*, è lo stesso che riputarsi Matera, ed Acerenza come una *formale* Diocesi: il fulminarsi l'*esilio* dalla Patria, e dalla propria Diocesi, sel *Pafundi* non si porti in un Convitto di Matera *ad religiose vivendum* per un anno intero, vale lo stesso che dimorando in Matera per un anno, non istia più *fuori* Diocesi. In somma ancorchè si volessero interpetrare le cose il più discretamente che si può, non si eviterà giammai quell'inconveniente, di cui si dolse il Comune di Acerenza coll'Arcivescovo: Che quel decreto del Vicario Acheruntino conteneva in sostanza una novità sì per la irregolare condotta della Curia Acheruntina nel profferirlo, come per l'espressioni, e per le formole in quello contenute, onde all'ambiziosissima Città di Matera si desse alcun pretesto di rompere con un atto sì solenne i già terminati litigj: e che sì la novità dell'espressioni, che la sostanza della cosa non altro potea far altrui divisare, che un *riversivo*, per tirare i Diocesani Acheruntini in Matera; tanto più che gli Acheruntini non doveano ricevere in buona parte quella pertinacia del Vicario Generale, il quale richiesto a spiegar la sua mente, ostinatamente nol volle.

XVIII.

Digitized by Google

XVIII. Ma ecco par che la Rev. Curia muti consiglio, ove soggiugne così: *In oltre riflette la Curia stessa, che qualora vi fosse stato nel decreto suddetto ECCESSO circa l'esecuzione delle decisioni di Roma, e de' supremi Regali comandi; qual parte mai vi aveva avuta l'Arcivescovo, onde meritar potesse la lettera, che i Reggimentarj gli aveano scritta?* Altra riflessione della predetta Curia in iscusa dell'Arcivescovo.

XIX. Sicchè mostra la Rev. Curia, che il Comune di Acerenza fosse ben informato di quel conflitto, che nacque tra l'Arcivescovo, ed il Vicario Generale, ove il primo non voleva il *Pasundi* in Matera, ma il volle *assolutamente* il secondo. Una tal circostanza si è fatta palese dalla rappresentanza dell'Arcivescovo, il quale, narrando al Re Nostro Signore il fatto come *intervenne*, appalesò la prima volta quel conflitto, ch'ebbe col suo Vicario, e ch' era ignoto agli Acheruntini. All' incontro se il ragguardevole Prelato in vista della lettera de' Reggimentarj di Acerenza si fosse degnato di manifestarlo; avesse un poco riflettuto alla sostanza del decreto del suo Uficiale; ne lo avesse ripreso, ed avesegli imposta la riforma: avrebbe certamente tolta la gelosia a quel Pubblico, e ne avrebbe riportati maggiori atti di ossequio e di gratitudine. Dall' altra parte perchè non debbono essere scusati i poveri Acheruntini, che nulla risapevano della circostanza del fatto: ed inoltre riflettendo, che l'Arcivescovo trattenendosi in Laterza unitamente col Vicario; e non essendosi degnato di vedere così spesso la Chiesa Metropolitana sua sposa, e di consolargli colla sua amabile presenza, come gli aveva avvezzi il suo predecessore Monsignor *Antinori*, come videro pubblicato il decreto, formarono quel giudizio di sopra rapportato; quantunque non lasciarono di praticare col loro Pastore gli ufizj rispettosi, che convenivano Vi si risponde, rapportando il ben fondato giudizio fatto dagli Acheruntini, e la giusta risoluzione presa a scrivere quella lettera.

al

Digitized by Google

al suo grado, lagnandosi con lui del fatto del suo Vicario, il quale con lui dimorava: e perciò diressero non al suo Ministro, ma al Superiore la lettera. Aveano in oltre gli Acheruntini un non so che di rammarico col degno Prelato: perciocchè dovendo farsi il concorso dell' Arcipretura di *Ferrandina*, il quale fu il primo che intervenne dopo il suo possesso, volle piuttosto l'Arcivescovo fermarsi nella Terra di *Genzano*, distante dalla sua Metropoli non più che sei miglia, nè curò rivedere la sua Chiesa, nè di esser presente al concorso, che in Acerenza si fece. Ma ciò non ostante qualunque si fosse il sospetto, ch'entrasse nel cuore degli Acheruntini, come mal fondato, e forse non giusto il reputarono i più sensati, nè in iscritto ne fecero parola. Quale adunque sarà la colpa de' Reggimentarj, che scrissero la *rispettosa* lettera al proprio Pastore? Essi non ebbero altra premura, che di conservare i proprj dritti; che di manifestargli al loro Prelato; che di supplicarlo per l'emenda dell' offensivo decreto.

ntimento della ev. Curia, che l suddetto de- eto non sieno te lese le ra- oni della Chie- , e Curia Ache- ntina.

XX. Ma quì ripiglia la Rev. Curia: e spiegando il suo sentimento, afferma: Che *col decreto non sono affatto state LESE le ragioni della Chiesa, e Curia Acheruntina; nè si è operato contra le decisioni di Roma, ed i Sovrani Regali comandi, anzi puntualmente si sono quelle adempite, e questi eseguiti; giacchè può bene il Vicario Generale di Acerenza, al pari di ogni altro Giudice nella sua Giurisdizione, destinare DOVUNQUE stima, secondo l'esigenza de' casi, e della giustizia, i rei o di pena, o di mortificazione, ovvero di correzione, della Diocesi di Acerenza, DOVUNQUE crede esser giusto e ragionevole.*

ppoſto alle cir- ſtanze del fat- , ed al Diritto.

XXI. Quì conviene discorrerla un poco: e se ci riesce per avventura, farem manifesto, che il sentimento della Rev. Curia nell' affare, di cui si tratta, non va d' accordo colle

colle circostanze del fatto, e co' principj del Dritto. Primieramente il Vicario di Acerenza, come ogni Giudice nella sua Giurisdizione può destinare *dovunque stima i rei?* Fa mestiere, che una tal proposizione sia ben dilucidata cogli esempj: perciocchè altrimenti non può reggere da per se stessa. Che un Giudice nella sua Giuridizione possa correggere o punire il suo suddito, non vi è chi 'l contrasta: che il Giudice nella sua Giuridizione possa anche punire il Reo coll'*esilio*, siccome l'esilio si annovera tra le pene, gli è permesso dare un tale gastigo: ma che un Giudice, dimentico de' limiti della sua giuridizione, non intenda di punire coll'*esilio* il suo suddito, e su tal punto dichiari la sua mente con un formal decreto; e di poi si vegga il Suddito punito coll'*esilio* dal luogo della sua giuridizione, come nel caso del Suddiacono *Pasundi*, compreso nel decreto del Vicario Acheruntino: è lo stesso che confondere la propria coll' altrui giurisdizione; sconvolgere i limiti del Territorio; ledere le ragioni della Chiesa, e Curia Acheruntina; non adempire alle decisioni di Roma, nè più eseguire i Sovrani Reali comandi. Sicchè la Rev. Curia del Cappellan Maggiore nel proposto argomento del Suddiacono *Pasundi*, se ha creduto non essersi *lese* le ragioni della Chiesa, e Curia Acheruntina, sul motivo che il decreto fu profferito da quel Vicario, ebbe soltanto presente, che il Giudice, chel profferì, era legittimo: e quel che era la sostanza, di cui si trattava, cioè di vedere, se un Giudice nella propria giurisdizione poteva, in pregiudizio delle prerogative delle Chiese, sentenziare a suo talento, e turbare i confini del Territorio, ed in tal guisa richiamare le passate discordie; era veramente la parte la più degna, su di cui doveva interloquire la Curia; anzi era quella la sola controversia,

che

che si agitava, da cui non si poteva per *ombra declinare*; la quale appunto la Rev. Curia lasciò di riflettere e considerare.

E termini troppo generali, co'quali si è spiegata, ed alcune decisioni su tal particolare.

XXII. Non fia dunque maraviglia, se sieno troppo generali i termini, co' quali si sia spiegata: perciocchè il dirsi semplicemente, che possa il Vicario Generale di Acerenza *destinare i rei di pena*, o di *mortificazione*, *ovvero di correzione*, *dovunque crede essere giusto e ragionevole*, siccome somministra una eccessiva libertà ad un Giudice di poter imprigionare i rei *dove vuole*; punirgli *dove vuole*; e destinare il luogo della prigione *dovunque* vuole: così ne seguita, che sieno state inutili finora tante decisioni della Curia Romana, e tante deliberazioni Sovrane. Perciocchè se i limiti giurisdizionali si sono prescritti al Giudice; ciò si è fatto non in detrimento de' sudditi. Il solo Giudice supremo ha l'arbitrio di destinare i rei *dovunque crede giusto*, *e ragionevole*: ma i Giudici inferiori non possono valersi d' un tale arbitrio Sovrano, ove ne abbiano dalle leggi prescritti i confini. E per conseguenza siccome non può turbarsi l'ordine della Civile, e della Ecclesiastica polizia; così fuori dell' esecuzione della pena dell' *esilio*, la quale anche si fa nella propria Giurisdizione, come si può mandare un reo in prigione in una Giurisdizione o Diocesi già dalla propria separata e distinta? Su di che mille decisioni della Curia Romana nelle Chiese di separata giurisdizione, come nel caso nostro, e governate dallo stesso Prelato, apertamente il dimostrano. E per tralasciare le altre si rifletta ad una famosa risoluzione della Sacra Congregazione del Concilio del dì 17. Gennajo del 1607, ove trattandosi di due Chiese *æque & principaliter* unite, quali sono Valva, e Sulmona, si deliberò darsi al Vescovo delle due Chiese la se-

Digitized by Google

seguente norma: *Quandiu amplitudo tua Valven., & Sulmonen. Ecclesiæ Dei, & Apost. sedis gratia præest, ipsam utriusque Civitatis Diœcesanis æque prospicere decet; & propterea cum aliquis ex Diœcesanis Valven. in CARCEREM fuerit coniciendus, NON ad Sulmonen. Civitatem ducendus est, sed CARCERIBUS Valven. Palatii Episcopalis mancipari debebit, ne accedat squallori carceris etiam ITINERIS INCOMMODUM, ac rerum necessariarum defectus, quas ultra propriam patriam consanguinei reis ægrè suppeditant: id summa æquitas postulat, & ab amplitudine tua observari mandant Illustrissimi Patres Concilii Triden. interpretes*. E la stessa Sacra Congregazione rispetto ai Canonici della Cattedrale, o sieno Capitolari, volle ristretta la punizione de' Capitolari nella sola Città, escludendo qualunque altra parte della Diocesi, per conservare in tal guisa una prerogativa al Capitolo della Cattedrale: *In Calaguritana, & Calciatens. ad invicem æque principaliter unitis die VII. Septembris 1630 declaravit Congregatio: Episcopum Calaguritan. volentem procedere ad punitionem Capitularium Calciatens. debere id facere in CIVITATE Calciatens., non vero in QUACUMQUE parte Diœcesis, non obstante immemorabili consuetudine*: così *Barbosa de Univers. jur. Ecclesiast. lib. 3. de unionibus Beneficiorum cap. 16. num. 26. 27. 28.*, il quale ne rapporta altre, che tralasciamo. Vedi anche *Grazian. discept. forens. cap. 655, & 892. per totum*, ed il *Cardin. de Luca nelle annotaz. al disc. 24. de jurisd.*. Sicchè non istà all' arbitrio del Vicario di Acerenza destinare i rei di pena *dovunque crede giusto e ragionevole*: non dipende dal suo arbitrio mandargli in Matera, come a luogo di carcere, fuori i confini della propria giuridizione e Diocesi: ma se le decisioni di Roma, ed i Sovrani Reali comandi han divise le giuridizioni, han separate le Diocesi, han distinte le Curie;

Digitized by Google

esser non dee giusto, nè ragionevole, che si turbino e si confondano dall' arbitrio di un solo, il qual esser dee subordinato alla Legge: ma crediamo assai giusta e ragionevole la dimanda degli Acheruntini, la quale è consentanea alle *decisioni* di Roma, ed alle *determinazioni* Sovrane, e che conserva a ciascuna delle due Chiese i proprj diritti, e la già separata giurisdizione: ed in conseguenza certamente speriamo, che si annulli, o almeno riformi il decreto del Vicario Acheruntino, come apertamente pregiudiciale a' già prescritti confini: e che la Real Camera, ben informata de' fatti, dia sopra un tal particolare le provvidenze opportune.

§. II.

Si ragiona sull' articolo nuovamente promosso dall' Arcivescovo intorno alla Visita, se possa valersi di Convisitatori forestieri, o di altri Ufiziali Materani nella Diocesi Acheruntina.

Nove pretensioni dell' Arcivescovo intorno alla VISITA, di valersi di Convisitatori, ed Ufiziali Materani.

I. DOpo di aver recate le giustificazioni della *rispettosa* lettera scritta all'Arcivescovo dai Reggimentarj di Acerenza; e dopo di avere dimostrato il notabile pregiudizio, che deriva alla giuridizione della Curia Acheruntina dalla sostanza del decreto contra il Suddiacono *Pafundi*: è tempo oramai di esaminare le nuove pretensioni dell' Arcivescovo, il quale dell' espressioni di quella infelice lettera così amaramente si punse, che non solo non istimò degno di correzione il sopraccennato decreto, nè degni di *affettuoso riscontro* i Reggimentarj di Acerenza; che anzi nella rappresentanza umiliata al Re N. S. diè moto, senza avvedersene, alle passate controversie, ed in amare espressioni proruppe contra la sua stessa Metropoli.

Ed

Digitized by Google

II. Ed invero il ragguardevole Prelato, rappresentando al Re la sua condotta, diretta unicamente al *vincolo della pace ed unione cogli Acheruntini*, non lasciò di soggiugnere (1) le seguenti parole: *Ho scanzato sempre a bella posta finanche INFORMARMI qual fosse la differenza passata tra' Materani, e gli Acheruntini, e qual parte in questa vi avesse avuta l' Arcivescovo (siccome in vero ancor la ignoro,) il quale non mai potrebbe restar pregiudicato nelle sue ragioni, nel caso la lite vertita fosse tra' soli due Popoli.*

Il quale per aver ignorate le antiche controversie,

III. Se l' Arcivescovo *ignora* qual fosse la *differenza passata tra' Materani, e gli Acheruntini*; e se pur egli ha *scanzato a bella posta* informarsene; non dee recar maraviglia, se in luogo di correggere il decreto pel Suddiacono *Pafundi*, cotanto si punse della pur troppo rispettosa lettera degli Acheruntini. All' incontro come poteva egli, senza informarsi delle preterite controversie, perfettamente conservare il *vincolo della pace, ed unione cogli Acheruntini?* Un tal *vincolo* di pace siccome è ben fondato su le *decisioni* di Roma, ed i Sovrani Regali stabilimenti; così non altrimenti poteasi sostenere che colla studiata, e perfetta cognizione delle passate discordie. Se adunque dee meritare scusa l' Arcivescovo, perchè volle *a bella posta* ignorarle; chi non iscuserà i poveri Acheruntini, che ben sapevano le antiche liti sofferte? Ma che pretende con ciò l' Arcivescovo? Non occorre far lunga la briga con rapportare le altre parole della sua rappresentanza, la quale ciascun potrebbe interpretare a suo modo: e gl' intendenti in leggendola possono darne quel giudizio che merita. Vediam ora qual altro effetto produssero nell' animo del Prelato, che *ignora* le passate controversie, le altre espressioni della

Potè non ravvisare il pregiudizio, che col suddetto decreto si recava agli Acheruntini, come il conobbero questi, che n' erano pienamente informati.

(1) Vedi la rappresentanza dell' Arcivescovo *fac.* 14.

Digitized by Google

lettera de' Reggimentarj Acheruntini.

IV. Costoro, dopo di avere ricordata all'Arcivescovo l'*attenzione* a lui praticata in varie occasioni, soggiunsero le seguenti parole (1): *Le quali cose tutte han fatte per godere la grazia e la protezione di V. S. Illustrissima, per cui hanno serrati gli occhi, allorchè han veduto ed inteso, che per la Diocesi Acheruntina si gira co' Materani senz' Acheruntini, non senza discapito di questa sua Canonica, e della Città tutta.* Questa si fu la espressione, di cui si valsero gli Acheruntini col proprio Pastore, la quale se si fosse per avventura *negletta* da chi era tutto intento a conservare il *vincolo della pace*; potea forse contribuir molto alla santissima intenzione dell' Arcivescovo. Ma che ne avvenne? Nella rappresentanza si legge una lunga risposta; e tra le molte parole di colui che *ignora* le passate controversie, sembra che il tutto s' involga ne' passati disordini. Ecco le parole della rappresentanza sul proposto argomento: *Ma vie più riluce la somma loro tolleranza in aver sentito e veduto, che si gira da me per la visita della Diocesi Acheruntina co' soli Materani senza Acheruntini. I Materani, coi quali mi sono accompagnato per la Santa Visita, sono stati due Preti di Matera, in qualità l' uno di Crocifero, l' altro di Mastro di Casa, siccome il resto della mia Servitù, che niente influiscono nella giuridizione: e dove in questa poteva esservi alcuna ingerenza, mi son valuto affatto degli Acheruntini, dal Cursore sino al Vicario. Visitatori meco non ho condotti da Matera; anzi per buona sorte neppure il mio Vicario di quì è venuto per un sol giorno a trovarmi ne' luoghi della Visita, ancorchè da me invitato. E pure, trattandosi di Visita, POTEVA VALER-*

(1) Vedi la lettera degli Acheruntini *pag.* 7.

Digitized by Google

LERMI PER VISITATORI DI QUE' DELL'INDIA, non che di questi di MATERA: AVREI POTUTO conseguentemente avvalermi del Vicario DI QUI PIUTTOSTO, che di Accrenza, in qualità di Conviſitatore, mentre nella SANTA VISITA tutta la giuridizione è presso del Vescovo, e non del Vicario.

V. Gli Acheruntini non parlano di *Visita*: l'Arcivescovo entra a parlarne: e con quel *potev' avvalermi*, e con quell' altro *avrei potuto*, mostra di arrogarsi una illimitata facoltà, a cui possono gli Acheruntini con ragione opporsi: anzi seguita l' Arcivescovo nella rappresentanza a parlare di una tal facoltà, o potenza *morale* sopra varj altri capi, senza averne occasione, ov' entra a parlare dell' *Uditore*, e dei *Delegati* (su di che dovrem ragionare ne' seguenti paragrafi.) E dopo di avere sparse nella lettera sì fatte facoltà, o potenze *morali*, fondandosi già su di quel che non si controverte; dappoichè egli *ignora* i passati litigj, con tali parole va conchiudendo il suo ricorso: *Sono perciò nella dura necessità di ricorrere alla Maestà del Padrone; siccome fo per la presente a V. Eccellenza, affinchè voglia PRESCRIVERMI I LIMITI dell' esercizio della mia PASTORAL giuridizione ....., intendendo con ciò di ricevere la LEGGE dal Principe, e non dal capriccio de' sudditi, persuaso, che il Pastore non vien obbligato a tutto ciò ch' egli vuole, o debba, ma a ciocchè può, e se gli permette, ove si tratta di economia e governo.* Queste ultime parole dell'Arcivescovo, risguardanti *economia*, non han che fare con que' limiti giuridizionali, ove sieno, come nel caso nostro, di già prescritti da ambedue le Potestà: ma pur egli gl'*ignora*. Quindi dopo di avere il Prelato risposto sull' affitto della *Difensa* del *Finocchiaro* (di che farem parola a suo luogo,) conchiude così: *Finisco dunque pregando*

E domanda, che se gli prescrivano i limiti della sua giuridizione, trattandosi di un punto di economia, quando questi sono già prescritti da ambedue le Potestà.

8

Digitized by Google

gando l' Eccellenza V., che nella dichiarazione mi farà fare dal Re circa l' uso e l' esercizio della mia giuridizione in tutti i sopra espressati casi, ed altri simili, voglia anche farmi mettere al coverto delle VIOLENZE, che mai oseranno i Cittadini di Acerenza nell'affitto del Finocchiaro. Quì si parla di violenze, non si sa perchè. Ma più avanti il buon senso de' leggitori correggerà questa espressione.

ntimento della
v. Curia, di
ersi l' Arcive-
vo valere per
visita di que'
nistri che ili-
, supponendo
n esservi deci-
ni di Roma in
ntrario.

VI. Ecco adunque il ragguardevole Prelato con quali termini manifesta la sua intenzione, la qual è di volere una *dichiarazione* del Re N. S. *circa* l' uso e l' *esercizio della sua giuridizione in tutti i sopra espressati casi, ed altri simili*. Fra' casi, sopra esposti vi è quella facoltà, che intende di esercitare l' Arcivescovo nella *Visita*, di cui trattiamo. E conciossiachè sopra di un tal punto la *Reverenda* Curia del Cappellan Maggiore ha manifestato il suo sentimento, il quale ora si dee dalla Real Camera esaminare; fa mestiere rapportarlo qual sia. Eccone le parole: *Riflette questa Curia, che siccome il dritto di VISITARE è del solo Vescovo; così non mai tal punto è caduto sotto le GIUDICATURE della Corte di Roma, le quali hanno per oggetto i limiti della giuridizione Ecclesiastica delle due Diocesi: e perciò non si può all' Arcivescovo* impedire *di valersi di coloro che stima o per MINISTRI alla Visita, o per* Convisitatori; *nè di ciò POSSONO gli Acheruntini dolersi, o pretendere, che fosse di loro* pregiudizio.

VII. Un tal sentimento della *Reverenda* Curia contiene un equivoco manifesto, il quale non si può disciorre, se non da colui che risguardi a' principj del Dritto. Ed in vero chi non sa, che allora quando la Sede è *piena*, tutta la giuridizione risegga presso del *solo* Vescovo? Chi v' ha, che ignori, che la *Visita* sia tra gli atti giuridi-

zio-

Digitized by Google

zionali compresa? S' egli adunque è così, ove il Vescovo dee governar due Chiese, due titoli, e due Diocesi separate e distinte, acciocchè non confonda i limiti dell' una e dell' altra, si è da' Canoni provvidamente stabilito: Che non potendo il Vescovo da se solo tutto adempire, senza confondere i *titoli*, destini i suoi Ministri distinti nelle due separate Curie, o sia nell' esercizio delle già distinte giuridizioni. Quindi è, che ove si dice dalla *Reverenda* Curia: che *non mai il punto della Visita è caduto sotto le giudicature di Roma*, sul motivo che la *Visita* sia del *solo Vescovo*; e che sì fatte *giudicature* hanno soltanto per oggetto i limiti dell' Ecclesiastica giuridizione delle due Diocesi: non può una tal proposizione sostenersi, se non nel caso che il Vescovo dovesse governare una sola Diocesi: perciocchè in un tal caso una sarebbe la sua Curia, ed una la sua giuridizione, ch' egli non mai co' suoi ufiziali o ministri ha divisa e disgiunta: ma quante volte *due* sono i *titoli* distinti, e due le giuridizioni, nè potendo il Vescovo nello stesso tempo risedere in ammendue i titoli; ne seguita, che in uno di essi, ove non risiede personalmente, debba esercitare la giuridizione per mezzo de suoi ministri, per la intrinseca natura della distinzione de' titoli.

Si dimostra, che non hanno tal libertà i Vescovi, ov' essi governano due Chiese unite.

VIII. Da questi principj ne sorge, che la *Reverenda* Curia non può colla sopraccennata proposizione evitare un assurdo: perciocchè siccome il Prelato di due Chiese non può esercitare da per se solo tutta la giuridizione, se non in una di esse, ove personalmente risegga, e nell' altra valersi de' suoi ministri, per mezzo de' quali la divisione de' limiti giuridizionali unicamente si conserva: così l' esercizio della *Visita*, essendo indubitatamente un *atto* di giuridizione, e potendo il Vescovo valersi di

Assurdi, che ne seguirebbero, col darsi a' Vescovi una tal libertà.

Con-

Convisitatori, quali altri suoi ministri; ne seguita, che quando il faccia da se solo nel luogo, ove sia presente, senza valersi di altro ministero, il può nella stessa guisa che ogni altro Pastore nella sua propria residenza: ma ov' egli voglia valersi di Ministri per Convisitatori, in tal caso dee gelosamente custodire le separate giuridizioni, el già distinto ministero, a cui *de jure* nelle respettive Diocesi si è la giuridizione commessa.

: specialmente, he essendo la Vi- ta un atto giu- idizionale, o si onfonderebbero giuridizioni, acendolo eserci- are da' Materani, si dovrebbe sta- ilire un terzo ninistero, in pre- giudizio della Me- ropoli stessa di Acerenza.

IX. Ed invero o bisogna affermare, che la *Visita* non si contenga tra gli atti giuridizionali, o se pur tale sia, qual è da' Sacri Canoni reputata, vale lo stesso confondere le due giuridizioni, rompere i limiti delle due Diocesi, e violare le *giudicature* di Roma, ove in questa parte di *Visita* giuridizionale un nuovo ministero si stabilisca e si formi. Perciocchè non sarà questo l'Acheruntino, nè può essere il Materano: e per conseguenza, non potendo l'uno o l'altro denominarsi, se non nel caso di confusione di limiti, ne sorgerà un terzo ministero, ch' eserciti atti giuridizionali in pregiudizio della giuridizione annessa e radicata alla Metropolitana Chiesa Acheruntina: ed eccone quell' assurdo, di cui trattiamo.

E mandato Ro- ale, che vieta a ualunque Ufi- iale Materano otervisi ingeri- e.

X. Ma quel che dee far maraviglia si è, che non vide la *Reverenda* Curia ciocchè sopra di un tal particolare si dichiarò dalla Sacra Rota Romana nel terzo Mandato Rotale dell' anno 1750., da noi nel secondo capitolo interamente (1) trascritto. Perciocchè espressamente si vietò alla Curia Materana l' esercizio di qualunque atto giuridizionale nella Diocesi Acheruntina, e massimamente ne' diece luoghi pretesi da' Materani, aggiugnendosi: *Nec in illa, & in illis SACRAM VISITATIONEM*

(1) Vedi la *pag.* 96., e le seguenti.

Digitized by Google

NEM, seu gubernium sub denominatione Vicarii, & Curiæ MATERANÆ peragere .... in præjudicium Canonicorum Ecclesiæ Metropolitanæ Acheruntinæ, illiusque Archiepiscopatus, Vicariatus Generalis & Curiæ, ac Illustrissimæ Universitatis ... Sed omnes & singuli actus jurisdictionales tam judiciales, quam extrajudiciales in dicta Diœcesi Acheruntina fieri TANTUM debeant a Vicario, & Curia Acheruntina, ejusque Officialibus sub expressa denominatione, intitulatione, & subscriptione Vicariatus, & Curiæ Acheruntinæ, & NON alias. Sicchè le *giudicature di Roma* (con buona pace della *Reverenda* Curia ;) quando ebbero per *oggetto* i limiti della giuridizione Ecclesiastica delle due Diocesi, con chiari termini espressero l' esercizio di *qualsisia atto giuridizionale*, da farsi nella Diocesi Acheruntina. E siccome tra gli atti *giuridizionali* va compresa la *Santa Visita*, quantunque senza necessità di doverla esprimere, quasi prevedendo la presente controversia, con espressi termini dichiararono, prima, che la Sacra *Visita* sia negli atti giuridizionali compresa, e poi conchiusero: *Sed omnes & singuli actus jurisdictionales tam judiciales, quam extrajudiciales in dicta Diœcesi Acheruntina fieri TANTUM debeant a Vicario, & Curia ACHERUNTINA*, con quel che segue. Sicchè quando il Vescovo delle due Chiese non può da per se solo esercitare in uno de' due titoli atti giuridizionali, fra' quali è compresa la *Visita* ; non può in virtù delle *giudicature* di Roma valersi di altro ministero, che di quello che rappresenti la Curia Acheruntina: altrimenti in virtù delle medesime *giudicature* di Roma, recasi quel detestato pregiudizio al Capitolo ed a' Canonici della Metropolitana Chiesa, alla già distinta Curia, ed al Comune di Acerenza, siccome nel Mandato Rotale espressamente si dichiarò.

Digitized by Google

Il quale toglie la libertà all' Arcivescovo di potersi valere di coloro che stima, ed anche de' Materani, che come sospetti e nemici degli Acheruntini, anche quando potesse sussistere una tal libertà, gli vorrebbe escluso la prudenza.

XL. Riflettendo adunque la *Reverenda* Curia ai *limiti della giuridizione Ecclesiastica delle due Diocesi*, nè avendo presente, che la *Visita* sia appunto compresa nella giuridizione Ecclesiastica, trasse quella conseguenza direttamente opposta alle *giudicature di Roma*, con dire: Che *non si può all' Arcivescovo* impedire *di valersi di coloro che stima o per ministri alla VISITA, o per CONVISITATORI: nè di ciò possono gli Acheruntini dolersi, o pretendere, che fosse di loro pregiudizio*. Con una tal proposizione rendesi inutile la dichiarazione della Sacra Rota, che vi conobbe il *pregiudizio*, e che la *Visita* tra gli atti giuridizionali comprese. Ma quel che più fa temere agli Acheruntini si è, che la *Reverenda* Curia con un tal suo sentimento vuol finanche escludere agli Acheruntini il *pretendere, che ciò fosse di loro pregiudizio*: e soprattutto sul riflettere, ch' essendo il proposto sentimento della *Reverenda* Curia esposto con termini illimitati ed indistinti; ne seguita a pro dell' Arcivescovo, che *ignora* i passati litigi, l' arbitrio di poter egli *valersi per VISITATORI di que' dell' India, non che di questi di Matera* (1). Ed ecco, standosi all' avviso dell' Arcivescovo, a cui non discorda il sentimento della *Reverenda* Curia, vedersi di bel nuovo in trionfo i baldanzosi Materani nella Diocesi Acheruntina: allora quando, se fosse già illimitato un tal arbitrio dell' Arcivescovo, e non ristretto ne' limiti delle *giudicature* di Roma, non solo la *prudenza* richiede di non dar luogo a' Materani a nuove *intraprese*; non solo la *congruenza* persuade, che anzi diasi in mano un tal potere agl' *Indiani*, che a' Materani: ma vuole la Giustizia e la Ragione, che i Materani per li continui attentati, commessi sopra

(1) Parole della rappresentanza dell' Arcivescovo.

Digitized by Google

sopra la Diocesi Acheruntina, per le *intraprese* fatte per secoli, e per l' innata discordia tra' due Popoli, come sospetti e nemici, ne debbano essere mai sempre esclusi da ogni qualunque *ingerenza*. Il buon Pastore siccome dee essere apportatore di pace, e nemico della discordia; così se non adopera tutte le debite pretauzioni, che sieno consentanee non solo alla Giustizia, ed all' Equità, che alla Prudenza; non potrà evitare i conflitti con le sue pecorelle, e quindi la confusione el disordine.

General facoltà, che hanno i Vescovi intorno la Visita.

XII. Ma quante volte un Prelato, che *ignora* le passate controversie vuol esser informato di ciocchè potrebbe fare (salva sempre la prudenza di ciocchè dee nelle circostanze;) dappoichè si è già da noi dimostrato fin dove si estenda la sua facoltà nel valersi di Ministri nella *Visita* della Diocesi Acheruntina, secondo le determinazioni della Sacra Rota Romana: fa di mestiere aggiugnere alcuna cosa intorno alla general facoltà, che hanno i Vescovi nella *Visita* delle loro Diocesi, per quindi trarne un più efficace argomento sul dovere, che ha l' Arcivescovo di Acerenza nel conservare le prerogative a quella Metropoli, del cui titolo egli è meritevolmente decorato; e dee, come buon Padre di famiglia, esserne vindice e custode.

§.

I quali ripartivano la lor cura col Capitolo della Cattedrale: e più recente disciplina della Chiesa introdotta su di ciò.

XIII. Non occorre di ripetere da altri principj la giuridizione, che hanno i Vescovi nelle loro Chiese, ch' essi mai sempre *communi consilio* di tutto il Clero della Diocesi esercitarono; e che poi al *Presbiterio*, ovvero al Senato ed al Capitolo della Cattedrale si ridusse, coi membri del quale ripartivano le loro cure Pastorali, e le dignità ne sursero, a cui fu confidata gran parte della giuridizione Vescovile, qual si fu specialmente l' Arcidiaconato. Egli è pur vero, che ne' tempi più recenti, per avere i naturali ministri delle Cattedrali recata gelosia

Digitized by Google

losia a' Prelati, i quali più liberamente vollero far uso di loro autorità, s' incominciarono ad introdurre dall' XI. secolo a questa parte i ministri *amovibili ad nutum*, quali sono i Vicarj Generali, per escludere i perpetui, i quali erano incardinati alla Chiesa: pur nondimeno una tal novità non distrusse del tutto alcuni diritti, che pur oggi godono i sacri ministri della Cattedrale, i quali, come Clero eminente, la formal Cattedra compongono, e la giuridizione ne rappresentano da per se stessi *Sede vacante*, e *Sede plena* unitamente col loro Prelato. Oltre a ciò sono tali ministri, anche *jure novissimo*, riputati quali Consiglieri e Senatori nati del Vescovo, il quale della lor opera, e del di loro consiglio si possa mai sempre, e debba in alcuni casi valere per comun pro della Diocesi: imperciocchè sono pur essi i veri ministri originarj e nativi, i quali sieno obbligati non solo di attendere all' esterno culto della Chiesa, a cui si vogliono soltanto ridurre, ma debbono eziandio contribuire e concorrere alla cura giuridizionale, quali membri, che col Pastore un sol corpo compongono, e quali *Ausiliatori* e *Cooperatori* della grave cura Apostolica e *Pastorale* (1).

XIV. Questo Corpo sì rispettabile i più Santi Vescovi con assai venerazione riguardarono, tra' quali l' esemplarissimo San Carlo Borommeo: e tra' viventi sono pur troppo recenti le memorie di Monsignor *Antinori*, il quale nel governo delle Chiese di *Lanciano*, e di *Aterenza* niun affare, appartenente al pubblico bene della Diocesi, mai risolvette senza l'opera el consiglio de' suoi Senatori, da lui mai sempre riputati non solo i più necessarj

(1) *Cap. Novit, cap. quanto X. de his, quæ fiunt a Prælatis sine consensu Capituli. Conc. Trident. cap. 12. sess. 15. e 16., Tomas. p. 1. lib. 3. cap. 10.*

Digitized by Google

ceſſarj ed opportuni, ma come i veri e nativi miniſtri ſuoi.

XV. Quantunque la legge Evangelica deeſi collo ſpirito di carità inſinuare, onde ſurſero varie regole di diſciplina, diverſe in tutte le Chieſe, unicamente per accomodarſi all' indole de' Popoli, per così far utile e proffittevole la grave cura *Paſtorale*: pur nondimeno fingendo, che non più ſi tratti di due Dioceſi ſeparate diſtinte, com' è nel caſo noſtro, ma di una ſola; ſi domanda, ſe poſſa mai per ragion Canonica traſcurare il Veſcovo i ſuoi Senatori per la *Viſita*, ove oltre al ſuo Vicario Generale di altri voglia far uſo?

Il Veſcovo, ove oltre il ſuo Vicario voglia far uſo di altri per Conviſitatori, non può traſcurare i ſuoi Capitolari.

XVI. Gl' Intendenti due caſi diſtinguono: o ſi tratti di *viſitare* la Cattedrale, o la rimanente Dioceſi. Nel primo i Padri della Sacra Rota dichiararono: Che il Veſcovo, ove voglia valerſi di Conviſitatori, debba aſſolutamente valerſi de' Canonici della Cattedrale, non oſtante che ſi *viſiti* non ſolo materialmente, ma anche *formalmente*, quando ſi *viſiti* il Capitolo, che la rappreſenti: la quale dichiarazione non fa più dubitare, che ſe il Veſcovo nella *Viſita* della Cattedrale debba valerſi per *Conviſitatori* de' Capitolari ſteſſi, poſſa poi eſſere nell' arbitrio del Veſcovo di eſcludergli nella *Viſita* della Dioceſi. Siccome una tal diſciplina ſoſtiene in parte la nativa facoltà del Clero eminente della Dioceſi; e ſiccome è la più propria e lodevole; così nelle più ben regolate Chieſe, e nel governo de' Paſtori più illuminati ebbe mai ſempre la ſua leale oſſervanza.

E per dichiarazione della Sacra Rota, anche ſe viſiti il Capitolo ſteſſo, per conſervarſi religioſamente una tal diſciplina.

XVII. I Padri della Sacra Rota ebbero appunto riguardo alla conſervazione di una sì fatta regola di diſciplina, quando ſi avviſarono, che non oſtante la *incongruenza* di farſi Conviſitatori del Capitolo gli ſteſſi Capitolari, non iſtimarono da quella appartarſi: e per ſoſtenere gli ori-

Varietà ſu di ciò introdotta dal Sommo Pontefice, che poteſſero i Veſcovi valerſi nella viſita delle Cattedrali d'altri che

originarj dritti al Capitolo in ogni qualunque circostanza, non vi vollero punto recedere nel caso proposto. Ma, a togliere ogni ombra d' irregolarità, si volle dal Sommo Pontefice col voto della Congregazione del Concilio determinare, che nel caso della *Visita* delle Cattedrali il Vescovo da per se solo debba un tal atto giuridizionale adempire, o nol potendo, sia in sua libertà di valersi di altri Conviſitatori, che non fossero Canonici della Cattedrale, sul fondamento che *niuno possa esser giudice di se stesso*, come addiverrebbe, se i Visitatori del Capitolo fossero gli stessi Capitolari (1).

(1) *Fagnan. in prim. lib. decretal. de off. Ordin. cap. ut juxta n. 37. Secundo quæritur, an Episcopus visitans Capitulum Ecclesiæ suæ Cathedralis vigore Concilii Tridentini cap. 4. sess. 6. teneatur sibi adjungere aliquot Canonicos ad præscriptum hujus decretalis, non obstantibus illis verbis dicti capituli IV.: Per se* „ *ipsos solos, vel illis quibus, sibi* „ *videbitur adjunctis?*

Ad propositum dubium Rota dixit: „ *Episcopum de jure communi* TENERI *sibi adjungere in* VISITATIONE „ *aliquem ex* SUIS CANONICIS *per textum in hoc capit. Ut juxta, cum hic notatis per Doctores. Unde idem dicendum hoc casu, intelligendo decretum Concilii juxta terminos juris communis, quos videtur respexisse in illis verbis:* „ *Quibus sibi videbitur adjunctis juxta Canonicas sanctiones. Nec obstare illa verba* PER SE IPSOS SOLOS, *quia non excludunt Capitulares propter conjunctionem, quam habent cum Episcopo, leg. novit de his, quæ fiunt a Prælatis, & alternativa vel* HIS QUIBUS SIBI VIDEBITUR, *quasi declaretur per subsequentia juxta* CANONICAS SANCTIONES *ut intelligi debeant de extraneis.*

Sed his non obstantibus contrarium ex sententia Sacræ Congregationis Concilii probavit Gregorius XIII. videlicet: Episcopum posse per Concilium dicto cap. IV. visitare suum Capitulum per se ipsum solum, nullis sibi Capitularibus adjunctis, quicquid secundum antiquos Canones dicendum fuerit: imo posse adsumere aliquos extra Capitulum, omissis suis Capitularibus; tum quia hoc expresse permittunt illa verba per se ipsos solos excludentia etiam illos de Capitulo, ut in Extravag. debent de off. Ordinarii, unde videntur desumta; tum quia alias cessaret arbitrium Episcopo tributum ibi VEL ILLIS QUIBUS SIBI VIDEBITUR. *Et quamvis interdum dispositio loquens de solo Episcopo non excludat Capitulum ratione conjunctionis; hoc tamen dicendum procedere in materia, quæ communiter explicatur: Capitulum vero si ipsum*

XVIII. Il che così essendo, ove manca un tale inconveniente, com' è nella *Visita* della rimanente Diocesi, resta al Capitolo intatta ed illesa la sua prerogativa: e posponendosi agli stranieri, non senza manifesta ingiuria e lesione de' dritti della formal Cattedra si può ciò praticare. Ed in vero, ove nel secondo caso si tratti della visita degli altri luoghi della Diocesi, va concorde col Dritto Comune il sentimento de' Canonisti; e fra gli altri de' più bravi, qual è Prospero Fagnano Segretario della Congregazione del Concilio, il quale sul Capitolo di Onorio III. *ut juxta de offic. Ordinarii*, avendo come ferma cosa ed indubitata, il dover il Vescovo nella visita della Diocesi far uso de' Canonici della Cattedrale, scrisse così: *Tertia differentia est, quia in visitatione ALIORUM LOCORUM illi duo, vel tres DEBENT esse CANONICI CATHEDRALIS ECCLESIÆ, prout Doctores communiter intelligunt litteram textus nostri* (1). Ed in altro luogo lo stesso Fagnano: *Jura autem adducta per Abbatem in cap. ut juxta eod. tit. intelligenda sunt, ubi Prælatus visitat ALIA*

Ma pel rimanente della Diocesi, cessando tale incongruenza, dee assolutamente valersi de' Capitolari, volendo oltre del suo Vicario servirsi di altri.

ipsum visitare cum Episcopo novum est.

Quod si dicas aliud esse Episcopum visitare Capitulum cum Capitulo, aliud cum aliquibus de Capitulo; jam cessabit ratio conjunctionis cum toto Capitulo, non cum singulis, cap. ut juxta loquitur de visitatione alterius Ecclesiæ, quam Cathedralis, prout declarat Glossa in d. Extrav. debent. in verbo Religiosa, ubi dicit secus esse in visitatione Cathedralis, quam ideo visitare facilius potest, quia præsumitur habere notitiam personarum; & si velit aliquos sibi adjungere, convenientius eliget extraneos, quam Capitulares, ne se committat suspectis, prout considerat ibi Bonifacius VIII., & quatenus secundum antiquos Canones debuisset Episcopus adsumere adjunctas ex Capitulo, Concilium intendens removere omnia impedimenta visitationum, liberavit Episcopos hac necessitate. Itaque Sacra Congregatio censuit: Episcopum in Visitatione Capituli suæ Ecclesiæ Cathedralis non teneri adsumere aliquos ex gremio Capituli, sed posse per se ipsum solum visitare, vel aliis, quos voluerit extra Capitulum, adjunctis.

(1) *Fagn. in prim. lib. decret. de offic. Ordin. cap. ut juxta.*

Digitized by Google

ALIA LOCA a Capitulo ſuo, in quibus diverſa ratio eſt, cur Epiſcopus aſſumat Canonicos, ut per Gloſſa in d. Extrav. debent in verb. Religioſa (1).

XIX. Ma ritornando al propoſto argomento delle due diſtinte giuriſdizioni Acheruntina, e Materana, concioſſiachè non ſia lecito di turbare in modo alcuno i già diſtinti confini, ove l' Arciveſcovo nella *Viſita* voglia far uſo di *Coadjutori* in un tal miniſtero, potrà egli, ſecondo le regole di congruenza, valerſi piuttoſto dell'opera degl' *Indiani*, che di que' di Matera. Perciocchè, laſciando ſtare gli altri motivi di giuſtizia, che i Materani come ſoſpetti gli vuole eſcluſi ogni ragione, quale ſpirito di armonia e di concordia ſi può ſperare giammai tra due Popoli avvezzi mai ſempre per ſecoli, l' uno ad intraprendere le altrui, e l' altro a difenderſi ed a conſervare le proprie prerogative? Se lo ſcopo della Santa Viſita è di svellere il Vizio, e d'inſinuare lo Spirito di carità e di perfezione nel Gregge del Signore; vi potrà mai riuſcire quel Vicario della Curia di *Matera*, o quel miniſtro *Materano*, il quale eſſer dee riguardato dai più qual inſidiatore, o perturbatore almeno de'riſtabiliti diritti Acheruntini?

§. III.

(1) *Fagn. in lib. 3. decr. de cenſib. cap. cum venerabilis.*

Digitized by Google

§. III.

Si ragiona su la pretesa facoltà di poter l' Arcivescovo tenere in Matera un Uditore ; *col quale regolasse gli affari della Diocesi Acheruntina ; di poter* avvocare *a se le cause Acheruntine in Matera ; e di poter* delegare *i Materani nella Diocesi Acheruntina.* 9

Si ragiona sul punto dell' Uditore.

I. SEguitando l'ordine tenuto dalla *Reverenda* Cúria nel dare il suo giudizio sopra le facoltà pretese dal degno Arcivescovo Acheruntino, dobbiam discorrere un poco sopra quell' arbitrio, che crede il Prelato potersi arrogare, qual è quello, ch' egli, stando in Matera, possa tenere un *Uditore*, cõl quale potesse attendere agli affari della Diocesi Acheruntina.

Pretensione dell' Arcivescovo di poter tenere in Matera un Uditore per gli affari della Diocesi Acheruntina.

II. Giova per mente alle parole della rappresentanza dell' Arcivescovo, ov' egli, manifestando questa sua facoltà ed arbitrio, confessa di non aver fatto ciocchè *poteva* praticare: e conchiudendo in fine della sua rappresentanza, ch' egli voleva la dichiarazione dal Re circa l' uso e l' esercizio della sua giuridizione in *tutti i sopra espressati casi, ed altri simili*; si è in tal guisa innoltrato a promuovere una gravissima controversia. Ecco le parole dell' Arcivescovo: *AVREI POTUTO tenere presso di me un Uditore, siccome fino al numero di tre gli ha tenuti il lodato mio Predecessore ; affine, stando in Matera, potessi unitamente con esso meglio badare agli affari della troppo estesa Diocesi Acheruntina, ed insieme a me avvocargli, secondo il bisogno e le circostanze: e nondimeno mi sono da tutto ciò* religiosamente *astenuto, per non urtare negli animi degli Acheruntini, che ho conosciuti*

Digitized by Google

sciuti soverchio DELICATI a questo tasto.

III. Molte grazie, e mille lodi alla religiosa condotta del ragguardevolissimo Prelato, il quale ne avrebbe riportate assai maggiori, se coll' essersene finora *religiosamente astenuto*, avesse anche proccurato di non offendere la troppo giusta *dilicatezza* degli Acheruntini, ov' egli ha promosso l'articolo, ch' egli il *potea fare*, e che seguentemente *il possa*, per cui ne ha chiesta la dichiarazione dal Re Nostro Signore.

Sentimento su di ciò della Reverenda Curia.

IV. In fatti la *Reverenda* Curia del Cappellano Maggiore nella sua relazione così giudica questo punto: *Riguardo a potere l' Arcivescovo tenere in Matera un* Uditore, *ed all'* avvocarsi *le cause della Diocesi Acheruntina, già l' Arcivescovo stesso nella sua lettera confessa essersi dall' uno e dall'* altro astenuto, *onde* non han motivo su di ciò di lagnarsi gli Acheruntini, *per nulla dire, che tenendosi dall' Arcivescovo l' Uditore, NON PREGIUDICHEREBBE affatto al diritto di dover tenere il Vicario Generale in Acerenza per le cause degli Acheruntini.*

V. Quì la *Reverenda* Curia non aveva alcun motivo di dire: Ch' essendosi l' Arcivescovo *dall' uno e dall' altro astenuto, non han motivo su di ciò di* lagnarsi gli *Acheruntini*. E donde mai apparisce, che gli Acheruntini si sieno realmente lagnati di ciocchè non si è mai praticato in loro pregiudizio dall' odierno Prelato? Come potevano *lagnarsi*, se l' Arcivescovo siasene *religiosamente astenuto*? Sicchè la *Reverenda* Curia nel mentre che mostra di commendare la condotta dell' Arcivescovo, par che condanni l' altrui in un articolo, che oggi perchè si promuove dall' Arcivescovo, han giusta cagione di difendersi: e perchè prima erasi *astenuto* da una tal novità, essi non si dolsero giammai. Se adunque confessa l'Arcivescovo di essersene *astenuto*, di non aver fatto quel che

pote-

Digitized by Google

poterlo fare; confessano anche gli Acheruntini di non aver mai avuta occasione di lagnarsi, che non l' abbia fatto, ma di averla bensì oggi, che crede l' Arcivescovo di *poterlo* fare, e di avere una tal *facoltà*.

VI. E certamente se crede l'Arcivescovo di *potere* presso di se tenere un *Uditore*, siccome successivamente, fino al numero di tre, gli ha tenuti il suo predecessore *Monsignor Antinori*; conviene, che il tenga pure in quella stessa guisa, che dal suo Predecessore lodevolmente si praticò: perciocchè a riserba del semplice titolo *onorifico*, non gli si comunicava altra facoltà di quella che hanno i Segretarj, cioè di *riassumere* le lettere, e memoriali, ed altre scritture, per rilevare il Prelato da fatiche così materiali. Ma dov' è, che alcun Uditore di *Monsignor Antinori*, nel tempo della residenza in Matera, la quale fu breve in riguardo alla residenza, ch' egli fece in Acerenza e sua Diocesi, avesse mai esercitata giuridizione sopra gli Acheruntini? Se confessa l' odierno Arcivescovo d' essersi *astenuto* a tener un Uditore, come *fino al numero di tre* gli ha tenuti il suo Predecessore; è vie più commendabile, per non aver gravata la Mensa Acheruntina di ufiziali non necessarj, e quasi inutili, ove, stando egli in Matera, abbia presso di se un Segretario, che ne supplisca le veci. Ma il voler egli, stando in Matera, unitamente coll' Uditore *badare agli affari della Diocesi Acheruntina*; ciò produce degli assurdi, e degl' inconvenienti sì forti, che sono valevoli a distruggere tutte le *giudicature* di Roma, ed a nuovamente confondere i limiti delle distinte Diocesi.

Volendo l' Arcivescovo tener l' Uditore in Matera, oltre il titolo onorifico, non può alcuna Giuridizione comunicargli per gli affari della Diocesi Acheruntina.

VII. Ed invero ricordiamo all' Arcivescovo la famosa risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari de' 23. Febbrajo 1753., accettata ed osservata dall'

Risoluzione dalla Sacra Congregazione, per cui la Delegazione per

er le cause A-
heruntine, si dee
solutamente fa-
in ipsa Civita-
, & Diœcesi A-
eruntina.

dall' Arcivescovo *Lanfreschi* con suo decreto de' 24. Agosto di quell' anno, e rapportata nel secondo capitolo della presente scrittura (1): la qual risoluzione cadde sul dubbio proposto per parte del Capitolo di Acerenza, e del medesimo Arcivescovo *Lanfreschi*: *An sit standum, vel recedendum a decisis; itaut Vicarius Generalis deputatus, & pro tempore deputandus in Acheruntia, debeat PRIVATIVE procedere in omnibus caussis Civitatis, & Diœcesis Acheruntinæ in casu &c.*, fu risoluto così: *Prævio recessu a decisis AFFIRMATIVE juxta declarationem ab Eminentissimo Ponente explicandam*. Prima di passare alla dichiarazione, che da quì a poco rapporteremo, fa di mestiere riflettere, come una tal causa fu agitata in Roma tra il Capitolo di Acerenza, e l' Arcivescovo *Lanfreschi*, il quale pretendeva appunto limitare a suo modo la facoltà del Vicario Generale Acheruntino; e voleva pur egli, stando in Matera, conoscere le cause degli Acheruntini, e delegarle a suo arbitrio: ma la Sacra Congregazione giudicò: Che il solo Vicario Generale *deputatus in Acheruntia* dovesse *PRIVATIVAMENTE* procedere *IN OMNIBUS caussis Civitatis, & Diœcesis Acheruntinæ*. Sicchè il solo Vicario Generale, residendo in Acerenza, e non già altro ministro, o sia *Uditore* dell' Arcivescovo, ha l' esercizio della giuridizione commessagli *in omnibus caussis Civitatis, & Diœcesis Acheruntinæ*: di maniera che il Vicario Generale Acheruntino, stando in Matera, e non in Acerenza, e per conseguenza fuori de' confini della Diocesi Acheruntina, se non potrebbe esercitare alcun atto giuridizionale, come il potrà l' Uditore, o altro Ufiziale, stando

(1) *Ved. pag.* 111.

ſtando in Matera, a cui è interdetta una tal facoltà, perchè *PRIVATIVA* del ſolo Vicario Acheruntino, reſidente in Acerenza? Anzi è così interdetto ad ogni altro uſiziale l' eſercizio della giuridizione Acheruntina, che lo ſteſſo Arciveſcovo, ſtando in Matera, non può da ſe ſteſſo eſercitarla, ſe non che *RARO, ET IN ARDUIS NEGOTIIS*, nè può delegarla, ſe non che nella ſteſſa Città e Dioceſi Acheruntina, per non eludere in tal guiſa la diſtinzione de' titoli, e delle due Chieſe: Ed in fatti queſta ſi fu la dichiarazione della Sacra Congregazione nella cauſa, di cui trattiamo: *Declaratio autem eſt, videlicet: Salva juriſdictione Archiepiſcopi RARO, ET IN ARDUIS NEGOTIIS exercendâ per ſe ipſum, etiam in cauſſis alterius Diœceſis, & Civitatis ad formam reſolutionis in ſimili cauſſa editæ a Sacra Congregatione Concilii anno 1624: in Civitate Caſtellanæ, ſeu Hortanæ: quo tamen caſu teneantur partes unius, alteriuſque Diœceſis accedere ad locum, ubi Archiepiſcopus ſtatuerit juriſdictionem exercere: quo vero ad delegationem ab ipſo faciendam, hujuſmodi delegatio fiat in IPSA CIVITATE, & DIOECESI Acheruntina tam in cauſſis & negotiis ad eandem Civitatem & Diœceſim ſpectantibus, quam in omnibus cauſſis & negotiis Metropoliticis: ſin autem agatur de cauſſis & negotiis Materanæ Civitatis & Diœceſis, delegatio fiat in eadem Civitate & Diœceſi Materanenſi cum facultatibus Archiepiſcopo bene viſis.* 9

VIII. Il che così eſſendo, come può mai cadere nell'animo dell' Arciveſcovo di poter egli, ſtando in Matera, valerſi dell' Uditore per le cauſe Acheruntine? Come ſi potrà ſcuſare di poter egli ciò fare, quando ſi oppone alle *giudicature* di Roma? Ma pur è degno di ſcuſa l' Arciveſcovo, il quale nella ſua rappreſentanza ha confeſſato, ch' egli *ignora le paſſate controverſie*. All' incontro

Parere della Rever. Curia ſu tal punto, e come ſi debba intendere, per non diſtruggere le tante deciſioni di Roma, ed i Sovrani comandi.

Digitized by Google

tro la *Reverenda* Curia, che cosa vuol intendere con quelle parole: *Per nulla dire, che tenendosi dall' Arcivescovo l'*Uditore, *non* PREGIUDICHEREBBE *affatto al dritto di dover tenere il Vicario Generale in Acerenza per le cause degli Acheruntini*. Se la *Reverenda* Curia intende, che possa l' Arcivescovo tenere un Uditore in Matera per gli affari de' Materani, siccome ciò non viene interdetto all' Arcivescovo, il può far volentieri: ma se poi intende la *Reverenda* Curia, che possa l'Arcivescovo tenere in Matera un Uditore, di cui si valga come d' ufiziale per le cause degli Acheruntini; ne seguita nientemeno, che la giuridizione *Vicariale*, la qual è *privativa* del solo Vicario deputato in Acerenza, diventi cumulativa con un altro ufiziale residente in Matera. Ed ecco confusi i confini giuridizionali delle due Chiese: ecco due Curie Acheruntine, l'una ne' limiti d' Acerenza, l' altra fuori de' limiti suoi, la quale in sostanza, per l'esercizio della giuridizione nel luogo, fora non più Acheruntina, ma Materana, la quale tirando a se tutte le cause della Città, e Diocesi Acheruntina per la nuova immaginaria facoltà, che vuolsi oggi al Prelato attribuire, contraddicenti le decisioni di Roma, e le determinazioni Sovrane, tutto rimane distrutto: le decisioni, ed i mandati della Curia Romana: la resoluzione della Sacra Congregazione de'Vescovi e Regolari, tutte esecutoriate nel Regno: e gl' inviolabili Sovrani ordini del Re Cattolico, risguardanti e la giustizia, e l' economia delle due Diocesi: el perpetuo silenzio imposto a tutte le già decise controversie, fia manifestamente violato.

IX. Dunque Monsignor Arcivescovo, ove stia in Matera, dee non più *ignorare*, ma ben essere informato delle passate controversie; ed in conseguenza tener presente,

ch'

Digitized by Google

ch' egli può ſolo da per ſe ſteſſo eſercitare atti giuridizionali per la Dioceſi Acheruntina *raro*, *& in arduis negotiis* ſenza miniſtero d' alcun altro ſuo ufiziale, a cui voglia egli commettere l' eſercizio della Vicaria giuridizione.

X. Ma già la *Reverenda* Curia del Cappellan Maggiore c' invita ad un nuovo conflitto: Concioſſiachè dopo d' aver parlato dell' Uditore nella maniera di ſopra eſpoſta, moſtra di volere accordare all' Arciveſcovo quella illimitata facoltà, che gli fu riſtretta dalla Sacra Congregazione de' Veſcovi e Regolari: ch' egli *raro*, *& in arduis negotiis* può eſercitare giuridizione *per ſe ipſum* nelle cauſe delle reſpettive Dioceſi. Si ponga la debita attenzione alle ſeguenti parole della *Reverenda* Curia: *In ordine a poter l'Arciveſcovo, ove il biſogno prudenzialmente, e la giuſtizia lo richiedeſſe, chiamar taluno della Dioceſi Acheruntina in Matera, dove ſi trovaſſe in reſidenza; ſente queſta Curia: Che tale facoltà non può, nè dee all' Arciveſcovo negarſi, nè ſi può dire eſſere tal punto caduto ſotto le* giudicature *della Corte Romana, le quali, come di ſopra abbiamo riferito, hanno per oggetto di ſtabilire i limiti del territorio giuridizionale delle due Chieſe; Acerenza cioè, e Matera, delle loro reſpettive Curie, e Vicari; ma non mai togliere all' Arciveſcovo d' ambe le Chieſe quel dritto; che INNEGABILMENTE gli ſpetta.*

In quali caſi poſſa l' Arciveſcovo chiamar taluno dalla Dioceſi Acheruntina: e giudizio della Reverenda Curia troppo generale.

XI. Quel che ſi dice dalla *Reverenda* Curia è compreſo in termini sì generali, che per poco, ove non ſi faccia uſo delle debite diſtinzioni, ſi va il tutto a confondere. Primieramente l' Arciveſcovo crede, ſecondo ſi ravviſa dalla ſua rappreſentanza, di potere a lui avvocare gli affari della Dioceſi Acheruntina, *ſecondo i biſogni, e le circoſtanze*: la *Reverenda* Curia ſpiega la mente dell' Arciveſcovo così: *In ordine a potere l'Arciveſcovo, ove*

Reſtrizione, che merita, affinchè non ſia oppoſto alla riſoluzione della Sacra Congregazione.

il

Digitized by Google

il bisogno prudenzialmente, e la giustizia lo richiedesse, chiamare taluno della Diocesi Acheruntina in Matera, dove si trovasse in residenza. A ben comprendere tutto ciò, giova, come per fondamento, stabilire la rapportata risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari: Che l'Arcivescovo in una delle due Chiese possa esercitare giuridizione *per se ipsum raro, & in arduis negotiis*. Ci sia lecito ora riflettere su la proposta idea, diversamente spiegata dall' Arcivescovo, e dalla *Reverenda* Curia. L' Arcivescovo crede di *potere* avvocare a se le cause dell'altra Diocesi, *secondo il bisogno, e le circostanze*: s' egli intende di poterlo fare *raro, & in arduis negotiis*, si uniforma alle *giudicature* di Roma: e se avvocata a se la causa dell' altra Diocesi nel luogo di sua residenza, voglia egli solo senza ministero di altri esercitare giuridizione; in tal guisa non si diparte dalle *giudicature* di Roma. All' incontro se intende l' Arcivescovo di potere avvocare a se tutte le cause, anche di poco momento, e di poter ciò praticare *non raro*, ma spesse volte, o sempre che vuole, si oppone direttamente alle cose giudicate. E se inoltre avvocata a se la causa, voglia valersi nel deciderla di ministero *Vicariale*, e non già da per se stesso voglia quell atto giuridizionale adempire; non può in conto veruno non opporsi alle decisioni di Roma. Quante volte l'Arcivescovo si contiene ne' limiti di già prescritti, conserva appunto quel dritto, che *innegabilmente gli spetta*, nè distrugge l' altrui.

Come debba se l' Arcivescovo chiamare gli cheruntini in uel caso, che gli permesso.

XII. Dall' altra parte si contempli la proposta idea della *Reverenda* Curia: *In ordine a poter l' Arcivescovo, ove il bisogno prudenzialmente, e la giustizia lo richiedesse, chiamar taluno della Diocesi Acheruntina in Matera*. Questa proposizione esser dee debitamente considerata: perciocchè

chè ficcome è cosa indubitata, che niun suddito possa essere chiamato in giudizio dal suo Superiore, a tenore de' Regali ordini, senza citazione, e senza la legittima causa nella citazione espressa; così un tal atto essendo giuridizionale, se non è lecito potersi ciò fare senza citazione, e senza causa dentro i confini della propria Diocesi, come si potrà fuori de' prescritti limiti giuridizionali? L' Arcivescovo, trovandosi in Matera, non può altrimenti chiamar taluno della Diocesi Acheruntina, se non nella forma prescritta da' canoni, e dalle leggi del Regno. I canoni e le costituzioni Pontificie, e le decisioni della Curia Romana non ad altro fine distinsero le Diocesi coll' approvazione de' Sovrani, che per assegnare così a' Superiori, che a' sudditi i limiti loro, gli uni nel comandare, gli altri nell' ubbidire.

XIII. E nel caso che due Diocesi si governassero da un solo, non potendo questi in un medesimo tempo nell'un *territorio* e nell'altro risedere, dee in tal caso necessariamente esercitar giuridizione nel luogo, ove non può esser presente, per mezzo de'suoi ministri Vicarj. Perciò provvidamente la Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari nel caso proposto non volle, che i sudditi dell'una Diocesi si chiamassero dal Superiore nell'altra, *nisi raro, & in arduis negotiis*, sul fondamento che praticandosi ciò ad arbitrio del Superiore, ne seguirebbe la confusione de' limiti, e de' due corpi se ne comporrebbe un solo; dalche ne ritorna grave detrimento ai Popoli, per comodo de' quali si sono separati i confini. Sicchè la Rev. Curia (replicando noi col rispetto dovuto,) non solo ha formata un' idea non consentanea alle decisioni di Roma, che anzi eseguendosi, di leggieri potrebbesi turbar l'ordine giudiziario, dalle leggi del Regno severamente stabilito, quando si volesse cumulativamente dar luogo

E specialmente se trattasi di due Diocesi, come nel caso nostro, per non confondere i limiti, dee necessariamente il Prelato per mezzo de'suoi Vicarj della Diocesi, ove non può esser presente, esercitar giuridizione.

Digitized by Google

alla libertà de' Prelati, ove *il bisogno prudenzialmente*, *e la giustizia lo richiedesse*: come se l' Arcivescovo potesse sempre, ed in ogni occasione chiamar un suo suddito da una Diocesi all' altra, quando ciò dee fare, secondo le leggi, giuridicamente colla citazione, e colla causa, e non già di ricovrire sotto il manto della *economia*, e della *prudenza* la illimitata facoltà, che non può esercitare, se non che da se solo, istruendo egli giuridicamente il processo: e ciò di *rado*, ed in *arduis affari*.

XIV. Or ecco come la *Rev.* Curia non ha potuto evitare di non proporre un sentimento, che non si potrà mai sostenere, con quelle altre parole: *Sente questa Curia, che tale facoltà non può, nè dee all'Arcivescovo NEGARSI, nè si può dire esser tal punto caduto sotto le GIUDICATURE della Corte Romana.*

XV. E certamente fa forte maraviglia, come la *Rev.* Curia in un punto sì importante non ebbe presente la tante volte da noi celebrata risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari del 1753., nelle debite forme *esecutoriata* nel Regno, ed accettata ed osservata dagli Arcivescovi. Ma vie più sarà sorpreso da stupore colui che legga nella stessa relazione della *Reverenda* Curia, ove in parlandosi della Delegazione, che occorresse farsi dall' Arcivescovo, si fa bensì menzione della famosa risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, senza bene adattarsi a quel luogo, a cui conveniva. E conciossiachè, seguitando noi il sistema proposto di prima rapportare la pretensione dell' Arcivescovo, e di poi il parere della *Reverenda* Curia, convenga serbare l' ordine incominciato; ecco come l' Arcivescovo sul punto della Delegazione manifesta i suoi sentimenti: *AVREI POTUTO in diverse occa-*

al punto fu espressamente determinato dalla Congregazione, e non può regolare il sentimento della Rev. Curia, che non sia ridotto sotto la giudicatura di Roma.

Digitized by Google

occasioni mandare qualche soggetto abile di MATERA, ove se ne hanno in maggior copia, ed a me noti, per prendere qualche informazione ne' luoghi della Diocesi d' Acerenza, ed indi trasmetterla in quella Curia, ove il di più fino alla sentenza sarebbe proseguito: e pur questo, quantunque fosse di mio maggior comodo e quiete, atteso che all'avviso degl' inconvenienti, senza dilazione alcuna avrei comunicato a voce al Delegato presente i miei sentimenti; pur tuttavolta ho fatto per essi Acheruntini questo sacrificio.

XVI. Questo *sacrificio*, che il degno Prelato ha fatto finora, converrà che faccia per l' avvenire, per non sacrificare in tal guisa tutte le prerogative della Chiesa Acheruntina sua sposa, com' è avvenuto ne' trascorsi secoli, ove si è dato luogo a tante intraprese de' Materani da noi di sopra narrate. Ed in vero dalla rapportata serie de' fatti si è rilevato d' essere stati innumerabili, e continui gli attentati commessi da' Materani, per usurpare le prerogative della Metropoli Acheruntina, che per brevità tralasciamo di ripetere. Ma esaminar si dee, se questo realmente fia un *sacrificio*, o un *dovere* dell' Arcivescovo.

Che l'Arcivescovo, essendosi astenuto di trascegliere un qualche Ufiziale Materano per le cause di Acerenze non abbia fatto un sacrifizio, com' ei dice, ma un dovere.

XVII. Si ascolti primieramente, che cosa ne senta la Rev. Curia, e poi quali sieno le nostre ragioni. La Rev. Curia scrisse così: *Per quel che tocca la DELEGAZIONE, che occorresse farsi dall' Arcivescovo, stima questa Curia distinguere il luogo delle deleguzioni, e le persone delegande: per il luogo, siccome questo è un punto già deciso dalla Sacra Congregazione; così può la M. V. degnarsi comandare, che si eseguа tal decisione, munita di Regio exequatur, cioè: Che salva la giuridizione dell'Arcivescovo* raro, & in arduis negotiis per se ipsum exercenda, *le deleguzioni facende dall'Arcivescovo stesso, si debbano fare nella*

Sentimento della Rev. Curia, e nuova distinzione, che vuol introdurre, di luogo, ove si dee fare la delegazione, dalle persone, che si delegano.

Digitized by Google

Città, e Diocesi Acheruntina per le cause ed affari spettanti a detta Diocesi, eziandio Metropolitici: ed al contrario per le cause, ed affari di Matera debbono le delegazioni farsi nella Città, e Diocesi di Matera. Per le persone delegande poi, non sembra a questa Curia doversi IMPEDIRE all' Arcivescovo, ove lo creda necessario, DELEGARE CHIUNQUE STIMA PIU' ABILE ED IDONEO; vero però che dovendosi venire a giudicatura, debbano le informazioni prese da' Delegati rimettersi respettivamente alle Curie, cioè d'Acerenza per le cause di quella Diocesi, e di Matera per quelle di questa Città, e sua Diocesi.

In riguardo al luogo era da avvertirsi, che neppur sempre è permesso allo stesso Arcivescovo chiamar a se le cause Acheruntine in Matera.

XVIII. Primieramente la *Rev.* Curia in un luogo non proprio entra a parlare della famosa risoluzione della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, e la involge nell'articolo delle delegazioni, ove si compiace distinguer luogo, e persone: e pel luogo intende decifo l' articolo, e non già per le persone. Dovea quì riflettere alla facoltà, che si limita allo stesso Arcivescovo, il quale residendo in una delle due distinte Chiese, non può a suo arbitrio esercitare giuridizione per l' altra Diocesi, ove non risegga, se non vi concorrono tre solenni requisiti: il primo, che il faccia rade volte, *RARO*: il secondo, che il faccia nelle sole cause ardue, *IN ARDUIS NEGOTIIS*: il terzo, che l' esercizio della giuridizione debbasi assolutamente fare *PER SE IPSUM*. Or questo punto, il quale è la fondamental regola dell'esercizio della giuridizione, di cui trattiamo, con tanta negligenza dalla *Rev.* Curia per trascorrimento in un luogo non proprio si rapporta, ch'ella ne' precedenti casi dell' Uditore, e dell'avvocazione delle cause, ove importava il più, non ne fece parola: sicchè non avendo la Rev. Curia debitamente ponderato a questa fonda-

men-

Digitized by Google

mental regola, ci ha obbligati alle riſpettoſe riſpoſte da noi di già fatte al ſuo parere.

XX. Ma eccoci all'articolo della Delegazione, per cui forza è di contemplar di nuovo lo ſtato della controverſia agitata in Roma ſopra d'un tal particolare. La quiſtione propoſta nella Sacra Congregazione, e riſoluta nel 1753. fu: Se il Vicario Generale deputato, *e pro tempore* da deputarſi in Acerenza, debba *privativamente* procedere in tutte le cauſe della Città, e Dioceſi Acheruntina. Con sì fatti termini fu conceputo il dubbio propoſto a riſolverſi. E conciofſiachè l'Arciveſcovo pretendeva ſalva la ſua ordinaria giuridizione, e non già riſtretta da alcun confine, per le iſtanze da lui fatte in quel Tribunale; ſi riſolvette bensì il dubbio a pro degli Acheruntini, *affirmative* in tutte le ſue parti; ed in quanto alle iſtanze dell'Arciveſcovo per la illimitata ſua facoltà di poter egli da per ſe ſteſſo eſercitare la ſua giuridizione, e ſtando in una Chieſa, di poter fare delegazioni nell'altra; vi ſi aggiunſe dalla Sacra Congregazione: *juxta declarationem ab Eminentiſſimo Ponente explicandam*. E la dichiarazione due caſi compreſe, e deciſe: il primo, che ove voglia l'Arciveſcovo, ſtando in una Chieſa, eſercitar per ſe ſteſſo atti giuridizionali ſenza miniſtero d'altro ſuo ufiziale ſopra i Dioceſani dell'altra; in tal caſo il poſſa fare *per ſe ipſum raro, & in arduis negotiis*: l'altro caſo ſi fu, che ſe voglia l'Arciveſcovo fare alcuna delegazione, debba farla *in ipſa Civitate, & Diœceſi Acheruntina* per tutte le cauſe Acheruntine, anche Metropolitiche, e per le Materane nella ſola Città, e Dioceſi di Matera: di maniera che la Sagra Congregazione, per conſervare i diſtinti limiti delle due Chieſe, e per non gravare i ſudditi d'incomodi, e di diſpendj, e per togliere ogni *ingerenza*, che poteſſero mai avere

Dubbio propoſto alla Sacra Congregazione, e ſua riſoluzione, che ebbe per fine, ſenza diſtinguer il luogo dalle perſone delegande, di togliere ogni occaſione di attacco tra i due Popoli.

Digitized by Google

avere i due Popoli fra loro, cioè i Materani in Acerenza, e gli Acheruntini in Matera, e vie più per evitare gli attentati de' primi, come per secoli praticarono, impose la legge all'Arcivescovo, senza distinguer luogo, e persone, di dovere assolutamente far la delegazione in Acerenza per le cause della Diocesi, e Provincia Acheruntina, e di dovere praticar lo stesso in Matera per le cause di quella Città, e Diocesi. E conciossiachè egli non sia ben fatto, anzi quale strepito non farebbero i Materani, se un Canonico della Metropolitana d'Acerenza fosse delegato in Matera: nel qual caso l'Arcivescovo forse con suoi Materani romperebbe tutta la buona armonia, e farebbe un *sacrifizio* della sua quiete: e pure dagli Acheruntini, come si è veduto nel corso de' secoli, non si è mai intrapresa cosa alcuna sopra una Cattedra inferiore, nata suddita, e per via d'attentati ingrandita a danni della sua Madre: come dall'altra parte sarà ben fatto, che i Materani, già odiosi all'eccesso al Popolo Acheruntino per le passate fierissime controversie, e pel timore degl' imminenti disordini, si veggan col delegato ministero baldanzosamente girare per la Diocesi Acheruntina ad *inquirere*, a far processi, a decidere, ed esercitare altri atti giuridizionali? Il che quantunque si faccia in nome dell'Arcivescovo; pur nondimeno colla continuazione di tali atti, e coll' empiersi di Delegati Materani la Diocesi Acheruntina, e cogli abusi, che introdurrebbero nell'esercizio della giuridizione, che si temono da' pretensori, verrebbero in tal guisa ad *invadere*, a confondere, e a turbare col fatto, e cogli esempli la già stabilita quiete della Diocesi Acheruntina.

on vi è necessi- di delegar Mi- ni-

XX. Le quali cose così essendo, ogni ragion vuole, che Monsignor Arcivescovo si astenga a delegar le cause degli

Digitized by Google

gli Acheruntini a' Materani, già sospetti e nemici. Oltre a che non ha pur egli l'Arcivescovo la sua Curia in Acerenza, fornita di Ministro, e Subalterni idonei, da lui deputati al disimpegno degli affari Diocesani, e Metropolitici? Il buon ordine non permette, e la regolata ragion del governo, che in occasione di doversi delegar le cause, anche per semplice informazione, si faccia uso di altri ministri subalterni, quando vi sieno i proprj a tal uopo destinati: nè questi tutti si escludono, anche in caso di sospezione, la quale bene spesso vuolsi rifrenata. Or che si dirà, se avendo l' Arcivescovo in Acerenza il suo Vicario Generale coi Subalterni di quella Curia, e ventiquattro Vicarj Foranei in tutta la Diocesi Acheruntina da lui destinati; ed avendo eziandio innumerabili suggetti nella Città d' Acerenza, e nella vasta Diocesi, che compone il numero di ottantamila e più anime; voglia piuttosto posporre tutti costoro, per preferire in caso di delegazione i soli Materani, già nemici e odiosi, e per ogni capo sospetti? Come se in Matera e sua Diocesi, che compone il picciol numero di diecimila anime in circa, siavi maggior copia di suggetti abili ad un tale incarico. Sicchè il non aver finora il degno Arcivescovo delegato alcun Materano in Acerenza, questo non è un suo *sacrifizio*, ma un dovere.

ministri Materani in Acerenza, essendovi i proprj destinati dal medesimo Arcivescovo.

9

XXI. E quantunque la Rev. Curia abbia a suo talento distinto (ciocchè non distinse la Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari) il luogo dalle persone delegande, sembrandole non doversi impedire all' Arcivescovo, ove *lo creda necessario delegar chiunque stima più abile ed ideneo*; e quantunque avesse soggiunto, che dovendosi poi venire a giudicatura: *Debbano le informazioni prese da' Delegati, rimettersi respettivamente alle Curie*, cioè d' Ace-

Anche se si riduca la delegazione fatta a un Materano a semplice informazione, è opporla alla rivoluzione della Sacra Congregazione.

Digitized by Google

Acerenza per le cauſe di quella Dioceſi, e di Matera per quelle di *queſta Città*, e ſua *Dioceſi:* pur nondimeno anche nel caſo di ridurſi la delegazione ad una ſemplice informazione, come vuole l'Arciveſcovo, e ſtima la *Rev.* Curia, non può in alcun modo reggere e ſoſtenerſi. Perciocchè l'atto di prenderſi informazione con chiamare i teſtimonj, e con tutti gli altri atti giuridici, è aſſolutamente un atto giuridizionale: or ſe non ſi può fare alcun atto giuridizionale, ſe non ſe dalla Curia Acheruntina, o dal Delegato dell'Arciveſcovo *nomine* della Curia Acheruntina, dovendoſi per dichiarazione dello ſteſſo Arciveſcovo, o per ſentimento della Rev. Curia tutti gli altri atti giuridizionali eſeguirſi dalle reſpettive Curie: converrà mai ſempre per buon ſiſtema dell'una Curia e dell'altra, che non mai a'Materani ſi dia alcuna ingerenza nella Dioceſi Acheruntina, del pari che agli Acheruntini nella Dioceſi Materana. Ed un tal ſiſtema è ben fondato ſu la lodata riſoluzione della Sacra Congregazione de' Veſcovi e Regolari, nata appunto per impedire gli attacchi dell' un Popolo contra dell' altro, i quali ſi vollero ridurre ciaſcuno ne' reſpettivi limiti. Ecco adunque che il degno Prelato, che oggi governa i due Popoli, e gli guida e conduce nella via del Signore, eſeguendo la predetta riſoluzione, munita di Regio *exequatur*, ed accettata ſolennemente da Monſignor *Lanfreſchi*, e religioſamente oſſervata finora ſenza violazione alcuna da' ſucceſſori Arciveſcovi, e maſſimamente dall'eſemplariſſimo Monſignor *Antimori*; non farà più un *ſacrifizio* con averla pur egli oſſervata, ma ſi adatterà non meno alla Legge, ed al buon governo, che all'eſempio de' ſuoi Predeceſſori in quella guiſa che eſſi l'accettarono, ed eſeguirono.

§. IV.

Digitized by Google

§. IV.

Si ragiona delle giuste pretensioni mosse dagli Acheruntini, e primieramente sul punto della RESIDENZA dell' Arcivescovo nella sua Metropoli d' Acerenza.

Si ragiona sul punto della residenza.

I. DAppoichè l'Arcivescovo ha supplicato il Re Nostro Sig. per la risoluzione de' casi esposti ne' precedenti §§., ne' quali si sono anche per parte degli Acheruntini proposte quelle ragioni, le quali per avventura la *Rev.* Curia del Cappellano Maggiore non ebbe presenti, allora quando formò il suo parere: è tempo oramai di ragionare su le giuste domande fatte dagli Acheruntini, e primieramente sul punto della *residenza* nella Cattedra Acheruntina. 10

E suo obbligo che deriva dalla sua incardinazione a quella Metropoli.

II. Sembra strano per avventura, che debba la Metropoli d'Acerenza contendere colla inferior Cattedra Materana sul punto della residenza, di cui trattiamo. Chi è per poco versato nella scienza de' Canoni non può dubitare nè poco nè punto d' un tal dovere indispensabile dell' Arcivescovo: nè questi potrà mai esentarsi da un obbligo sì preciso, ch' egli contrasse, ove accettò quel Pastoral ministero; e che deriva dalla *incardinazione* di lui fatta alla predetta Metropoli. Gioverà adunque ricordarglielo qual sia, per quindi dileguare que' pretesti, che in contrario si allegano.

Obbligo, che generalmente hanno i Rettori di risedere presso i loro benefici curati, e donde mai derivi il nome di residenza.

III. Che i *Rettori* delle Chiese debbano risedere presso i loro *Benefici Curati*, non v'ha chi 'l controverte. Ma conciossiachè sì fatte *Rettorie Beneficiali* possono aver vasto territorio; in tal caso i Rettori son tenuti risedere nella Chiesa del loro titolo, a cui sono aggregate le altre o per suppressione di titolo, o accessoriamente e *subiettivamente* alla principale. Distinti i confini delle Dioce-

Digitized by Google

si, ed assegnato a ciascun Pastore il suo gregge, fu anche da' Canoni designato il luogo del domicilio, e della permanenza del Vescovo, ov' egli situasse la sua Cattedra *materiale*, e la *formale*, rappresentativa di tutta la sua Chiesa, e Diocesi vastissima ch' ella fosse: ed appunto dal luogo della Cattedra, e della *SEDE* ne surse il nome di *RESIDENZA*; acciocchè dopo la Visita de' luoghi alla sua Pastoral cura commessi, si riconducesse nel luogo di sua *residenza*, stabilito per sistema della polizia Ecclesiastica, la quale non sia mai lecito infrangere o violare.

Distinte le Diocesi in varie Parocchie, ed a ciascuna di esse assegnato il proprio Rettore, si dee il Vescovo considerare come Prelato sopra tutti i Rettori della sua Diocesi, e come Rettore della Cattedrale, in cui appunto per una tal qualità ha obbligo di risedere.

IV. Quest' ordine di polizia si è riputato mai sempre sì confacente al pubblico bene della Società Cristiana, che non solo da' Concilj fu religiosamente custodito, ma anche da' Sovrani, come vindici e protettori de' Canoni, colla loro autorità conservato e difeso. Il medesimo ordine di polizia ha fatto, che ad esempio del primario Pastore fosser tenuti alla *residenza* tutti i Prelati inferiori, o sieno i Parochi, i quali sono spezialmente *incardinati* alle lor *cure*: e fattasi la distinzione delle *cure*, e delle Parocchie di una qualche Diocesi, ed in ciascheduna di esse stabilito il proprio Rettore, o materialmente per confini locali, o formalmente per famiglie; allora il Vescovo non vuolsi reputare qual *Rettore* di tutta la Diocesi, ma *Rettore* soltanto della sola Chiesa Cattedrale, e *Prelato* sopra tutti i *Rettori* della sua Diocesi. Questo è il sistema della Giurisprudenza Canonica il più adattato al buon ordine della Gerarchia. Eccone la uniforme dottrina de' Canonisti, rapportata dal dotto Van-Espen (1): *Conformiter ad hæc docent Canonistæ, quando DISTINCTÆ SUNT PAROCHIÆ, & in qualibet Parochia adest*

(1) Nel *cap.* 11. §. *X. de recursu ad Principem.*

Digitized by Google

deſt proprius Rector, tunc Epiſcopus NON eſt RECTOR totius Diœceſeos, ſed SOLIUS Eccleſiæ Cathedralis, & PRÆLATUS ſuper omnes ſuæ Diœceſis Rectores. Da ciò ne ſorge doverſi contemplare nel Veſcovo due qualità: la prima di *Rettore* in riguardo alla reſidenza locale, l'altra di *Prelato* in riguardo alla preminenza di giuridizione: come *Rettore* è nel preciſo obbligo di *reſidenza apud Cathedralem Eccleſiam*, alla quale è incardinato, del pari che lo ſono gli altri Rettori nelle reſpettive Parrocchie, o in altri Benefizj *reſidenziali*: come Prelato manifeſta l'altra facoltà di giuridizione, e di governo, ch'egli ha ſopra tutti i *Rettori* della ſua Dioceſi.

V. Da queſto principio ne ſorge la ragione, perchè i Canoni determinarono, che non ſia già lecito al Veſcovo abbandonare la ſua Cattedrale, per ricondurſi ad un' altra Chieſa Dioceſana; e che non ſia lecito al Veſcovo *frequentare* più queſta, che la ſua *Sede* (1): quindi è, che con chiari termini in alcuni Concilj ſi diſegna non che il *luogo*, ma il tempo della permanenza del Veſcovo colle ſeguenti parole: *Principaliter poſt tempus Viſitatio-*

(1) *Can. V. Conc. Carth. V. apud Grati. cauſ. 7. q. 1. c. 21.*: *Placuit, ut nemini ſit facultas*, RELICTA PRINCIPALI CATHEDRA, *ad aliam Eccleſiam in Diœceſi conſtitutam ſe conferre*. E ne' Capitolari di Carlo Magno *lib. 8. cap. 21.*: *Ut non licet Epiſcopo* PRINCIPALEM CATHEDRAM *ſuæ Parochiæ negligere, & aliquam Eccleſiam in ſua Diœceſi magis frequentare*. Vedi *Conc. Pariſ. an. 1212.*, el Concilio Londinenſe dell'anno 1237. nel *cap. 22.*, ed il *Conc. Trident. ſeſſ. VI. de Reformat. cap. 1.*, e nella *ſeſſ. 23. cap. 1.*, ed il Concilio Toletano dell'anno 1565., le cui parole ſono: *Caveant Epiſcopi, ne extra* SEDEM *Cathedralis Eccleſiæ, locum* ALIQUEM DIŒCESIS *ad continue habitandum eligant: cum ad totius Diœceſis negotia commodius expedienda, illic oporteat Epiſcopos* HABITARE, *ubi Sedes Epiſcopalis fuit conſtituta: alioquin ſint Epiſcopi memores eam reſidentiam neque* DEO GRATAM *eſſe, neque Sacris* CANONIBUS CONSONAM: *& ab hac Synodo potius* ABSENTIAM, *quam* RESIDENTIAM *cenſendam fore.*

Digitized by Google

tionis Diœceſum ſuarum, & locorum ſuorum campeſtrium, in CIVITATE SUA MANSIONEM, & determinationem HABEANT, & FACIANT (1).

rattandoſi di u-
one di due Chie-
il Veſcovo non
ıò abbandonare
Cattedra pri-
aria, per dimo-
re nell'altra ſub-
tivamente u-
ta.

VI. Le quali coſe così eſſendo, vuolſi por mente a ciocchè dee praticare nel caſo che due Chieſe ſieno unite. E ſiccome una tale unione può eſſere *ſubjettiva*, in tal caſo la Chieſa, a cui una tale unione ſi è fatta, ſi reputa Chieſa *PRINCIPALE*: ed in trattandoſi di Cattedrali, ſecondo l'eſpreſſioni de' Canoni, la Cattedra, a cui l'altra *ſubjettivamente* ſi unisce, ſi appella *PRINCIPALIS CATHEDRA* così ne' Concilj antichi, e recenti, ſiccome nel Cartagineſe V., ne' Capitolari di Carlo Magno, e ne' Concilj dell' età più recente: di maniera che il Veſcovo non può in conto alcuno abbandonare la ſua Cattedra *principale*, per girne ad un'altra, ſe non che per viſitarla *temporibus opportunis* (2).

E trattandoſi di
ue Chieſe unite
que & principa-
er, quantunque
l unione ſi op-
onga al più per-
tto ſiſtema dell'
ntica diſciplina.

VII. Oltre all'unione *ſubjettiva* ve n'ha un'altra, la quale dicesi *æque principaliter*, per diſegnare appunto, che le due Chieſe ritengono in egual ragione la qualità di *principale*, nè per altro vuolſi fatta una tal diſtinzione, ſe non perchè ciaſcuna delle due Chieſe, o Benefizj uniti *æque & principaliter retinet primæva jura poſt unionem*, e niuna di eſſe *amittit ſtatum ſuum*: di maniera che l' una e l'altra rimane nel ſuo ſtato, ed onore: l'una è indipendente dall' altra, nè vi è alcuna comunione di diritti e di privilegj, di menſa e di rendite: ed una tale unione *æque*, & *principaliter nihil aliud operatur*, ſecondochè ſi ſpiegano i Canoniſti, *niſi ut Rector unius ſit Rector alterius* (3). Sì fatte unioni *æque & principali-*

(1) *Concil. Senon. anni* 1483. *art.* 2. *cap.* 1.

(2) *Can.* 22. *Conc. Lond. a.* 1237.

(3) Vedi Dart. *de benefic. cap.* 7. Garzia *de benefic. p.* 12. *cap.* 2. *n.* 8., e nel *num.* 27.: UNIO *vero facta* ÆQUE & PRINCIPALITER *nihil aliud operatur, niſi ut Re-*

Digitized by Google

paliter, quantunque contrarie ed opposte al sistema dell' antica disciplina (1) per l'effetto della *incardinazione*, che non può farsi nel tempo medesimo in due distinti titoli, o sia nelle due *Sedi principali*, e che si sono introdotte, al dir di taluni, per eludere con un tal mezzo, la detestata da' Canoni pluralità de' benefizj; si sono pur nondimeno tollerate e permesse, ed hanno preso vigore nella età più recente della Chiesa: ma ciò non ostante non lasciano di essere *odiose*, come quelle, a cui non solo contraddice il più perfetto sistema della polizia Ecclesiastica, ma eziandio ripugna la serie degli inconvenienti, che produce una tal novità nel vedersi l'*Incardinato* a due Cattedre e Sedi, e rappresentato colla bella immagine di *Sposo*, non poter egli nel tempo medesimo permanere, e far residenza in ambendue i *Cardini* suoi; e dimorando bene spesso più in una che nell' altra o per effetto di menarvi una vita più comoda, ed agiata, la quale è nemica del ministero Appostolico, o per altre circostanze; e potendosi in tal guisa turbare i diritti ed i privilegj dell'altra Chiesa più negletta; tanto è lontano, che il Pastore, il quale guida il suo gregge, conservi nell' ordine soprannaturale la pace delle due Chiese, quanto è difficile nell' ordine di natura, che un marito possa contentare due mogli.

VIII. Per la qual cosa provvidamente fu stabilito: Ch' essendo due le Chiese unite *æque & principaliter*, nè essendo l' una più degna dell' altra, debba il Vescovo tenere di ambe le Chiese ugual ragione, con dividere l' anno in due

Non essendo una più degna dell' altra, dee il Vescovo risedere nell' una, e nell' altra, con dividere l' anno per ragion di semestre.

Rector unius sit Rector alterius, utrumque tamen beneficium MANET *beneficium, sicut erat, & quælibet Ecclesia in suo* STATU, *&* HONORE *remanet, &* PROPRIOS *reditus agnoscit, & gaudet* SUIS PRIVILEGIIS.

(1) Vedi *Boemer. jus Eccl.* nel *lib. III. tit. V. decret.*

Digitized by Google

due *semestri*, per potere in tal guisa nell' una e nell' altra Cattedra ugualmente risedere. All' incontro, ove siavi delle *due Chiese* la più degna, deesi in tal caso la men degna alla più degna posporre. E questa disciplina esattamente osservandosi, concorre non solo a riparare gl' inconvenienti di unioni sì fatte, ma eziandio a conservare se non del tutto, in parte almeno il fondamentale e più perfetto sistema della Chiesa.

Determinazione di Benedetto XIV sul punto della residenza nella Chiesa di Giovenazzo, e Terlizzi.

IX. Ed in vero su questi principj è stabilita la provvida determinazione di Papa Benedetto XIV. di gloriosa rimembranza, il quale siccome nelle Chiese unite *æque & principaliter* volle serbata l' uguaglianza, e la residenza in ragion di semestre; così quante volte fossevi una *più degna* dell' altra, come nel caso delle due Chiese di *Giovenazzo*, e di *Terlizzi*, la prelazione alla *residenza* volle alla Chiesa di *Giovenazzo*, come alla più degna, serbare (1). E nel caso poi che l'una non fosse più degna dell' altra, lo stesso Sommo Pontefice riflettendo, che la confezione del Sacro *Crisma* non può farsi nel corso dell' anno che in una delle due Cattedrali unite, per non recarsi

(1) *In Bullar. Benedicti XIV. tom. 3. pag. 61. Bulla, quæ incipit Unigenitus Dei Filius, qui in ara Crucis de an. 1749., X. vero Pontificatus 26. Novemb. §. 9. Cum hoc tamen, quod in omnibus & quibuscumque actibus etiam respicientibus Ecclesiam Terlitiensem &c. præferatur semper denominatio Ecclesiæ Juvacenen. . . . . & Episcopi respective, Apostolica auctoritate prædicta promovendi, possessionem semper, & in perpetuum capiant prius in Ecclesia Juvacenen. & deinde in altera Terlitien., atque ita in perpetuum servetur . . . . ipseque modernus, & pro tempore existens Juvacenen., & Terlitien. Episcopus temporibus ab eodem Concilio Tridentino præscriptis in Ecclesia Cathedrali Juvacenen. residere teneatur; curet tamen residere etiam in Ecclesia Cathedrali Terlitien., signanter in aliquibus diebus solemnioribus . . . . pro cujus habitatione habita per modernum Episcopum dictæ Ecclesiæ Terlitien. possessione tradantur ædes Archipresbyterales, quæ in ejus, & pro tempore existentis Episcopi prædicti plenum dominium transire debent.*

Digitized by Google

carsi pregiudizio nè all'una, nè all' altra, provvidamente determinò, che il Vescovo il faccia a vicenda, il primo anno in una Chiesa, el secondo nell'altra: *Episcopus duarum Ecclesiarum UNITARUM uno anno in una Ecclesia celebret missam feria V. in cœna Domini, & conficiat Chrisma, & in alio anno ID IPSUM faciat in alia Ecclesia, & ab una ad aliam Ecclesiam Chrisma consecratum, ut moris est, transmittat* (1).

X. Converrà ora di applicare le regole Canoniche al proposto argomento delle due Chiese unite di Acerenza, e Matera: e per dirittamente ragionare, forza è di esaminare in prima di qual natura sia una sì fatta unione, se *subjettiva*, o *æque & principaliter*, per cui dobbiamo ricordare ciocchè ne' precedenti capitoli si è luminosamente dimostrato. E questa, e l'altre regole canoniche si applicano al caso nostro.

XI. L'unione delle due Chiese Acheruntina, e Materana non è una di quelle, che meritano il dirsi fatte *æque & principaliter*: perciocchè se si riguardi l'origine, conciossiachè abbiam dimostrato cogli antichi monumenti (2), che Matera fino al 1203. sia stata compresa ne' limiti della Diocesi Acheruntina, e che poi da Innocenzo III. fu eretta a Cattedra onorifica, ed unita immediatamente alla medesima Cattedra Acheruntina; ne seguita, che l'atto dell' unione fu fatto *in limine erectionis*; e che prima di un tale atto non avea Matera alcun distinto titolo, o carattere, che di Terra Diocesana. Sicchè reputandosi l'unione *æque & principaliter*, come di due Cattedre, di cui ciascuna col distinto titolo ritenesse le sue antiche prerogative, siccome Matera *in limine erectionis & unionis* non avea nè titolo, nè alcun altro diritto distin-

(1) *In Bullar. Bened. XIV. de anno 1746. tom. 2. pag. 19. in Bulla, quæ incipit Declarasti nobis.*

(2) Sopra *pag.* 27. fino a 36.

Digitized by Google

distinto dalla Cattedral d'Acerenza; così in ragion di origine niun diritto particolare potea ritenere, qual prima non ebbe giammai. Vi è di più: la Chiesa di Matera fino a quell' atto unico di erezione e di unione non ebbe mai il carattere di Chiesa *PRINCIPALE*, il quale dinota indipendenza da altra Cattedra, e che rappresenta una distinta Cattedrale: e per conseguenza non avendo prima la *forma* di Sede principale; e non avendo prima alcun diritto, o privilegio, per cui nell'atto dell'unione fosse in egual ragione dell' altra a cui si unisce, o avesse la stessa principal nota; per sì fatta ragione non può riputarsi come unione fatta *æque & principaliter*, sì perchè i diritti, che prima avea, non contenevano *uguaglianza* coll' altra unica Cattedrale, e sì anche perchè non essendo da quella distinta, ma nell'ordine di Gerarchia aggregata e suggetta, non era *principal* Chiesa, e non avea Rettore distinto: onde, tolta di mezzo la sola Rettoria potesse coll' unione ad un solo Rettore di due Chiese *retinere primæva jura*, che non ebbe giammai, ma colla semplice erezione ed unione insieme, restando, come prima, subordinata e suggetta, di una sola onorifica nota si accrebbe.

XII. E che sia così, pongasi mente alle memorie di quella età da noi sopra rapportate (1), dalle quali apparisce, che fattasi da Innocenzo III. nell' anno 1203. la erezione, e la unione insieme della Materana alla Chiesa Acheruntina, in quell' unico atto la sola onorificenza di Cattedrale si concedette alla suddita Chiesa di Matera, con quelle parole: *Cathedralem Ecclesiam apud Materam sic duximus statuendam, ut ea PRIORI Cathedræ UNIATUR*: ove si rifletta, che il *prior Cathedra* vale lo stesso,

(1) Vedi sopra *pag.37. e le seg.*

Digitized by Google

so., che *Cathedra principalis*, o sia Cattedra primaria; e per conseguenza il carattere di *principale*, non potendo convenire alla Chiesa Materana, ma alla sola Acheruntina, a cui si unisce, l' unione non può mai riputarsi come fatta *æque & principaliter*, ma come subjettiva e dipendente. Si rifletta in oltre, che siccome per dogma Canonico l' unione *æque & principaliter* non produce altro effetto, che in ragion di governo il *Rettore di una Chiesa sia Rettore dell' altra*, con lasciarsi i titoli, ed i beni nel primiero sistema; così l' unico Rettore delle due Chiese dee sostenerne, e rappresentare i titoli distinti colla distinta *incardinazione*. Ma avendo noi dimostrato nel primo capitolo di questa scrittura, che dopo la unione fatta nell' anno 1203. l' Arcivescovo di Acerenza ritenne il solo titolo di *Archiepiscopus Acheruntinus*; e che non mai per una serie di una lunga età, prossima all' unione, usurpò l'altro titolo di *Materano*: ne seguita appunto un indubitato argomento fondato su la immediata osservanza, la quale è la più fedele interprete de' privilegj, che l' unione, di cui trattiamo, non fu già *æque & principaliter*, ma dipendente e subjettiva; e che una Cattedra Materiale per onorificenza fu stabilita in Matera, con espressa legge, che dovesse così stare unita alla principal Cattedra Acheruntina.

XIII. Vi è di vantaggio: per regola Canonica non vi è Diocesi distinta dall'altra, se non vi sia Clero distinto, e spezialmente il Clero eminente Diocesano, che si compone dal Capitolo della Cattedrale, rappresentante la Cattedra formale. Or egli è cosa indubitata, come ben si è dimostrato con documenti di quella età, che la Chiesa di Matera non mai ebbe il suo Clero eminente distinto dall' Acheruntino, ma che l' elezioni, e le

Matera non ebbe mai Clero eminente distinto dall'Acheruntino, per cui non si può supporre la sua erezione in Cattedra fatta formalmente.

postulazioni degli Arcivescovi prima delle riserve Pontificie, si facevano dal solo Capitolo della Cattedrale d'Acerenza (1): e per conseguenza vie più sostiensi il proposto argomento, che la erezione della Cattedrale di Matera, non ebbe la forma di Cattedra, se non che *materialmente*, ed in semplice onorificenza, restando all' Acheruntina la nativa preminenza sua di vera formal Cattedra sopra la stessa material Cattedra Materana. E bene il dimostra lo stesso Pontefice Innocenzo III., il quale nelle calamitose circostanze, in cui era a' tempi suoi la Diocesi Acheruntina (2), permise soltanto, senza recare alcun pregiudizio alla principal Cattedra, che in una Terra Diocesana, o sia in Matera potesse l'Arcivescovo Acheruntino far quivi le funzioni Pontificali: di maniera che Ferdinando *Ughellio* interpetrando quelle parole della Bolla Innocenziana: *Cathedralem Ecclesiam apud Materam sic duximus statuendam, ut ea priori Cathedræ uniatur, usumque Pallii*, scrisse dottamente così: *Sed hic nihil aliud est, nec aliud intelligi potest, quam quod Diœcesana lege Materæ Acheruntinæ priori Cathedrali* SUBJECTA *fuerit, eique TUNC primo UNITA, & usu Pallii in ea etiam statutis diebus condecorandus Archiepiscopus* (3).

nseguenza, che iva dall' unio- subjettiva del- Chiesa Mate- a di dover l' ivescovo affo- mente risede- n Acerenza, è la Cattedra cipale.

XIV. Per tutte le sopraccennate ragioni non si può affatto dubitare, che la Chiesa di Matera, in ragione di origine, sia stata unita non già *æque & principaliter* alla Cattedra Acheruntina, ma con quella dipendenza e suggezione, che tranne la sola onorifica nota di Cattedra materiale, sono subordinate alla *principale* tutte le altre inferiori Chiese Diocesane. Il che così essendo ne deri-

(1) V. sopra *p.* 43. e 49.
(2) V. *p.* 38., & 39.
(3) Ughell. *Ital. Sacr. tom.* 7. *p.* 56.

Digitized by Google

deriva quella inevitabile conſeguenza, che l'Arciveſcovo Acheruntino debba aſſolutamente riſedere nella ſua Cattedra principale, qual è l'Acheruntina, per eſeguire i precetti de' Canoni di ſopra rapportati, i quali obbligano i Rettori alla reſidenza *apud principalem Cathedram*: e facendo il contrario, con eleggere altro luogo inferiore per la loro permanenza, non ſolo non adempiſcono al precetto di reſidenza, ma una tal reſidenza ſi reputa come *ASSENZA*, per cui giova ripetere le parole del famoſo Concilio Toletano celebrato nell' anno 1565. da que' Padri medeſimi, che erano intervenuti nel Concilio Tridentino: *Caveant Epiſcopi, ne ultra Sedem Cathedralis Eccleſiæ, locum aliquem Diœceſis ad CONTINUE habitandum eligant, cum ad totius Diœceſis negotia commodius expedienda illic oporteat Epiſcopos habitare, UBI ſedes Epiſcopalis fuit conſtituta. Alioquin ſint Epiſcopi memores eam reſidentiam neque DEO GRATAM eſſe, neque SACRIS CANONIBUS CONSONAM: & ab hac SYNODO POTIUS ABSENTIAM, QUAM RESIDENTIAM CENSENDAM FORE.*

95

10

XV. Se adunque la Cattedra di Acerenza è la principale e la primaria; e ſe la Cattedra Materana non ſi può in ragion di origine reputare che come unita con dipendenza e ſubordinazione *PRIORI CATHEDRÆ ACHERUNTINÆ*; ne ſeguita che l'Arciveſcovo debba aſſolutamente far la ſua reſidenza *apud principalem Cathedram*, la qual è l'Acheruntina; altrimenti volendo altrove riſedere lontano dalla Cattedra principale, non farà mai coſa *GRATA A DIO*, nè *CONSENTANEA* alla diſciplina de' Canoni: ed una tal permanenza vuolſi reputare piuttoſto *ASSENZA*, che reſidenza.

E volendo in altro luogo della Dioceſi riſedere, oltre al non far coſa grata a Dio, una tal reſidenza da' ſacri Canoni è riputata come aſſenza.

XVI. Ma ſenza pregiudizio del vero vogliamo pur eſſere liberali colla inferior Cattedra di Matera, conſiderando-

Si tollera per alcune circoſtanze l'ere-

Digitized by Google

erezione in Cat-
edra formale di
Matera, fatta
per via di atten-
ati:ma nel 1750.
l solo titolo di
Arciveſcovo, el
olo Arciveſcova-
o Acheruntino
volle riconos-
cer per vero e le-
gittimo.

la, quantunque contraddiceſſe il titolo della erezione, della unione, e della immediata oſſervanza, non più come una Cattedra *ſubjettiva* e dipendente, come fu nell' origine ſua, ma come una Cattedra, che foſſe ſtata *æque & principaliter* unita alla Metropoli Acheruntina. Si è moſtrato nel primo capitolo di queſta ſcrittura con quali attentati la Chieſa di Matera proccurò nel corſo del XV. ſecolo erigerſi in Cattedra formale, e quali fuſſero quelle circoſtanze, onde convenne tollerarſi una tal novità (1). Ma ciò non oſtante la Curia Romana nelle ſue ultime deciſioni, quantunque aveſſe ſtimato per la pace delle due Chieſe diſtinguere i confini Dioceſani dell' una e dell' altra Cattedra; pur nondimeno non permiſe, avendo ciò origine da un attentato, di radicare in *jure* lo ſteſſo titolo di Arciveſcovo, nativo e proprio della Cattedra di Acerenza, alla inferior Cattedra Materana. Perciocchè nel terzo Mandato Rotale del 1750. di ſopra rapportato (2), ſiccome l' Arciveſcovato Acheruntino ſi riconoſce per vero e legittimo; così quello di Matera ſi dinota colle ſeguenti parole: *Quatenus citetis . . . , Capitulum, & Clerum Materanum . . . , alioſque quoſcumque officiales PRÆTENSI Archiepiſcopatus, Vicariatus & Curiæ Eccleſiæ Materanenſis*: e più avanti ſi rifletta alle ſeguenti parole: *INHIBEMUS inſuper auctoritate Apoſtolica prætenſo Archiepiſcopatui, Vicariatui & Curiæ Materanenſi . . . . ne ſub antedictis pœnis & cenſuris audeant &c.* Sicchè per via di tolleranza, e non già di legittimo titolo la Chieſa Materana può dirſi formalmente diviſa dall' Acheruntina: di maniera che ben ſi ravviſa anche dall' ultimo ſtato la differenza, che vi è dell' Arciveſcovato Acheruntino dal *prætenſo* Materana-

(1) Vedi ſopra *pag.* 48., e le ſeguenti. (2) Vedi *pag.* 96., e le ſeguenti.

Digitized by Google

96

terano, per essere il primo legittimo e Canonico, el secondo, come *preteso*, o abusivo, o tollerato. E quì ci sia lecito di ricordare al degno Prelato delle due Chiese, ch'egli siccome adopera legittimo il titolo di Arcivescovo Acheruntino; così non intende la Curia Romana, colla ultima sua sentenza, ch'egli potesse con ugual ragione usurpar quello di *Materano*.

10

XVII. Le quali cose così essendo, volendo noi, come abbiam detto, esser liberali colla inferior Cattedra Materana, se si togliesse da mezzo quanto si è da noi detto in contraria sentenza; l'unione dell'una Chiesa e dell'altra non si potrebbe considerare che come fatta *aeque & principaliter*: il che presupposto, non si può evitare in conto alcuno, che la residenza si debba fare presso l'una e l'altra Cattedrale per ragion di *Semestre*, secondo il sistema de' Canoni.

Supponendosi l'unione di Matera *aeque & principaliter*, il che non è, dovrebbe in tal caso dividersi l'anno della Residenza.

XVIII. Ma non ostante che si è innalzata la Cattedra di Matera, contraddicente l'ultimo stato fondato sulle decisioni della Curia Romana, in ragione eguale della stessa Cattedra Acheruntina: pur nondimeno, perciocchè ci rimane a proporre un altro articolo, se venga prescritto al Rettore delle due Chiese per alcune circostanze il poter risedere, senza distinzione di *semestre*, in una delle due Cattedrali; con un tal esame sarà perpetuamente obbligato l'Arcivescovo di dover fare la sua residenza presso la Cattedra Acheruntina, siccome brevemente dimostreremo.

Si esamina se può il Rettore, senza distinzione di semestre risedere per alcune circostanze in una delle due Cattedrali unite *aeque & principaliter*.

XIX. I Canonisti, trattando di residenza, entrano anche sull'esame delle due Chiese, unite *aeque & principaliter*: e se in tal caso si possa permettere la perpetua residenza in una in esclusione dell'altra. I più intendenti concordemente affermano ciò potersi praticare, quando per altri titoli canonici, l'una fosse più degna dell'altra, come per

Si dimostra potervi il Rettore risedere, quando sia una Cattedrale più degna, o perchè più antica, o perchè con-

tie-

Digitized by Google

ene più vasto rritorio, e spe- almente, se co- e capo d' una ovincia Eccle- stica, abbia soff- ganei.

per esempio se una Chiesa Parrocchiale, o Cattedrale fosse più antica, o avesse più vasto territorio (1): ed in tal caso si adempisce il precetto di *residenza*, ove risegga il Prelato perpetuamente nella Chiesa più *antica* della nuovamente eretta, o in quella che aveffe più vasto il Territorio. Cresce vie più l'argomento, se una delle Cattedrali fosse Metropolitana, e fosse capo d'una Provincia Ecclesiastica, ed avesse suffraganei, o pure se una delle Cattedrali fosse stata un tempo terra Diocesana, e per mero privilegio eretta in Cattedrale, e nell'atto stesso unita alla Cattedra principale.

Tutte queste gioni convenno alla Catte- ale Acheruntina.

XX. Tutte queste circostanze convengono maravigliosamente alla Cattedra Acheruntina. Ella è la più *antica*: ha più *vasto territorio*: ed ha ne' suoi confini ventiquattro vaste terre Diocesane, per cui la Diocesi si compone di ottantamila e più anime: ella è la sola *Metropoli* e capo d'una Provincia Ecclesiastica con cinque Vescovi suffraganei, a cui sopraintende *privativamente* ne' dritti Metropolitici la sola Curia Acheruntina: queste sono le dignità e preminenze della Cattedra di Acerenza. All'incontro la Cattedra di Matera fu nuovamente eretta in semplice onorificenza nel 1203., e ristretta ne' suoi confini nella sola Città di Matera, ed in due altri oscuri e rustici villaggi: non compone che il numero di diecemila anime in circa: non gode di alcun dritto Metropolitico: e siccome prima non era che una terra Diocesana; così nell'atto della erezione rimase *subiettivamente* unita *PRIORI Cathedræ Acheruntinæ*. Sicchè essendo la Metropoli di Acerenza per tutti i titoli canonici la più distinta e la più degna; cessa la regola, che debba l'Arcivescovo per ragion di *Semestre* ugualmente rise-

(1) Vedi *Barbos. de offic. & potest. Epis. part. III. Alleg. XIII. pag.* 90.

Digitized by Google

93

risedere nell'una Chiesa e nell'altra : e può, anzi dee l'Arcivescovo perpetuamente risedere in *Ecclesia digniore*, senza far ingiuria alcuna all' altra Cattedrale men degna. Or proposte sì fatte regole Canoniche, così certe ed indubitate, fa mestieri ascoltare ciocchè ne scrisse la Rev. Curia del Cappellan Maggiore. Eccone le parole: *Circa la residenza dell' Arcivescovo, che gli Acheruntini pretendono doversi nella loro Chiesa fare*, come più antica, e più degna : considera questa Curia non esservi su di tal punto decisione alcuna della Corte di Roma, e molto meno qualche Sovrano Regal comando ed all incontro all' Arcivescovo assiste l' obbligo d' invigilare alla buona educazione della Gioventù nel Seminario, che in Matera esiste, col quale viene la Chiesa provveduta di sacri ministri idonei. Laonde stima la Curia stessa, che possa V. M. degnarsi rescrivere, che rimette alla prudenza dell' Arcivescovo stesso di risedere dovunque stimerà pel bisogno delle anime, e delle Chiese alla sua Pastoral cura commesse, essere necessaria la sua presenza: e che risedendo in Matera, non lasci affatto in abbandono la Chiesa di Acerenza.

10

XXI. Ecco la Chiesa più degna divenuta la più negletta, e la Cattedra principale riguardata non che in ragione eguale, ma quasi come inferiore alla Materana. Ma forse la *Rev.* Curia non ha per vero, che la Cattedra la più degna, e la Metropoli sia l'Acheruntina? Non mostra certamente ignorare che tale si fosse, perciocchè i motivi, ch' ella adduce, sono : *Non esservi su tal punto di residenza decisione alcuna della Corte di Roma, e molto meno qualche Sovrano Regal comando: e che all' incontro all' Arcivescovo assiste l' obbligo d' invigilare alla buona educazione della Gioventù nel Seminario, che in Matera esiste, col quale viene la Chiesa provveduta di sacri mini-*

Se potesse reggere il sentimento della Rev. Curia, diverrebbe la Chiesa di Acerenza la più negletta; e che non erano necessarie su tal punto decisioni particolari di Roma, essendovi la legge espressa de' Canoni, protetta mai sempre da' Sovrani.

Digitized by Google

ministri Idonei: e proposti questi soli motivi, conchiude il suo sentimento: *Doversi rimettere alla PRUDENZA dell' Arcivescovo stesso di risedere DOVUNQUE stimerà*. Ma con buona pace della *Rev.* Curia il non esservi decisione alcuna della Corte di Roma, o qualche Sovrano Regal comando, non porta seco la conseguenza doversi rimettere l'affare alla prudenza dell' Arcivescovo, che vale a dire al suo *arbitrio*. E quando la residenza si rimette all'*arbitrio* del Vescovo, vale lo stesso che fare una decisione contraria appunto a tutti i Concilj, ed a tutti i Canoni, ed a' Sovrani Regali stabilimenti. Perciocchè l'obbligo di residenza siccome è prescritto da' Canoni; così, trattandosi di due Chiese unite *æque, & principaliter*, non può altrimenti adempirsi che col risedere nell' una e nell' altra in ragion di *semestre*: nè si permette la perpetua residenza in una delle due Chiese unite, se non quando fossevi una più degna dell' altra, com' è in fatti l' Acheruntina in concorso della Materana. Sicchè il dirsi, che l' Arcivescovo possa risedere o nell' una, o nell' altra; e che risedendo in Matera, non lasci *affatto in abbandono*, la Chiesa di Acerenza; si distrugge non solo l' uguaglianza, che dee esservi in due Chiese unite *æque & principaliter*, ma la Materana, la qual è semplice Cattedrale, diverrà più degna di una Chiesa Metropolitana: ed in tal guisa si contraddice alle decisioni di Roma; ed a' Sovrani stabilimenti, co' quali si è conservata alla Metropoli d' Acerenza la sua dignità e preminenza sopra l'altra Cattedra, e quindi ne seguita, che il Prelato delle due Chiese; il qual è vero e legitimo Metropolitano, come Arcivescovo d' Acerenza sia nella libertà di poter risedere dovunque stimerà, e risedendo in Matera, far che la condizione della Chiesa, in cui risegga, si renda migliore della più degna. Or se essen-

Digitized by Google

essendo due Chiese *æquè & principaliter* unite, di cui l'una non sia più degna dell'altra, per essere semplici Cattedrali, e per non godere una di esse la qualità Metropolitica in concorso dell'altra, dovrà il Vescovo egualmente risedere nell'una e nell'altra per ragion di *semestre*: e se il Sommo Pontefice Benedetto XIV. in trattandosi di un solo atto, che occorre farsi nell'anno della confezione del Crisma, stabilì, che il Vescovo dovesse a vicenda esercitare un tal atto nell'una e nell'altra Chiesa; e se finalmente lo stesso Sommo Pontefice per le due Chiese di *Giovenazzo*, e di *Terlizzi*, di cui la prima se non come Metropoli, ma come più antica, e più degna dell'altra, volle alla più antica serbare la sua prerogativa sul punto della residenza; ed in riguardo alla men degna altro non s'ingiunse al Prelato, che in alcuni dì solenni non l'abbandoni: come mai si potrà permettere, che turbato, e sconvolto l'ordine della Ecclesiastica polizia l'Arcivescovo di Acerenza abbia la facoltà di potere perpetuamente risedere in Matera, ov'è la sua Chiesa men degna, purchè *affatto non abbandoni* la più degna, la principale, e la Metropoli sua? O converrà che l'Arcivescovo stia alle regole Canoniche, ed al ben ordinato sistema della polizia Ecclesiastica; ed in tal caso non gli si permette alcun arbitrio, ma dee assolutamente uniformarsi all'obbligo, ch'egli contrasse, ove fu incardinato alle due Chiese: o converrà tollerarsi un assurdo, che il primo atto di residenza, che si fa coll'*incardinazione* nella Chiesa più degna, e che contiene in se l'obbligo di richiamare il suo Pastore ne' *Cardini* suoi, produca un effetto contrario, qual è l'arbitrio di lasciare la più degna, per girne a risedere perpetuamente nell'altra, in pregiudizio notabile dell'una delle due Chiese, ed in grave detrimento delle preminenze Metropolitiche. Ed

Digitized by Google

in vero il ragguardevole Prelato di cui trattiamo, il quale a ciascuna delle due Chiese unite conservar dee *primæva jura & privilegia*; non può quelli perfettamente conservare con aver due Curie, e due Vicarj distinti, quante volte personalmente non risegga nella più degna, o non essendovi la più degna, egualmente in ambedue. Perciocchè per adempire agli altri atti giuridizionali, il può far per mezzo de' Vicarj, ma il precetto di *residenza* è personale, nè può in conto alcuno delegarlo ad altrui: e se può costituire il suo Vicario in tutti gli altri affari, in questo, ch' è il più importante, perchè deriva dalla *incardinazione*; non può affatto adempire ad un tal precetto, nativo ed originario del ministero Appostolico, per mezzo de' Vicarj suoi; di maniera che sul fondamento delle dottrine de' nostri Canonisti scrisse così un valente Oltramontano: *Hoc casu Prælatus in altera Vicarium constituere* NEQUIT, *sed in* UTRAQUE *ad tempus* ÆQUALITER *residere, ibique Sacra sollemnia peragere debeat, quod ut plurimum in Episcopalibus ita coadunatis juris est* (1).

Real dispaccio del 1761. per la residenza del Vescovo in Volturara.

XXII. Oltre a' stabilimenti Canonici, i quali non mai rimettono all'arbitrio de' Vescovi il grave affare della residenza, il Re nostro Signore, come vindice e protettore de' Sacri Canoni, e della Ecclesiastica disciplina, informato dalla Regal Camera di S. Chiara, che i Vescovi di Volturara facevano permanenza nella terra Diocesana di *S. Bartolommeo in Galdo*, con aver del tutto abbandonata la Cattedrale, precedente consulta della stessa Regal Camera, con dispaccio de' 16. Maggio 1761. ordinò al Delegato della sua Regal Giuridizione, che in-

(1) *Boemer. jus Eccl. lib. III. tit. V. Decretal.*

Digitized by Google

99

insinuì al Vescovo di Volturara, residente in *S. Bartolommeo in Galdo* : Che *EN LO TIEMPOS DE QUARESMA, PASQUA, Y OTROS DIAS SOLEMNES, DEBA personalmente conferirse a la Yglesia de Volturara SU ESPOSA, donde se halla ENGARDENADO, para CUMPLIMIENTO de su Apostolico Ministerio.*

XXIII. Questa Sovrana determinazione conferma maravigliosamente quell'obbligo, che hanno i Vescovi della personal residenza nel luogo delle loro Cattedrali, a cui sono *incardinati* : e che quantunque i Vescovi facessero permanenza dentro i confini delle loro Diocesi ; pur nondimeno debbono assolutamente ne' tempi prescritti dal Concilio Tridentino personalmente risedere nelle Cattedrali: e per conseguenza così dalle determinazioni Conciliari, come da' Sovrani comandi si è stabilita a' Vescovi la personal residenza.

10

XXIV. Quindi è, che se il Vescovo di Volturara non ostante che per secoli facesse permanenza in *S. Bartolommeo in Galdo*, terra Diocesana, gli è convenuto *temporibus Adventus, Nativitatis Domini, Quatrageſimæ, Paſchæ Reſurrectionis, Pentecoſtes*, ed in tutti i giorni solenni dell'anno, prescritti dal Concilio Tridentino, dover *personalmente risedere nella Chiesa di Volturara sua sposa, dove si trova incardinato per compimento del suo Appostolico ministero*: che direm noi della Metropoli d'Acerenza, e della sua vasta Diocesi, e Provincia, ove non si tratti, che l'Arcivescovo faccia permanenza in una terra della Diocesi Acheruntina, ma in Matera, che vale a dire fuori de' confini Diocesani, ed in territorio del tutto separato e diviso dalla Diocesi Acheruntina? Sicchè se un Vescovo, residente in Diocesi, dee personalmente conferirsi nella Chiesa Cattedrale, almeno ne' tempi stabiliti dal Concilio Tridentino ; come potrà

Si applica al nostro caso, ove concorrono maggiori ragioni, poichè risedendo l'Arcivescovo in Matera, risederebbe fuori i confini della Diocesi Acheruntina, nella quale è la più degna Cattedra.

Digitized by Google

mai il Vescovo delle due Chiese fissare la sua perpetua residenza in una, con abbandonar l'altra, in cui *de jure*, secondo la espressione di Urbano VIII., dovrebbe perpetuamente risedere? Appena è permesso al Prelato delle due Chiese divider l'anno di residenza in ragion di *semestre*: non gli si permette di potere che a vicenda consegrare l'olio, el Grisma nell'una Chiesa e nell'altra; ed a vicenda ancora il risedere ne' tempi Conciliari e nell'una e nell'altra Cattedrale: come poi si può rimettere alla *prudenza* ed all' *arbitrio* il poter sempre risedere in una delle due Chiese, ed in una delle due separate Diocesi, e molto più in quella ch'è la men degna in concorso dell'altra, ch'è la principale, e la Metropoli?

XXV. Sicchè i motivi della *Rev.* Curia fondati su l'avviso, che non vi sia *decisione* di Roma, nè Sovrano Regal comando sul punto di *residenza* delle due Chiese unite Acheruntina, e Materana, per cui rimette l'affare alla *prudenza* del Vescovo, sono del tutto insussistenti, come direttamente opposti alle regole Canoniche, ed a' Sovrani Regali comandi, per essere le prime, e gli ultimi indirizzati alla più perfetta osservanza dell' Ecclesiastica disciplina, la quale converrà applicarsi, come per sicura norma, a tutti i casi particolari: e nel caso di cui trattiamo, essendo senza alcun fallo la Chiesa di Acerenza più degna della Materana, converrà piuttosto astringere il Prelato alla perpetua residenza nella Chiesa più degna, qual è l'unica sua Metropoli.

Motivi di congruenza della Reverenda Curia pochissimo pesano in paragone di quelli, che concorrono

XXVI. L'altro motivo della *Rev.* Curia si è: *Che all'Arcivescovo assiste l'obbligo d'invigilare alla buona educazione della Gioventù nel Seminario, che in Matera esiste, col quale viene la Chiesa provveduta di sacri ministri idonei.* Questo è l'unico motivo di *congruenza*, ma non di giustizia,

Digitized by Google

zia, che si reca dalla *Rev.* Curia, su del quale vuol fondare il suo parere, per cui l' obbligo di *residenza* vuolsi rimettere alla *prudenza* dell' Arcivescovo, ed al suo arbitrio. Ma giacchè la *Rev.* Curia c' invita a ragionare sopra motivi di *congruenza*; potremo noi addurne tanti, e sì fatti, che lasciando da parte tutti i motivi di *giustizia*, che non furono presenti alla *Rev.* Curia, saranno assai valevoli a dover assolutamente obbligar l' Arcivescovo a risedere piuttosto in Acerenza, che in Matera. Ed incominciando dall' unico motivo proposto, che all' Arcivescovo assiste l' obbligo d' invigilare alla buona educazione della Gioventù nel Seminario, che in Matera esiste; un tal obbligo, che consiste nel provvedere il Seminario di buoni direttori, è vinto da un altro, ch' egli ha d' invigilare alla sollecita *costruzione* del Seminario in Acerenza, che per esecuzione delle Bolle Pontificie di sua istituzione, si vuole eretto in Acerenza: e quantunque a spese de' Cittadini, e del Capitolo, e non già della Mensa fiasi in buona parte costrutto; pur nondimeno, ove l' Arcivescovo colla sua presenza personalmente v' invigili, fra breve termine si ridurrà a perfezione. Sicchè dopo di avere provveduto il Seminario Materano di ottimi maestri e direttori, come sempre ha fatto; l' Appostolico ministero il richiama ad un' opera più importante, e ad una cura più sollecita, qual è quella di dover perfezionare l'opera del Seminario Acheruntino, il quale è necessario non solo per la vasta Diocesi d'Acerenza, ma anche per quelle Diocesi suffraganee, che non han Seminario. E ad un' opera sì necessaria l' invita appunto la munificenza del Re Cattolico, Augusto padre del Re Nostro Signore, il quale, per la sollecita erezione del Seminario Acheruntino, delle franchigie degli Ecclesiastici d' Acerenza abolite, volle che s' impiegasse

corrono per la residenza in Acerenza.

10

Digitized by Google

se una considerevole somma ; com' è stata in fatti a tal uopo impiegata. E perciò misurando l' obbligo dell' Arcivescovo, il quale è relativo alla urgenza, che vi è di dar forma al Seminario della vasta Diocesi, e Provincia Acheruntina ; ogni motivo di *congruenza* richiede, ch' egli personalmente v' invigili; e che, secondo il suo Apposolico ministero, vada piuttosto in traccia per un' opera, che dee perfezionare colla sua cura Pastorale, che di quella che sia di già perfezionata.

Seguono altri più forti motivi di congruenza a favore della Cattedra Acheruntina.

XXVII. Ma se mostrammo, che l'unico fondamento del parere della Curia faccia piuttosto a favore degli Acheruntini ; che si dirà mai, ove mille altri motivi di *congruenza* concorrono a sostenere il precetto di residenza nella Metropoli di Acerenza, che alla Chiesa di Matera non potran mai convenire? E per tralasciare gli altri, egli è certo, che tutta la serie degl'inconvenienti derivi appunto, che gli Arcivescovi, stando più lungamente in Matera, che in Acerenza, acquistino naturalmente più affezione co' Materani presenti, che cogli Acheruntini assenti e lontani: e da ciò è avvenuto, che i Materani col favore degli Arcivescovi abbian intrapreso tante liti ingiuste: si sono all' eccesso dispendiate le Diocesi: si è turbato il sistema delle due Chiese: e si sono involti i due Capitoli in acerbe contese. E riflettendosi, che i Materani sono stati mai sempre gl' intraprenditori, ed all' incontro gli Acheruntini sono stati dalla parte della difesa; la *congruenza* vuole, che il buon Pastore, per evitare ulteriormente le liti ed i dispendj, faccia la sua Canonica residenza nella Chiesa più degna, a cui è tenuto *de jure*, e fugga le occasioni, che possono turbare e confondere i diritti delle due Chiese. In fatti se l'Arcivescovo avesse ciò praticato, come praticò il suo predecessore Monsignor *Antinori*, il quale nel corso del suo go-

Digitized by Google

governo, fecè più lungo tempo residenza nella Metropoli e sua Diocesi, di quel che si trattenne in Matera; tra gli altri vantaggi, ne avrebbe riportato, ch' egli si sarebbe per avventura informato delle prerogative e preminenze dell' una Chiesa e dell'altra : e non avrebbe *ignorate* le passate controversie, com' egli confessa d'*ignorare* : nè per altro potea risaperle dai Materani, i quali furon anche condannati alle spese delle lunghe liti in Roma sofferte, nè poteano costoro confessare la propria turpitudine. Sicchè l'*ignorare* sì fatte cose fu cagione, ch' egli cotanto si risentisse, e desse moto alla presente controversia.

XXVIII. In oltre ogni *congruenza* richiede, che quivi debba essere presente il Prelato, ov' è copia d'affari, e moltitudine di anime. La Diocesi di Acerenza si compone di 24. Terre popolatissime, oltre la Capitale; e le anime oltrepassano il numero di ottantamila. La Città di Matera, e sua Diocesi appena può contare diecimila anime in circa. In Acerenza si trattano tutti gli affari d'una Diocesi sì vasta, e gli altri affari Metropolitici di cinque vaste Diocesi suffraganee: in Matera gli affari della sola Città. In somma nella Città di Acerenza v'è una Metropoli, capo di una Provincia Ecclesiastica : in Matera una semplice Cattedrale. Dove adunque è più consentaneo, che il Prelato personalmente risegga? Se il Pastore dee aver cura del suo gregge, e personalmente guidarlo nella via del Signore; converrà per avventura sconvolgere il sistema della Chiesa, e fare che non più l'Arcivescovo sia presente alla sua Chiesa più numerosa, e più degna, ma chel vasto Popolo della Diocesi Acheruntina vada in cerca del suo Prelato fuori de' proprj confini, per averne la sana dottrina, che si dee insinuare e promuovere colla voce, non men che coll'

E specialmente per esservi quivi più copia di affari della propria vasta Diocesi, e di altre cinque Diocesi suffraganee, ed assai più moltitudine di anime.

Digitized by Google

coll'esempio. Dovrà forse essere in arbitrio del Prelato il risedere ovunque voglia, per menarvi una vita più comoda? Siccome un tal motivo fora indegno del Ministero Appostolico, e come tale reputato mai sempre da' Padri della Chiesa; così non si è recato finora in iscritto, nè per altro si può recare da un esemplarissimo Pastore. Oltrechè ha pur egli in Acerenza il *Palazzo* Arcivescovale fornito di tutti i comodi necessarj: vi concorre la *salubrità* dell'aere: vi è una magnifica *Cattedrale*: con un fioritissimo Capitolo, composto di tre *Dignità*, di diciassette Canonici, e di un numeroso Clero inferiore: ed i Canonici appunto di quella Chiesa Metropolitana, come suoi fratelli e membri, e *cooperatori* il richiamano ad adempire quel sacro ministero, a cui sono coll' Arcivescovo loro capo respettivamente incardinati.

XXIX. Dovendo adunque l'Arcivescovo per motivi di *giustizia*, e di *congruenza* risedere in *Ecclesia digniore*, ogni ragion vuole, che un tal obbligo originario e nativo dell'Appostolico ministero, ed il quale è fondato sulla legge Evangelica e Divina (1); non si sciolga per opera d'uomo, col rimettersi all' *arbitrio* de' Prelati, ma col custodirsi esattamente per mezzo dell' autorità del Sovrano, vindice e protettore della Chiesa; come speriamo, che adivenga, ove la Regal Camera di S. *Chiara* ne farà presenti alla M. S. le ragioni, e le circostanze, acciocchè in tal guisa si ricordino i Prelati della vita Appostolica: si conservi il vero spirito della Chiesa: e si ristabilisca nell' ordine suo la Ecclesiastica polizia, per rapporto alla *incardinazione* de' sacri ministri della Chiesa,

(1) Vedi *Conc. Trid. sess. 6. cap. 1. e sess. 23. cap. 1.* E Tommasin. *p. 2. lib. 3. cap. 33. num. 3.*

Digitized by Google

sa, fondata non sull' *arbitrio* degli uomini, ma sul Divino consenso della Chiesa universale, e sulla Sovrana protezione de' Principi.

§. V. ED ULTIMO.

Si ragiona sull' obbligo, che ha l' Arcivescovo di mantenere la Chiesa di Acerenza de' sacri arredi, e di ripararla, e di sovvenire que' poveri; e si ragiona anche sopra gli altri tre punti del Candeloro, *della* Difensa del Finocchiaro, *e dell'* Onciario.

I. RImangono ad esaminarsi alcuni altri capi, de' quali il principale è quello che riguarda l' obbligo della *riparazione* della Chiesa Metropolitana, e di sovvenire i *poveri* della Città e Diocesi: su di che la *Rev.* Curia ha dato il suo sentimento colle seguenti parole: *Riguardo all' obbligo non solo di mantenere la Chiesa di Acerenza de' sacri arredi, e* RIPARARLA, *ma ancora di sovvenire que' POVERI, tenendo questa Curia presente ciocchè l' Arcivescovo ha scritto in detta sua relazione, e specialmente di trovarsi quella sua Regal Mensa* GRAVATA *di duc.* 1550. *di pensione; e che l' Arcivescovo predecessore a* SOLI *duc.* 1050. *era tenuto, onde poteva obbligarsi a pagarne settecento annui per la rifazione della Chiesa, e quel che in contrario ha dedotto l' Università di Acerenza: trova, che sebbene all' uno ed all' altro sia l' Arcivescovo tenuto, pur ciò debba intendersi con la dovuta* DISCREZIONE *ed economia, e secondo le forze. Onde può V. M. degnarsi di rimetterlo alla di lui coscienza; tanto più ch' egli nella sua relazione afferma, che non ostanti i pesi grandi, di cui è gravata quella Real Mensa Arcivescovile, e non ostanti ancora le pessime raccolte; pure*

Si ragiona dell' obbligo dell' Arcivescovo di sovvenire i poveri, e di riparare la Chiesa di Acerenza, e di altri tre punti.

Digitized by Google

ba fatte delle ſpeſe grandi nella Chieſa di Acerenza.

Obbligo dell'Arciveſcovo di ſovvenire i poveri, e di rifare la Chieſa di Acerenza, e rentimento della Rev. Curia, che non può reggere, la quale il rimette alla coſcienza dell'Arciveſcovo.

II. Sicchè la *Rev.* Curia rimette alla *coſcienza* dell'Arciveſcovo l' obbligo della rifazione della Chieſa, e della *ſovvenzione* a' poveri, ſull' avviſo che ſia *gravata la Menſa di duc.* 1550. *di penſione ; e che l' Arciveſcovo predeceſſore a ſoli duc.* 1050. *era tenuto : onde poteva obbligarſi a pagarne ſettecento annui per la rifazione della Chieſa*. E concioſſiachè non ſi poſſa dubitare nè poco nè punto della *integrità* del preſente Arciveſcovo ; non è però che ſtia ben fatto, che un obbligo, ch' egli ha ſi commuti in un vero arbitrio, quantunque regolato dalla ſua coſcienza. Se pur è obbligo, non può il Giudice nel foro eſterno diſobbligarnelo ; tanto più che così per diſpoſizione de' ſacri Canoni, e per decreto della Congregazione de' Veſcovi e Regolari, come per la convenzione fatta dal ſuo Predeceſſore, è tenuto alla pur troppo neceſſaria rifazione della Regal Chieſa di Acerenza, e di ſovvenire a'poveri, ſiccome brevemente dimoſtreremo.

Canoni, che prescrivono un tal obbligo, riportandone la ſua origine anche ſino a' tempi Appoſtolici.

III. Non v'ha dubbio, che per antica regola *Canonica* i Veſcovi ſieno tenuti di tutte le rendite ed obblazioni delle loro Chieſe farne quattro porzioni, delle quali una interamente debbano applicare alla *riparazione* della Chieſa, e un' altra a'poveri. E quantunque i *Canoni*, che ciò preſcrivono, ſieno del V. e VI. ſecolo ; pur nondimeno da' medeſimi appariſce, che una tal diſciplina era antica nella Chieſa, e ch' ebbe per avventura origine ſin da' tempi Appoſtolici. Così *Gelaſio* Papa (1) in una lettera, appunto diretta *ad Epiſcopos per Lucaniam, & Brutios*: *QUATUOR autem tam de reditu, quam de oblatione fidelium, prout cujuslibet Eccleſiæ facultas admittit (ſicut DUDUM*

(1) *Can.* 57. *cauſ.* 12. *q.* 2.

Digitized by Google

DUM rationabiliter eſt decretum,) convenit fieri portiones, quarum ſit una Pontificis, altera Clericorum, tertia PAUPERUM, quarta FABRICIS applicanda. E poco dopo ſoggiugne: *Ea vero, quæ ECCLESIASTICIS ÆDIFICIIS attributa ſunt, huic operi veraciter prærogata locorum doceat INSTAURATIO. MANIFESTA Sanctorum: quia nefas eſt, ſi ſacris ædibus deſtitutus, in lucrum ſuum Præſul impendia his DEPUTATA convertat.* E Simplicio Papa (1): *De reditibus Eccleſiæ, vel oblatione fidelium quid deceat neſcienti, nihil licere permittat, ſed ſola Epiſcopo ex his una portio remittatur: DUÆ ECCLESIASTICIS FABRICIS, & erogationi PEREGRINORUM: & PAUPERUM profuturæ, a Bonagro Presbytero ſub periculo ſui ordinis miniſtrentur: ULTIMA inter ſe Clericis pro ſingulorum meritis dividatur.* Ed in un Concilio Toletano vuolſi ſtabilito, che delle quattro parti la prima debba applicarſi, ſecondo i precetti degli *Appoſtoli*, alla reſtaurazione de' titoli, e de' Cimiterj, con quelle parole: *Itaut prima pars, SECUNDUM APOSTOLORUM PRÆCEPTA, titulorum, necnon Cimitœriorum reſtaurationibus diligenter attribuatur* (2). E S.Gregorio Magno, riſpondendo ad Agoſtino, Veſcovo d' Inghilterra, ad una domanda fattagli ſopra un tal particolare, ſcriſſe così (3): *Mos eſt Apoſtolicæ Sedis ordinatis Epiſcopis præceptum tradere, ut de OMNI ſtipendio quod ACCEDIT, quatuor fieri debeant portiones: una videlicet Epiſcopo, & familiæ ejus propter hoſpitalitatem & ſuſceptionem, ALIA CLERO, tertia vero PAUPERIBUS, quarta ECCLESIIS REPARANDIS.* E lo ſteſſo Sommo Pontefice per l' inconveniente inſorto, che i Veſcovi volean dividere

(1) Nel *can.* 28. *cauſ.* 12. *q.* 2.
(2) Vedi *can. ſancimus* 31. *cauſ.* 12. *q.* 2.
(3) *Can.* 30. *cauſ.* 12. *q.* 2.

Digitized by Google

le antiche rendite dalle nuovamente acquiſtate, ſcriſſe così a Maſſimiliano Veſcovo di Siracuſa (1): *Cognovimus de reditibus Eccleſiæ NOVITER acquiſitis canonicam diſpoſitionem quartarum minime provenire; ſed Epiſcopos locorum diſtribuere tantummodo quartam ANTIQUORUM redituum, NUNC vero quæſita ſuis uſibus retinere. Quam rem pravam, ſubintroductamque conſuetudinem fraternitas tua vivaciter emendare feſtinet: ſive de præteritis reditibus, ſive de his quæ obvenient, vel obvenientibus, quartæ ſecundum diſtributionem CANONICAM diſpenſentur: Incongruum namque eſt unam eandemque Eccleſiæ ſubſtantiam duplici quodammodo jure cenſeri, ideſt USURPATIONIS, ET CANONUM.*

IV. Queſta diſciplina fondata ſul precetto de' Canoni antichi, e ſtabilita preſſochè nell' origine della Chieſa, quantunque dal Concilio Terraconeſe (2) dell' anno 1516. ne appariſſe alcuna varietà, ove ſi determina, che la terza parte di tutte le rendite ſi doveſſe applicare *Eccleſiis reparandis*; pur nondimeno ciò per avventura potè adivenire, come la più recente diſciplina introduſſe in quaſi tutte le Chieſe, che al Clero ſi foſſe di già fatto il ſuo aſſegnamento, e che in tal caſo non foſſe più il Veſcovo tenuto che *in ſubſidium*: onde tolta da mezzo la quarta parte aſſegnata e trasferita in amministrazione al Clero, delle ſue rendite non più doveſſe far quattro parti, ma tre ſole, una alle FABBRICHE, e l'altra a' POVERI, e la terza a lui riſerbando:

(1) *Can.* 29. *cauſ.* 12. *q.* 2.

(2) *Can.* 9. appreſſo *Grat. cauſ.* 16. *q.* 2. *can.* 10. *Si qua forte Baſilica fuerit reperta* DESTITUTA, *ordinatione ejus reparari ſuſcipiatur; quia* TERTIA *pars ex omnibus per* ANTIQUAM *traditionem ut accipiatur ab Epiſcopis, nos vimus eſſe ſtatutum.*

Digitized by Google

do: ed in tale guisa ben si accordan fra loro tutti i Canoni rapportati.

V. Ma quantunque ci si potrebbe opporre, che oggi non più si faccia una tal distribuzione delle rendite Ecclesiastiche; e che il tutto dipenda dalla dispozione del Vescovo, o del Prelato; pur nondimeno una sì fatta introduzione sembra potersi a quella rassomigliare, di cui ragiona *Gregorio Magno* Sommo Pontefice, che volendo alcuni Vescovi de' tempi suoi fare la *canonica* distribuzione delle quarte soltanto de' beni antichi delle Chiese, e non di que' nuovamente acquistati; non solo quel Santo Pontefice dichiarò *prava* una tal consuetudine, mà ne recò la ragione con quelle memorande parole, che ripetiamo: *Incongruum namque est unam eandemque Ecclesiæ substantiam duplici quodammodo jure censeri, idest USURPATIONIS, ET CANONUM.*

Non è che un abuso oggi se a loro arbitrio puramente dispongono i Prelati delle rendite Ecclesiastiche.

VI. Ma nella presente controversia non fa mestieri di dover noi lungamente ragionare sul sistema de' Canoni antichi: perciocchè per quel che appartiene alla Chiesa di Acerenza intorno alla *canonica* distribuzione, di cui si tratta, abbiamo un solenne decreto della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari, pubblicato nell' anno 1706. e fatto ad istanza del Capitolo, e della Città di Acerenza, da cui fu convenuto Monsignor *Brancaccio* Arcivescovo Acheruntino, il quale, *auditis Partibus*, fu appunto condannato alla quarta de' frutti della Mensa Acheruntina, con le seguenti parole: *Pro REPARATIONE & SUPELLECTILIBUS Ecclesiæ Acheruntinæ impendere quotannis usque ad QUARTAM partem redituum ejusdem Mensæ, deductis oneribus, comprehenso etiam tempore Sedis vacantis, quo fructus percipit.* Per la qual cosa Monsignor *Antinori*, volendo soddisfare al suo obbligo; e trovando, che la Basilica di Acerenza avea bisogno di rifazione e

Dalla Sacra Congregazione, si condanna Monsignor Brancaccio, Arcivescovo di Acerenza, ad assegnare la quarta appunto di tutte le rendite per la reparazione della Chiesa, e per le suppellettili. E Monsignor Antinori ne fa l'estaglio di ducati 13000.

di

Digitized by Google

di riparo, ſtimò di fare l' *eſtaglio* in duc. 13000. quanti eran neceſſarj pel totale rifacimento, aſſegnando duc. ſettecento l' anno ſino al compimento dell' opera, come appariſce dal documento eſibito. In fatti vi ſi diè principio ſecondo un tal ſiſtema, e nel corſo del ſuo governo, oltre alle altre ſpeſe da lui fatte per conſervare il tetto della Chieſa, e per alcuni ſacri arredi, eſattamente contribuì la *rata* dell' eſtaglio convenuto; e con un tal mezzo pel breve tempo del ſuo governo non ſi potè perfezionare che la principal parte della Chieſa, qual è il Coro. Succedette in quella cura Paſtorale il degniſſimo Monſignor *Filingieri*, e ſono ſcorſi tre anni che governa quella Chieſa; e quando ſi attendeva il proſeguimento dell' opera, ſe n' è ſoſpeſo l' adempimento ſul motivo di trovarſi gravata la Menſa di cinquecento ducati di più di penſione, che contribuiſce al predetto Monſignor *Antinori* ſuo predeceſſore.

ſi dimoſtra, che menſa ſia ſuffiente a ſopportar l peſo.

VII. Un tal motivo non può ſcuſare l'Arciveſcovo, perchè egli è tenuto tanto per diſpoſizione Canonica, quanto per decreto della Sacra Congregazione d' impiegar la quarta de' frutti della Menſa Acheruntina alla riparazione della Chieſa: di maniera che, dedotti i peſi ſecondo il calcolo delle rendite, egli neceſſariamente dee impiegare la quarta ad una tal opera, nè ſi può *aſſolutamente* rimettere, come ſi pretende, alla ſua *coſcienza*: e per conſeguenza a tenore dell' attuale ſtato delle rendite, ſempre la quarta porzione dee aſſegnare alla Chieſa. Oltre a ciò, allora quando Monſignor *Antinori* raſſegnò la Chieſa di Acerenza, dovè, precedente Regal ordine, formare lo ſtato di quella Chieſa; e tra gli obblighi e peſi regiſtrò l'*eſtaglio* da lui fatto de' duc. 13000. ed il peſo dell' annua preſtazione di ducati ſettecento: e ciò non oſtante ſi conobbe, che la Menſa avea facol-

tà

Digitized by Google

tà tali da poter ſoſtenere l' altra penſione de' duc. cinquecento. Nè la mente del Re Cattolico fu mai di ſoſpendere la riparazione della Chieſa, quando aggiunſe alla Menſa un' altra penſione.

VIII. Inoltre per la morte di due *Penſionarj*, uno ne' principj del ſuo governo, e l' altro ultimamente defunto (1), l' odierno Arciveſcovo ha fatto l' acquiſto di quattrocento duc. annui: ed ecco che gli ſi è fatta la compenſazione della nuova penſione, che paga al ſuo Predeceſſore: e per conſeguenza per tutte le ragioni di ſopra recate, e per queſto ultimo fatto, non può avere l' Arciveſcovo alcun altro preteſto, che il poſſa diſobbligare dal proſeguimento dell' opera, ſecondo il convenuto *eſtaglio*; tanto più ch' egli è tenuto di ſtare alle convenzioni fatte dal ſuo Predeceſſore, e maſſimamente a quelle, le quali ſono uniformi alla diſpoſizione de' ſacri Canoni, ed a' decreti della Sagra Congregazione de' Veſcovi e Regolari; e che non ſolo per Dritto Comune, ma in un modo ſpeziale, come nel caſo noſtro, ſono deſtinate alla riparazione della Chieſa: di maniera che alcuni Canoniſti, quantunque favoriſcano in queſta parte i Veſcovi, attaccandoſi più alla novità, che al più perfetto ſiſtema della Chieſa, pur nondimeno non laſciano di avvertire, che ſe le rendite ſono ſpecialmente deputate per la *fabbrica*, ſi debbano pur oggi impiegare a tal uopo, e che, ove ceſſi qualche particolare ſtatuto, debbaſi aver ricorſo al Dritto Comune fondato ſull' antica diſciplina: *Quamvis hodie non fiat ea redituum Eccleſia-*

Specialmente per eſſerſi ultimamente liberata da due penſioni.

11

(1) Il primo il qu. D. Giuſeppe Angulo y Velaſco di origine Spagnolo, ed il ſecondo Monſignor Piro fu Rettore della Chieſa degl' Incurabili.

Digitized by Google

cleſiaſticorum diviſio in partes , quarum tertia , aut quarta cedat fabricæ , tamen ſi quæ pro fabrica ſpecialiter ſint deputata , ex ANTIQUA diſciplina & HODIE in reparatione Eccleſiarum impendenda ſunt . Hinc , ait Peckius in tract. ſuo de reparandis Eccleſiis cap. 14. omnes in eo conveniunt Interpretes ad cap. 1. de ædificandis Eccleſiis , quod CESSANTE conſuetudine , ſtatuto , ſeu diſpoſitione ſpeciali , raparatio Eccleſiæ ex ea portione , quæ a JURE ad FABRICAM deputata eſt , fieri debeat (1).

ri Canoni, che noſtrano l'obgo de' Prelati ovvenire i poi.

IX. Ma che diremo de' poveri , a cui l'altra porzione *canonica* ſi appartiene ? Si dovrà anche rimettere alla *coſcienza* dell' Arciveſcovo ? Egli certamente ſarà ricordevole di quelle parole della lettera di Papa *Gelaſio* , diretta appunto *ad Epiſcopos per Lucaniam , & Brutios : Ipſam nihilominus adſcriptam pauperibus portionem, quamquam divinis rationibus ſe diſpenſaſſe monſtraturus eſſe videatur ; tamen juxta quod ſcriptum eſt : Ut videant opera veſtra bona , & glorificent Patrem veſtrum , qui in Cœlis eſt , oportet etiam PRÆSENTI teſtificatione prædicari , & bonæ famæ præconiis non taceri* (2) . Sarà anche ricordevole di ciocchè ſcrive il S. Veſcovo Ambrogio : *Aurum Eccleſiæ habet non ut ſervet , ſed ut eroget & ſubveniat in neceſſitatibus* (3) . E ſarà finalmente ricordevole della ſentenza di S. Gerònimo : *GLORIA Epiſcopi eſt PAUPERUM INOPIÆ providere , IGNOMINIA Sacerdotis eſt PROPRIIS ſtudere divitiis* (4). Siccome al degno Arciveſcovo , di cui trattiamo, ben ſi adattano quelle parole *Gloria Epiſcopi eſt pauperum inopiæ pro-*

(1) *Van-Eſpen par. 2. tit. 16. de ædificandis & conſecrandis Eccleſ. n. 4.*
(2) *Can. quatuor 27. cauſ. 12. q. 2.*
(3) *Lib. 2. de off. cap. 28.* , e preſſo Graziano *can. 70. cauſ. 12. q. 2.*
(4) *Hieron. ad Nepot. de vita Clericorum* , e preſſo *Graz. an. can. 71. cauſ. 12. q. 2.*

Digitized by Google

106

providere; così converrà, che la distribuzione *Canonica* da lui si faccia secondo l'ordine della Giustizia, e della Carità: perciocchè trattandosi, ch'egli governa due Chiese, e dee provvedere a' poveri così Acheruntini, che Materani, essendo già distinte le Mense dell' una Chiesa e dell' altra, siccome richiede l' ordine della Giustizia Naturale, e della Carità Cristiana, che de' beni della Mensa Acheruntina prima provegga al bisogno de' Naturali di quella Città, e Diocesi, e poi di ciocchè gli avanza a' poveri di Matera: così non sembra, che sia ben adattato il luogo recato nella sua rappresentanza dell' Appostolo S. Paolo: *Il quale*, sono le sue parole, *come Appostolo avea di tutte le Chiese ugual sollecitudine; sovveniva colle sostanze de' Macedoni, e di Acaja la necessità de' Cristiani di Corinto, e delle altre Chiese*: *Alias Ecclesias expoliavi in ministerium vestrum*. Perciocchè in tempo dell' Appostolo delle Genti non si erano ancora divisi i territorj, nè distinte le Diocesi, ma perdurava una perfetta comunione ne' Fedeli della Società Cristiana: Ma ove in appresso per togliere la confusione, ed il disordine, si distinsero i confini delle particolari Chiese, si divisero le Mense, e ciascuna ebbe i suoi dritti, e le sue rendite senza partecipazione dell' altra; non può in conto veruno ammettersi l' antico sistema di disciplina, che si possa spogliare una Chiesa pel ministero delle altre. La Diocesi di Acerenza è talmente divisa dalla Materana, che ciascuna ha le sue rendite particolari, nè vi può essere comunione di Mensa, nè si dicono unite che per rapporto al Prelato, il quale siccome è Rettore dell' una, è anche Rettore dell' altra, ma senza l' arbitrio di poter confondere i già distinti confini. Sicchè dovrà principalmente attendere, che delle rendite della Mensa Ache-

Digitized by Google

runtina faccia la *Canonica* distribuzione ai poveri di Acerenza, del pari che delle rendite della Mensa Materana dee farla per que' poveri di Matera: ed in conseguenza, acciocchè si mantenga il buon ordine nelle due Chiese, e si conservi a ciascuna il suo dritto, speriamo, che la Real Camera di S. Chiara voglia suggerire alla M. del Re sì fatti economici espedienti colla destinazione de' Deputati in Acerenza, sì per l'adempimento della fabbrica della Chiesa, come per la distribuzione a' poveri di Acerenza della *Canonica* porzione, che loro principalmente appartiene; tanto più che lo stesso Arcivescovo non dee defraudarsi della meritata lode, ov' egli nella sua rappresentanza con tutta quella sincerità d'animo, che gli si conviene, ha supplicato il Re N. S. di prendersi la *paterna cura del RIPARTIMENTO della sua onesta, e stretta congrua, poichè non cerca LOCUPLETARSI DA' POVERI della Chiesa, e da' Pensionarj sulle note fedeli, che a' piedi della M. del Re umilierà.*

X. Finalmente rimane a dir poco in riguardo agli altri capi. Perciocchè sul punto del *Candeloro*, e dell' *Onciario*, siccome l'Arcivescovo si scusa sul primo, che non gli era noto un tal *esito*; e sul secondo di non esserne stato richiesto, ma ch' era *pronto* a pagarlo, ove si richiegga; così non potrà negarsi, che l'Università di Acerenza abbia tollerato un tal interesse per *attenzione* ed ossequio usato all' Arcivescovo, e per riportarne alcun segno di gratitudine. Sicchè essendo oggi l'affare nello stato di deliberarsi, dovrà l'Arcivescovo contribuire il *Candeloro* fino a' 120. libre, secondochè han praticato i suoi Predecessori, come da' documenti apparisce: e dovrà eziandio dal dì del suo pos-

recano le ra-
ni degli Ache-
tini sopra gli
i tre punti,
dimostra che
risoluzione da
presa di ricor-
al Sovrano,
può, come
etende, ripu-
qual origi-
di violenze.

sesso

ſeſſo contribuire all' Univerſità il legittimo dazio a miſura dell' Onciario, e del Cataſto, ſervata la forma del Concordato.

XI. In quanto poi alla Difenſa del Finocchiaro non ſi sa comprendere, come l' Arciveſcovo nella ſua rappreſentanza dica: *Di voler eſſer meſſo al coverto delle violenze che mai oſeranno i Cittadini di Acerenza nell'affitto del Finocchiaro.* Perciocchè altro non eſpoſero i Reggimentarj nella lettera, che gli dirieſſero, ſe non che le ſeguenti parole: *E molto meno hanno preteſo l'impiego a' ripari di queſta Chieſa del ritratto del Finocchiaro, Difenſa di queſta Univerſità conceduta all'Arciveſcovo non già in PERPETUUM, & in ſolutum, mà a tempo, e per li ſoli biſogni della lodata ſua Chieſa, come ſi rileva da' pubblici documenti, che dalla ſteſſa Univerſità ſi conſervano:* e poco dopo ſoggiunſero: *Aver riſoluto quel Pubblico RICORRERE non ſolo per l' oſſervanza de' decreti, coſe giudicate, e del perpetuo ſilenzio . . . ; ma ancora per l'effettivo impiego alla Chieſa del ritratto del Finocchiaro, e per la reſtituzione del corpo; non intendendo più, che il godeſſe la Menſa, ma che andaſſe in beneficio de' poveri Acheruntini* (1).

XII. Dalle traſcritte parole della lettera de' *Reggimentarj* di Acerenza non potea altro rilevare l'Arciveſcovo, ſe non che l' attenzione fino a quel tempo uſatagli dall'Univerſità di non aver preteſo quel che potea pretendere ſulla *Difenſa* del *Finocchiaro*; e che di poi avea riſoluto quel Pubblico non già di commettere alcuna *violenza*, ma di volerne *ricorrere* alla M. del Sovrano per l' *effettivo impiego* de' frutti di quel Corpo per la *Chieſa*, e per li *poveri*. Come adunque l' Arciveſcovo ha potuto intendere la riſoluzione di ricorrere al Re, come un' origine di vio-

(1) Vedi la pag. 7. & 8.

violenze, che *oseranno i Cittadini di Acerenza*? Questo è appunto il volere attaccare le sue povere pecorelle di un delitto tanto ingiusto, quanto immaginario, e non vero: anzi chi non sa, che la risoluzione di *ricorrere* al Principe sia non solo la più dicevole e propria, ed il mezzo il più pacifico, e salutare, che a' sudditi dello Stato appartiensi, e che il violarlo, o interromperlo fora enorme delitto? Come adunque si scuserà l'Arcivescovo di una *imputazione* fatta a' poveri Acheruntini, i quali facendogli presenti colla loro lettera le loro ragioni, e la risoluzione di quel Pubblico di volere al Re *ricorrere* per la *Difensa* del *Finocchiaro*, che i Reggimentarj stessi avean procurato di far sospendere, per praticare al loro Prelato un nuovo atto di ossequio? Gli stessi Reggimentarj non solo non fecero alcun ricorso in nome del Pubblico, nel mentre attendevano un affettuoso riscontro alla loro uziosa lettera, la quale non fu degnata di risposta alcuna, ma eziandio intesero dopo qualche tempo non senza maraviglia e stupore, che l'Arcivescovo dichiaratosi offeso della ricevuta lettera, prevenne anzi il colpo, ove pur egli n' ebbe ricorso alla M. del Re Nostro Signore con quella sua lunga rappresentanza, che fu rimessa alla Regal Camera di S. Chiara: e nella predetta rappresentanza, ha domandato di voler esser messo al *coverto delle violenze, che mai oseranno i Cittadini di Acerenza nell' affitto del Finocchiaro*. Ed ecco che l'Università, el Capitolo di Acerenza colla figura di rei convenuti han dovuto porre in chiaro le loro ragioni, e massime quella, che loro s' imputa a delitto, qual è la deliberazione di voler *ricorrere* al Re per l'osservanza de' decreti, e per la *Difensa* del *Finocchiaro*.

XIII. Su di questo corpo, o sia *Difensa* del *Finocchiaro*, che

Digitized by Google

che si è *locata* dalla Mensa per anni ducati 1000., conserva tuttavia quel Pubblico molti dritti e prerogative, e spezialmente la facoltà di poter ivi *legnare, e pascolare*, oltre alla prelazione, che vi hanno i Cittadini nella cultura, e la libertà de' poveri di adunare le spiche *secatis segetibus*. E perciò domandando gli Acheruntini la manutenzione di questi loro diritti, e di ciocchè vi possono pretendere, non sarà mai negato ad essoloro il potere sperimentare presso il Giudice competente le loro ragioni. Quindi si spera, che la Regal Camera voglia appunto consigliare al Re, che gli Acheruntini non si turbino dal possesso, in cui sono; e che l'Arcivescovo avendo cosa in contrario comparisca avanti al Giudice competente laico. 11

XIV. Ecco siam pervenuti al fine di tutte le dispute, le quali se per lo più sono ardue e difficili per la materia, di cui si tratta, si sono rese tanto più gravi, quanto sono state men dilucidate dalla *Rev. Curia* del Cappellan Maggiore, il cui sentimento ne' capi più importanti si è dovuto da noi debitamente esaminare; acciocchè la Regal Camera col maturo esame delle respettive pretensioni, e delle ragioni, che vi concorrono, possa ultimamente soccorrere la giustizia, che assiste alla Metropoli di Acerenza, con quegli espedienti, che conducono a conservare inviolabilmente, i dritti e le preminenze della Metropoli Acheruntina, i distinti confini, e le separate giuridizioni dell'una Chiesa e dell'altra, senza che per l'avvenire vi ritorni nuova confusione e disordine.

XV. Ed in vero si contempli di nuovo così l'origine, come l'ultimo stato delle due Chiese, e si vedrà, che siccome la Cattedra Acheruntina sia la sola originaria e principale, e che col vasto Gastaldato Acheruntino com- Conchiusione.

pren-

prendeva in ordine alla Ecclesiastica polizia la Terra Materana; così la nuova Cattedra di Matera nel 1203. onorificamente eretta, fu nell' atto stesso dell' onorifica erezione alla principal Cattedra di Acerenza unita e congiunta; di maniera che non ebbe per lo corso di due e più secoli nè titolo separato e distinto, nè Capitolo, o Clero eminente, nè altro spezial carattere, che a Cattedra formale si converrebbe; ma ne' secoli a noi più vicini per via di attentati, e poi di tolleranza alla semplice onorifica nota di Cattedra materiale quella di *formale* si accrebbe. Ma come poi non contenta dell' acquistato onore, volle intraprendere sulle prerogative e preminenze della Chiesa Acheruntina sua madre, ed ora pretese ingrandir la Diocesi sopra diece luoghi, che volea ad Acerenza ritorre, ed ora mosse le ambiziose idee sulle stesse preminenze Metropolitiche, che privativamente alla sola Acerenza appartengono; si accesero in conseguenza quelle liti sì strepitose nella Curia Romana, ch' ebbero origine nel XVI. secolo, e che poi l' alta provvidenza del Re Cattolico col *perpetuo silenzio* l' estinse. Or quando credea la Chiesa di Acerenza tranquillamente goder quella pace, che avea si nel corso de' secoli con tanti sudori e dispendj procurata, non ha potuto incontrar quella sorte coll'odierno ragguardevolissimo Prelato, che pur ebbe col Predecessor Monsignor Antinori: la qual cosa essendo appunto derivata per avere l' odierno Arcivescovo voluto *a bella posta ignorare* le passate discordie tra l' una e l'altra Chiesa, e perciò riputando poco ufiziosa la lettera scrittagli da' Reggimentarj d' Acerenza, ha creduto non solo non doversi correggere il decreto fatto pel Suddiacono Pasundi, lesivo de' diritti Acheruntini, ma di poter egli portar seco nella Visita della Diocesi Acheruntina Convisitatori

Digitized by Google

ri Materani: avvocarsi indistintamente le cause degli Acheruntini in Matera: tener presso di se un Uditore in Matera per le cause della Curia Acheruntina: e delegar Materani ad inquirere, ed a compilar processi nella Diocesi di Acerenza. Le quali nuove pretensioni avvalorate per lo più dal sentimento della Rev. Curia del Cappellan Maggiore, si è dovuto rispettosamente combattere, mostrando ciascuna di esse o mal fondata, o ingiusta, o non consentanea alle decisioni di Roma, ed a' Sovrani Reali stabilimenti: e finalmente si è ad evidenza dimostrato, che a torre tutte sì fatte dispute non siavi mezzo più valevole, che il richiamare il degnissimo Arcivescovo alla residenza della sua Metropoli, ch' è la Chiesa più antica, la principale, e la più degna, ov' egli coll' Apostolico zelo potrà vie più attendere ai bisogni della vasta Diocesi Acheruntina, ed agli affari di cinque Chiese suffraganee; ove vedrà co' suoi proprj occhi la necessità di sollecitamente rifarsi la Chiesa Metropolitana, di perfezionarsi il Seminario, e di soccorsi i poveri e bisognosi; su di che essendosi ricorso alla Sovrana protezione, e trattandosi di dovere a ciascuna delle due Chiese conservare i proprj diritti e prerogativi, dalla M. S. dopo la consulta della Regal Camera di S. Chiara, la provvida e salutare deliberazione si attende.

A' 31. Dicembre 1761.

Francesco Pecchenedа.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

3.

8.

10.

9.

11.

24.

19.

rc

cir

eſt

annj

er ar

INDICE

INtroduzione *pag.* 3. *e* 4. Origine, e ſtato della preſente controverſia, lettera degli Acheruntini, e rappreſentanza dell' Arciveſcovo *pag.* 5. ſino alla 6. Diviſione della ſcrittura in quattro Capitoli *pag.* 6. *nu.* 6.

CAPITOLO I. *Si ragiona dello ſtato de' confini giuridizionali della Cattedral Chieſa di Acerenza, e di quella di Matera.* Origine della Chieſa di Acerenza *pag.* 17. *nu.* 7. Stato di quella ſino al ſecolo VIII. *pag.* 17. *num.* 8. Acerenza compreſa nel Ducato Beneventano *pag.* 18. *n.* 9. Diviſione del Principato Beneventano, e del Gaſtaldato Acheruntino *pag.* 20. *num.* 10. Gaſtaldato Acheruntino metà a Salerno, e metà a Benevento *pag.* 21. *nu.* 11. Ma non ſi turbò nella polizia Eccleſiaſtica *pag.* 21. *n.* 12. Conſeguenza di ciò *pag.* 22. *n.* 13. Origine delle Dioceſi, e differenze della polizia civile dalla Eccleſiaſtica *pag.* 23. *num.* 14. *e* 15. Eſtenſione della Provincia Acheruntina *pag.* 25. *n.* 16. E ſuoi confini *pag.* 25. *e* 26. *n.* 17. Sempre uniformi *pag.* 26. *e* 27. *n.* 18. Matera Terra Dioceſana di Acerenza *pag.* 27. *nu.* 19. E ſi dimoſtra cogli antichi documenti *pag.* 28. *e* 29. *nu.* 20. ſino a 25. Vicende della Chieſa Acheruntina dall' XI. ſecolo in avanti, e Bolla di Aleſſandro II., che le conferma i dritti Dioceſani, e Metropolitici *pag.* 30. ſino a 32. *n.* 25. ſino a 29. Conferma della Bolla di Aleſſandro *pag.* 32. *nu.* 29. Matera dall'XI. ſecolo ſino al XIII. riputata ſempre come terra della Dioceſi Acheruntina *pag.* 34. *n.* 30. Si dimoſtra con un' epiſtola d' Innocenzo III. del 1200. *pag.* 34. *nu.* 31. E con altra epiſtola del medeſimo Innocenzo III. *pag.* 35. *n.* 32. La prima volta che ſi vide in Matera eretta la Cattedra Veſcovile *pag.* 36. *num.* 33. E fu circa il 1203. *pag.* 36. *nu.* 34. ſino al 37. Motivo di sì fatta erezione *pag.* 38. *nu.* 37. ſino al 39. Non ſe le dà che la ſemplice onorificenza, reſtando unita e ſuggetta alla Cattedra Acheruntina *pag.* 39. *nu.* 39. Vantaggi che da tal onorificenza ritraſſe Matera *pag.* 40. *n.* 40. Queſti furono la ſola onorificenza di Cattedrale, e l'uſo che in eſſa poteva farſi del Pallio ne' giorni ſolenni *pag.* 40. *n.* 41. E ciò ſi dimoſtra con documenti del XIII. ſecolo, tempo viciniſſimo alla ono-

Digitized by Google

rifica sua erezione *pag.* 41. *n.* 42. Subjettiva sua unione per non avere nè titolo, nè Capitolo distinto *pag.* 42. fino a 45. *n.* 43. fino a 47. Semplice onorificenza di Matera, e titolo che somministrò agli Arcivescovi la sola Chiesa Acheruntina *pag.* 45. *num.* 47. Per due secoli immediati dopo l'erezione niun Arcivescovo prese il titolo da Matera *pag.* 46. *e* 47. *num.* 48. Nè in quella età fu eretto in Matera Capitolo separato *pag.* 48. *num.* 49. Il solo Capitolo Acheruntino esercitò tutta la giuridizione Capitolare *pag.* 49. *num.* 50. l' Arcivescovo Manfredi odiato: i Materani con questa occasione intrudono un Vescovo nella loro Chiesa *pag.* 49. *nu.* 51. Nel 1439. è cacciato via l'Intruso con una Bolla di Eugenio IV. *pag.* 50. *n.* 52. Dalla quale vie più si dimostra, che Matera in quella età era ancora Terra Diocesana colla sola onorificenza di Cattedrale *pag.* 51. *nu.* 53. Si manifesta la cagione, per cui nel 1340. la sola amministrazione di Matera fu commessa ad altri, e non all' Arcivescovo Acheruntino *pag.* 51. *e* 52. *nu.* 53. Di nuovo nel 1444. Matera ritorna ad essere governata dall' Arcivescovo Acheruntino *pag.* 52. *nu.* 55. Necessità, per la quale convenne denominarsi l'Arcivescovo Acheruntino anche Materano *pag.* 53. *n.* 57. Si cambia una tal denominazione, ed anche per un puro accidente si dà agli Arcivescovi il titolo di Vescovi Materani *pag.* 54. *n.* 57. Non ne sono contenti i Materani, fanno nuova forza per acquistar quello di Arcivescovo *pag.* 55. fino a 57. *nu.* 58. S'innoltrano i Materani a pretendere l'esercizio della giuridizione sopra i suffraganei della Diocesi Acheruntina, e con decreto dell'Arcivescovo Saraceno fu posto freno alla loro pretensione, *pag.* 57. *nu.* 59. Si conchiude in breve quanto si è detto in riguardo allo stato dell' una Chiesa e dell' altra *pag.* 58. *e* 59. *n.* 60.

CAPITOLO II. *Si ragiona delle controversie insorte intorno a' confini giuridizionali, e dell' esercizio della giuridizione, e di altre prerogative della Chiesa di Acerenza, rapportandosi le decisioni, i decreti, ed altre risoluzioni della Curia Romana sul proposto argomento.*

Disegno del II. Capitolo, in cui si dimostra lo stato ne' due ultimi secoli della Chiesa Acheruntina, e le continue controversie nello stesso tempo mosse da' Materani *pag.* 59. *a* 60.

n. 1.

Digitized by Google

n. 1. fino al 4. Per la morte di Sigismondo nel 1585. anche Matera elegge il suo Vicario Capitolare, prevale l'Eletto dagli Acheruntini, e quindi insorgono nuove controversie ; e riportano i Materani favorevole decisione per l' esercizio di giuridizione sopra diece luoghi *pag.* 61. *nu.* 4. Nuovamente nel 1600. ne vengono esclusi *pag.* 62. *n.* 5. Costa del quasi possesso della giuridizione della Chiesa Acheruntina: si spedisce il mandato *de manutenendo*, e si dichiarano i motivi d' una sì fatta decisione *pag.* 63. fino a 65. *nu.* 6. fin al 7. Opposizioni de' Materani, che non prevalsero *pag.* 65. *a* 66. *nu.* 8. Si fanno alcune riflessioni sopra il suddetto mandato *pag.* 66. fino a 73. *n.* 9. Convinti i Materani dalla giustizia di una tal decisione, per 60. anni tacquero in giudizio *pag.* 73. *n.* 10.: Controversie insorte nel Capitolo di Matera per la elezione del Vicario Capitolare: vi si deputa un Vicario Appostolico, il quale estendendo la sua giuridizione sopra i diece luoghi detti di Basso, vien rifrenato dalla S. Congregazione *pag.* 74. *nu.* 11. : Pretensioni dell' Arcivescovo Brancaccio nel 1706., risoluzione favorevole, che ne riporta dalla S. Congregazione, la quale poi, inteſi gli Acheruntini, subitamente è rivocata nell' anno 1707. *pag.* 74. *a* 75. *nu.* 12. : Rinunzia de' Materani sul possessorio, e secondo mandato Rotale spedito a favore degli Acheruntini *pag.* 77. *a* 80. *n.* 13. Pretensione dell' Arcivescovo Mariconda in pregiudizio degli Acheruntini, e risoluzione del 1733. della S. Congregazione *pag.* 80. *a* 81. *n.* 14.: Rescritto dell' Uditor del Papa, e temperamento che se gli dà dalla Sacra Congregazione a pro degli Acheruntini *pag.* 81. *n.* 14. Titoli insufficienti prodotti da' Materani sopra il Petitorio, e solenne decisione Rotale del 1732. a pro del dritto degli Acheruntini *pag.* 82. & 83. *n.* 15. Si situa lo stato dell' una Chiesa e dell' altra, e se ne prescrivono i confini *pag.* 83. fino a 94. *n.* 16. Stato e confini delle due Chiese prescritto da tante decisioni *pag.* 94. *n.* 17. E mezzi da conservargli in avvenire: nuove intraprese de' Materani, ed altro mandato Rotale del 1750. *pag.* 95. a 96. *nu.* 18.: Si spiega quel che si contiene nel suddetto mandato: pene, nelle quali incorrono i Materani, e nuove pretensioni dell' Arcivescovo, alle quali si accorre *pag.* 105. *a* 109. *num.* 19.: Proibizioni fatte a' medesimi *pag.* 109.

Digitized by Google

e 110. *n.* 20. : Alcune altre cose, che si rilevano da questo terzo mandato a pro degli Acheruntini *pag.* 110. *a* 111. *nu.* 21. : Altre due resoluzioni fatte in Roma *pag.* 111. *nu.* 22.: E motivi di esse *pag.* 112. *e* 113. *n.* 23. ; conseguenze, che si traggono dalle rapportate parole: Si conferma alla Chiesa Acheruntina l'esercizio di tutta la giuridizione, e de'medesimi diritti Metropolitici ; ch' ebbe mai sempre *pag.* 114. fino a 118. *n.* 24.: Lettera del 1751. della S. Congregazione: fine che diede a sì fatte contese Benedetto XIV. *pag.* 118. *num.* 25. *e* 26.: Ultima risoluzione della S. Congregazione *pag.* 118. *a* 119. *n.* 27. E dichiarazione che ne fece la medesima S. Congregazione *pag.* 119. *nu.* 28. : Per la giuridizione distinta, che compete alla Chiesa di Acerenza *pag.* 120. fin all'ultima pagina di questo Capitolo fino al *nu.* 31.: Conchiusione *nu.* 31., *e* 32.

CAPITOLO III. *Si ragiona delle controversie mosse in Napoli da' Materani intorno alla esecuzione del terzo mandato Rotale, e delle altre risoluzioni della Curia Romana, e delle Regali economiche provvidenze in tale opportunità.*

Altre strepitose liti mosse da' Materani in questa Capitale *pag.* 109. di questo capitolo *n.* 2. : Esecuzione data in Regno al primo mandato Rotale senza alcuna giuridica opposizione : ed al secondo, ed al terzo, per essersi opposti i Materani, in grado di reclamazione *pag.* 110. *num.* 3. : Regal dispaccio, col quale ordinandosi di eseguirsi il decreto della R. Camera pel Regio *exequatur* del terzo mandato Rotale, si dà esecuzione ad un altro decreto della Segnatura di Giustizia *pag.* 111. *n.* 5. Espediente economico del Re Cattolico: si stabiliscono vie più i confini giuridizionali, e da lui medesimo si eleggono due Vicarj, uno per Acerenza, e l' altro per Matera *pag.* 112. *n.* 7. Pretendono i Materani l'ampliazione della patente del lor Vicario ; e si ordina con altro Real Dispaccio non aver luogo *pag.* 113. *n.* 8. Altra Sovrana determinazione, che la Regal Camera, precedente relazione della Curia del Cappellan Maggiore proponesse i finali espedienti per porre perpetuo silenzio ad ogni contesa *pag.* 115. *nu.* 9. Tenore della relazione del Cappellan Maggiore *pag.* 115. *e* 116. *n.* 10. *e* 11.: E rimesso alla medesima Curia un nuovo ricorso de' Materani *pag.* 117. *n.* 12.: Suo parere, che dovean-

si ese-

Digitized by Google

si eseguire gli ultimi rescritti ottenuti da' Materani *pag.* 117. *nu.* 13. fino a 15.: Motivi che si produssero da ambe le parti per la traslazione dell' Archivio in Acerenza *pag.* 119. *n.* 15. PARERE della Camera Reale, che senza ritardo si TRASPORTASSERO le scritture in Acerenza, e s'imponesse alle contese un perpetuo silenzio *pag.* 119. *e* 120. *num.* 16. *e* 17. Con suo Real dispaccio de' 9. Giugno 1753. vi si uniforma il Re *pag.* 120. *e* 121. *num.* 18.: Distribuzione dell' olio Santo, e nuovi disturbi che produsse *pag.* 122. fino a 124. *num.* 19.

CAPITOLO IV. *Si ragiona sul nuovo ricorso dell' odierno Arcivescovo: e dimostrandosi la insussistenza di tutte le sue pretensioni si giustificano le ben fondate dimande della Città, e del Capitolo Acheruntino.*

§. I. *Si dimostra, che il Comune di Acerenza ebbe ragionevole motivo a dolersi dell' Arcivescovo intorno all' affare del Suddiacono Pafundi.*

Sentenza contra del Suddiacono Pafundi, che fu l'origine della presente controversia *pag.* 126. *num.* 3. Sufficienti motivi, ch' ebbe il Comune di Acerenza di dolersi in una sua lettera scritta all' Arcivescovo di sì fatta sentenza *pag.* 126. *nu.* 4. Sinistro giudizio che forma d'una tal lettera quell'Arcivescovo, e rappresentanza, che ne fa al Re Nostro Signore *pag.* 127. *e* 128. *num.* 5. All' opportuna scelta dell' Arcivescovo intorno al luogo, ove dovea trattenersi il Pafundi *ad Religiose vivendum* si fa prevalere quella del suo Vicario pregiudiciale al diritto degli Acheruntini *pag.* 129. *nu.* 8.: Inconvenienti, che seguono dalla scelta impropria, e dalla sentenza di quel Vicario *pag.* 129. *nu.* 7. Primieramente si viene a confondere la Diocesi Acheruntina con quella di Matera, riputandosi il Seminario di Matera Diocesano in riguardo agli Acheruntini *pag.* 130. *nu.* 8. Secondariamente condannandosi un suddito Acheruntino, come in luogo di carcere, fuori i limiti della sua Diocesi, e contravvenendo al mandato, dovrebbe procedere non la Curia Acheruntina, ma la Materana *pag.* 130., *e* 131. *nu.* 9. Si esamina la relazione, che su tal decreto ha fatta la Curia del Cappellan Maggiore, e sue riflessioni *pag.* 131. *a* 132. *nu.* 10., *ed* 11. Suo giudizio, che si uniforma una tal sentenza alle decisioni

ni di Roma, ed a' Reali comandi, e che non sia di pregiudizio alle preminenze della Chiesa Acheruntina *pag.* 132. *a* 133. *num.* 12. Vi si risponde, che non sia il suo giudizio uniforme a' motivi, su di cui si fonda *pag.* 133. *num.* 13. *e* 14. Altre riflessioni della Rev. Curia *pag.* 134. *n.* 15. E sue ragioni non proprie in difesa del suddetto decreto *pag.* 135. *e* 136. *nu.* 16. *e* 17. Altre riflessioni della predetta Curia in iscusa dell' Arcivescovo *pag.* 137. *num.* 18. : Vi si risponde, rapportando il ben fondato giudizio fatto dagli Acheruntini, e la giusta risoluzione presa a scrivere quella lettera *pag.* 137. *a* 138. *num.* 19. Sentimento della Rev. Curia, che col suddetto decreto non sieno state lese le ragioni della Chiesa e Curia Acheruntina *pag.* 138. *nu.* 20.. Si dimostra, che sia opposto alle circostanze del fatto, ed al diritto *pag.* 28. *e* 29. *n.* 21.: E che sieno termini troppo generali, co' quali si è ella spiegata: ed alcune decisioni su tal particolare a favore degli Acheruntini *pag.* 140. , *e* 141. *num.* 22.

§. II. *Si ragiona sull' articolo nuovamente promosso dall' Arcivescovo intorno alla Visita, se possa valersi di Convisitatori forestieri, o di altri Ufiziali Materani nella Diocesi Acheruntina.*

Nuove pretensioni dell' Arcivescovo intorno alla visita, di potersi valere di Convisitatori, ed altri Ufiziali Materani, *pag.* 142. *num.* 1. Il quale per aver ignorate le antiche controversie potè non ravvisare il pregiudizio, che col suddetto decreto si recava agli Acheruntini, come il conobbero questi, che n'erano pienamente informati *pag.* 143. *num.* 2. *e* 3.. Doglianze de' medesimi, che l'Arcivescovo girava per la Diocesi Acheruntina co' soli Materani, su di che facendo l' Arcivescovo rapresentanza al Re, promosse la nuova pretensione di potersi valere di chi egli voleva per la Visita *pag.* 144. *nu.* 4. E domanda, che se gli prescrivano i limiti della sua giurisdizione, trattandosi di un punto di economia, quando questi sono già prescritti da ambedue le Potestà *pag.* 145. *num.* 1.. Sentimento della Rev. Curia, di potersi l'Arcivescovo valere per la visita di que' Ministri, che stima, supponendo non esservi decisioni di Roma in contrario *pag.* 146. *num.* 6. Si dimostra, che non hanno tal libertà i Vescovi, ove essi governa-

vernano due Chiese unite *pag.* 147. *num.* 7. Assurdi, che ne seguirebbero col darsi a' Vescovi una tal libertà *pag.* 147. *a* 148. *num.* 8. E specialmente, che essendo la visita un atto giurisdizionale, o si confonderebbero le giurisdizioni, facendolo esercitare da' Materani, o si dovrebbe stabilire un terzo ministero in pregiudizio della Metropoli stessa di Acerenza *pag.* 148. *num.* 9. E mandato Rotale, che vieta a qualunque Uffiziale Materano potervisi ingerire *pag.* 148. *e* 149. *num.* 10. E toglie la libertà all' Arcivescovo di potersi valere di coloro, che stima, ed anche de' Materani, che come sospetti e nemici degli Acheruntini, anche quando potesse sussistere una tal libertà, gli vorrebbe esclusi la prudenza *pag.* 150. *num.* 11. General facoltà, che hanno i Vescovi intorno la Visita, i quali ripartivano la lor cura col Capitolo della Cattedrale: e più recente disciplina della Chiesa introdotta fu di ciò *pag.* 151. *e* 52. *num.* 12., 13., *e* 14. Il Vescovo, ove oltre il suo Vicario, voglia far uso di altri per Convisitatori, non può trascurare i suoi Capitolari *pag.* 153. *num.* 15. E per dichiarazione della Sacra Rota anche se visiti il Capitolo stesso, per conservarsi religiosamente una tal disciplina *pag.* 153. *num.* 16. Varietà fu di ciò introdotta dal Sommo Pontefice, che potessero i Vescovi valersi nella visita delle Cattedrali d'altri che non fossero Capitolari, i quali come Convisitatori visitando il Capitolo, sarerebbero in tal caso giudici di se stessi *pag.* 153. *e* 154. *num.* 17. Ma pel rimanente della Diocesi, cessando tale incongruenza, dee assolutamente valersi de'Capitolari, volendo oltre del suo Vicario, servirsi di altri *pag.* 155. *e* 156. *num.* 18.

§. III. *Si ragiona su la pretesa facoltà di poter l' Arcivescovo tenere in Matera un* UDITORE, *col quale regolasse gli affari della Diocesi Acheruntina; di poter* AVVOCARE *a se le cause Acheruntine in Matera, e di poter* DELEGARE *i Materani nella Diocesi Acheruntina.*

Pretensioni dell' Arcivescovo di poter tenere in Matera un Uditore per gli affari della Diocesi Acheruntina *pag.* 157. *n.* 2. Sentimento su di ciò della Rev. Curia *pag.* 158. *nu.* 4. Volendo l'Arcivescovo tener l'Uditore in Matera, oltre il titolo onorifico non può alcuna giurisdizione comunicargli per gli affari della Diocesi Acheruntina *pag.* 159. *n.* 6. Risoluzione della Sacra Congregazione

ne

Digitized by Google

ne, per cui la Delegazione per le cauſe Acheruntine ſi dee aſſolutamente fare *in ipſa Civitate, & Diœceſi Acheruntina pag.* 160. 161. *num.* 7. Parere della Rev. Curia ſu tal punto, come ſi debba intendere per non diſtruggere le tante deciſioni di Roma, ed i Sovrani comandi *pag.* 161., 162. *nu.* 8. In quali caſi poſſa l'Arciveſcovo chiamar taluno dalla Diocesi Acheruntina; e giudizio della Rev. Curia troppo generale. *pag.* 163. *num.* 10. Riſtrizione, che merita, affinchè non ſia oppoſto alla riſoluzione della Sacra Congregazione *pag.* 163. *e* 164. *n.* 11. Come debba a ſe l'Arciveſcovo chiamare i Diocesani Acheruntini in quel caſo che gli è permeſſo *pag.* 164., *e* 165. *num.* 12. E ſpecialmente ſe trattaſi di due Diocesi, come nel caſo noſtro, per non confondere i limiti, dee neceſſariamente il Prelato per mezzo de' ſuoi Vicarj nella Diocesi, ove non può eſſer preſente, eſercitar giuriſdizione *pag.* 165. *e* 166. *nu.* 13., *e* 14. Tal punto fu eſpreſſamente determinato dalla Sacra Congregazione, e non può reggere il Sentimento della Rev. Curia, che non ſia caduto ſotto la giudicatura di Roma *pag.* 166. *a* 167. *n.* 15. Che l'Arciveſcovo eſſendoſi aſtenuto di trascegliere un qualche Uſiziale Materano per le cauſe di Acerenza, non abbia fatto un ſacrifizio, com'ei dice, ma un dovere *pag.* 167. *num.* 16. Sentimento della Rev. Curia, e nuova diſtinzione, che vuol introdurre di luogo, ove ſi dee fare la delegazione, dalle perſone che ſi delegano *pag.* 167. *a* 178. *num.* 19. In riguardo al luogo era da avvertirſi, che neppur ſempre è permeſſo allo ſteſſo Arciveſcovo chiamar a ſe le cauſe Acheruntine in Matera *pag.* 168. *n.* 18. Dubbio propoſto alla S. Congregazione, e ſua riſoluzione, che ebbe per fine ſenza diſtinguer il luogo dalle perſone delegande, di togliere ogni occaſione di attacco tra i due Popoli *pag.* 169., *e* 170. *nu.* 20. Non vi è neceſſità di delegare Miniſtri Materani in Acerenza, eſſendovi i proprj deſtinati dal medeſimo Arciveſcovo *pag.* 170. *e* 171. *nu.* 21. Anche ſe ſi riduca la delegazione fatta a un Materano a ſemplice informazione è oppoſta alla riſoluzione della S. Congregazione *pag.* 171. *e* 172. *n.* 22.

§. IV. *Si ragiona delle giuſte pretenſioni moſſe dagli Acheruntini, e primieramente ſul punto della reſidenza dell'Arciveſcovo nella ſua Metropoli di Acerenza.*

Ob-

Digitized by Google

Obbligo dell' Arciveſcovo di riſedervi, che deriva dalla ſua incardinazione a quella Metropoli *pag.* 173. *nu.* 12. Obbligo che generalmente hanno i Rettori di riſedere preſſo i loro beneficj curati, e donde mai derivi il nome di reſidenza *pag.* 173. *a* 174. *n.* 3. Diſtinte le Dioceſi in varie Parrocchie, ed a ciaſcheduna di eſſe aſſegnato il proprio Rettore, ſi dee il Veſcovo conſiderare, come Prelato ſopra tutti i Rettori della ſua Dioceſi, e come Rettore della Cattedrale, in cui appunto per una tal qualità ha obbligo di riſedere *pag.* 174. *a* 175. *nu.* 4. e 5. Trattandoſi d'unione di due Chieſe, il Veſcovo non può abbandonare la Cattedra primaria, per dimorare nell'altra ſubjettivamente unita *pag.* 176. *num.* 6. E trattandoſi di due Chieſe unite *æque & principaliter* (quantunque tal unione ſi opponga al più perfetto ſiſtema dell' antica diſciplina;) non eſſendo una più degna dell' altra, dee il Veſcovo riſedere nell'una e nell' altra, con dividere l'anno per ragion di ſemeſtre *pag.* 176. *a* 177. *nu.* 7. *e* 8. Determinazione di Papa Benedetto XIV. ſul punto della reſidenza nelle Chieſe di Giovenazzo, e Terlizzi *pag.* 178. *a* 179. *nu.* 9. E queſta, ed altre regole canoniche ſi applicano al caſo noſtro *pag.* 179. fino a 181. *n.* 10. fino a 12. Matera non ebbe mai Clero eminente diſtinto dall' Acheruntino, per cui non ſi può ſupporre la ſua erezione in Cattedra fatta formalmente *pag.* 181, *a* 182. *n.* 13. Conſeguenza, che deriva dall' unione ſubjettiva della Chieſa Materana, di dover l'Arciveſcovo aſſolutamente riſedere in Acerenza, ov' è la Cattedra principale *pag.* 182. *e* 183. *n.* 14. E volendo in altro luogo della Dioceſi riſedere, oltre al non far coſa grata a Dio, una tal reſidenza de' Sagri Canoni è riputata come aſſenza *pag.* 183. *n.* 25. Si tollera per alcune circoſtanze la erezione in Cattedra formale di Matera, fatta per via di attentati: ma nel 1750. il ſolo titolo di Arciveſcovo, el ſolo Arciveſcovato Acheruntino, ſi volle riconoſcere per vero e legittimo *pag.* 183. fino a 185. *n.* 16. Supponendoſi l' unione di Matera *æque & principaliter*, il che non è, dovrebbe in tal caſo dividerſi l'anno della reſidenza *pag.* 185. *n.* 17. Si eſamina, ſe può il Rettore ſenza diſtinzione di ſemeſtre riſedere per alcune circoſtanze in una delle due Cattedrali unite *æque principaliter pag.* 185. *n.* 18. Si dimoſtra potervi

il

Digitized by Google

il Rettore risedere, quando sia una Cattedrale più degna, o perchè più antica, o perchè contiene più vasto territorio, e specialmente se come capo di una Provincia Ecclesiastica abbia Suffraganei *pag.* 185. *a* 186. *n.* 19. Tutte queste ragioni convengono alla Cattedrale Acheruntina *pag.* 186. *a* 187. *n.* 20. Se potesse reggere il sentimento della Rev. Curia, diverrebbe la Chiesa di Acerenza la più negletta: e che non erano necessarie su tal punto decisioni particolari di Roma, essendovi la legge espressa de' Canoni, protetta mai sempre da' Sovrani *pag.* 187. sin a 190. *n.* 21. Real dispaccio del 1761. per la residenza del Vescovo in Volturara *pag.* 190. sino a 191. *n.* 22. *e* 23. Si applica al nostro caso, ove concorrono maggiori ragioni, poichè risedendo l'Arcivescovo in Matera, risederebbe fuori i confini della Diocesi Acheruntina, nella quale è la più degna Cattedra *pag.* 191. *a* 192. *n.* 24. *e* 25. Motivo di congruenza della Rev. Curia di pochissimo peso in paragone di quelli che concorrono per la residenza in Acerenza *pag.* 192. sino a 194. Seguono altri più forti motivi di congruenza a pro della Chiesa Acheruntina *pag.* 194. *a* 195. *n.* 27. E specialmente per esser quivi più copia di affari della propria vasta Diocesi, e di altre cinque Diocesi suffraganee, ed assai più moltitudine di anime *pag.* 195. *a* 196. *n.* 28. *e* 29.

§. V. ed ultimo *Si ragiona sull' obbligo, che ha l'Arcivescovo di mantenere la Chiesa di Acerenza de' Sacri arredi, e di ripararla, e di sovvenire que' poveri; e si ragiona anche sopra gli altri tre punti del Candeloro, della difesa dal Finocchiaro, e dell' onciario.*

Obbligo dell' Arcivescovo di sovvenire i poveri, e di rifar la Chiesa di Acerenza, e sentimento della Rev. Curia, che non può reggere, la quale il rimette alla coscienza dell' Arcivescovo *pag.* 197. *a* 198. *nu.* 1. *e* 2. Canoni, che prescrivono un tal obbligo, riportandone la sua origine anche sino a' tempi Apostolici *pag.* 198. *a* 200. *n.* 3. *e* 4. Non è che un abuso oggi, se a lor arbitrio puramente dispongono i Prelati delle rendite Ecclesiastiche *pag.* 201. *n.* 5. Dalla S. Congregazione si condanna Monsignor Brancaccio Arcivescovo di Acerenza ad assegnare la quarta appunto di tutte le rendite per la riparazione della Chiesa, e per le suppellettili, e Mon-

Digitized by Google